



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto** [notificata con il numero C(2014) 870]<sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ **Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione** [notificata con il numero C(2015) 9837]<sup>(1)</sup> ..... 61
- ★ **Decisione (UE) 2016/1700 della Commissione, del 7 aprile 2016, relativa agli aiuti di Stato SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 e NN 34 A/2000) a cui l'Austria ha dato esecuzione (Misure di commercializzazione di AMA)** [notificata con il numero C(2016) 1972] ..... 104
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione, del 19 agosto 2016, che stabilisce norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura** [notificata con il numero C(2016) 5304] ..... 153

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



## II

(Atti non legislativi)

## DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2016/1698 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2014

**relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto**

[notificata con il numero C(2014) 870]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

#### 1. PROCEDIMENTO

- (1) L'8 maggio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da Ryanair relativa a presunti aiuti di Stato illegali che sarebbero consistiti in una differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili rispettivamente ai voli nazionali e internazionali. Con lettera del 21 giugno 2006, la Commissione ha chiesto alla Francia informazioni sui punti evidenziati dalla suddetta denuncia.
- (2) Il 27 marzo 2007 la Commissione ha ricevuto una seconda denuncia, datata 15 marzo 2007 e presentata da Air France, relativamente ad aiuti illegalmente concessi dal consiglio generale delle Bouches-du-Rhône (di seguito il «consiglio generale») all'aeroporto di Marsiglia Provenza e ad aiuti illegali concessi dall'aeroporto a Ryanair e ad altre compagnie aeree. Questi vantaggi si sarebbero principalmente sostanziate in una riduzione dei diritti aeroportuali per incentivare i voli in partenza dalla nuova aerostazione «Marsiglia Provenza 2» (in appresso «aerostazione mp2»).
- (3) Con lettera del 27 novembre 2009, Air France ha presentato una denuncia per aiuti illegali concessi da diversi aeroporti regionali e locali francesi, tra cui quello di Marsiglia Provenza.
- (4) Con lettera del 13 luglio 2011 la Commissione ha comunicato alla Francia la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) <sup>(1)</sup>.
- (5) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di detta pubblicazione.
- (6) La Commissione ha ricevuto osservazioni il 13 dicembre 2011 da parte della camera di commercio e industria di Marsiglia Provenza (di seguito, la «CCIMP») e il 15 dicembre 2011 osservazioni da parte di Air France, Ryanair, AMS, Association of European Airlines e CCIMP. Con lettera del 10 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso queste osservazioni alle autorità francesi, dando loro la possibilità di commentarle entro un mese. Le suddette autorità hanno fatto pervenire alla Commissione le loro osservazioni con lettera del 12 marzo 2012.

<sup>(1)</sup> GU C 334 del 15.11.2011, pag. 8.

- (7) La Commissione ha ricevuto osservazioni aggiuntive da parte di Ryanair in data 13 aprile 2012, 10 aprile 2013, 20 dicembre 2013, 17 gennaio 2014 e 30 gennaio 2014. Queste osservazioni aggiuntive sono state inoltrate alla Francia rispettivamente il 13 luglio 2012, il 3 maggio 2013, il 9 gennaio 2014 e il 4 febbraio 2014. Con lettere del 17 luglio 2012, 4 giugno 2013, 29 gennaio 2014 e 5 febbraio 2014, le autorità francesi hanno informato la Commissione di non avere osservazioni in proposito.
- (8) Con lettere del 26 marzo 2012, 10 aprile 2012, 20 settembre 2012, 30 ottobre 2013 e 24 dicembre 2013, la Francia ha trasmesso informazioni aggiuntive alla Commissione a seguito delle richieste presentate da quest'ultima il 23 febbraio 2012, il 12 giugno 2012 e il 20 novembre 2013.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI

### 2.1. LE PARTI INTERESSATE

#### 2.1.1. L'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA

- (9) L'aeroporto di Marsiglia Provenza è uno dei maggiori aeroporti francesi, dopo quelli di Parigi, Nizza e Lione. Nel 2012 l'aeroporto ha accolto 8 295 479 passeggeri.

Tabella 1

#### Evoluzione del numero di passeggeri

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Traffico passeggeri mp1	5 859 480	6 008 466	6 028 292	5 907 174	5 619 879	5 799 435	5 990 703	6 483 863
Traffico passeggeri mp2	0	107 478	934 481	1 058 703	1 670 240	1 722 732	1 372 164	1 811 616
Traffico totale	5 859 480	6 115 944	6 962 773	6 965 877	7 290 119	7 522 167	7 362 867	8 295 479

Fonte: Lettera della Francia del 24 dicembre 2013.

#### 2.1.2. LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MARSIGLIA PROVENZA CONCESSIONARIA DELL'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA

- (10) In Francia le camere di commercio e industria (di seguito «CCI») sono enti pubblici di carattere amministrativo, che rappresentano gli interessi generali del commercio, dell'industria e dei servizi nei confronti dei pubblici poteri. La CCI, i cui compiti e prerogative sono stabiliti per legge <sup>(2)</sup>, è sottoposta alla tutela amministrativa <sup>(3)</sup> del governo attraverso il prefetto della regione. L'autorità di tutela ha accesso di diritto a tutte le sedute delle assemblee generali delle camere di commercio e industria e può far aggiungere uno o più punti all'ordine del giorno di tali assemblee. L'autorità di tutela può all'occorrenza sospendere o rimuovere un membro della CCI dalla sua carica. Almeno le decisioni relative al bilancio, all'assunzione di prestiti e alla sottoscrizione di convenzioni con terzi diventano esecutive solo dopo l'approvazione dell'autorità di tutela <sup>(4)</sup>. La CCIMP gestisce le sue controllate, in particolare l'aeroporto di Marsiglia Provenza e diversi enti di formazione. Le sue controllate sono prive di personalità giuridica propria <sup>(5)</sup>, ma per le attività dell'aeroporto viene tenuta una contabilità distinta. Gli atti possono essere eseguiti solo dopo essere stati inviati all'autorità di tutela.

<sup>(2)</sup> Legge 882 del 2 agosto 2005 a favore delle piccole e medie imprese.

<sup>(3)</sup> Nel diritto francese la tutela amministrativa è una forma di potere esercitata da una persona giuridica di diritto pubblico su un'altra. La tutela delle camere di commercio e industria regionali e delle camere di commercio e industria territoriali è garantita dal prefetto della regione, assistito dal responsabile regionale delle finanze pubbliche. Conformemente alla costituzione e alla legge, la tutela amministrativa riguarda esclusivamente il controllo della legalità degli atti adottati dalla persona giuridica posta sotto tutela.

<sup>(4)</sup> Articoli da R.712-2 a R.712-11-1 del codice di commercio francese.

<sup>(5)</sup> Cfr. [http://www.ccimp.com/ccimp/nous\\_connaitre/une\\_structure\\_publique](http://www.ccimp.com/ccimp/nous_connaitre/une_structure_publique)

- (11) La CCIMP gestisce l'aeroporto di Marsiglia Provenza dal 1934 ai sensi di una concessione di ristrutturazione, manutenzione e utilizzo accordata dallo Stato francese in quanto proprietario dell'aeroporto. Nel 1987 questa concessione è stata rinnovata per una durata trentennale <sup>(6)</sup>.

#### 2.1.3. LA COMMISSIONE CONSULTIVA ECONOMICA DELL'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA

- (12) Il consiglio generale delle Bouches-du-Rhône, il consiglio regionale Provenza Alpi Costa Azzurra e la comunità urbana Marseille Provence Métropole sono interpellati sulla gestione dell'aeroporto nell'ambito della commissione consultiva economica dell'aeroporto (di seguito «Cocoéco»). Questa commissione ha il compito di esprimere pareri sullo sviluppo degli investimenti, sul funzionamento dell'aeroporto e sulle tariffe delle prestazioni e dei servizi forniti dall'aeroporto.
- (13) Secondo il codice dell'aviazione civile francese, questa commissione si riunisce almeno una volta all'anno per formulare un parere sulle modalità di determinazione e applicazione, nell'aerodromo in questione, dei diritti per i servizi aeroportuali, nonché sui programmi d'investimento dell'aeroporto. La commissione può essere sentita su qualsiasi aspetto relativo ai servizi forniti dal gestore dell'aerodromo.
- (14) La Cocoéco è composta da un collegio di utenti e da un collegio di gestori. Quest'ultimo comprende a sua volta il presidente del consiglio regionale Provenza Alpi Costa Azzurra (PACA) o un suo rappresentante, il presidente del consiglio generale delle Bouches-du-Rhône o un suo rappresentante e il presidente della comunità urbana Marseille Provence Métropole o un suo rappresentante.

### 2.2. LA NUOVA AEROSTAZIONE «LOW COST» MP2

#### 2.2.1. GIUSTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE DELL'AEROSTAZIONE MP2

- (15) Dopo la perdita di oltre un milione di passeggeri registrata dal 2001 principalmente a causa della concorrenza della LGV Méditerranée sull'asse Marsiglia-Parigi, a causa degli attentati dell'11 settembre 2001 e del fallimento di diverse compagnie aeree (Sabena, SwissAir ecc.), l'aeroporto di Marsiglia Provenza cercava di rilanciare il suo traffico aereo e di rindirizzare il proprio sviluppo verso destinazioni europee. Per farlo, l'aeroporto ha deciso nel 2004 di realizzare un'aerostazione «*low cost*».
- (16) Per la costruzione di questo nuovo terminal, la CCIMP ha deciso di trasformare la vecchia stazione merci n. 1, che è stata adattata con un piccolo investimento per accogliere la clientela di voli a basso costo. I lavori sono iniziati nel dicembre 2005 e l'aerostazione mp2 è entrata in funzione nel settembre 2006.
- (17) La suddivisione del numero di passeggeri (valori effettivi) tra le aerostazioni mp1 e mp2 dal 2006 al 2013 è riportata nella tabella di cui al considerando 9.

#### 2.2.2. LE COMPAGNIE AEREE CHE UTILIZZANO LA NUOVA AEROSTAZIONE MP2

- (18) Per sondare l'interesse tra le compagnie aeree a utilizzare l'aerostazione mp2, nel 2004 la CCIMP ha rivolto un invito a presentare progetti al quale hanno risposto Air France, Ryanair ed easyJet. Poiché il volume totale delle offerte presentate da queste compagnie aeree non ha superato la capacità prevista dell'aerostazione, non è stato necessario effettuare una selezione.
- (19) Ryanair è la principale utilizzatrice dell'aerostazione mp2, ma le autorità francesi menzionano anche Bmibaby.com, Condor, easyJet, Jet4you.com e Myair.com.
- (20) Il 12 luglio 2004 Air France ha presentato alla CCIMP il proprio fascicolo di candidatura per l'aerostazione mp2, sostenendo che i passeggeri dei suoi collegamenti Marsiglia/Parigi Orly («La Navette») avrebbero potuto utilizzare l'aerostazione mp2. Air France proponeva un programma di 19 voli giornalieri dal lunedì al venerdì, 14 voli il sabato e 18 voli la domenica per Parigi Orly, ma le trattative tra Air France e la CCIMP per trasferire

<sup>(6)</sup> Decreto del 22 luglio 1987 recante concessione di ristrutturazione, manutenzione e utilizzo dell'aeroporto di Marsiglia-Marignane alla camera di commercio e industria di Marsiglia, *Journal officiel de la République française* del 29 luglio 1987, pag. 8487.

i collegamenti «La Navette» sono fallite. Air France vi ravvisava principalmente due ostacoli: il fatto che il traffico dell'aerostazione mp2 fosse limitato ai voli «da punto a punto» e il fatto che il terminal dovesse accogliere soltanto voli nazionali e voli all'interno dell'Unione.

- (21) Secondo le informazioni fornite dalla Francia, tutte le compagnie aeree intenzionate a utilizzare l'aerostazione mp2 vi si sono insediate.

### 2.3. LE MISURE IN ESAME

- (22) La decisione di avvio del procedimento ha preso in esame le seguenti misure:
- a) nel periodo 2001-2010, una sovvenzione all'investimento alla CCIMP di 24,2 milioni di EUR, compresa una sovvenzione per la costruzione dell'aerostazione mp2 di 7,577 milioni di EUR;
  - b) nel periodo 2001-2010, flussi finanziari per [...] (\*) milioni di EUR tra la CCIMP e il servizio generale della CCI;
  - c) la determinazione dell'importo dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2;
  - d) la riduzione dei diritti per passeggero per i voli nazionali;
  - e) la riduzione dei diritti aeroportuali in relazione alla creazione di nuovi collegamenti;
  - f) la riduzione dei diritti di parcheggio notturno;
  - g) il finanziamento delle attività di marketing;
  - h) il contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari sottoscritto con Airport Marketing Services senza procedura di gara, né preventiva pubblicazione;
  - i) la redditività dell'aerostazione mp2 illustrata nel piano economico-finanziario presentato dalla CCIMP.

#### 2.3.1. LE SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (23) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, l'investimento previsto per la costruzione della nuova aerostazione mp2 è stato finanziato dal consiglio generale delle Bouches-du-Rhône con una sovvenzione di 7,577 milioni di EUR.
- (24) Inoltre, nel periodo 2001-2010, la CCIMP aveva ricevuto sovvenzioni all'investimento da parte del consiglio generale, del consiglio regionale, della comunità urbana Marseille Provence Métropole, dello Stato (direzione generale dell'Aviazione civile collegata al ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, di seguito la «DGAC») e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per complessivi 16,624 milioni di EUR. La CCIMP ha ricevuto dal consiglio generale tre sovvenzioni destinate all'ampliamento e alla ristrutturazione dell'aeroporto pari, rispettivamente, a 1,519 milioni di EUR, 210 000 EUR e 2,997 milioni di EUR. Il consiglio regionale ha concesso 3,616 milioni di EUR per l'ampliamento e lo sviluppo dell'aeroporto e 255 000 EUR per la sistemazione della zona cargo, mentre la comunità urbana Marseille Provence Métropole ha versato una sovvenzione di 889 000 EUR per l'incremento del traffico internazionale. Lo Stato (DGAC) ha finanziato con 464 000 EUR il controllo dei bagagli registrati e con 5,032 milioni di EUR l'intensificazione dei controlli sui bagagli e l'acquisto di apparecchiature per tali controlli. Il FESR ha sovvenzionato infine lo sviluppo del trasporto aereo delle merci (aree di parcheggio degli aerei merci, collegamento stradale dell'area merci, ristrutturazione delle stazioni merci, urbanizzazione dell'area) per 1,520 milioni di EUR.
- (25) In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 15, paragrafo 1 del capitolato d'onere applicabile alla concessione dell'aerodromo di Marsiglia, gli investimenti sono a carico del concessionario.

#### 2.3.2. FLUSSI FINANZIARI TRA LA CCIMP E IL SERVIZIO GENERALE DELLA CCI

- (26) Tra il 2001 e il 2010 i flussi finanziari registrati tra la CCIMP e il servizio generale della CCI sono ammontati a [...] \* milioni di EUR.

(\*) Informazione coperta dal segreto d'ufficio.

## 2.3.3. I DIRITTI PER PASSEGGERO RIDOTTI PER GLI UTENTI DELL'AEROSTAZIONE MP2

- (27) Le tariffe dei diritti per passeggero variano a seconda del terminal utilizzato dalle compagnie aeree: sono più basse per l'aerostazione «low cost» mp2 e più alte per l'aerostazione mp1 (hall 1-4). Queste tariffe sono determinate con una decisione della CCIMP. Air France ha contestato le tariffe iniziali applicate nell'aeroporto di Marsiglia Provenza negli anni 2006, 2007 e 2008 e il Conseil d'État le ha annullate.
- (28) Il 7 maggio 2008 il Conseil d'État ha annullato <sup>(7)</sup> le tariffe omologate dei diritti per passeggero applicabili nell'aerostazione mp2 dell'aeroporto di Marsiglia Provenza a partire dal 1° giugno 2006 e le tariffe applicabili dal 1° gennaio 2007, a causa dell'insufficiente giustificazione degli elementi contabili presi in considerazione nel calcolo dei diritti. In questa causa il Conseil d'État non ha annullato le tariffe dei diritti per passeggero applicabili al terminal principale.
- (29) Il 26 dicembre 2008 il Conseil d'État ha annullato le tariffe dei diritti per passeggero applicabili al terminal principale e all'aerostazione mp2 dell'aeroporto di Marsiglia Provenza a partire dal 1° gennaio 2008.
- (30) In una sentenza del 15 maggio 2009, il Conseil d'État ha confermato il rifiuto dell'omologazione, da parte dei ministri competenti, delle tariffe applicabili all'aerostazione mp2 a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (31) In seguito all'annullamento di queste tariffe, la DGAC ha commissionato alla società Mazars uno studio, presentato nel novembre 2008, sui metodi di imputazione dei costi e delle entrate e sulla tariffazione delle due aerostazioni. Basandosi su questo audit, la CCIMP ha stabilito nuove tariffe dei diritti per passeggero applicabili retroattivamente. Queste tariffe retroattive riguardano l'aerostazione mp1 (hall 1-4) per l'anno 2008 e l'aerostazione mp2 per il triennio 2006-2008. Secondo la CCIMP, queste nuove tariffe sono state stabilite in modo da raggiungere nelle due aerostazioni mp1 e mp2 tassi simili <sup>(8)</sup> di copertura dei costi della funzione passeggero.
- (32) Con decisione del 25 maggio 2009, la CCIMP ha stabilito le tariffe dei diritti per passeggero applicabili dal 1° agosto 2009. Dal momento che le autorità di tutela si sono opposte alle tariffe proposte dalla CCIMP a partire dal 1° luglio 2010, sono rimaste in vigore le tariffe del 1° agosto 2009.
- (33) Il 17 luglio 2009 Air France ha presentato al Conseil d'État richiesta di annullamento della decisione della CCIMP del 25 maggio 2009 che fissa, da un lato, le tariffe dei diritti per passeggero applicabili retroattivamente nelle aerostazioni mp1 e mp2 a partire dal 1° gennaio 2008 e, dall'altro, le tariffe dei diritti per passeggero applicabili dal 1° agosto 2009.
- (34) Il 17 luglio 2009 Air France ha altresì presentato una domanda di provvedimento provvisorio. Il 28 luglio 2009 il Conseil d'État ha sospeso il pagamento dei diritti per passeggero del 20 % per quanto riguarda i diritti dovuti per l'anno 2008 e a partire dal 1° luglio 2009. Nell'attesa di una sentenza di merito, questa sospensione è stata applicata alle tariffe confermate nel 2010 e dal 1° gennaio 2011.
- (35) Il 14 giugno 2010 Air France ha presentato al Conseil d'État richiesta di annullamento della decisione della CCIMP del 2010, che conferma le tariffe precedenti a partire dal 1° luglio 2010.
- (36) Il 27 luglio 2011 il Conseil d'État <sup>(9)</sup> ha annullato la decisione della CCIMP del 25 maggio 2009, che fissa le tariffe dei diritti per passeggero dell'aerostazione mp2 per gli anni 2008, 2009 e a partire dal 1° agosto 2009, in quanto queste tariffe sono state calcolate tenendo conto di una sovvenzione di 2,4 milioni di EUR concessa dal consiglio generale delle Bouches-du-Rhône per finanziare una parte dei lavori di costruzione dell'aerostazione mp2, di cui l'aeroporto di Marsiglia Provenza è il beneficiario diretto e le compagnie aeree i beneficiari indiretti. Il Conseil d'État ritiene che questa decisione comporti un aiuto di Stato concesso irregolarmente, che rende illegale la decisione della CCIMP. Inoltre, secondo il Conseil d'État, il fatto che le tariffe dell'aerostazione mp2 siano annullate non incide affatto sulla legittimità delle tariffe stabilite per l'aerostazione mp1, di cui sottolinea che

<sup>(7)</sup> La Commissione è consapevole che la sentenza del Conseil d'État ha l'effetto di annullare le tariffe *ex tunc*, ovvero a partire dalla loro entrata in vigore. Una volta annullate, è come se queste tariffe non fossero mai esistite. La Commissione è consapevole che, in assenza di nuove tariffe omologate, l'articolo 224-4-1-II del codice dell'aviazione civile francese prevede che si applichino le tariffe precedenti (vigenti prima del 1° giugno 2006).

<sup>(8)</sup> Tassi di copertura del [50-80]\* % in media nel periodo 2007-2012 mediante i diritti aeronautici in entrambi i casi e tassi del [100-150]\* % (aerostazione mp1) e del [100-150]\* % (aerostazione mp2) di copertura totale in media (comprese le entrate extra-aeronautiche derivanti da parcheggi auto, esercizi commerciali e attività di noleggio).

<sup>(9)</sup> CE, 27 luglio 2011, società Air France et al., n. 329818, 340540.

sono giustificate da precise analisi contabili. Nella sua decisione il Conseil d'État precisa che dai documenti agli atti emerge che alcune spese di comunicazione per circa 800 000 EUR, che secondo le ricorrenti (Air France e Britair) avrebbero dovuto essere imputate all'aerostazione mp2, erano in realtà state interamente imputate alle spese generali e suddivise tra i terminal secondo un criterio di ripartizione di cui non è dimostrata la presenza di un errore manifesto di valutazione. Il Conseil d'État approva quindi le tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp1. Nella stessa decisione il Conseil d'État annulla la tariffa dei diritti di atterraggio del 2009, affermando che essa copre quasi tre volte gli oneri legati alla fornitura di questo servizio e rappresenta oltre un quarto del gettito totale dei diritti aeroportuali e non comporta quindi nessuna compensazione limitata tra i proventi di questi diritti e quelli degli altri diritti, secondo quanto disposto dal diritto nazionale <sup>(10)</sup>. Il Conseil d'État osserva infine la rinuncia delle società ricorrenti all'annullamento degli incentivi per lo sviluppo del traffico.

- (37) Il 15 dicembre 2010 Air France ha presentato al Conseil d'État una domanda di annullamento della decisione della CCIMP del dicembre 2010, che conferma le tariffe precedenti a partire dal 1° gennaio 2011. Air France ha infine rinunciato a tutti i ricorsi presentati nel 2011 a livello nazionale.
- (38) Durante tutto il periodo, i diritti applicati all'aerostazione mp2 sono risultati più bassi del 57-66 % per il traffico nazionale e del 66-80 % per il traffico all'interno dell'Unione <sup>(11)</sup> rispetto ai diritti applicati alle hall 1-4, rispettivamente per il traffico nazionale, il traffico all'interno dell'Unione e il traffico internazionale.

#### 2.3.4. LA RIDUZIONE DEI DIRITTI PER PASSEGGERO PER I VOLI NAZIONALI

- (39) I diritti per passeggero applicabili ai passeggeri in partenza dalle hall 1-4 dell'aeroporto si dividevano solitamente in tre tariffe in base alla destinazione dei voli: una tariffa per i voli nazionali, una tariffa per i voli nell'Unione europea e una per i voli internazionali.
- (40) Le tariffe applicabili nel 2006 e nel 2007 sono state inizialmente fissate con una decisione della CCIMP del 26 luglio 2006 e prevedevano diritti nettamente inferiori per i voli nazionali, con una differenza superiore al 50 %.
- (41) In seguito a una denuncia presentata da Ryanair, è stata avviata una procedura d'infrazione. Nella nota del 2 agosto 2007, la Francia ha informato la Commissione di avere «a più riprese rammentato al gestore la necessità di mettere fine alla differenziazione delle tariffe in base alla destinazione dei voli, in quanto tale differenza non sarebbe giustificata da una differenza di costi».
- (42) Per gli esercizi 2006 e 2007 sono state adottate nuove tariffe, ponendo fine alla differenziazione di cui sopra.

#### 2.3.5. RIDUZIONE DI ALCUNI DIRITTI AEROPORTUALI IN RELAZIONE ALLA CREAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI

- (43) Per incentivare l'attivazione di nuovi collegamenti o l'adeguamento degli orari operati, possono essere concesse alle compagnie aeree condizioni tariffarie preferenziali. Nel caso dei voli passeggeri, tale riduzione riguarda le tasse di atterraggio, di illuminazione e di parcheggio, mentre nel caso dei voli cargo la riduzione interessa le tasse di atterraggio e di illuminazione.
- (44) Un primo provvedimento di riduzione dei diritti aeroportuali è stato adottato dalla CCIMP con decisione del 7 settembre 2004, entrato in vigore il 1° marzo 2005. Le misure sono state sottoposte al parere della Cocoéco dell'aeroporto nella riunione del 6 dicembre 2004 <sup>(12)</sup>. Questo regime è stato applicato fino al 31 luglio 2009.

<sup>(10)</sup> L'articolo L224-2 del codice dell'aviazione civile francese impone che i proventi totali di questi diritti non superino il costo dei servizi erogati nell'aeroporto.

<sup>(11)</sup> Fino al 31 dicembre 2007, le tariffe nell'aerostazione mp1 variavano in base alle destinazioni nazionali, europee e internazionali, mentre non veniva fatta alcuna differenziazione per l'aerostazione mp2. A partire dal 1° gennaio 2008 (e per le tariffe retroattive 2006 e 2007), nell'aerostazione mp1 le tariffe erano differenziate in base a UE Schengen/UE extra-Schengen/voli internazionali, mentre nell'aerostazione mp2 vigeva la distinzione tra voli nazionali + UE/voli internazionali.

<sup>(12)</sup> Il rappresentante di Air France alla Cocoéco non ha votato contro l'introduzione degli aiuti all'avviamento, cfr. denuncia di Air France del 27 marzo 2007, pag. 14.

- (45) La riduzione tariffaria praticata è del 90 % per il primo anno di esercizio e del 50 % per il secondo anno di esercizio. Questi sconti vengono concessi esclusivamente ai nuovi collegamenti che soddisfano le seguenti condizioni <sup>(13)</sup>:
- il nuovo collegamento deve essere operato su un aeroporto non servito in modo regolare al momento dell'attivazione della linea;
  - il nuovo collegamento deve essere operato su un aeroporto distante almeno 75 km da un aeroporto già servito o con un bacino di utenza sostanzialmente diverso da quello di un aeroporto già coperto;
  - la destinazione del collegamento non deve trovarsi nel raggio di 160 km da una destinazione servita nei dodici mesi precedenti dalla stessa compagnia aerea, da una delle sue controllate, da una compagnia appartenente allo stesso gruppo o collegata ad esso da accordi commerciali (in particolare, franchising, condivisione di codici sulla destinazione in questione ecc.);
  - il collegamento deve essere operato almeno una volta alla settimana per non meno di due mesi consecutivi;
  - se un'altra o altre imprese decidessero di operare un collegamento per la stessa destinazione nello stesso periodo in cui un'impresa di trasporto aereo beneficia, per la copertura di una determinata destinazione, delle riduzioni di cui sopra, questa o queste imprese usufruirebbero della stessa misura nel limite del calendario stabilito per la prima impresa.
- (46) Gli sconti sui diritti sono stati concessi sia alle compagnie che operano dall'aerostazione mp1, sia a quelle che operano dall'aerostazione mp2.
- (47) In una sentenza del 30 giugno 2009, il tribunale amministrativo di Marsiglia ha accolto la domanda di Air France relativamente all'annullamento del regime di incentivazione tariffaria adottato nel 2005. La CCIMP non si è appellata contro questa sentenza, perché nel frattempo il regime di incentivi era stato in parte confermato con una nuova decisione tariffaria. La compagnia aerea Air France e le controllate Britair e Regional hanno successivamente presentato al Conseil d'État un ricorso per l'annullamento della decisione della CCIMP, che stabiliva le tariffe dei diritti per gli anni 2008 e 2009, comprese le tariffe aeronautiche e il regime di incentivi per l'attivazione di nuovi collegamenti. Questo ricorso per annullamento era corredato di una domanda di sospensione con provvedimento provvisorio, accolta parzialmente dal giudice dei procedimenti sommari del Conseil d'État con ordinanza del 28 luglio 2009, con cui veniva pronunciata in particolare la sospensione di detto regime di incentivi. Nella decisione di merito del 27 luglio 2011 <sup>(14)</sup>, il Conseil d'État prende atto della rinuncia delle società ricorrenti alle loro conclusioni relative all'annullamento degli incentivi allo sviluppo del traffico per gli anni 2009 e 2010.
- (48) Dal 1° febbraio 2010 al 31 ottobre 2011 la nuova riduzione sui diritti di atterraggio, di illuminazione e di parcheggio viene applicata a tutte le compagnie che soddisfano le condizioni obiettive di concessione.
- (49) La riduzione praticata è del:
- 60 % per il primo anno di esercizio;
  - 45 % per il secondo anno di esercizio;
  - 20 % per il terzo anno di esercizio.
- (50) Questi sconti vengono concessi esclusivamente ai nuovi collegamenti che soddisfano le seguenti condizioni <sup>(15)</sup>:
- sono ammissibili sia i voli passeggeri, sia i voli cargo;
  - il nuovo collegamento deve essere operato almeno una volta alla settimana per non meno di quattro mesi consecutivi;
  - il nuovo collegamento deve essere operato su un aeroporto distante almeno 50 km da un aeroporto già servito o con un bacino di utenza sostanzialmente diverso da quello di un aeroporto già coperto;
  - nuovo collegamento non operato nei diciotto mesi precedenti dalla stessa compagnia aerea, da una delle sue controllate, da una compagnia aerea appartenente allo stesso gruppo o collegata ad esso da accordi commerciali.

<sup>(13)</sup> Air France ha trasmesso una copia di queste condizioni alla Commissione.

<sup>(14)</sup> CE, 27.7.2011, società Air France et al., n. 329818, 340540.

<sup>(15)</sup> Air France ha trasmesso una copia di queste condizioni alla Commissione.

- (51) In caso di sospensione stagionale, il regime di incentivazione decrescente riprenderà dal momento della riattivazione della linea come se non fosse mai stata sospesa: il periodo di interruzione è incluso nel periodo di riduzione. Questo incentivo si applica a entrambe le aerostazioni dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e a tutte le compagnie aeree.

#### 2.3.6. GRATUITÀ DEL PARCHEGGIO NOTTURNO

- (52) Nella lettera del 28 dicembre 2010 la CCIMP menziona l'introduzione della misura «adeguamento dei diritti di parcheggio notturno» a partire dal 1° febbraio 2010. Di conseguenza, il parcheggio tra le 22:00 e le 6:00 diventa gratuito alle seguenti condizioni:

- attività di trasporto passeggeri;
- cinque frequenze settimanali sulla stessa destinazione per almeno una stagione IATA;
- velivoli in stazionamento per almeno sei ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00.

- (53) Questo incentivo si applica a entrambe le aerostazioni dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e a tutte le compagnie aeree.

#### 2.3.7. IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING

- (54) Con decisione del 21 novembre 2005, la CCIMP ha istituito un regime finanziario di incentivazione all'attivazione di nuovi collegamenti attraverso una copertura parziale di particolari spese di marketing e di promozione, sostenute su supporti approvati dall'aeroporto di Marsiglia Provenza. Secondo questo provvedimento, la compagnia aerea beneficiaria doveva fornire una giustificazione delle spese sostenute per la promozione di questa linea. L'importo dell'aiuto doveva essere limitato al 50 % delle spese giustificate.

- (55) La decisione di introdurre un versamento per il «marketing» è stata adottata senza la preventiva autorizzazione delle autorità francesi, prima della pubblicazione della Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (di seguito gli «orientamenti del 2005») <sup>(16)</sup>. Con lettera del 22 agosto 2006, la Francia ha chiesto alla CCIMP di mettere fine a questo versamento per il «marketing» entro il 1° giugno 2007, ritenendo che non fosse conforme ai criteri stabiliti dagli orientamenti del 2005.

- (56) La CCIMP ha confermato che il contributo alle spese di marketing inizialmente previsto non è stato versato, ad eccezione di una partecipazione [inferiore a 300 000 EUR]\* a vantaggio di BMI Baby.

#### 2.3.8. IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON AMS PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI

- (57) Il 19 maggio 2006 la CCIMP ha sottoscritto con Airport Marketing Services (di seguito «AMS»), impresa controllata da Ryanair al 100 %, un contratto di durata quinquennale per l'acquisto di spazi pubblicitari senza procedura di gara, né preventiva pubblicazione.

- (58) Secondo le disposizioni di questo contratto, la CCIMP avrebbe dovuto versare a AMS:

- [...] \* EUR al mese tra novembre 2006 e ottobre 2007;
- [...] \* EUR al mese tra novembre 2007 e maggio 2008;
- [...] \* EUR al mese a partire da giugno 2008.

- (59) La decisione della Cocoéco del 18 febbraio 2009 per la determinazione delle tariffe oggetto della decisione del 25 maggio 2009 precisa che «il costo del contratto AMS durante il periodo contrattuale, ovvero da ottobre 2006 a ottobre 2011, è di [...] \* EUR, ossia [...] \* EUR all'anno».

<sup>(16)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

- (60) Le informazioni fornite dalle autorità francesi consentono inoltre di stabilire il costo del contratto AMS, riportato nella tabella 2:

Tabella 2

**Costi legati al contratto AMS in base alle informazioni fornite dalla Francia, in migliaia di EUR**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

- (61) Secondo la CCIMP, questo contratto avrebbe avuto l'obiettivo di pubblicizzare la destinazione di Marsiglia al fine di attirare un elevato numero di passeggeri. Questo avrebbe garantito la continuità dell'aerostazione mp2 e un buon livello di remunerazione dei servizi offerti dal gestore aeroportuale.

- (62) La CCIMP ritiene che questo obiettivo si basi sulla presenza di due fattori:

- un elevato numero di utenti Internet;
- internauti europei sensibili al modello *low-cost*.

- (63) La CCIMP giustifica la sottoscrizione del contratto con AMS affermando che nel 2006 solo il sito di quest'ultima rispondeva alle necessità della CCIMP; esso offriva infatti i seguenti servizi:

- un sistema unico ed esclusivo di commercializzazione dei biglietti della compagnia aerea Ryanair: unico operatore a impegnarsi a predisporre un'importante base aerea nella nuova aerostazione mp2;
- un folto pubblico di internauti al quale si rivolge la politica promozionale della CCIMP;
- servizi di marketing correlati all'acquisto di biglietti aerei per la Provenza.

- (64) La ricorrente è tuttavia del parere che il contratto stipulato con AMS costituisca un aiuto a favore di Ryanair per attirare quest'ultima a Marsiglia e fornisce elementi a sostegno della propria tesi, basati sul fascicolo di preparazione alla riunione del «consiglio aeroportuale» della CCIMP del 15 novembre 2005.

2.3.9. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'AEROSTAZIONE MP2 E L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INVESTITORE PRUDENTE OPERANTE IN ECONOMIA DI MERCATO

- (65) Nel novembre 2004 la CCIMP ha redatto un piano economico-finanziario, aggiornato nel 2005, per dimostrare la redditività dell'aerostazione mp2. Altre revisioni di questo piano sono state oggetto di valutazioni di PricewaterhouseCoopers (PwC) commissionate da Air France nel febbraio 2005, nel novembre 2005 e nel maggio 2006.

- (66) Il piano economico-finanziario presentato dalle autorità francesi fornisce per il periodo 2004-2020 un confronto tra due scenari: con e senza l'aerostazione mp2. Secondo la Francia, i flussi di cassa annuali per il periodo 2004-2020 e il valore netto contabile nel 2020 rappresentano cumulativamente:

- [...]\* milioni di EUR nello scenario senza l'aerostazione mp2;
- [...]\* milioni di EUR nello scenario con l'aerostazione mp2.

- (67) La Francia conclude che lo scenario con l'aerostazione mp2 è più vantaggioso di [...]\* milioni di EUR dello scenario senza l'aerostazione mp2, pari a un tasso di rendimento del [...]\* %.

- (68) Il piano economico-finanziario contiene inoltre un'analisi di sensibilità per diverse ipotesi relative a traffico e tariffe. Le ipotesi relative al traffico sono uno scenario «senza trasferimento di La Navette Air France» e uno scenario di «minore crescita del traffico per l'aerostazione mp2». Le ipotesi relative alle tariffe sono di [...] \* EUR e di [...] \* EUR per passeggero per l'aerostazione mp2.
- (69) Nel 2005 il piano economico-finanziario è stato aggiornato e per l'occasione sono stati simulati tre scenari:
- **Prima simulazione:** le previsioni relative al traffico 2005 sono prese come base dei calcoli, il trasferimento di La Navette Air France verso l'aerostazione mp2 non è più contemplato nello scenario di base e i calcoli sono effettuati per il periodo 2005-2021. In base a queste ipotesi, il tasso interno di rendimento (TIR) sarebbe [superiore al 7,5 %]\*.
  - **Seconda simulazione:** il tasso interno di rendimento è fissato al 7,5 % e si cerca il numero di passeggeri corrispondente a questo tasso. La simulazione evidenzia che il numero di passeggeri nel periodo 2007-2021 potrebbe essere inferiore di 1,32 milioni rispetto alla prima simulazione.
  - **Terza simulazione:** se il traffico dell'aerostazione mp2 nel 2010 è soltanto di 1 milione di passeggeri (e non 1,65 milioni considerato nella prima simulazione), quale supplemento di tariffa dovrà essere applicato per passeggero a partire dal 2011 per mantenere un tasso interno di rendimento del 7,5 %? La simulazione giunge alla conclusione che sarebbe necessario un incremento tariffario di [...] \* EUR.
- (70) Le valutazioni commissionate da Air France a PwC, nell'ambito del contenzioso dinanzi al Conseil d'État, riguardano alcune simulazioni del febbraio 2005, del settembre 2005 e del maggio 2006 presentate dalla CCIMP e volte a stabilire il tasso interno di rendimento e il valore attuale netto (VAN) del progetto «aerostazione mp2» in base ai flussi di cassa attesi. In tale contesto, PwC ha espresso diverse critiche e osservazioni nei confronti di questo piano economico-finanziario.

### 3. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

#### 3.1. SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

##### 3.1.1. ALCUNE DELLE SOVVENZIONI CONCESSE SONO PRESCRITTE

- (71) La Francia contesta la posizione della Commissione, secondo cui i 7,577 milioni di EUR destinati tra il 2005 e il 2007 alla costruzione dell'aerostazione mp2 e i 16 milioni di EUR concessi dal 2001 a titolo dell'investimento nella piattaforma costituiscono nel complesso aiuti di Stato passibili di un'indagine della Commissione.
- (72) In applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(17)</sup>, la Francia afferma che le sovvenzioni riportate nella successiva tabella 3 sono prescritte:

Tabella 3

Organismo	Data e sottoscrizione della convenzione	Denominazione della sovvenzione	Importo totale versato (in migliaia di EUR)
Consiglio generale	14 dicembre 1999	Lavori di ampliamento e ristrutturazione degli impianti aeroportuali	3 064
Consiglio regionale	24 ottobre 1997	Lavori di ampliamento e di sviluppo dell'aeroporto	8 032
Consiglio regionale	8 luglio 1994	Sistemazione della zona merci	1 372

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Organismo	Data e sottoscrizione della convenzione	Denominazione della sovvenzione	Importo totale versato (in migliaia di EUR)
Stato	26 aprile 2000	Messa a norma della segnaletica obbligatoria	290
Stato	23 giugno 1999	Controllo dei bagagli registrati	579

- (73) Le autorità francesi fanno notare che le sovvenzioni prescritte non possono essere oggetto di un ordine di recupero e che pertanto sono necessariamente escluse dall'ambito d'indagine della Commissione.

### 3.1.2. ALCUNE DELLE SOVVENZIONI CONCESSE SONO STATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ E DI INFRASTRUTTURE NON ECONOMICHE E NON COSTITUISCONO PERTANTO AIUTI DI STATO

- (74) La Francia fa notare che alcune sovvenzioni sono state destinate al finanziamento di infrastrutture o di attività legate all'esercizio di prerogative legate alla sicurezza pubblica, ai sistemi antincendio e alla sicurezza operativa, ovvero:

- la sovvenzione concessa dallo Stato il 19 dicembre 2001 per complessivi 5 032 000 EUR, per migliorare il sistema di sicurezza aerea e soprattutto per finanziare il controllo casuale di una determinata percentuale di bagagli a mano, il controllo sistematico del personale che accede alle zone riservate e l'accelerazione del programma di controllo dei bagagli registrati, con l'obiettivo di arrivare al 100 % all'inizio del secondo semestre 2002;
- la sovvenzione concessa dal consiglio generale il 27 settembre 2002 per complessivi 209 885 EUR, che ha riguardato il cablaggio della pista 2, l'allestimento della sala di emergenza informatica, di uno spazio nella centrale di produzione di energia elettrica e termica, la riqualificazione della facciata dell'area tecnica dei locali della navigazione aerea, la sostituzione del QGBT centrale della postazione B, la messa in conformità del sistema di allarme dell'aerostazione e la sicurezza antincendio della sala informatica;
- la sovvenzione del consiglio generale del 26 aprile 2003 per complessivi 2 111 542,82 EUR, che ha riguardato la sostituzione degli impianti di illuminazione, l'ampliamento e l'accesso alla postazione centrale di sicurezza, la riconfigurazione della pensilina dei servizi di polizia alle frontiere (SPAF), la creazione di un'unità medica, la sistemazione della strada periferica nella zona sud, la sostituzione dei ventilconvettori, l'installazione di una rete di telecamere di videosorveglianza, la sostituzione della caldaia della centrale di energia elettrica e termica, la rete antincendio della zona ovest e i sistemi di protezione digitale;
- la sovvenzione del consiglio generale del 19 maggio 2005 relativa al finanziamento parziale dell'aerostazione mp2, che è stata parzialmente destinata al finanziamento di infrastrutture non economiche, per complessivi 2 273 258,64 EUR. La Francia precisa che le attività riconosciute come non economiche sono esercitate in un'area che rappresenta il 16,96 % dell'aerostazione mp2 e afferma che una percentuale corrispondente dei lavori riguardava le superfici destinate a queste attività. Le autorità francesi fanno pertanto notare che il 16,96 % del costo dei lavori, dedotti gli investimenti legati alle attività non economiche, pari a 1 416 238,75 EUR, deve essere ancora sottratta alla valutazione della Commissione;
- la sovvenzione della comunità urbana Marseille Provence Métropole concessa il 26 luglio 2004 e relativa all'illuminazione delle piste per 72 095 EUR;
- la sovvenzione del FESR concessa il 22 agosto 2002 per la realizzazione dei lavori di illuminazione nelle aree di parcheggio degli aerei merci per complessivi 587 350,53 EUR.

- (75) Secondo la Francia, le somme in questione devono essere dedotte dall'importo soggetto alla valutazione della Commissione.

### 3.1.3. COMPATIBILITÀ DELLE SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO RISPETTO AGLI ORIENTAMENTI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEGLI AEROPORTI

- (76) La Francia fa osservare, a titolo del principio del legittimo affidamento, che la Commissione deve valutare la qualifica di aiuto di Stato delle sovvenzioni concesse prima della pubblicazione degli orientamenti del 2005 alla luce degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione del 10 dicembre 1994 e concludere che tali sovvenzioni non costituiscono aiuti di Stato.

- (77) In subordine, le autorità francesi ritengono che le sovvenzioni concesse siano compatibili ai sensi degli orientamenti del 2005.

### 3.1.3.1. *Compatibilità della sovvenzione del consiglio generale per l'investimento nell'aerostazione mp2*

- (78) Secondo la Francia, questa sovvenzione soddisfa un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, che riguarda la creazione e il mantenimento di posti di lavoro diretti in una regione con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, lo sviluppo economico regionale di una zona ammissibile agli aiuti regionali a titolo della deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il potenziamento delle capacità aeroportuali di fronte a un rischio di saturazione<sup>(18)</sup> e il miglioramento della connettività del territorio con un traffico nuovo, non interessato dalla linea ad alta velocità né dall'aerostazione mp1 e che ha beneficiato dell'aumento del numero di destinazioni coperte.
- (79) La Francia ritiene che l'infrastruttura sia necessaria e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Anche se una parte dell'aerostazione mp1 si è trovata in una situazione di sovracapacità dopo il 2001, la creazione dell'aerostazione mp2, che si configura come un prodotto nuovo con un livello di servizio differenziato, corrisponde a un'offerta complementare rispetto a quella del terminal principale. Tra l'altro, considerando le previsioni di traffico, l'aeroporto di Marsiglia Provenza era destinato ad affrontare alcuni problemi di saturazione che avrebbero reso necessaria l'apertura di nuove aree imbarchi nel 2008 e nel 2018. La costruzione dell'aerostazione mp2 ha quindi permesso, secondo la Francia, di rimandare i necessari lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura (nel 2016 e dopo il 2020), offrendo al contempo migliori prospettive di redditività. Inoltre, la nuova aerostazione mp2 risponde specificatamente alla strategia dell'aeroporto, che consiste nell'accogliere le compagnie aeree a basso costo che non avrebbero potuto insediarsi nell'aerostazione mp1, caratterizzata da diritti notevolmente più elevati e non adatta alle necessità di imbarco e sbarco rapido dei passeggeri. Le autorità francesi fanno notare che nel 2007, primo anno intero di funzionamento dell'aerostazione mp2, il tasso di utilizzazione dell'aerostazione era del 68 %, lontano da una reale sovracapacità. Esse aggiungono che la riserva di capacità dell'aerostazione mp1 tra il 2007 e il 2011, legata alla creazione dell'aerostazione mp2, ha permesso di soddisfare le nuove esigenze della compagnia Air France nell'ambito dell'attivazione della sua base, il 2 ottobre 2011, in termini di creazione di 13 nuovi collegamenti e d'incremento delle frequenze operate. Infine, la costruzione dell'aerostazione mp2 all'interno di una vecchia stazione merci, così come il minor comfort garantito ai passeggeri in questo terminal, avrebbe permesso di minimizzare le spese di investimento e manutenzione.
- (80) La Francia afferma che le prospettive di utilizzazione dell'aerostazione mp2 a lungo termine sono soddisfacenti. La costruzione di questo terminal corrisponde alla volontà di sviluppare nella piattaforma aeroportuale un traffico nuovo, non servito dall'aerostazione mp1, e di evitare di attivare collegamenti già coperti dal treno ad alta velocità. L'aumento del numero di destinazioni operate da 100 (nel 2005) a 119 (nel 2010) avrebbe ulteriormente migliorato la capacità di attrazione di questo nuovo servizio e, in definitiva, le sue prospettive di utilizzazione futura. La Francia sottolinea che le previsioni di traffico nell'aerostazione mp2, corroborate dai valori di traffico reali per il periodo 2007-2010, mostrano che dopo cinque anni la sua capacità sarebbe stata utilizzata al 50 %. Infine l'incremento del traffico di Air France dall'aerostazione mp1 a partire dal 2 ottobre 2011 dimostra che la capacità aggiuntiva garantita dall'aerostazione mp2 non si pone in concorrenza con il terminal principale, ma è piuttosto una risorsa per l'aeroporto, avendogli consentito di soddisfare la domanda di Air France.
- (81) La Francia sostiene che le sovvenzioni concesse incidono solo in misura limitata sugli scambi all'interno dell'UE. Per quanto riguarda l'aeroporto di Avignone, situato a meno di 60 minuti da quello di Marsiglia Provenza, la Francia osserva che il traffico *low cost* su questo aeroporto è rimasto stabile dal 2007, che su questa piattaforma sono state effettuate nuove ristrutturazioni dopo il 2007 mentre erano attivati nuovi collegamenti e che nessuna delle destinazioni coperte da questa piattaforma è accessibile dall'aeroporto di Marsiglia Provenza. Considerando la zona estesa agli aeroporti di Nîmes e di Tolone, la Francia osserva che questi ultimi rientrano nella categoria dei piccoli aeroporti regionali, che non perseguono pertanto gli stessi obiettivi dell'aeroporto di Marsiglia Provenza, il cui traffico supera i 5 milioni di passeggeri. Il fatto che non tutte le destinazioni servite da questi aerodromi (eccetto Londra e Bruxelles) siano accessibili dall'aeroporto di Marsiglia Provenza dimostrerebbe l'assenza di concorrenza tra queste piattaforme aeroportuali.
- (82) La Francia fa notare che la sovvenzione del consiglio generale era necessaria per raggiungere la soglia di redditività normalmente richiesta dagli operatori. Il piano economico-finanziario del maggio 2006 evidenzia un tasso interno di rendimento (TIR) del [...]\*; la Francia sostiene che senza la sovvenzione del consiglio generale la redditività del progetto scendeva al [...]\* %. Le autorità francesi sostengono inoltre che la proporzionalità della sovvenzione ricevuta sia giustificata dal fatto che, in assenza di una possibilità meno onerosa per pervenire agli stessi risultati, essa permette di raggiungere un TIR soddisfacente. Le autorità francesi precisano altresì che i lavori

<sup>(18)</sup> Comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa», COM 2006 (819) definitivo, non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

relativi all'aerostazione sono stati oggetto di appalti pubblici, il che conferma che i costi sono stati limitati al massimo. La Francia ricorda infine che la sovvenzione concessa copre soltanto il 50 % dell'ammontare complessivo del progetto dell'aerostazione mp2, ossia l'80 % dei lavori per i velivoli e il 30 % dei lavori per il terminal.

### 3.1.3.2. *Compatibilità delle sovvenzioni FESR del 22 agosto 2002 per lo sviluppo del trasporto aereo delle merci*

- (83) La Francia osserva a titolo preliminare che una parte della sovvenzione ha riguardato investimenti relativi ad attività non economiche e che solo l'importo rimanente dell'aiuto concesso dovrebbe essere sottoposto ad un'analisi di compatibilità con le disposizioni del TFUE <sup>(19)</sup>.
- (84) Le autorità francesi rammentano che la richiesta di finanziamento dell'aeroporto di Marsiglia Provenza al FESR è stata presentata nell'ambito della programmazione relativa all'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, al quale la regione Provenza Alpi Costa Azzurra è ammissibile, e che tale richiesta è stata approvata dalla Commissione europea il 22 marzo 2001.
- (85) Secondo la Francia, l'aiuto concesso soddisfa un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, ovvero l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti per lo sviluppo dell'attività di trasporto merci, in risposta al calo del tonnellaggio trasportato e rispetto al bacino d'utenza dell'aeroporto <sup>(20)</sup>, caratterizzato da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato.
- (86) Le autorità francesi affermano che l'infrastruttura in questione è necessaria e proporzionata all'obiettivo. Esse precisano che l'infrastruttura consiste nella realizzazione di una circonvallazione e di una rotatoria per garantire la sicurezza della circolazione stradale in una prospettiva di incremento del traffico, nella ristrutturazione delle stazioni merci nei locali lasciati vacanti, nella realizzazione di aree parcheggio per i velivoli vicino alle stazioni merci per ridurre i tempi di trattamento e, infine, nell'ampliamento della zona merci per migliorarne la capacità di attrazione.
- (87) La Francia afferma che i risultati relativi al traffico <sup>(21)</sup> dimostrano che l'infrastruttura presentava prospettive soddisfacenti d'uso a lungo termine e precisa che l'infrastruttura è a disposizione di tutti gli operatori.
- (88) Le autorità francesi sono infine del parere che una sovvenzione giustificata dalla necessità di sviluppare una zona in difficoltà strutturale e che si limita a finanziare il 28 % del costo totale del progetto non incida sugli scambi all'interno dell'UE. Esse affermano inoltre che il finanziamento del progetto non può essere messo in discussione visto che i criteri di ammissibilità al FESR risultano soddisfatti. La Francia sottolinea che i finanziamenti concessi hanno permesso di migliorare l'accesso stradale alle infrastrutture aeroportuali e di rimediare alle difficoltà che ostacolavano la libera circolazione delle merci.

### 3.1.3.3. *Compatibilità della sovvenzione del 26 giugno 2003 per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'aeroporto*

- (89) La Francia osserva a titolo preliminare che una parte della sovvenzione ha riguardato investimenti relativi ad attività non economiche e che solo l'importo rimanente dell'aiuto concesso, ovvero 888 457,18 EUR, dovrebbe essere sottoposto ad un'analisi di compatibilità con le disposizioni del TFUE.
- (90) Secondo le autorità francesi, questa sovvenzione soddisfa un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, che consiste nello sviluppo economico del dipartimento delle Bouches-du-Rhône e della Provenza.
- (91) La Francia afferma che gli investimenti in questione erano necessari e proporzionati all'obiettivo perseguito, perché miravano a incrementare il numero dei movimenti orari attraverso la ristrutturazione della pista 1, la realizzazione di bretelle e la creazione di uscite veloci.

<sup>(19)</sup> La Commissione riscontra un'incoerenza nella risposta della Francia, che afferma che l'importo dell'aiuto da sottoporre ad analisi di compatibilità ammonta prima a 932 649 EUR (pag. 26) e poi a 980 EUR.

<sup>(20)</sup> La Francia precisa che uno studio d'impatto condotto dalla CCIMP evidenziava che le attività di trasporto merci dell'aeroporto rappresentavano nel 2000 e nel 2009, rispettivamente, 582 e 614 posti di lavoro.

<sup>(21)</sup> La Francia sottolinea che tra il 2005 e il 2010 il traffico merci è cresciuto del 20,86 %, raggiungendo 52 179 tonnellate nel 2010.

- (92) Secondo le autorità francesi, gli investimenti erano indispensabili in vista di un incremento di traffico. In tal senso, i lavori realizzati avrebbero portato la capacità delle piste a 140 000 movimenti commerciali all'anno. Orbene, nella loro risposta le autorità francesi presentano obiettivi di traffico di 113 909 movimenti nel 2015 e di 122 449 movimenti nel 2020. I lavori di ristrutturazione realizzati avrebbero quindi consentito di non effettuare interventi di capacità sulle piste nei dieci anni successivi pur presentando, secondo la Francia, prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine.
- (93) La Francia conferma che l'infrastruttura è accessibile a tutti gli utenti e afferma che l'unico aeroporto commerciale situato a meno di 60 minuti di viaggio su strada è quello di Avignone e che, essendo quest'ultimo un aeroporto di categoria D con cui l'aeroporto di Marsiglia Provenza non è in concorrenza, l'aiuto in esame non incide sugli scambi intra-UE.

#### 3.1.3.4. *Compatibilità della sovvenzione del 26 luglio 2004 per lo sviluppo dell'aeroporto*

- (94) La Francia osserva a titolo preliminare che una parte della sovvenzione ha riguardato investimenti relativi ad attività non economiche e che solo l'importo residuo dell'aiuto concesso, ovvero 816 535 EUR, dovrebbe essere sottoposto ad un'analisi di compatibilità con le disposizioni del TFUE.
- (95) Secondo le autorità francesi, questa sovvenzione soddisfa un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, consistente nello sviluppo del territorio della metropoli marsigliese e della sua regione, grazie al consolidamento del traffico nazionale e allo sviluppo del traffico internazionale dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e al suo collegamento con la rete ferroviaria.
- (96) La Francia sostiene che il raggiungimento di quest'obiettivo rendeva necessari i lavori che sono stati poi realizzati, ovvero l'incremento della capacità della hall 1 e la sua messa a norma rispetto agli standard internazionali, l'ottimizzazione della pista 1, la ricostruzione della pista 2 e la realizzazione di una stazione ferroviaria accessibile all'alta velocità.
- (97) Secondo le autorità francesi, l'andamento del traffico passeggeri registrato è una dimostrazione del fatto che questi impianti presentano prospettive soddisfacenti d'uso a lungo termine. Esse aggiungono che il progetto di realizzazione del collegamento ferroviario non poteva che fa aumentare il numero di utenti dell'aeroporto.
- (98) La Francia precisa che l'infrastruttura è accessibile in modo indiscriminato a tutti gli operatori e sottolinea che la suddivisione delle hall tra voli nazionali, voli Schengen e internazionali è necessaria a garantire la corretta gestione dei flussi passeggeri, nel rispetto delle norme sul controllo alle frontiere, aggiungendo che la distribuzione dei voli tra l'una e l'altra aerostazione non impedisce alle compagnie di accedere ai due terminal in base ai voli che esse operano.
- (99) Le autorità francesi ricordano che, considerata l'assenza di un aeroporto di pari categoria nella stessa zona d'attività, i lavori realizzati non compromettono gli scambi all'interno dell'UE e sottolineano che gli investimenti interessati dalla sovvenzione del 26 luglio 2004 non erano direttamente destinati ad aumentare la capacità dell'aeroporto.
- (100) La Francia sottolinea che le modalità di attribuzione della sovvenzione in esame erano tali da garantire il rispetto del principio della proporzionalità <sup>(22)</sup> e ricorda inoltre che l'impegno dell'ente pubblico era limitato a 1 milione di EUR in tre anni.

#### 3.2. *TEST DELL'INVESTITORE PRIVATO IN ECONOMIA DI MERCATO APPLICATO ALL'AEROSTAZIONE MP2*

- (101) La Francia ritiene infondata la critica mossa dalla società PwC, secondo cui la detrazione della percentuale della sovvenzione all'investimento negli ammortamenti delle infrastrutture dell'aerostazione mp2 falsa il test dell'investitore privato in economia di mercato. Secondo le autorità francesi, le norme contabili vigenti impongono che le sovvenzioni all'investimento imputabili agli esercizi futuri siano dedotte dai valori netti contabili delle attività fisse. Si aggiunga che le sovvenzioni sono state gestite in modo analogo tra le aerostazioni mp1 e mp2 e che entrambe hanno beneficiato di una sovvenzione pari al 30 % dell'ammontare dei lavori effettuati nel terminal.

<sup>(22)</sup> La convenzione stipulata tra la CCIMP e la comunità urbana Marseille Provence Métropole stabilisce che la partecipazione dell'ente pubblico è determinata in base ai programmi d'investimento proposti dall'aeroporto di Marsiglia e decisi dalla comunità urbana Marseille Provence Métropole, che i fondi servono esclusivamente a coprire le spese approvate, che la partecipazione pubblica annuale è limitata alle spese effettivamente sostenute dall'aeroporto durante l'esercizio, che ogni richiesta di fondi è corredata di un riepilogo delle spese e che la CCIMP tiene a disposizione della comunità urbana Marseille Provence Métropole tutte le fatture relative alle operazioni.

Infine, il fatto di considerare i flussi lordi nella base dei costi della tariffa dei diritti per passeggero avrebbe indotto il gestore a fatturare agli utenti costi che non avrebbe in realtà sostenuto. Più in generale, dal momento che la Francia ha ritenuto che la sovvenzione del consiglio generale fosse compatibile con il diritto francese e con il diritto dell'Unione, essa sostiene che, non imputando nel piano economico-finanziario costi che sapeva di non dover sostenere, la CCIMP ha agito da investitore privato operante in economia di mercato.

- (102) Per quanto riguarda l'aggiunta nel piano economico-finanziario del valore netto contabile (VNC) degli investimenti realizzati nel periodo al flusso di cassa considerato, la Francia sostiene di essersi limitata a tradurre in termini contabili le disposizioni del capitolato d'onori della convenzione di concessione del 1987. La Francia fa notare che questo tipo di disposizione, tipica dei contratti di concessione, mira a tener conto delle durate rispettive del progetto d'investimento e del contratto di concessione.
- (103) Per giustificare il valore del 7,5 %, ritenuto corrispondente al costo medio ponderato del capitale (CMPC), la Francia sostiene che tale valore è coerente con la stima media del CMPC degli aeroporti francesi <sup>(23)</sup>, seppure leggermente superiore per via dell'ambito regolamentato dell'aeroporto e del fatto che la stima è stata effettuata in un periodo antecedente (2004) a quelle citate a riferimento. La Francia osserva che, nella sua analisi, la società Mazars prende in considerazione la stessa ipotesi di CMPC del gestore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza.
- (104) Secondo la Francia, la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire nel rilevare la mancanza di aumento degli oneri esterni legati alle misure di modulazione per motivi di interesse generale (incentivo alla creazione di nuovi collegamenti), dal momento che queste modulazioni sono state di fatto prese in considerazione non a titolo di oneri ma di riduzione delle cifre d'affari relative a atterraggio, illuminazione e parcheggio in tutti i casi presi in esame. Secondo le autorità francesi, queste modulazioni sono andate a beneficio degli utenti di entrambi i terminal mp2 e mp1 e la loro attuazione tra il 2005 e il 2010 evidenzia che il bilancio cumulato delle riduzioni concesse è equilibrato tra le due aerostazioni ([...]\* milioni di EUR per l'aerostazione mp1 e [...]\* milioni di EUR per l'aerostazione mp2). La Francia ha inoltre presentato un piano economico-finanziario realizzato a posteriori per gli anni 2005-2010 che dimostra che i piani economico-finanziari trasmessi nel settembre 2005 e nel maggio 2006 si basavano su dati previsionali vicini a quelli effettivi e che la redditività dell'aerostazione mp2 è superiore a quella prevista al momento della decisione d'investimento.

### 3.3. IL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO CONCESSO ALLA CCIMP

- (105) Per quanto riguarda i contributi versati alla CCIMP dalle autorità pubbliche per [...]\* milioni di EUR, la Francia fa notare che questi contributi non sono sovvenzioni al funzionamento, ma la contropartita di prestazioni erogate dal servizio generale della CCIMP all'aeroporto di Marsiglia Provenza. Le autorità francesi chiariscono che, considerata la separazione contabile tra il servizio aeroportuale e gli altri servizi della CCI, gli importi oggetto della presente decisione corrispondono alle rifatturazioni per i servizi resi dal servizio generale all'aeroporto e che essi rappresentano pertanto contributi corrispondenti a prestazioni fatturate per il periodo 2001-2010.
- (106) La Francia sottolinea che un attestato del revisore contabile della CCIMP conferma l'assenza di flussi finanziari dai servizi centrali della CCIMP verso l'aeroporto di Marsiglia Provenza.
- (107) Le autorità francesi hanno inoltre chiarito il funzionamento del sistema della tassa aeroportuale per escludere l'eventuale esistenza di un aiuto di Stato collegato a questo meccanismo. La Francia ricorda che la tassa aeroportuale è prevista dall'articolo 1609 *quatervicies* del codice generale delle imposte francese (CGI). Secondo questo articolo, la tassa aeroportuale è riscossa dai soggetti pubblici o privati che gestiscono aeroporti, è dovuta da qualsiasi società di trasporto aereo pubblico ed è destinata esclusivamente al rimborso delle spese sostenute dai gestori aeroportuali per l'esecuzione di compiti di competenza dello Stato come i servizi di sicurezza, antincendio e salvataggio, le azioni di contrasto al pericolo rappresentato dalla fauna selvatica e i servizi di protezione. Le autorità francesi precisano inoltre che l'importo della tassa aeroportuale è fissato annualmente, aeroporto per aeroporto, in base alle prestazioni erogate in applicazione della normativa vigente e all'andamento previsionale dei dati relativi al traffico, ai costi e agli altri proventi del gestore. A tale scopo, i gestori aeroportuali redigono una dichiarazione annuale dei costi e del traffico da sottoporre all'approvazione delle direzioni locali della sicurezza dell'aviazione civile. Il calcolo delle tariffe viene effettuato dall'amministrazione centrale della direzione generale dell'aviazione civile, tenendo conto dei risultati cumulati degli anni precedenti.
- (108) La Francia contesta l'osservazione secondo cui questo meccanismo potrebbe comportare elementi di aiuto di Stato. Le autorità francesi sottolineano innanzitutto che si tratta di un provvedimento generale, applicabile a tutti gli aeroporti francesi in base alle stesse regole.

<sup>(23)</sup> Le decisioni della commissione consultiva dell'aeroporto presentate dalla Francia fanno riferimento, nel caso di ADP, a un CMPC compreso tra il 5,8 % e il 6,5 % nel periodo 2006-2010 e tra il 6,2 % e il 6,8 % nel periodo 2011-2015 e, nel caso dell'aeroporto di Tolosa, a un CMPC compreso tra il 6 % e il 6,5 % nel periodo 2009-2013.

- (109) Esse precisano inoltre che, dal momento che l'aliquota della tassa viene fissata in base a dati previsionali di costo e di traffico, è difficile che in un anno le entrate siano perfettamente allineate ai costi, ma contestano che ci sia sovracompensazione.
- (110) La Francia ricorda a tale proposito che i costi sostenuti dai gestori aeroportuali sono rimborsati solo a posteriori in base agli ammortamenti e che ogni saldo positivo registrato viene riportato nei conti cumulati degli anni precedenti e soggetto a oneri finanziari a carico del gestore, determinando un adeguamento della tariffa per l'anno successivo. La Francia precisa che il sistema della tassa aeroportuale è complessivamente deficitario da anni (di circa 110 milioni di EUR a fine 2010), tanto che una parte delle spese di sicurezza e protezione sostenute dagli aeroporti non è compensata e soggetta ad oneri finanziari a carico dello Stato. Le autorità francesi sottolineano che gli aumenti tariffari registrati a posteriori devono tenere conto delle relative ripercussioni sulle compagnie aeree, il che esclude un recupero troppo rapido.
- (111) La Francia ricorda infine il meccanismo di «azzeramento» in caso di cambiamento di gestore aeroportuale, che obbliga il gestore a rimborsare un eventuale saldo positivo registrato alla fine del suo mandato.
- (112) Per quanto riguarda l'aeroporto di Marsiglia Provenza, la Francia precisa che il deficit cumulato del sistema della tassa aeroportuale era di 2,7 milioni di EUR a fine 2000, che il ritorno all'equilibrio è stato raggiunto nel 2010 con una tassa fissata a 8,20 EUR e che la tariffa del 2011 è stata abbassata (7,774 EUR) per non generare un'eccedenza.

#### 3.4. LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI PER PASSEGGERO NELLE AEROSTAZIONI MP1 E MP2

- (113) Le autorità francesi fanno notare che la differenziazione tariffaria tra le aerostazioni mp1 e mp2 è conforme alle disposizioni della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(24)</sup> e ricorda che l'aerostazione mp2 è accessibile a tutte le compagnie aeree. Esse precisano che la differenza di tariffa tra le aerostazioni mp1 e mp2 è imputabile alla relativa differenza di costi soggiacenti tra le funzioni passeggero dei due terminal. La Francia afferma che nella decisione del 26 luglio 2011 il Conseil d'État ha ammesso la validità delle tariffe dell'aerostazione mp1, confermando pertanto incidentalmente la validità delle norme di imputazione contabile di costi ed entrate tra le aerostazioni mp1 e mp2. La Francia sottolinea infine che, per via del principio «single till» applicato nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, la differenza tra il costo dei diritti per passeggero e la tariffa di questi diritti è costituita da entrate extra-aeronautiche specifiche dell'aeroporto in questione, che un investitore prudente prenderebbe in considerazione nel fissare le tariffe applicabili nel terminal.
- (114) La Francia contesta che la CCIMP abbia considerato soltanto i costi aggiuntivi direttamente legati all'attivazione e all'utilizzo dell'aerostazione mp2. Dal momento che i due terminal sono geograficamente separati, essa afferma che è possibile distinguere tutti gli investimenti necessari all'aerostazione mp2, ossia 8,95 milioni di EUR. Le autorità francesi ricordano che la struttura dei costi di un aeroporto è costituita fondamentalmente da costi fissi.
- (115) La Francia illustra in seguito gli elementi che hanno condotto alla determinazione dei costi di gestione imputati all'aerostazione mp2:
- dal momento che l'aerostazione mp2 occupa soltanto l'8,9 % della superficie di tutti i terminal dell'aeroporto, essa rappresenta soltanto il 9,8 % del totale della voce «imposte, tasse e assicurazioni»;
  - dal momento che i costi di assistenza e manutenzione riguardano principalmente la riparazione di componenti meccaniche come ascensori, tappeti mobili e scale mobili, il terminal a servizi semplificati, che non dispone né di tappeti mobili né di scale mobili, rappresenta solo il 5 % della voce di spesa «assistenza e manutenzione»;
  - l'aerostazione mp2, che occupa l'8,9 % della superficie di tutti i terminal dell'aeroporto e che è nuova, meglio coibentata e con un'altezza del soffitto notevolmente inferiore all'aerostazione mp1, rappresenta solo l'8,6 % delle spese per «fluidi» (energia);
  - i costi di pulizia sono imputati all'aerostazione mp2 al 7,8 %, considerando la percentuale delle superfici occupate (8,9 %) e la pavimentazione (piastrelle nell'aerostazione mp2 e moquette nell'aerostazione mp1) e tenendo conto della medesima frequenza di pulizia nei due terminal;

<sup>(24)</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

- la realizzazione dell'aerostazione mp2 non comporta ulteriori spese di personale, tranne l'assunzione di un addetto al coordinamento dell'aerostazione nel 2007, l'assunzione di un addetto al coordinamento di gestione e di un collaboratore nell'ufficio informatico nel 2010, ipotesi che rispecchia la tabella presentata dalla Francia, che nella sua risposta ha anche illustrato i criteri di ripartizione per l'imputazione delle spese di gestione tra i due terminal.
- (116) Dal momento che i costi di gestione sono stati imputati a personale costante, le autorità francesi fanno notare che le spese imputate all'aerostazione mp2 rappresentano un conseguente risparmio a livello di diritti per passeggero applicati nell'aerostazione mp1. Esse osservano peraltro che i costi imputati all'aerostazione mp2 corrispondono di fatto ai maggiori costi sostenuti dall'aerostazione mp1 nel caso della mancata realizzazione della seconda aerostazione (allegato 44 e allegato 25).
- (117) La Francia contesta inoltre la conclusione di PwC, secondo cui gli investimenti non direttamente imputati alle aerostazioni lo siano indirettamente, e illustra gli investimenti distinti dai diritti per passeggero e la loro contabilizzazione (investimenti in edifici separati dai terminal e oggetto di entrate locative distinte, investimenti puntuali nella sostituzione di impianti obsoleti imputati ai centri analitici dedicati, investimenti in viabilità, informatica e passerelle imputati al centro analitico dedicato ed eventualmente inclusi nella quota delle spese generali). La Francia contesta inoltre la posizione di PwC, che sostiene che il 10 % degli ammortamenti dell'aerostazione mp1 debba essere imputato all'aerostazione mp2, dal momento che i passeggeri dell'aerostazione mp2 possono utilizzare gli impianti dell'aerostazione mp1. Secondo le autorità francesi, la netta separazione tra le infrastrutture della piattaforma aeroportuale rende quest'uso altamente improbabile, perché significherebbe destinare una superficie equivalente alla superficie totale dell'aerostazione mp2 e perché imporrebbe di imputare nella stessa misura le entrate commerciali dell'aerostazione mp1 all'aerostazione mp2, con una conseguente riduzione del margine del terminal principale di [...] \* milioni di EUR.
- (118) La Francia sottolinea peraltro che le ipotesi di traffico considerate da PwC nelle relazioni del 2006 e del 2007 si basano sulle previsioni numeriche del piano economico-finanziario del novembre 2004 e che non tengono conto dell'aggiornamento al ribasso dei valori di traffico nei piani economico-finanziari di settembre 2005 e maggio 2006, a seguito della decisione di Air France di non trasferire «La Navette» nell'aerostazione mp2 e del rinvio di sei mesi della decisione di apertura del nuovo terminal, che ha fortemente ridotto il traffico degli anni 2006 e 2007. Le autorità francesi contestano l'osservazione relativa alla «cannibalizzazione» del traffico dell'aerostazione mp1 da parte dell'aerostazione mp2, contenuta nella relazione di PwC. Esse sottolineano che alla fine la compagnia aerea Air France non ha concretizzato il progetto di trasferimento dei voli «La Navette» per Orly nell'aerostazione mp2 e che il traffico di Air France nel periodo 2008-2011 è rimasto stabile per entrambe le destinazioni oggetto dei collegamenti concorrenti operati da Ryanair sull'aerostazione mp2 a partire dal 2009.
- (119) La Francia sostiene che, essendo infondate le motivazioni di PwC, è infondata anche la tariffa di 3,84 EUR per passeggero, e che essa è superiore alla tariffa praticata nel 2007 nell'aerostazione mp1.
- (120) La Francia ricorda che, a seguito dell'annullamento da parte del Conseil d'État delle tariffe praticate nell'aerostazione mp2 negli anni 2006, 2007 e 2008 e delle tariffe praticate nell'aerostazione mp1 nel 2008, il gestore aeroportuale ha stabilito nuove tariffe per entrambi i terminal. L'aumento delle tariffe dell'aerostazione mp2 è giustificato dall'esigenza sollevata dall'autorità di regolamentazione (ministri dell'economia e dell'aviazione civile) di imputare soltanto a questo terminal i costi del contratto di pubblicità AMS, senza mettere in discussione i criteri di imputazione dei costi tra terminal.
- (121) Secondo la Francia, la CCIMP avrebbe determinato la tariffa che consente di raggiungere un tasso di copertura dei costi identico in ogni terminal ([...] \* %). La Francia ricorda che la direttiva 2009/12/CE prevede che l'ammontare dei diritti aeroportuali sia differenziato soprattutto in base ai relativi costi e che, per garantire che tale differenziazione tariffaria sia effettivamente giustificata da una differenza di costi, sia opportuno garantire l'equivalenza del tasso di copertura di questi costi attraverso i diritti per passeggero per ogni terminal. Le autorità francesi aggiungono che questo tasso di copertura può essere inferiore al 100 %, nella misura in cui il principio «single till» considera l'equilibrio finanziario complessivo dell'aeroporto, comprese le entrate extra-aeronautiche. La Francia ricorda che la società Mazars ha valutato nella sua relazione che la copertura dei costi per passeggero attraverso i proventi dei diritti per passeggero fosse nel 2007 del [...] \* % nell'aerostazione mp1 e del [...] \* % nell'aerostazione mp2.
- (122) La Francia conclude che le tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2 non possono costituire un vantaggio economico a favore di una compagnia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, dal momento che queste tariffe sono determinate in base alle spese di costruzione e funzionamento dell'aerostazione mp2, che la differenza tra i diritti per passeggero per l'utilizzo di ciascun terminal è obiettiva, trasparente e motivata dai costi imputati a ciascuno di essi e che la differenziazione è in tale contesto espressamente prevista dall'articolo 10 della direttiva 2009/12/CE.

- (123) Nella fattispecie, non sarebbe dimostrata nemmeno la selettività della misura, dal momento che le tariffe sono applicabili indistintamente a qualsiasi compagnia aerea che utilizza l'aerostazione mp2.
- (124) Per quanto riguarda la riduzione dei diritti per passeggero per i voli nazionali, la Francia precisa che il decreto del 16 ottobre 2009 vieta ormai qualsiasi differenziazione tariffaria nei paesi dello spazio Schengen e ricorda che nella decisione del 28 gennaio 2009 la Commissione non ha ritenuto necessario proporre misure complementari.

### 3.5. RIDUZIONI DEI DIRITTI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI

- (125) Le autorità francesi affermano in via preliminare che le modulazioni tariffarie concesse alle compagnie aeree e oggetto della valutazione della Commissione nei considerando da 116 a 137 della decisione di avvio esistono in Francia in tutti gli aeroporti statali e in gran parte di quelli decentrati.
- (126) Esse aggiungono che queste misure sono destinate a favorire l'attivazione di nuovi collegamenti aerei e che soddisfano un obiettivo di interesse generale consistente nel miglioramento della copertura e della connettività del territorio, nella pianificazione territoriale e nell'integrazione del mercato europeo.
- (127) La Francia ritiene che la Commissione debba tenere conto di questo obiettivo di interesse generale nella sua analisi della compatibilità degli aiuti concessi rispetto al diritto europeo.
- (128) Le autorità francesi sottolineano inoltre che le modulazioni tariffarie sono approvate ogni anno dalla Francia nell'ambito di una procedura di omologazione applicabile a tutti gli aeroporti statali e che tale procedura permette di garantire la natura non discriminatoria delle misure. Secondo la Francia, la procedura di omologazione annuale delle tariffe sarebbe sufficiente per rispondere alla necessità di prevedere un meccanismo di ricorso nello Stato membro e rimediare a qualsiasi discriminazione nella concessione degli aiuti, che costituisce uno dei criteri di compatibilità dell'aiuto in esame.
- (129) Le autorità francesi ricordano che il diritto nazionale (articolo R.224-2-2 del codice dell'aviazione civile francese), che introduce la possibilità di modulazioni tariffarie, impone alla persona incaricata della determinazione delle tariffe di stabilire indicatori di controllo corrispondenti all'obiettivo di interesse generale perseguito. Esse osservano che tali indicatori di controllo permettono di accertare ogni anno la corretta esecuzione della misura e le eventuali necessità di adeguamento e che ciò basta a soddisfare il criterio di compatibilità dell'aiuto relativo all'esistenza di un meccanismo di sanzione nel caso in cui un vettore non rispettasse gli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto.
- (130) La Francia precisa che dal 2005, anno in cui la misura è stata introdotta, il bilancio delle modulazioni tariffarie è stato regolarmente illustrato nei documenti delle riunioni della Cocoéco, il che dimostra che le misure concesse erano note ai rappresentanti degli utenti della piattaforma e permette di soddisfare il criterio di compatibilità dell'aiuto relativo alla pubblicità delle misure in questione.
- (131) Le autorità francesi sottolineano che le modulazioni tariffarie in esame sono conformi alle disposizioni della direttiva 2009/12/CE che autorizza gli Stati membri a introdurre modulazioni dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale. Ne consegue, secondo la Francia, che nell'introdurre tale modulazione tariffaria il gestore aeroportuale non è tenuto a comportarsi da investitore privato operante in economia di mercato. La Francia sottolinea che esistono nel diritto francese altre modulazioni tariffarie riconducibili a motivi di interesse generale, soprattutto per motivi ambientali, come la modulazione della tassa di atterraggio in base alla categoria di aeromobile e al momento della giornata, in considerazione dell'inquinamento acustico.
- (132) La Francia contesta che queste misure costituiscano aiuti all'avviamento e fa notare che esse riflettono alcune componenti dell'interesse pubblico (compensazione dei danni ambientali, miglioramento della connettività dei territori ecc.) che altrimenti verrebbero ignorate nella tariffazione dei diritti.
- (133) Secondo la Francia, un piano economico-finanziario che dimostri che le modulazioni concesse non sono redditizie non implicherebbe necessariamente che il gestore debba rinunciarvi: il piano economico-finanziario non prende infatti in considerazione le esternalità indotte dalle misure, come la riduzione delle emissioni inquinanti o acustiche o il miglioramento della connettività dei territori e un loro migliore collegamento. Sempre secondo le autorità francesi, la difficoltà di valutare queste esternalità dal punto di vista economico ha portato a considerare questi incentivi in un'ipotesi distinta all'interno della direttiva 2009/12/CE.

- (134) La Francia contesta l'impostazione metodologica della Commissione nell'applicare il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato, in quanto non adatto all'analisi di misure il cui obiettivo è quello di creare esternalità positive di interesse pubblico.
- (135) Secondo le autorità francesi, le informazioni riportate al considerando 124 della decisione di avvio della Commissione sono errate: le tariffe indicate mostrano una parte variabile della tassa di atterraggio per passeggero, mentre questa parte variabile si calcolerebbe in realtà in base al numero di tonnellate dell'aeromobile e non in base al numero di passeggeri.
- (136) In subordine, la Francia sostiene che le modulazioni tariffarie per la creazione di nuovi collegamenti sono economicamente redditizie per l'aeroporto di Marsiglia Provenza e fornisce nella sua risposta un'analisi della redditività delle misure concesse, realizzata a posteriori. Secondo le autorità francesi, i calcoli realizzati a partire dai proventi commerciali del 2008 dimostrano che la riduzione media concessa in caso di collegamento operato con aeromobili tipo che utilizzano le aerostazioni mp1 e mp2 è inferiore ai proventi generati dalle entrate imputate a ciascuno di questi terminal e genera un risultato netto di [...] \* EUR per passeggero per l'aerostazione mp1 e di [...] \* EUR per passeggero per l'aerostazione mp2. Le stesse autorità sostengono che l'83 % del traffico creato da questa misura prosegue dopo tre anni, determinando utili aggiuntivi. La Francia precisa che una nuova analisi di redditività delle modulazioni votata dalla Cocoéco il 6 dicembre 2004 è stata realizzata a partire dal piano economico-finanziario del settembre 2005, aggiornato nel maggio 2006, considerando un aeromobile B737 da 67 tonnellate per l'aerostazione mp2 e un aeromobile A319 per l'aerostazione mp1. Sono state valutate due ipotesi di traffico: nella prima ipotesi, l'incremento di traffico a partire dal terzo anno di introduzione delle modulazioni riguarda soltanto l'aumento di frequenze su linee esistenti, mentre nella seconda l'incremento di traffico riguarda esclusivamente nuovi collegamenti. La prima ipotesi genererebbe un rapporto utile netto/fatturato del [...] \* % e un VAN di [...] \* EUR, mentre la seconda un rapporto utile netto/fatturato del [...] \* % e un VAN di [...] \* EUR.
- (137) Le autorità francesi sottolineano che le modulazioni non erano discriminatorie e che si applicavano a tutte le compagnie conformi alle condizioni di applicabilità e contestano pertanto che, ai fini della determinazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, risulti soddisfatto il criterio della selettività della misura.
- (138) La Francia ricorda che nella decisione relativa all'aeroporto di Manchester <sup>(25)</sup>, citata nella decisione Charleroi <sup>(26)</sup>, la Commissione ha riconosciuto che la concessione di riduzioni sulla tassa di atterraggio costituiva una misura di durata limitata e rientrava in un regime accessibile a tutte le compagnie aeree che avessero attivato un nuovo collegamento da Manchester, evitando ogni rischio di distorsione di concorrenza e sottraendosi al campo di applicazione dell'articolo 107 del TFUE. La Francia conclude che un regime accessibile a tutte le compagnie aeree, concesso per una durata limitata, non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 107 del TFUE.
- (139) Le autorità francesi illustrano il regime di modulazione tariffaria in vigore dal 15 febbraio al 31 luglio 2009 e precisano che ne hanno beneficiato 24 compagnie. Esse ricordano che tale regime è stato annullato dal tribunale amministrativo di Marsiglia con sentenza del 30 giugno 2009, perché la modulazione è stata ritenuta eccessiva, e sostituito dal 1° febbraio 2010 da una misura in cui le percentuali di sconto previste sono state ridotte e le condizioni di concessione inasprite. La Francia fa notare che le condizioni della decisione Manchester sono soddisfatte in entrambi i regimi di modulazione tariffaria introdotti e che le modulazioni in questione non rientrano pertanto nell'ambito dell'articolo 107 del TFUE. La Francia è quindi del parere che la Commissione commetta un errore esaminando le modulazioni in questione nella decisione di avvio alla luce del principio dell'investitore prudente in economia di mercato.

### 3.6. RIDUZIONI CONCESSE SUI DIRITTI DI PARCHEGGIO NOTTURNO

- (140) La Francia afferma che questa riduzione, come quella relativa ai nuovi collegamenti, è stata introdotta per motivi di interesse generale. La modulazione dei diritti di parcheggio notturno permetterebbe all'aeroporto di Marsiglia Provenza di incrementare il flusso dei voli a inizio e a fine giornata, ottimizzando in tal modo l'utilizzo delle infrastrutture. Secondo la Francia, l'impatto di questa misura è limitato al [...] \* % del fatturato dei diritti di parcheggio, escluso l'effetto delle modulazioni per la creazione di nuovi collegamenti.
- (141) Le autorità francesi ricordano che è inopportuno valutare le modulazioni introdotte per motivi di interesse generale soltanto dal punto di vista della loro redditività. Esse precisano tuttavia, a titolo accessorio, che il principio dell'investitore operante in economia di mercato è manifestamente rispettato nel caso di specie, in base allo studio «determinazione dei costi aggiuntivi determinati dal parcheggio notturno», derivante dalla contabilità

<sup>(25)</sup> Decisione del 14 giugno 1999, aeroporto di Manchester, NN 109/98.

<sup>(26)</sup> Decisione 2004/393/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi (GU L 137 del 30.4.2004, pag. 1).



- (142) Secondo uno studio realizzato in base ai conti dell'esercizio 2008, i costi variabili dei diritti di parcheggio notturno ammonterebbero a [...] \* EUR per aereo a notte. La stima del 2004 era di [...] \* EUR. Nel caso di un B737-800 con un tasso di riempimento all'80 %, questi costi ammontano a [...] \* EUR per passeggero, mentre nel caso di un A319 con un tasso di riempimento del 70 %, i costi assommano a [...] \* EUR per passeggero. Orbene, in base ai conti presentati dalla Cocoéco del 18 febbraio 2009, gli esercizi commerciali e i parcheggi permetterebbero di coprire [tra il 100 e il 150 %] dei costi dei passeggeri per l'aerostazione mp1, pari a un margine netto di [...] \* EUR per passeggero, e [tra il 100 e il 150] % dei costi dei passeggeri per l'aerostazione mp2, ossia un margine netto di [...] \* EUR per passeggero. Questi margini netti coprirebbero ampiamente i costi aggiuntivi del parcheggio notturno.
- (143) La Francia rammenta infine che la Commissione non aveva espresso critiche nei confronti del sistema dei diritti aeroportuali esistente nell'aeroporto di Charleroi.

### 3.7. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING

- (144) Per quanto riguarda il regime di aiuto istituito con decisione della CCIMP del 21 novembre 2005, e che ha condotto al solo versamento [inferiore a 300 000] EUR a favore di BMI baby, la Francia precisa nella lettera del 28 dicembre 2010 che quest'importo, ammesso che costituisca un aiuto di Stato, rientrerebbe in ogni caso nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione <sup>(27)</sup> (de minimis). La Francia sottolinea *ad abundantiam* che, dopo l'annuncio della vendita di questa compagnia, la CCIMP potrebbe non essere in grado di ottenere un'autodichiarazione relativa agli aiuti ricevuti in altri aeroporti europei.

### 3.8. IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON AMS PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI

- (145) Per quanto riguarda il contratto sottoscritto con AMS il 19 maggio 2006 per l'acquisto di spazi pubblicitari, la Francia informa che, conformemente alla normativa sugli appalti pubblici, questo contratto è stato stipulato senza una preventiva procedura di gara per via dell'esistenza di un solo fornitore.
- (146) Le autorità francesi ricordano che la politica promozionale ha un effetto diretto sulla redditività di un'infrastruttura aeroportuale, grazie agli introiti derivanti dai diritti aeroportuali ed extra-aeronautici. Esse precisano inoltre che la pubblicità effettuata dalle compagnie aeree è insufficiente e sottolineano che nel 2006 AMS era l'unico fornitore a offrire al tempo stesso un sistema unico ed esclusivo di commercializzazione dei biglietti Ryanair, unica compagnia aerea a impegnarsi a istituire una base aerea nella nuova aerostazione mp2, a rivolgersi a un ampio pubblico di internauti oggetto della sua politica promozionale e a offrire prestazioni di marketing mirate all'acquisto di biglietti aerei per la Provenza.
- (147) La Francia sostiene che nello stipulare il contratto con AMS la CCIMP abbia agito da investitore operante in economia di mercato e che tale contratto non costituisca pertanto una forma di aiuto.
- (148) Le autorità francesi affermano innanzitutto che il prezzo stabilito è conforme alle prassi di mercato, soprattutto alla luce dei risultati dell'analisi comparativa preliminare condotta a partire dal sito [viamichelin.com](http://viamichelin.com). Esse contestano pertanto che i servizi di marketing siano stati forniti da AMS a condizioni preferenziali e ricordano che, nella decisione relativa all'aeroporto di Ostenda <sup>(28)</sup>, la Commissione ha ammesso che il programma di promozione realizzato attraverso cataloghi di un'agenzia di viaggio e turismo non costituiva un aiuto di Stato.
- (149) La Francia fa inoltre notare che il contratto di marketing stipulato con AMS costituisce un investimento redditizio per l'aeroporto di Marsiglia Provenza, soprattutto per lo sviluppo dell'aerostazione mp2. La Francia precisa inoltre che le modalità del contratto sono state stabilite in base a un'analisi di redditività dei margini finanziari generati da un volo operato da Ryanair, analisi condotta prima della sottoscrizione del contratto e fornita a supporto delle conclusioni delle autorità francesi. Da quest'analisi emergeva che la redditività del sistema contrattuale era raggiunta a partire dal quarto anno di esercizio, con un margine di [...] \* EUR per volo previa pubblicità. Secondo la Francia, questa stessa analisi mostra che la redditività garantita dal cumulo delle modulazioni per l'attivazione

<sup>(27)</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GUL 379 del 28.12.2006, pag. 5).

<sup>(28)</sup> Decisione 98/337/CE della Commissione del 21 gennaio 1998 relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda (GUL 148 del 19.5.1998, pag. 36).

di nuovi collegamenti e del contratto AMS sui soli voli Ryanair nel periodo 2007-2021 presenta un margine medio di profitto ([...]\* %), in linea con la redditività del settore, che la Commissione europea ha stimato al 7,31 % nella decisione relativa all'aeroporto di Bratislava <sup>(29)</sup>.

- (150) La simulazione di redditività aggiornata a partire dai valori di traffico effettivi e dai costi verificati dalla società Mazars ha evidenziato un margine di utile di [...]\* EUR per volo a partire dal terzo anno.
- (151) La Francia ricorda che i costi connessi al contratto con AMS sono stati presi in considerazione nel piano economico-finanziario del settembre 2005 aggiornato nel maggio 2006, che stabilisce una redditività complessiva dell'aerostazione mp2 [superiore al 7,5]\* % nel periodo 2005-2021. In base alle tariffe del 2006, il tasso medio del rapporto utile netto/fatturato del contratto AMS rispetto al traffico Ryanair sarebbe [superiore al 7,5]\* % e il VAN pari a [...]\* milioni di EUR.
- (152) Le autorità francesi fanno altresì notare che, tenendo conto delle entrate provenienti dai diritti aeroportuali, delle entrate extra-aeronautiche e della tassa aeroportuale, oltre ad altri oneri, prima della sottoscrizione del contratto <sup>(30)</sup> il margine per passeggero in partenza era di [...]\* EUR. Dato che l'importo medio stimato per le misure di marketing (tra cui in particolare AMS) è di [...]\* EUR per passeggero in partenza, il margine netto delle spese di marketing risulta pari a [...]\* EUR per passeggero. Secondo la Francia, è quindi possibile concludere che ogni passeggero dell'aerostazione mp2 rappresenta una fonte di profitto per l'aeroporto.
- (153) Nel periodo tra il 2006 e il 2012 l'aeroporto ha registrato un rapporto medio di fatturazione per passeggero compreso tra [...]\* e [...]\* EUR, con una media su 7 anni leggermente inferiore alle aspettative, ma sufficiente, pari a [...]\* EUR per passeggero.
- (154) Le autorità francesi aggiungono che il contratto con AMS prevedeva diversi impegni da parte di Ryanair relativamente al numero di aerei parcheggiati nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, al numero di frequenze quotidiane e al numero annuo di passeggeri.
- (155) Il cumulo dei costi del contratto AMS per passeggero Ryanair con il costo incrementale totale del passeggero Ryanair mostra un costo complessivo di [...]\* EUR per passeggero, evidenziando pertanto che il margine incrementale legato alla presenza di Ryanair, considerati i costi connessi al contratto AMS, si attesta su un livello soddisfacente di [...]\* EUR par passeggero.
- (156) Le autorità francesi sottolineano infine che il giudice del procedimento sommario del tribunale amministrativo di Marsiglia ha concluso nell'ordinanza del 20 ottobre 2009 che gli importi annuali previsti dal contratto con la società AMS, rapportati ai servizi che quest'ultima deve fornire e all'entità del pubblico interessato dalla misura promozionale posta in essere, non sono né inutili né privi di una sufficiente contropartita.

### 3.9. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'AEROSTAZIONE MP2 E L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INVESTITORE PRUDENTE OPERANTE IN ECONOMIA DI MERCATO

- (157) La Francia fa notare che il criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato è soddisfatto quando la politica messa in atto dall'aeroporto induce effetti finanziari positivi per la gestione aeroportuale. A tale proposito, è opportuno che l'analisi si basi sui piani economico-finanziari pluriennali alla luce di vari criteri, quali il valore annuo netto (VAN) e il tasso interno di rendimento (TIR), corredati da analisi di sensibilità. A tale proposito, l'analisi degli investimenti effettuati dall'aeroporto si basa su due principi che prevedono di considerare, da un lato, i flussi di fondi «reali» e, dall'altro, il valore del tempo attraverso l'attualizzazione di tali flussi.
- (158) Le autorità francesi ritengono che la realizzazione dell'aerostazione mp2 abbia permesso in particolare di:
- condividere alcuni costi tra i due terminal, riducendo in tal modo i costi dei terminal principali;
  - rimandare alcuni investimenti che con il loro costo hanno un impatto sul TIR, come la costruzione dell'area registrazione per i voli europei e della sala imbarchi per i voli europei/internazionali.

<sup>(29)</sup> Decisione 2011/60/UE della Commissione del 27 gennaio 2010 relativa all'aiuto di Stato C-12/08 (ex NN 74/07) — Slovacchia — Accordo fra l'aeroporto di Bratislava e Ryanair (GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 24).

<sup>(30)</sup> Consiglio aeroportuale del 15 novembre 2005.

- (159) La condivisione dei costi e il rinvio di alcuni investimenti determinati dalla nuova aerostazione mp2 influiscono sulle tariffe da adottare per quest'ultima, oltre che sul fatturato integrato nel calcolo del TIR.
- (160) Di conseguenza, la Francia ritiene che il metodo seguito dall'aeroporto corrisponda alla scelta che avrebbe operato un investitore privato. Essa ritiene di fatto infondata l'analisi condotta dalla società PwC, che contesta alla Francia di non aver realizzato un piano economico-finanziario «basato su ipotesi specifiche per l'aerostazione mp2», termine peraltro non definito dalla suddetta società. La Francia ricorda a tale proposito che la questione dell'imputazione dei costi tra gli utenti dei vari terminal rientra nell'analisi della tariffazione differenziata dell'aeroporto e non nell'analisi di redditività del progetto del nuovo terminal.

#### 4. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

##### 4.1. AIR FRANCE

###### 4.1.1. SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (161) Air France afferma che se tutti i vettori presenti nella piattaforma di Marsiglia Provenza hanno beneficiato delle sovvenzioni concesse per l'adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, le sovvenzioni all'investimento specifiche per l'aerostazione mp2 sono tali da creare potenziali distorsioni di concorrenza tra le compagnie aeree che utilizzano i due terminal.
- (162) Air France contesta la valutazione espressa dalla Commissione nella decisione di avvio, secondo cui l'accesso all'aerostazione mp2 avverrebbe in modo paritario e non discriminatorio. La decisione della CCIMP di riservare tale accesso al traffico cosiddetto «da punto a punto» avrebbe costretto Air France, che opera anche voli internazionali e trasporta soprattutto passeggeri in transito, a suddividere tra i due terminal i voli operati in partenza da Marsiglia; Air France ha quindi alla fine rinunciato a utilizzare l'aerostazione mp2. L'apertura, a partire da ottobre 2006, dell'aerostazione mp2 ai voli internazionali operati da Ryanair dimostrerebbe, secondo Air France, il trattamento preferenziale riservato dalla CCIMP a questo operatore. Air France ricorda peraltro che l'aerostazione mp2 offriva servizi soltanto ad aeromobili con meno di 200 posti, escludendo di fatto gli aerei tipo Airbus 321. Air France rammenta inoltre che la compagnia Air Méditerranée aveva presentato un ricorso al tribunale amministrativo di Marsiglia per far riconoscere il carattere arbitrario e discriminatorio di questa clausola del regolamento di utilizzo dell'aerostazione mp2.
- (163) Air France fa notare che le condizioni di ammissibilità all'aerostazione mp2 inizialmente imposte dalla CCIMP sembrano aver avuto come unico obiettivo quello di evitare che essa potesse richiedere l'utilizzo del nuovo terminal, considerando che l'equilibrio economico della piattaforma non sarebbe sicuramente stato raggiunto nel caso in cui Air France avesse trasferito tutte le sue attività nell'aerostazione mp2, in cui l'importo dei diritti è significativamente più basso.

###### 4.1.2. SOVVENZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLA CCIMP

- (164) Air France afferma che la tassa aeroportuale riscossa per conto dello Stato, ma interamente versata al gestore dell'aeroporto, potrebbe non corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dall'aeroporto per finanziare le misure rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri e potrebbe pertanto costituire una sovvenzione al funzionamento dell'aeroporto di Marsiglia Provenza.

###### 4.1.3. AIUTI CONCESSI DALL'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA AD ALCUNE COMPAGNIE AEREE

###### 4.1.3.1. *Riduzione dei diritti per passeggero per i voli nazionali*

- (165) Air France non contesta l'osservazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio, secondo cui la creazione di un terminal *low cost* potrebbe corrispondere a una richiesta del mercato, ma ricorda che è compito del gestore aeroportuale garantire la redditività di tale progetto.
- (166) Air France contesta l'affermazione della Commissione secondo cui è normale che un gestore aeroportuale privato cerchi di ottenere il pagamento di oneri più elevati per il trasporto di passeggeri di compagnie aeree che scelgono di offrire un servizio di maggiore comfort, la cui clientela è caratterizzata da una maggiore «propensione alla

spesa». Air France fa notare di non aver contribuito a determinare il livello di qualità del servizio offerto nel terminal «di maggiore comfort» e ribadisce di interrogarsi sulla natura effettivamente non discriminatoria dei criteri applicati dai gestori aeroportuali per accedere al nuovo terminal dedicato ai nuovi operatori *low-cost*. La stessa sottolinea che le compagnie aeree storicamente utilizzatrici del terminal sono spesso vincolate a queste infrastrutture. Air France ritiene che i gestori dell'aeroporto, operando nell'aerodromo in situazione di monopolio, possono aumentare abusivamente le loro tariffe nei confronti di questa clientela «vincolata» per offrire tariffe interessanti alla clientela che utilizza i terminal *low cost* e che è capace, a differenza dell'altra, di spostarsi facilmente da una piattaforma aeroportuale a un'altra.

- (167) Air France afferma che le tariffe praticate nell'aeroporto di Marsiglia Provenza scaturiscono da scelte di gestione contabile che hanno come unica logica quella di favorire le compagnie aeree che utilizzano l'aerostazione mp2. Il metodo di imputazione delle spese generali consentirebbe, secondo Air France, di abbassare artificialmente la tariffa dei diritti per passeggero applicabile nell'aerostazione mp2. Air France chiede che la Commissione tenga conto nel suo ragionamento del fatto che gli aeroporti costituiscono «infrastrutture essenziali» per le compagnie aeree e che un gestore aeroportuale deve quindi praticare tariffe in linea con il costo del servizio fornito (obbligo imposto anche dalla direttiva 2009/12/CE).
- (168) Air France sottolinea che, secondo le informazioni in suo possesso, la CCIMP non ha adottato nessuna misura per recuperare le integrazioni dovute per la rivalutazione retroattiva delle tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2. Air France osserva che se, da un lato, dopo l'ordinanza del 28 luglio 2009, il Conseil d'État con pronuncia provvisoria ha sospeso per il 20 % i diritti per passeggero applicati nell'aerostazione mp1, dall'altro, la CCIMP non ha aumentato l'importo dei diritti per passeggero in vigore nell'aerostazione mp2. La compagnia aerea ricorda che, dal momento che il Conseil d'État non ha annullato le tariffe applicabili nell'aerostazione mp1 (decisione del 27 giugno 2011), il 20 % trattenuto secondo l'ordinanza di provvedimenti provvisori è stata alla fine interamente versata alla CCIMP.
- (169) Air France osserva che in una precedente decisione <sup>(31)</sup> la Commissione ha concluso che il sistema di differenziazione dei diritti aeroportuali in base alla destinazione del volo (nazionale/internazionale) costituisce un regime di aiuto incompatibile con il mercato interno. La compagnia aerea ricorda che, dal momento che la Francia ha adottato provvedimenti che annullano questo sistema, la Commissione non ha voluto introdurre ulteriori misure utili. Air France conclude che la precedente decisione della Commissione rende inutile ogni ulteriore indagine su questo regime.

#### 4.1.3.2. *Diritti per l'attivazione di nuovi collegamenti*

- (170) Pur convenendo che spetta a qualsiasi aeroporto intraprendere questa strada, Air France ricorda tuttavia che è compito dell'aeroporto dimostrare di aver agito da investitore privato in economia di mercato e dimostrare in tal senso che la misura mira a garantire in prospettiva la redditività dell'investimento. L'obiettivo perseguito deve quindi essere il miglioramento delle proprie entrate e non l'aumento della frequentazione turistica della regione.
- (171) Air France aggiunge che, per essere accettabile, tale misura deve essere trasparente, non discriminatoria, di intensità decrescente e limitata nel tempo, per non costituire un finanziamento pubblico dei costi di gestione del vettore che ne beneficia.

## 4.2. RYANAIR

### 4.2.1. SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (172) Ryanair afferma che le sovvenzioni all'investimento concesse per la costruzione dell'aerostazione mp2 caratterizzano il comportamento di un investitore privato operante in economia di mercato.
- (173) Secondo Ryanair, l'analisi della Commissione dovrebbe tenere conto delle entrate extra-aeronautiche generate dall'aerostazione mp2 a titolo dell'autonoleggio, della tassa di utilizzo del parcheggio e dei maggiori proventi commerciali derivanti dalle vendite effettuate ai passeggeri dell'aerostazione mp2, che sono suscettibili di recarsi nei negozi del terminal principale situato a meno di un minuto a piedi dall'aerostazione mp2. Ryanair ne deduce che le entrate extra-aeronautiche generate dai passeggeri dell'aerostazione mp2 contribuiscono significativamente alla redditività del terminal principale.

<sup>(31)</sup> Decisione della Commissione del 28 gennaio 2009, aiuto E4/2007, C(2009)184 def.

- (174) La chiusura dell'aeroporto, che avrebbe comportato costi aggiuntivi (per licenziamento, decontaminazione, opportunità degli investimenti già realizzati), considerando che il prezzo di vendita dell'aeroporto sarebbe peraltro stato probabilmente basso o addirittura negativo, non costituiva nel 2006 un'alternativa economicamente rilevante.
- (175) La strategia seguita dall'aeroporto, che ha condotto a un aumento del traffico e delle entrate e alla riduzione della capacità inutilizzata dell'aeroporto, ha contribuito a incrementare il suo valore commerciale. Ryanair fa notare che gli attivi relativi all'aerostazione mp2 e gli investimenti realizzati potrebbero determinare una valorizzazione in caso di vendita, contrariamente alle considerazioni espresse dalla società PwC.

#### 4.2.2. DETERMINAZIONE DEI DIRITTI PER PASSEGGERO NELL'AEROSTAZIONE MP2

- (176) Ryanair osserva che la decisione che stabilisce i diritti per passeggero applicabili nell'aerostazione mp2 non è imputabile allo Stato, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza *Stardust Marine* <sup>(32)</sup>. La compagnia aerea sottolinea che, secondo la legislazione francese, le CCI appartengono a una categoria specifica di enti pubblici, caratterizzata da un'assenza di subordinazione allo Stato <sup>(33)</sup>. Ryanair contesta quindi l'approccio della Commissione, che si limita a presumere l'imputabilità delle misure in questione per il fatto che la CCIMP è sottoposta a controllo statale, e ricorda che spetta alla Commissione valutare in ogni caso le circostanze particolari che permettono di stabilire l'eventuale imputabilità della misura.
- (177) Ryanair aggiunge che, nel caso della CCIMP, la Francia non avrebbe adottato direttamente le misure contestate né agito per favorire la loro adozione da parte dell'aeroporto tale iniziativa. Essa afferma che la DGAC ha invece ripetutamente respinto le tariffe adottate dalla CCIMP <sup>(34)</sup>.
- (178) In subordine, Ryanair afferma che la determinazione dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2 rispetta il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Ryanair sostiene che nella sua analisi la Commissione non abbia correttamente applicato, da diversi punti di vista, il principio dell'investitore privato, come richiesto dalla Corte <sup>(35)</sup>.
- (179) In primo luogo, la Commissione non ha riconosciuto la centralità del confronto tra i diritti applicabili nell'aeroporto di Marsiglia Provenza e il prezzo di mercato. Ryanair ha presentato uno studio che evidenzia che il prezzo di mercato dei servizi aeroportuali può essere stabilito in base a un raffronto con i prezzi pagati in aeroporti privati comparabili in tutta Europa. Facendo un confronto con gli aeroporti di Luton, Prestwick, Liverpool e delle Midlands Orientali, la compagnia afferma che questi aeroporti sono gestiti senza aiuti di Stato e senza interventi pubblici e che i prezzi che la compagnia paga in questi aeroporti sono mediamente tre volte più bassi di quelli applicati all'aeroporto di Marsiglia Provenza. Ryanair conclude che il prezzo che paga nell'aeroporto di Marsiglia Provenza per i servizi aeroportuali non è inferiore al prezzo di mercato per tali servizi e che il prezzo pagato non comporta pertanto elementi di aiuto di Stato.
- (180) In secondo luogo, la Commissione ha considerato nei suoi calcoli i costi irrecuperabili invece di fondare la propria valutazione sui soli costi incrementali. Ryanair ricorda a tale proposito che l'aeroporto di Marsiglia Provenza è stato costruito nel 1922 e che, prima della liberalizzazione del trasporto aereo, è stato prevalentemente utilizzato per il trasporto regionale finanziato dallo Stato sotto forma di servizio pubblico e come base per i velivoli utilizzati nella lotta agli incendi boschivi. Ryanair aggiunge che, per fronteggiare il calo di traffico registrato tra il 2001 e il 2003, l'aeroporto ha messo a punto una strategia di apertura alle compagnie *low cost* creando un terminal specifico per loro e ricorda che per diversi anni il suo traffico ha rappresentato oltre il 40 % del traffico dell'aerostazione mp2. La compagnia aerea ricorda che gli aeroporti regionali sono poco attrattivi per le compagnie aeree, che possono legittimamente aspettarsi dalle trattative con l'aeroporto tariffe tanto più basse quanto maggiore è il numero dei passeggeri che portano nella piattaforma. Ryanair ricorda che per stabilire se esiste un aiuto di Stato la Commissione è tenuta a tenere conto della situazione esistente nel momento in cui la misura è stata concessa al beneficiario. La compagnia aerea fa notare nella fattispecie che, nel momento in cui essa ha iniziato a operare voli sull'aeroporto di Marsiglia Provenza, considerati gli impegni contrattuali che aveva assunto in merito al volume di passeggeri trasportati, il gestore aeroportuale poteva legittimamente aspettarsi un forte incremento di traffico dovuto alla presenza di Ryanair nella piattaforma. Ryanair osserva che, dal momento

<sup>(32)</sup> Sentenza della Corte del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-4397).

<sup>(33)</sup> A sostegno di questa posizione, Ryanair cita il parere del Conseil d'État n. 351 654 del 16 giugno 1992.

<sup>(34)</sup> A tale proposito, Ryanair fa riferimento ai paragrafi della decisione di avvio relativi alla non riscossione da parte della CCIMP dei rimborsi derivanti dall'applicazione delle tariffe retroattive, alle ripetute richieste della Francia di porre fine ai diritti ridotti per i voli nazionali e all'introduzione, da parte della CCIMP, di un aiuto per il marketing senza la preventiva autorizzazione della Francia.

<sup>(35)</sup> Ryanair si riferisce alla sentenza del tribunale del 17 dicembre 2008, T-196/04, Ryanair/Commissione.

che la situazione economica dei piccoli aeroporti regionali in sovracapacità è diversa da quella analizzata dalla Corte nella sentenza Charleroi, nel senso che è opportuno procedere ad un'analisi dei costi, deve essere operato un adattamento. La valutazione dei soli costi e entrate incrementali legati ai contratti stipulati con Ryanair rifletterebbe il comportamento tipico di un investitore prudente in economia di mercato. Ryanair aggiunge che i costi associati agli investimenti realizzati prima del suo arrivo e i costi fissi operativi non devono essere presi in considerazione e il fatto che l'aeroporto si trovi in generale in attivo o in passivo non è rilevante dal punto di vista della determinazione dell'esistenza di un aiuto a favore della compagnia aerea.

- (181) Ryanair afferma che l'analisi dei costi condotta dalla Commissione per il test dell'investitore privato è sbagliata perché non tiene conto del livello di servizio offerto nell'aerostazione mp2, che è inferiore a quello dei servizi destinati alle compagnie tradizionali e corrisponde quindi all'importo dei diritti in vigore. La compagnia aerea fa notare che l'aerostazione mp2 presenta solo infrastrutture di base <sup>(36)</sup> e ha una superficie per passeggero notevolmente inferiore a quella del terminal principale (1,66 m<sup>2</sup> contro 6,06 m<sup>2</sup>). Secondo Ryanair, le compagnie aeree a basso costo non dovrebbero versare diritti per servizi che non utilizzano o che utilizzano in minima parte rispetto alle compagnie tradizionali <sup>(37)</sup>. Ryanair ricorda, ad esempio, che le tariffe che essa applica sui bagagli mirano a incentivare i propri clienti a non procedere alla registrazione dei bagagli, tanto che solo un terzo dei passeggeri Ryanair lo fa. Tra l'altro, Ryanair sostiene che i suoi Ryanair trasportano personalmente i propri bagagli dall'area di registrazione alla zona dei controlli, rendendo di fatto inutile ogni infrastruttura nell'aeroporto. A titolo comparativo, Ryanair sottolinea che Air France utilizza maggiormente i servizi di assistenza a terra legati alla gestione dei bagagli all'interno dell'aeroporto.
- (182) Ryanair osserva che gli aerei che utilizza sono i più grandi presenti nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, il che evita all'aeroporto di sostenere i costi di opportunità legati all'uso di piccoli aerei rispetto al numero di passeggeri trasportati. La compagnia aerea aggiunge di operare in base a rotazioni di 25 minuti, mentre le compagnie tradizionali come Air France hanno tempi di rotazione compresi tra 45 e 60 minuti. Un tempo di rotazione ridotto consente di limitare la durata di utilizzo delle superfici a terra da parte di velivoli e passeggeri. Ryanair ricorda che i criteri di utilizzo dell'aerostazione mp2 si basano peraltro sull'esigenza di impiegare aeromobili di tipo C fino a 200 posti e di operare con tempi di rotazione ridotti.
- (183) Ryanair contesta infine il fatto che la Commissione non tenga conto, nella sua decisione, delle esternalità positive legate alla presenza di Ryanair nella piattaforma aeroportuale, ovvero del fatto che il valore dell'infrastruttura aumenta con l'utilizzo da parte di questa compagnia, tenuto conto dei rischi connessi all'attivazione dei primi collegamenti operati sulla piattaforma. Inoltre, secondo Ryanair, la presenza di una compagnia aerea in un aeroporto crea un effetto virtuoso che conduce a un aumento del numero di passeggeri e quindi a un miglioramento delle infrastrutture commerciali e di trasporto dell'aeroporto, rafforzando ulteriormente la capacità di attrazione della piattaforma. Ryanair ricorda di essersi impegnata contrattualmente a trasportare un certo numero di passeggeri nell'aeroporto di Marsiglia, contribuendo in tal modo a generare tali esternalità. Lo dimostrerebbero, da un lato, l'incremento del traffico sulla piattaforma, soprattutto nell'aerostazione mp2, e, dall'altro, l'aumento del numero di compagnie aeree che operano dall'aeroporto. Ryanair sottolinea inoltre che questo tipo di impegno fa ricadere interamente sulla compagnia aerea il rischio legato all'operazione della tratta e giustifica l'accettazione da parte dell'aeroporto di un rendimento dell'investimento inferiore a quello considerato accettabile in assenza di tali impegni.
- (184) Ryanair invita la Commissione ad adottare nella sua analisi il metodo «single till», che induce a considerare complessivamente le entrate aeronautiche e le entrate commerciali generate dalla presenza di una compagnia aerea in una piattaforma aeroportuale. A tale proposito, la compagnia afferma di trasportare più passeggeri per volo di Air France e di operare voli «da punto o punto» i cui passeggeri sono più suscettibili, a suo avviso, di generare proventi commerciali rispetto ai passeggeri in transito. Ryanair sottolinea che, dall'inizio delle sue attività nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, diverse società di autonoleggio e numerosi esercizi commerciali si sono insediati nell'aerostazione mp2 e che le entrate extra-aeronautiche generate da queste attività contribuiscono alla redditività del terminal in questione.
- (185) Ryanair afferma infine che il fatto che i diritti applicati nell'aerostazione mp2 rispettano il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato dimostra che non c'è redistribuzione a favore di Ryanair di risorse pubbliche concesse al gestore dell'aeroporto. Qualora dovesse essere dimostrata l'esistenza di un aiuto a favore dell'aeroporto, la compagnia aerea contesta che ne sarebbe considerata il beneficiario finale.

<sup>(36)</sup> Ryanair ricorda che l'aerostazione mp2 è priva di rivestimenti costosi tipo marmo, che non ha il controsoffitto e nemmeno i monitor nelle zone di imbarco, non dispone di un sistema di trasporto bagagli fino alla hall principale, non ha carrelli portabagagli, sale d'attesa, banchi informazioni, scale mobili, tappeti mobili e nemmeno passerelle telescopiche.

<sup>(37)</sup> A sostegno di tale affermazione, Ryanair cita la decisione della CAA UK del 27 maggio 2011 relativa alla denuncia presentata da Ryanair contro un diritto applicato in modo discriminatorio nell'aeroporto di Gatwick.

- (186) Ryanair afferma poi che i diritti applicati nell'aerostazione mp2 non sono affatto selettivi, non avendo la Commissione stabilito che Ryanair ha beneficiato di condizioni più favorevoli rispetto alle altre compagnie aeree presenti nell'aeroporto di Marsiglia Provenza. Ryanair sottolinea che non basta constatare che a compagnie diverse si applicano diversi livelli di diritti per giungere a questa conclusione. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione il costo dei servizi offerti dall'aeroporto a ciascuna di esse, oltre alle esternalità positive e alle entrate extra-aeronautiche generate da ogni compagnia. Ryanair ricorda che il suo modello economico le ha permesso di trasportare per ogni volo un numero di passeggeri maggiore di quello di altre compagnie e che il risparmio così ottenuto dall'aeroporto grazie ai costi di opportunità evitati deve tradursi nell'aliquota dei diritti applicata a Ryanair.
- (187) Ryanair afferma infine che la differenziazione delle tariffe tra voli nazionali e internazionali costituisce una discriminazione abusiva ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, perché scaturisce da una decisione dell'aeroporto che occupa una posizione dominante per quanto riguarda l'utilizzo dell'infrastruttura. La compagnia fa notare che i servizi forniti ai passeggeri non cambiano in modo sostanziale a seconda della destinazione (volo interno, nazionale, internazionale) e che il controllo dei documenti di viaggio dei passeggeri internazionali rientra tra le prerogative dello Stato e non dovrebbe pertanto essere finanziato con i diritti aeroportuali. Ryanair lamenta il fatto che la Francia non abbia esteso la constatazione sulla differenziazione tra voli nazionali e voli Schengen ai voli operati fuori dallo spazio Schengen, che danno luogo all'applicazione di un diritto più elevato del 56 % nel terminal principale, e afferma che questa differenziazione costituisce un aiuto di Stato. Ryanair sottolinea che Air France e le compagnie a essa collegate operano la maggior parte dei voli interni e beneficiano pertanto del sistema di differenziazione delle tariffe. Ryanair chiede pertanto alla Commissione di includere nelle misure oggetto della presente indagine il vantaggio concesso ad Air France derivante dalla differenziazione dei diritti tra voli Schengen e voli extra-Schengen, per consentirle di ottenere il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici francesi.
- (188) Ryanair ha trasmesso informazioni aggiuntive in merito ad AMS e all'analisi che la Commissione dovrà condurre. Ryanair afferma che l'esistenza dell'aiuto nel contratto AMS dovrebbe essere valutata separatamente dalle altre misure. Tuttavia, se la Commissione decidesse di valutarla insieme alle condizioni di cui Ryanair gode nell'aeroporto, quest'ultima propone un'analisi economica e conclude che utilizzando tale analisi il contratto AMS sarebbe risultato redditizio per l'aeroporto a breve termine.

#### 4.3. CCIMP

##### 4.3.1. SOVVENZIONI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (189) La CCIMP condivide la posizione della Francia, secondo cui le sovvenzioni prescritte e quelle destinate al finanziamento di attività non economiche non possono essere considerate aiuti di Stato. In ogni caso, i finanziamenti pubblici concessi prima dell'entrata in vigore degli orientamenti del 2005 non costituiscono aiuti di Stato secondo la comunicazione del 1994. In subordine, le sovvenzioni che costituiscono aiuti di Stato sono compatibili con le disposizioni del TFUE, in particolare a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La CCIMP condivide il parere della Francia sulla compatibilità degli aiuti esaminati rispetto alle condizioni previste dagli orientamenti, in particolare le condizioni di proporzionalità e di necessità.
- (190) La CCIMP sottolinea l'impatto economico diretto e indiretto della nuova aerostazione nell'area marsigliese e il suo ruolo nel decongestionamento degli aeroporti centrali, per la coesione territoriale europea e il rafforzamento delle capacità aeroportuali di fronte al rischio di saturazione <sup>(38)</sup>.
- (191) La CCIMP ritiene che la realizzazione di un nuovo terminal fosse indispensabile per consentire l'insediamento di compagnie *low cost*, che raramente operano su infrastrutture tradizionali che non presentano caratteristiche rispondenti al loro modello economico. La CCIMP ricorda che solo la creazione di un terminal *low cost* poteva permettere di avvicinarsi alle esigenze delle compagnie a basso costo in materia di diritti aeroportuali, in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.

##### 4.3.2. SOVVENZIONI AL FUNZIONAMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (192) La CCIMP precisa, alla stregua delle osservazioni presentate dalla Francia, che i flussi finanziari per complessivi [...] milioni di EUR riguardano contributi versati al servizio generale dell'aeroporto a fronte di servizi resi e sottolinea che la CCI non ha effettuato nessun trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza. La CCIMP ricorda che l'aeroporto di Marsiglia Provenza, come qualsiasi impresa presente nella regione, è tenuto a pagare la tassa per le spese delle camere di commercio e industria e che nel 2010 ha versato per 213 553 EUR.

<sup>(38)</sup> Cfr. nota 18.

## 4.3.3. DETERMINAZIONE DEI DIRITTI PER PASSEGGERO NELL'AEROSTAZIONE MP2

- (193) La CCIMP ricorda che il terminal *low cost* mp2 non solo offre servizi semplificati, ma permette anche di proporre un'offerta tariffaria differenziata e conferma che tutti i costi sono stati presi in considerazione nella determinazione di queste tariffe. La CCIMP ne deduce che l'aeroporto di Marsiglia Provenza può invocare il principio dell'operatore privato per giustificare l'esistenza di diritti differenziati in ciascun terminal.
- (194) La CCIMP ritiene che il metodo cosiddetto «contributivo», utilizzato per calcolare il tasso di rendimento dell'aerostazione mp2, sia l'unico capace di tenere conto del trasferimento di una compagnia da un terminal all'altro e delle economie di scala che implicano la stabilità dei costi interessati, mentre la loro suddivisione per terminal ne determinerebbe una diminuzione nel terminal principale. La CCIMP ricorda che la costruzione dell'aerostazione mp2 ha comportato la condivisione di alcuni costi tra le due aerostazioni, con la conseguente diminuzione dei costi dei terminal principali e il rinvio della realizzazione di alcuni investimenti (rinvio della costruzione della zona di registrazione per i voli europei e dell'area imbarchi dei voli europei/internazionali).

## 4.3.4. INCENTIVI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI

- (195) La CCIMP dichiara di aver intrapreso un piano di sviluppo destinato a incrementare la frequentazione dell'aeroporto, in particolare attraverso l'attivazione di nuovi collegamenti. Gli incentivi sono destinati, secondo la CCIMP, a soddisfare questo obiettivo, conformemente a una prassi comune tra i gestori aeroportuali, come avrebbe osservato la stessa Commissione nella decisione relativa all'aeroporto di Manchester <sup>(39)</sup>. Il sistema istituito deve essere considerato, secondo la CCIMP, una pratica commerciale che non implica alcun aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, nella misura in cui il regime è aperto, non discriminatorio e in vigore per un tempo limitato in base a criteri obiettivi.
- (196) La CCIMP ritiene che anche la qualifica di aiuto debba essere esclusa, perché un investitore prudente operante in un'economia di mercato avrebbe potuto trovarsi a intervenire nelle medesime condizioni. La CCIMP sottolinea che le modulazioni adottate rientrano in un'ottica di massimizzazione della redditività dell'aeroporto e che si basano su un piano economico-finanziario contenuto nella documentazione preparatoria alla Cocoéco del 14 settembre 2009. L'attualizzazione di questo studio, come illustrato nella risposta delle autorità francesi, confermerebbe la redditività delle misure.
- (197) La CCIMP aggiunge che, alla luce delle normali condizioni di mercato, in virtù delle quali il suo comportamento deve essere valutato, il regime istituito resta ragionevole.

## 4.3.5. AIUTI AL MARKETING — CONTRATTO STIPULATO CON AMS

- (198) Nello stipulare il contratto con AMS, la CCIMP sostiene di aver agito da investitore privato operante in un'economia di mercato. Essa precisa inoltre di aver pagato un prezzo palesemente proporzionato e ragionevole per i servizi forniti, considerate le prassi del settore, e contesta la rilevanza dello studio presentato da Air France, che prende in considerazione esclusivamente siti generalisti. La CCIMP ricorda che i prodotti promossi da Ryanair si rivolgono al contrario a un ampio pubblico di internauti alla ricerca di biglietti aerei.
- (199) La CCIMP sottolinea che solo un'azione pubblicitaria mirata poteva essere efficace, visto che l'obiettivo era di incrementare il traffico dell'aerostazione mp2 e soprattutto il traffico di passeggeri internazionali con un forte potere d'acquisto. Secondo la CCIMP, la pubblicità attraverso il sito Ryanair offriva il massimo della visibilità e dell'efficacia.
- (200) La CCIMP rammenta che nel 2010 il costo annuale del contratto AMS rapportato al numero di passeggeri trasportati era dell'ordine di [...] \* EUR.

<sup>(39)</sup> Decisione del 14 giugno 1999, aeroporto di Manchester, NN 109/98.

## 4.4. ASSOCIATION OF EUROPEAN AIRLINES

## 4.4.1. SOVVENZIONI CONCESSE ALLA CCIMP

- (201) L'Association of European Airlines (AEA) ribadisce di appoggiare tutte le misure suscettibili di favorire lo sviluppo regionale, ma che le sovvenzioni concesse ai piccoli aeroporti regionali non devono determinare una distorsione della concorrenza. Secondo l'AEA, il settore aereo dovrebbe essere considerato un settore nel quale qualsiasi tipo di intervento, finanziario o normativo, è tale da provocare distorsioni della concorrenza. Le sovvenzioni concesse ai piccoli aeroporti regionali sono pertanto accettabili solo se destinate a tutti gli utenti senza discriminazioni e se non creano distorsioni tra gli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.
- (202) L'AEA fa notare la necessità di adottare un quadro vincolante a livello europeo per il settore aereo nel suo complesso, al fine di prevenire le sovvenzioni incontrollate e garantire la concorrenza tra gli operatori economici. Tale sistema dovrebbe basarsi sul principio della valutazione degli aiuti all'infrastruttura in base alla richiesta di utilizzo e non incentivare lo spostamento del traffico verso regioni caratterizzate da una scarsa domanda.

## 4.4.2. DIFFERENZIAZIONE DELLE TARIFFE NELL'AEROSTAZIONE MP2

- (203) L'AEA appoggia l'idea che un aeroporto possa differenziare le sue infrastrutture in base ai servizi offerti agli utenti, ma precisa che in tal caso l'aeroporto deve rispettare i principi di trasparenza e di correlazione ai costi nel calcolo dei diritti. In pratica, secondo l'AEA, si tratterebbe di distinguere i costi legati all'utilizzo delle infrastrutture comuni da quelli connessi all'utilizzo delle infrastrutture specifiche. L'AEA ritiene che le compagnie aeree debbano pagare tutte le stesse tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture centrali (piste, parcheggio, sistema di sicurezza aerea, controlli di sicurezza, movimentazione dei bagagli, tasse ambientali ed eventuali tasse sull'inquinamento acustico). Le tasse sul terminal e per i servizi di movimentazione possono variare da un'aerostazione all'altra in funzione della qualità dei servizi offerti alle compagnie aeree e devono essere stabiliti in base ai costi indicati.
- (204) L'AEA fa inoltre notare che l'accesso ai terminal a servizi ridotti non dovrebbe essere limitato alle compagnie a basso costo, ma dovrebbe essere consentito a tutte le compagnie aeree in base al principio di non discriminazione.
- (205) Per evitare distorsioni di concorrenza tra le compagnie aeree presenti in una stessa piattaforma aeroportuale, l'AEA sottolinea che i gestori aeroportuali non devono incrementare i costi del terminal principale per compensare quelli legati al terminal a servizi ridotti.

## 4.4.3. AIUTI ALL'AVVIAMENTO

- (206) L'AEA afferma che le compagnie aeree sono i veri beneficiari di questi regimi, visto che gli aeroporti regionali ne beneficiano solo indirettamente, e aggiunge che questi aiuti non dovrebbero essere concessi per collegamenti già effettuati da un'altra compagnia aerea. Secondo l'AEA, un collegamento non dovrebbe essere considerato «nuovo» se la stessa linea è già operata in un aeroporto situato nello stesso bacino di utenza. In tal senso, l'AEA precisa che aeroporti situati a meno di 100 km o 120 minuti di viaggio in treno ad alta velocità dovrebbero preferibilmente essere considerati appartenenti allo stesso bacino di utenza.
- (207) L'Association of European Airlines ritiene inoltre che tre anni costituiscano un periodo eccezionalmente lungo per un aiuto all'avviamento. L'AEA fa notare che la redditività di una linea è chiara già dopo alcuni mesi o al massimo un anno. L'associazione sottolinea che l'aiuto non dovrebbe coprire i costi operativi ricorrenti come l'ammortamento degli apparecchi, i costi di noleggio degli apparecchi o l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali.
- (208) L'AEA ritiene altresì che gli aiuti all'avviamento non debbano essere cumulati con altri aiuti per l'utilizzo della stessa linea. Inoltre, secondo l'AEA, il vettore che non rispetta gli impegni contrattuali dovrebbe essere sottoposto a meccanismi di sanzione. L'associazione sottolinea che gli aiuti concessi nel settore aereo devono essere sempre restrittivi e che possono essere autorizzati solo a fronte di una valutazione caso per caso.

- (209) L'AEA fa notare che gli aiuti possono essere concessi solo in base a una procedura trasparente e non discriminatoria. Le condizioni di concessione degli aiuti all'avviamento devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'AEA afferma inoltre che ogni contributo finanziario concesso da un ente territoriale o da un aeroporto regionale dovrebbe essere comunicato allo Stato membro interessato almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore in modo da consentire a quest'ultimo, se lo ritiene necessario, di informare la Commissione europea. Nel caso di un aiuto notificato, l'AEA sottolinea la necessità di rammentare agli enti locali che qualsiasi versamento dell'aiuto prima dell'approvazione della Commissione europea sarebbe considerato aiuto illegale.

#### 4.5. AIRPORT MARKETING SERVICES

- (210) AMS fa notare in un primo momento che la decisione di stipulare il contratto del 19 maggio 2006 non è imputabile allo Stato francese. AMS osserva che se la consultazione statale attraverso la Cocoéco, effettuata prima di qualsiasi decisione sui diritti aeroportuali, rappresenta un indizio rilevante per stabilire l'imputabilità di queste decisioni, lo stesso ragionamento non si applica alla decisione relativa all'acquisto di servizi di marketing. AMS sostiene che l'acquisto dei servizi di marketing non era affatto legato alle decisioni sui diritti aeroportuali applicabili e che tale acquisto non è dissimile da qualsiasi altro acquisto di spazio pubblicitario. AMS ricorda inoltre che il criterio organico sul quale si basa l'analisi della Commissione per stabilire l'imputabilità allo Stato delle decisioni della camera di commercio e industria è insufficiente in base ai criteri della sentenza *Stardust Marine* <sup>(40)</sup>.
- (211) AMS afferma successivamente che la sottoscrizione del contratto per l'acquisto di servizi di marketing è conforme al comportamento di un investitore privato operante in economia di mercato e sottolinea che questo contratto è simile a quelli stipulati con aeroporti privati come Liverpool o Oslo Rygge, che hanno indubbiamente agito da investitori privati operanti in un'economia di mercato. AMS precisa di non fare alcuna distinzione tra aeroporti pubblici e privati e che le tariffe praticate sono pubbliche e facilmente accessibili dal suo sito Internet.
- (212) In subordine, AMS afferma che le tariffe applicate sono conformi al prezzo di mercato e sottolinea che sono state determinate in base allo studio commissionato nel 2004 da Ryanair a Mindshare, controllata di WPP, società fornitrice di servizi di marketing. AMS aggiunge che alcuni partner come Hertz e NeedaHotel acquistano spazi disponibili sul sito Internet per promuovere i loro servizi e che i contratti stipulati con questi operatori permettono una migliore valutazione del prezzo di mercato. AMS dichiara infine di aver sviluppato un'offerta di tariffe basata su un metodo standard di calcolo della presenza pubblicitaria online, al fine di valutare l'esposizione offerta sul sito di Ryanair. Le tariffe sono determinate in base ai costi per migliaia di «page impression» e i volumi di frequentazione determinano una forbice di prezzo per la maggior parte dei servizi pubblicitari offerti.
- (213) AMS fa notare che Air France ha presentato un confronto tra l'offerta di AMS al momento della sottoscrizione del contratto, nel 2006, e l'offerta di Viamichelin per il 2011, mentre l'aeroporto di Marsiglia Provenza ha correttamente basato il suo confronto sull'offerta di Viamichelin per il 2006. Considerando che le offerte per i servizi di marketing cambiano mediamente ogni sei anni, AMS ritiene che i confronti stabiliti da Air France siano irrilevanti.
- (214) AMS afferma che l'aeroporto di Marsiglia Provenza ha beneficiato di condizioni commerciali particolarmente vantaggiose. In tal senso, AMS ricorda che le tariffe sono state bloccate tra il 2006 e il 2011 in base al numero di visitatori sul sito di Ryanair registrato nell'aprile 2005, ma che questo numero è in realtà aumentato passando da 0,65 milioni al giorno nel 2005 a 1,2 milioni al giorno nel 2011. Inoltre il numero di destinatari della *mailing list* è stato bloccato in base al numero registrato nell'aprile 2005, mentre in realtà è passato da 1,2 a 2,6 milioni. AMS sottolinea che Air France non ha tenuto conto, nella sua analisi comparativa, di questi elementi relativi ai volumi di frequentazione, il che porta a concludere che la sua analisi è falsata.
- (215) AMS ricorda che il sito Viamichelin presenta un numero di visitatori inferiore a quello di Ryanair e che questo sito è poco conosciuto al di fuori della Francia. AMS ritiene pertanto che questo sito Internet non sia adatto alla promozione di un aeroporto di livello europeo; lo dimostra il fatto che nessun aeroporto è ricorso ad oggi ai suoi servizi. AMS sottolinea che il sito australiano Lonely Planet è poco conosciuto in Europa e che quest'ultimo genera livelli di frequentazione di gran lunga inferiori a quelli del sito Ryanair. AMS precisa infine che i siti non collegati a compagnie aeree sono poco adatti, perché non permettono al visitatore di effettuare contestualmente

<sup>(40)</sup> Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99 (Raccolta pag. I-4397, punti 52 e 58).

la prenotazione del biglietto aereo. AMS ritiene che le tariffe dei servizi di marketing sui siti di Air France, British Airways ed Expedia siano più alte di quelle praticate sul sito di Ryanair, nonostante la loro minore frequentazione.

- (216) AMS contesta inoltre l'idea che Ryanair abbia costretto l'aeroporto di Marsiglia a stipulare il contratto relativo ai servizi di marketing. AMS fa notare che non è nel suo interesse vincolare la vendita di spazi sul sito Internet di Ryanair, trattandosi di una risorsa limitata su cui converge una forte domanda.
- (217) AMS sostiene che la presenza di link pubblicitari sul sito di Ryanair attiri l'attenzione dei gestori o dei proprietari di aeroporti e che la segnalazione della presenza di una compagnia di linea e di entrate extra-aeronautiche ad essa associate, aumenta il valore intrinseco degli aeroporti agli occhi di potenziali acquirenti.
- (218) AMS fa notare che nella decisione Bratislava la Commissione ha riconosciuto il valore della fornitura di servizi di marketing <sup>(41)</sup>.
- (219) AMS fa infine notare che gli orientamenti del 2005 non sono applicabili ai rapporti tra un aeroporto e un fornitore di servizi di marketing.

##### 5. COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (220) Nei suoi commenti sulle osservazioni delle parti interessate, la Francia osserva che le considerazioni di Air France contengono diverse affermazioni infondate.
- (221) La Francia ricorda che, contrariamente alle asserzioni di Air France, l'accesso all'aerostazione mp2 è paritario e non discriminatorio.
- (222) La Francia precisa che non si può contestare all'aeroporto di Marsiglia Provenza di non aver anticipato l'apertura dell'aerostazione mp2 ai voli internazionali extra-Schengen; la sua introduzione è infatti stata prevista solo a seguito dell'accordo di cielo aperto sottoscritto tra il Marocco e l'Unione europea il 29 dicembre 2006. Le autorità francesi ricordano che gli studi relativi alle prospettive di sviluppo del traffico avevano fino ad allora condotto a prospettive di sviluppo essenzialmente interne allo spazio Schengen e che l'allestimento iniziale dell'aerostazione mp2 non prevedeva infrastrutture specifiche per i sistemi di controllo alle frontiere, che avrebbero rappresentato un inutile costo aggiuntivo. Le autorità francesi sottolineano inoltre che Air France, che sostiene che quest'impossibilità di operare voli internazionali dall'aerostazione mp2 fosse sostanzialmente mirata a impedirle di accedere a questo terminal, continua a non effettuare voli dall'aerostazione mp2, nonostante l'apertura al traffico internazionale.
- (223) La Francia ricorda che le disposizioni del regolamento di accesso all'aerostazione mp2 sono motivate da considerazioni di comfort e sicurezza definite dall'aeroporto, come nel caso della ridotta dimensione delle aree imbarchi. Le autorità francesi sottolineano che il ricorso presentato da Air Méditerranée dinanzi al tribunale amministrativo di Marsiglia in merito all'accesso all'aerostazione mp2 è stato <sup>(42)</sup>.
- (224) La Francia contesta l'asserzione di Air France, secondo cui l'equilibrio economico dell'aerostazione mp2 non sarebbe stato raggiunto se Air France avesse trasferito tutte le sue attività in un terminal con diritti significativamente inferiori a quelli in vigore nel terminal principale. Secondo la Francia, quest'affermazione è smentita dal fatto che l'aeroporto aveva contemplato nel suo piano economico-finanziario iniziale l'ipotesi del trasferimento di «La Navette» Air France nell'aerostazione mp2. Le autorità francesi ritengono che Air France contesti in realtà all'aerostazione mp2 il livello di servizio offerto, che non corrisponderebbe alle aspettative della sua clientela. Esse ricordano a tale proposito che la differenziazione dei servizi aeroportuali e dei diritti collegati a ciascuno di questi servizi è consentita da disposizioni europee e nazionali.
- (225) La Francia ricorda infine che nella decisione del 26 luglio 2011 il Conseil d'État non ha condannato il metodo di imputazione dei costi tra le aerostazioni mp1 e mp2, ma ha affermato che le tariffe dell'aerostazione mp1 erano

<sup>(41)</sup> Decisione 2011/60/UE, considerando 114.

<sup>(42)</sup> TA di Marsiglia, ord. n. 1101332 del giudice del procedimento sommario del 17 marzo 2011, con cui il tribunale stabilisce che la situazione non costituisce una minaccia sufficientemente grave e immediata per l'interesse pubblico tale da caratterizzare una condizione di emergenza e respinge la richiesta di sospensione, mentre il ricorso resta pendente nel merito.

stabilite secondo una «modalità di calcolo giustificata da precise analisi contabili». La Francia contesta l'osservazione di Air France secondo cui la CCIMP avrebbe dovuto aumentare l'importo dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2 in seguito all'ordinanza su procedimento sommario del 28 luglio 2009, vista la mancata sentenza di merito, e ricorda che dopo la decisione del 26 luglio 2011 l'aeroporto ha rivisto profondamente la struttura dei suoi diritti.

## 6. VALUTAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLA CCIMP — ESISTENZA DI UN AIUTO

### 6.1. ESISTENZA DI UN EVENTUALE AIUTO ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLA CCIMP

- (226) Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è «un'impresa». La Corte di giustizia dell'Unione europea ha costantemente definito «impresa» qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(43)</sup>. Qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica <sup>(44)</sup>. Il carattere economico di un'attività come tale non dipende dalla circostanza che essa generi profitti <sup>(45)</sup>.
- (227) L'attività delle compagnie aeree consistente nel fornire servizi di trasporto a passeggeri o imprese costituisce un'attività economica. Nella sentenza «Aéroports de Paris», la Corte di giustizia ha stabilito che anche la gestione di un aeroporto consistente nella fornitura di servizi aeroportuali a compagnie aeree e a diversi fornitori di servizi costituisce un'attività economica. Nella sua sentenza nella causa «Aeroporto di Lipsia-Halle», il Tribunale ha confermato che la gestione di un aeroporto costituisce un'attività economica, della quale la costruzione dell'infrastruttura aeroportuale è parte integrante.
- (228) Per quanto riguarda le misure di finanziamento concesse in passato, il graduale sviluppo delle forze di mercato nel settore aeroportuale non consente di stabilire una data precisa a partire dalla quale la gestione di un aeroporto debba essere considerata, senza alcun dubbio, un'attività economica. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto gli sviluppi in atto nella natura delle attività aeroportuali. Nella sua sentenza «Aeroporto di Lipsia/Halle», il Tribunale ha sostenuto che, a partire dal 2000, non poteva più essere esclusa l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. Di conseguenza, dalla data della sentenza nella causa «Aéroports de Paris» (12 dicembre 2000), la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali devono essere considerate attività che rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.
- (229) Al contrario, prima della sentenza «Aéroports de Paris», le autorità pubbliche potevano ritenere legittimamente che il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali non costituisse un aiuto di Stato e, di conseguenza, che tali misure non dovessero essere notificate alla Commissione. Ne consegue che la Commissione non può ora contestare, sulla base delle norme sugli aiuti di Stato, tali misure di finanziamento concesse prima della sentenza «Aéroports de Paris».
- (230) In ogni caso, le misure concesse prima che si sviluppasse una certa concorrenza nel settore aeroportuale non costituivano un aiuto di Stato al momento della loro adozione, ma potrebbero essere considerate un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (231) La Commissione fa notare che le seguenti sovvenzioni sono state concesse prima della sentenza «Aéroports de Paris» (ovvero prima del 12 dicembre 2000) e conclude pertanto di non essere competente ad esaminarle ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

— sovvenzione del consiglio generale del 14 dicembre 1999 per 3 064 000 EUR;

— sovvenzione del consiglio regionale del 24 ottobre 1997 per 8 032 000 EUR;

— sovvenzione del consiglio regionale dell'8 luglio 1994 per 1 372 000 EUR;

<sup>(43)</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4, punto 2.1) e la relativa giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte del 12 settembre 2000 nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e.a. (Raccolta 2000, pag. I-6451).

<sup>(44)</sup> Sentenza della Corte del 16 giugno 1987 nella causa 118/85, Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2 599, punto 7); causa C-35/96 Commissione/Italia (Raccolta 1998, pag. I-3851, punto 36); Pavlov e.a., punto 75.

<sup>(45)</sup> Sentenza della Corte del 29 ottobre 1980 nelle cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck (Raccolta 1980, pag. 3 125, punto 88); sentenza della Corte del 16 novembre 1995 nella causa C-244/94, FFSA e.a. (Raccolta 1995, pag. I-4013, punto 21) e sentenza della Corte del 1° luglio 2008 nella causa C-49/07, MOTOE (Raccolta 2008, pag. I-4863, punti 27-28).

- sovvenzione dello Stato del 26 aprile 2000 per 290 000 EUR;
- sovvenzione dello Stato del 23 giugno 1999 per 579 000 EUR.

(232) La Commissione circoscriverà pertanto il suo esame alle seguenti sovvenzioni:

Tabella 5

Sovvenzione	Ammontare totale dell'investimento (1 000 EUR)	Importo totale versato (1 000 EUR)
Consiglio generale 27.9.2002	2 098	209
Consiglio generale 26.6.2003	8 920	3 000
Consiglio generale 19.5.2005	15 580	7 600
Marseille Provence Métropole 26.7.2004	16 124	889
Stato francese 19.12.2001	n.c.	5 032
FESR 22.8.2002	5 280	1 520
<b>Totale</b>	<b>48 002</b>	<b>18 250</b>

(233) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il trattato «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

#### 6.1.1. ATTIVITÀ ECONOMICA E NOZIONE DI IMPRESA

(234) La Commissione fa notare che l'infrastruttura oggetto della presente decisione è gestita commercialmente dalla CCIMP, che è il gestore dell'aeroporto e che fattura spese agli utenti di quest'infrastruttura. Pertanto, almeno per quanto riguarda la gestione dell'aeroporto, la CCIMP è un'impresa ai sensi del diritto dell'Unione sulla concorrenza.

(235) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere dal gestore aeroportuale sono necessariamente di tipo economico, indipendentemente dal suo status giuridico. È necessario operare una distinzione tra le attività che questi esercita e stabilire quali tra esse siano di natura economica <sup>(46)</sup>.

(236) Come osserva la Corte, le attività che di norma competono allo Stato nell'esercizio dei suoi pubblici poteri non rientrano tra le attività economiche e non sono pertanto soggette alle norme in materia di aiuti di Stato. Tali attività comprendono la sicurezza, il controllo del traffico aereo, la polizia, le dogane ecc. <sup>(47)</sup>

<sup>(46)</sup> Sentenza della Corte del 19 gennaio 1994 nella causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH/Eurocontrol (Raccolta 1994, pag. I-43).

<sup>(47)</sup> Sentenza della Corte del 18 marzo 1997 nella causa C-343/95, Diego Cali & Figli/Services Ecologiques Porto di Genova (Raccolta 1997, pag. I-1547). Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N 309/2002. Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002, N 438/02, Sovvenzioni alle amministrazioni portuali per la realizzazione di incarichi di competenza delle autorità pubbliche.

- (237) La Commissione ritiene pertanto che, in assenza dell'obbligo legale per gli aeroporti di sostenere il costo di finanziamento di queste attività e delle relative infrastrutture, la copertura di quest'onere da parte dello Stato non costituisce in genere aiuto di Stato <sup>(48)</sup>.
- (238) Nella fattispecie, appare necessario distinguere in base alle attività interessate di seguito indicate.
- (239) Tra i costi che concorrono all'adempimento dei compiti di competenza dello Stato, è opportuno considerare i costi relativi alle attività di sicurezza e ordine pubblico come costi che permettono di realizzare attività non economiche.
- (240) Occorre innanzitutto riconoscere che appartengono a questa categoria le attività volte a garantire la sicurezza pubblica all'interno dell'aeroporto, in quanto mirano a prevenire atti illeciti, in particolare a lottare contro il terrorismo. Rientrano in quest'attività i costi legati ai compiti di polizia e alla presenza dei vigili del fuoco della marina della città di Marsiglia. Lo stesso vale per le attività doganali.
- (241) Per quanto riguarda le attività connesse all'ordine pubblico all'interno dell'aeroporto, tali attività mirano a garantire la protezione delle persone e degli oggetti. Un tale ragionamento si applica quando il patrimonio interessato è di dominio pubblico, come nel caso di specie. Nella fattispecie, rientrano in questo compito in particolare le attività di seguito elencate:
- controllo dei bagagli registrati;
  - controllo degli accessi comuni della zona riservata;
  - controllo dei passeggeri e dei bagagli a mano;
  - controllo di frontiera automatizzato mediante identificazione biometrica;
  - videosorveglianza.
- (242) Tuttavia il finanziamento pubblico delle attività non economiche, che sono necessariamente legate all'esercizio di un'attività economica, non deve comportare indebite discriminazioni tra compagnie aeree e gestori aeroportuali. In realtà, se è normale che in un determinato ordinamento giuridico alcune compagnie aeree o gestori aeroportuali devono sostenere alcuni costi, contrariamente ad altre compagnie aeree o gestori aeroportuali, a questi ultimi è concesso un vantaggio, anche se questi costi sono legati ad attività che in quanto tali sono considerate non economiche. È pertanto opportuno procedere a un'analisi del quadro giuridico applicabile al gestore aeroportuale per stabilire se, alla luce di tale contesto, i gestori aeroportuali o le compagnie aeree devono sostenere i costi derivanti dall'esercizio di talune attività che potrebbero non essere redditizie in sé, ma che sono inerenti all'esecuzione di altre attività economiche.
- (243) Al riguardo, la Commissione fa notare che, in virtù del diritto francese <sup>(49)</sup>, i gestori aeroportuali non devono di norma finanziare con risorse proprie le infrastrutture e le attrezzature necessarie a queste attività.
- (244) Viceversa, la semplice obbligatorietà di un'attività sancita da una legislazione esistente non basta a considerare un compito attività non economica. In tal senso, i costi necessari a garantire la conformità delle infrastrutture rispetto a requisiti legislativi e normativi legati alla prevenzione degli incendi, in particolare quelli connessi alle apparecchiature e alle reti antincendio nei locali, non possono essere considerati inerenti a un compito di competenza dello Stato, in quanto comuni a tutte le imprese. Ogni impresa deve accertarsi del rispetto delle norme antincendio e sostenerne i costi. Lo stesso ragionamento si applica alla sicurezza del funzionamento, ove questa sia imposta dal capitolato d'oneri della concessione. Si tratta di costi che qualsiasi impresa deve normalmente sostenere nell'esercizio della propria attività.
- (245) Da quanto precede emerge pertanto che solo le attività non economiche di cui alla tabella 6 possono beneficiare di un finanziamento pubblico che esula dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

<sup>(48)</sup> Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N 309/02, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi al seguito degli attentati dell'11 settembre 2001. Cfr. la decisione della Commissione del 7 marzo 2007, N 620/06, Realizzazione dell'aeroporto regionale di Memmingen — Germania (GU C 133 del 15.6.2007, pag. 8).

<sup>(49)</sup> All'articolo L. 6332-2 del codice dei trasporti francese si legge: «I servizi di polizia degli aerodromi [...] sono garantiti [...] dal rappresentante dello Stato nel dipartimento». Secondo il parere n. 381.644 del 2 settembre 2008 del Conseil d'État sui compiti di interesse generale, i compiti di competenza dello Stato «restano esclusivamente a carico dello Stato che, per disporre di una parte delle risorse necessarie, può istituire delle tasse, come la cosiddetta «tassa aeroportuale». È escluso il doppio finanziamento attraverso un aiuto all'investimento e la «tassa aeroportuale».

Tabella 6

Sovvenzione	Data	Costi relativi ad attività non economiche (EUR)				Costi relativi ad attività economiche (EUR)
		Pubblica sicurezza		Ordine pubblico		Conformità alla legislazione e/o funzionamento in condizioni di sicurezza
		Polizia e dogana	Vigili del fuoco	Videosorveglianza e controlli	Accesso aree pubbliche	
Consiglio generale	27 settembre 2002	0	0	0	0	1 118 537,45
Consiglio generale	26 giugno 2003	259 786,3	0	89 883,11	129 022,39	1 632 851,02
Consiglio generale	19 maggio 2005	94 192,24	0	105 228,51	203 702,13	1 870 135,77
Marseille Provence Métropole	26 luglio 2004	0	0	0	0	72 095,00
FESR	22 agosto 2002	0	0	0	0	0
Stato francese	19 dicembre 2001	5 032 000	0	0	0	0

(246) Le informazioni precedenti e la tabella 6 permettono di redigere una tabella riassuntiva (tabella 7) degli aiuti all'investimento ricevuti dall'aeroporto di Marsiglia Provenza oggetto della presente procedura:

Tabella 7

Sovvenzione	Ammontare totale dell'investimento (1 000 EUR)	Importo totale versato (1 000 EUR)	Importo attività non economiche (1 000 EUR)	Saldo importo previa deduzione attività non economiche (1 000 EUR)	Tasso della sovvenzione ridotta delle attività non economiche (%)
Consiglio generale 27.9.2002	2 098	209	0	209	10
Consiglio generale 26.6.2003	8 920	3 000	478	2 522	28
Consiglio generale 19.5.2005	15 580	7 600	403	7 197	46
Marseille Provence Métropole 26.7.2004	16 124	889	0	889	6
Stato francese 19.12.2001	n.c.	5 032	n.c.	0	n.c.
FESR 22.8.2002	5 280	1 520	0	1 520	29
<b>Totale</b>	<b>48 002</b>	<b>18 250</b>	<b>5 913</b>	<b>12 337</b>	<b>26</b>

## 6.1.2. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ

- (247) Il consiglio generale ha concesso alla CCIMP sovvenzioni finanziate con risorse del dipartimento Bouches-du-Rhône, che è un ente territoriale decentrato. Le risorse degli enti territoriali sono considerate risorse statali a norma dell'articolo 107 del TFUE <sup>(50)</sup>.
- (248) Lo stesso ragionamento si applica alle sovvenzioni ricevute dalla comunità urbana Marseille Provence Métropole.
- (249) Le sovvenzioni della DGAC provengono direttamente dallo Stato centrale.
- (250) Lo sviluppo del trasporto aereo delle merci è in parte finanziato con le risorse del FESR, che costituiscono risorse statali quando sono concesse sotto il controllo dello Stato membro interessato <sup>(51)</sup>.
- (251) Dal momento che le autorità che hanno concesso le sovvenzioni fanno parte della pubblica amministrazione e che le decisioni finali sull'utilizzo di fondi del FESR sono adottate dalla Francia, queste sovvenzioni sono imputabili allo Stato francese.
- (252) In conclusione, le misure oggetto della presente decisione sono state adottate mediante risorse statali e sono imputabili allo Stato.

## 6.1.3. VANTAGGIO SELETTIVO PER LA CCIMP

- (253) Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che le consenta di sottrarsi dai costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle proprie risorse finanziarie o se beneficia di un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato <sup>(52)</sup>.
- (254) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un gestore aeroportuale deve sostenere i costi di gestione di quest'ultimo, compresi quelli per le infrastrutture <sup>(53)</sup>.
- (255) A tale proposito, occorre tuttavia sottolineare che i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato <sup>(54)</sup>.
- (256) È pertanto opportuno valutare se con la sua decisione di partecipare al finanziamento della costruzione dell'aerostazione mp2 il consiglio generale si sia comportato da investitore prudente in un'economia di mercato.
- (257) La Francia sostiene che la CCIMP abbia agito da investitore prudente in economia di mercato contabilizzando nel piano economico-finanziario relativo alla realizzazione dell'aerostazione mp2 i flussi d'investimento al netto della sovvenzione ricevuta dal consiglio generale. Agendo in tal modo la Francia valuta la redditività dell'aerostazione mp2 per il gestore dell'aeroporto, che non ne sostiene tutti i costi di realizzazione. Tuttavia essa non stabilisce la redditività dell'investimento dal punto di vista dell'aggiudicatario dell'aiuto: il consiglio generale.
- (258) Pertanto, secondo la Francia, nessun elemento dimostra che il consiglio generale, aggiudicatario della sovvenzione, si aspettasse un qualche rendimento dagli investimenti intrapresi nella piattaforma aeroportuale di Marsiglia Provenza.

<sup>(50)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011 nelle cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione, non ancora pubblicata, punto 108.

<sup>(51)</sup> Per quanto riguarda la qualifica delle risorse del FESR come aiuto di Stato, cfr. la decisione della Commissione nella causa N 514/2006 *South Yorkshire digital region broadband project* (punto 29) e la decisione della Commissione nella causa N 44/2010, *Development of infrastructure on Krievu Sala for relocation of port activities out of the city center* (punti 69 e 70).

<sup>(52)</sup> Sentenza della Corte del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87, Francia/Commissione (Raccolta 1990, pag. I-307, punto 41).

<sup>(53)</sup> Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011 nelle cause riunite T-443/08 e T-445/08, Freistaat Sachsen a.o./Commissione (Raccolta 2011, pag. II-1311, punto 107).

<sup>(54)</sup> Sentenza della Corte del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione «*Stardust Marine*», punto 69.

- (259) La Francia fa inoltre notare <sup>(55)</sup> che, concedendo una sovvenzione per il finanziamento dell'aerostazione mp2, il consiglio generale ha perseguito un obiettivo di interesse generale volto a sostenere l'occupazione locale, lo sviluppo regionale e il miglioramento della connettività del territorio.
- (260) Orbene, l'investitore privato operante in economia di mercato è guidato dalle prospettive di redditività <sup>(56)</sup>. Il principio dell'investitore operante in economia di mercato si ritiene in genere soddisfatto laddove la struttura e le prospettive future dell'impresa possono lasciare prevedere, entro un arco di tempo ragionevole, un rendimento normale sotto forma di dividendi distribuiti o di incrementi del capitale che sia pari a quello conseguibile presso un'azienda privata analoga. In tale circostanza, è opportuno fare astrazione da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale <sup>(57)</sup>.
- (261) In tale contesto, le eventuali ripercussioni positive sull'economia della regione nella quale è situato l'aeroporto non possono in alcun caso entrare nella valutazione intesa a stabilire se l'intervento contenga elementi di aiuto <sup>(58)</sup>.
- (262) La Francia non ha invocato altri elementi che dimostrerebbero che, nel concedere le sovvenzioni in questione, il consiglio generale intendeva agire da investitore prudente. Ne consegue che il consiglio generale, non avendo aspettative fondate sul fronte della redditività degli investimenti previsti, non ha agito da investitore prudente in un'economia di mercato quando ha deciso di concedere all'aeroporto di Marsiglia Provenza una sovvenzione per il finanziamento del secondo terminal.
- (263) Del resto la Francia non afferma che gli altri enti pubblici, che con le loro sovvenzioni hanno partecipato al finanziamento dell'infrastruttura nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, hanno agito, nella loro decisione, da investitori prudenti in economia di mercato. D'altronde, nessun elemento agli atti tenderebbe a dimostrarlo.
- (264) Ne consegue che le sovvenzioni concesse dal consiglio generale, dalla comunità urbana Marseille Provence Métropole, dallo Stato francese e le sovvenzioni finanziate dal FESR conferiscono alla CCIMP un vantaggio che quest'ultima non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
- (265) Nella fattispecie, la Commissione osserva che, facendo un confronto con altri gestori aeroportuali e altre imprese di altri settori, le sovvenzioni all'investimento procurano un vantaggio esclusivamente alla CCIMP. La misura è pertanto selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 6.1.4. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI INTRA-UE

- (266) In quanto gestore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza, la CCIMP è in concorrenza con le altre piattaforme aeroportuali che servono lo stesso bacino di utenza, corrispondente a meno di 100 km di distanza o 60 minuti di trasferimento. In tal senso, la Commissione osserva in particolare che gli aeroporti di Avignone e di Nîmes sono situati nello stesso bacino di utenza. In particolare, la Commissione considera che l'aeroporto di Nîmes si trova a 98 km e quello di Tolone-Hyères a 113 km dall'aeroporto di Marsiglia Provenza e che anche questi ultimi offrono voli per Bruxelles-Charleroi, Fez e Londra. Inoltre, l'aeroporto di Nîmes è servito da Ryanair, proprio come l'aeroporto di Marsiglia Provenza. Un aiuto concesso alla CCIMP rischia pertanto di falsare la concorrenza. Dato che il mercato dei servizi aeroportuali e quello del trasporto aereo sono mercati aperti alla concorrenza all'interno dell'Unione, l'aiuto rischia altresì di incidere sugli scambi tra Stati membri. Tra l'altro i gestori aeroportuali sono in concorrenza tra loro e la concessione di un aiuto alla CCIMP può pertanto avere l'effetto di rafforzare la posizione di quest'ultima sul mercato. Anche gli aeroporti che non sono situati nello stesso bacino di utenza sono in concorrenza tra loro dal momento che le compagnie aeree, in particolare quelle a basso costo, scelgono le loro destinazioni tra vari aeroporti europei ed extra-europei.

#### 6.1.5. CONCLUSIONI SULL'ESISTENZA DI UN AIUTO

- (267) In virtù di quanto precede, le sovvenzioni all'investimento per complessivi 12,337 milioni di EUR, concesse da vari enti pubblici per il finanziamento dell'investimento nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, tra cui la sovvenzione di 7,197 milioni di EUR concessa dal consiglio generale per la costruzione dell'aerostazione mp2, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

<sup>(55)</sup> Le autorità francesi sostengono in subordine che la sovvenzione concessa dal consiglio generale per il finanziamento dell'aerostazione mp2 costituisce un aiuto compatibile a norma delle disposizioni del trattato.

<sup>(56)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000 nella causa T-296/97, Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3 871, punto 84); sentenza C-305/89, cit. punto 20.

<sup>(57)</sup> Cfr. a tale proposito gli orientamenti del 2005, punto 46.

<sup>(58)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 21 gennaio 1999 nelle cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech Stahlwerke/Commissione (Raccolta 1999, pag. II-17, punto 120). Cfr. anche la sentenza della Corte del 10 luglio 1986 nella causa C-40/85, Belgio/Commissione (Raccolta 1986, pag. 2 321, punto 13).

## 6.2. ESISTENZA DI UN EVENTUALE AIUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA CCIMP

### 6.2.1. FLUSSI FINANZIARI TRA L'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA E LA CCI

- (268) La Francia precisa che i flussi finanziari per complessivi [...] milioni di EUR tra il 2001 e il 2010 non costituiscono una sovvenzione a favore della CCIMP, bensì un contributo versato dall'aeroporto al servizio generale della CCI per i servizi fatturati in base ai costi sostenuti dal servizio generale <sup>(59)</sup>. La Francia fa sapere che l'aeroporto di Marsiglia Provenza non ha mai beneficiato di un aiuto finanziario del servizio generale della CCI. Le autorità francesi presentano un attestato del revisore della CCIMP che conferma la veridicità degli elementi contabili evocati. Nessun elemento agli atti dimostra il contrario. Sulla base di quanto precede risulta che i servizi sono stati fatturati considerando i costi reali.

### 6.2.2. EVENTUALE AIUTO DERIVANTE DALLA MISURA DELLA TASSA AEROPORTUALE

- (269) Il sistema della tassa aeroportuale mira, secondo la legislazione francese, a finanziare i compiti di competenza dello Stato come i servizi di sicurezza, antincendio (vigili del fuoco), salvataggio e protezione (controllo dei bagagli registrati, controllo degli accessi comuni, controllo dei passeggeri e dei bagagli a mano) e i controlli di frontiera automatizzati.
- (270) La Commissione deve verificare che questo meccanismo di redistribuzione non determini sovracompensazioni assimilabili ad aiuti, soprattutto perché questo meccanismo dipende dal numero di passeggeri.
- (271) Tuttavia il sistema introdotto dall'articolo 1609 *quater* del codice generale delle imposte francese e dal decreto interministeriale del 30 dicembre 2009 relativo alle modalità di dichiarazione dei gestori aeroportuali per la determinazione della tariffa passeggero della tassa aeroportuale, modificato nel 2012, mira a prevenire ogni forma di sovracompensazione combinando un sistema di calcolo basato sui costi generati con possibili rettifiche a posteriori.
- (272) Il calcolo della tassa aeroportuale viene effettuato nel seguente modo: l'aeroporto versa l'anticipo dei costi relativi ai compiti definiti dai testi pertinenti, quindi trasmette alla direzione locale della DGAC una dichiarazione di questi costi e i dati sul traffico generato, affinché possa controllarli e certificarli ai sensi della legislazione vigente. L'amministrazione centrale della DGAC effettua quindi un secondo controllo, prendendo in considerazione gli anni precedenti. Gli oneri vengono allora stabiliti per decreto interministeriale, aeroporto per aeroporto, in base ai costi sostenuti da ognuno di essi nell'esercizio dei compiti di competenza dello Stato che gli sono stati assegnati.
- (273) Il calcolo della tassa si basa altresì su una previsione pluriennale di costi e di traffico e dei meccanismi di adeguamento da un anno all'altro. Un'eventuale sovracompensazione può essere corretta con controlli effettuati a posteriori.
- (274) Ne consegue che, se i proventi della tassa sono effettivamente utilizzati per finanziare compiti di competenza dello Stato e se l'aeroporto di Marsiglia Provenza riceve una somma non superiore ai costi che esso sostiene per questi compiti, non può esserci un vantaggio selettivo a favore dell'aeroporto. La tassa aeroportuale versata alla CCIMP non può pertanto costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

## 6.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO ALL'INVESTIMENTO CON IL MERCATO INTERNO

- (275) La Commissione ha valutato se l'aiuto può essere ritenuto compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE prevede deroghe all'incompatibilità generale degli aiuti enunciata al paragrafo 1 dello stesso articolo. In tal senso, gli orientamenti del 2005 costituiscono un fondamento in base al quale gli aiuti a favore degli aeroporti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
- (276) Secondo il punto 61 degli orientamenti del 2005 <sup>(60)</sup>, gli aiuti al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali possono essere dichiarati compatibili, in particolare in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) o c) e dell'articolo 93, paragrafo 2, se:
- i) la costruzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura rispondono ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità ecc.);

<sup>(59)</sup> Le prestazioni erogate dal servizio generale al servizio aeroportuale sono consistite, secondo la Francia, in compiti amministrativi e organizzativi, in perizie giuridiche e nella gestione delle risorse umane.

<sup>(60)</sup> Per il dettaglio della valutazione *ratione temporis* degli orientamenti del 2005, la Commissione rimanda ai punti da 218 a 222 della decisione di avvio.

- ii) l'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito;
- iii) l'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti;
- iv) l'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio;
- v) lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria al comune interesse.

Oltre al rispetto di questi criteri, occorre stabilire la necessità dell'aiuto <sup>(61)</sup>. L'importo dell'aiuto deve essere limitato a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

#### 6.3.1. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO ALL'INVESTIMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'AEROSTAZIONE MP2

- i) La costruzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura rispondono ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità ecc.)
- (277) Secondo il capitolato d'oneri applicabile alla concessione dell'aerodromo di Marsiglia Provenza, la costruzione dell'infrastruttura è a carico del concessionario, che ne ha la responsabilità. Dal momento che l'operatore dell'aeroporto ha deciso e sostenuto i costi dell'investimento, si tratta di un aiuto all'investimento a favore di questo aeroporto.
- (278) Secondo la Francia, l'aeroporto di Marsiglia Provenza si sarebbe trovato, a più o meno breve termine, ad affrontare problemi di congestionamento. Il piano economico-finanziario realizzato nel novembre 2004 evidenzia che, senza nuovi adeguamenti, il livello di saturazione dell'aeroporto di Marsiglia Provenza sarebbe stato raggiunto nel 2007 per l'area registrazione e nel 2016 per le aree imbarchi. Il primo obiettivo consisteva pertanto nell'affrontare la saturazione del terminal a breve termine, in vista dell'incremento previsto del traffico aereo.
- (279) Il secondo obiettivo consisteva nella promozione e nello sviluppo economico della regione attraverso una migliore gestione dell'aeroporto e un incremento del traffico aereo. In tal senso, la messa a punto di un servizio complementare a quello già offerto nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, secondo la strategia dell'aeroporto che aveva portato all'insediamento di compagnie *low cost*, era considerata un elemento strategico per lo sviluppo dell'attività aeroportuale. Da un lato, la costruzione dell'aerostazione mp2 era indispensabile per offrire servizi differenziati alle compagnie a basso costo, che non erano ancora forniti in questa regione. Il terminal in questione era appositamente studiato per soddisfare il più possibile questa nuova funzione dell'aeroporto. L'aerostazione mp2 risponde infatti alle diverse necessità di quei clienti che sono disposti ad accettare un livello di servizio semplificato per beneficiare di costi inferiori. Le compagnie che intendono offrire tali servizi semplificati non avrebbero potuto insediarsi nell'aerostazione mp1. Infatti, per utilizzare questo terminal, le tariffe dei diritti aeroportuali sono notevolmente più elevate, in linea con la migliore qualità di queste infrastrutture e i loro maggiori costi. Queste tariffe si sarebbero necessariamente dovute ripercuotere sul prezzo dei biglietti aerei, ma la domanda per questo tipo di servizi semplificati è sensibile a ogni aumento di costi. D'altro lato, le condizioni di funzionamento dell'aerostazione mp1 non si prestavano alla necessità di imbarchi e sbarchi rapidi dei passeggeri.
- (280) La Francia ha fatto notare che la realizzazione del progetto doveva influenzare notevolmente la situazione economica e sociale della regione, in particolare rilanciare l'occupazione, mentre la perdita di traffico nell'aerostazione mp1 avrebbe causato la perdita di posti di lavoro.
- (281) La costruzione dell'aerostazione mp2 è pertanto conforme al piano d'azione del 2007 per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa <sup>(62)</sup> in cui si legge che «[i]n considerazione della prevista evoluzione del traffico, l'Europa dovrà far fronte ad un sempre crescente divario tra le capacità aeroportuali e la domanda di servizi aerei» nel caso degli aeroporti e conclude che «[l]a crisi delle capacità aeroportuali costituisce una minaccia per la sicurezza, l'efficienza e la competitività di tutti gli operatori coinvolti nella catena dell'offerta dei servizi di trasporto aereo» <sup>(63)</sup>. Secondo questo piano d'azione, è necessario non solo rendere più efficiente l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, ma anche «sostenere la creazione di nuove infrastrutture»; la Commissione fa notare l'importanza degli aeroporti regionali per gestire crisi delle capacità aeroportuali.

<sup>(61)</sup> Decisione della Commissione del 18 febbraio 2011 nella causa di aiuto di Stato NN 26/2009 — Grecia — Ampliamento dell'aeroporto di Ioannina, punti 69 e 70.

<sup>(62)</sup> COM(2006)819 definitivo.

<sup>(63)</sup> Piano d'azione, n. 7 e casella pag. 4.

(282) Alla luce di quanto precede, è opportuno constatare che la costruzione e lo sfruttamento dell'aerostazione mp2 rispondono ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito e che nella fattispecie questo criterio di compatibilità è pertanto soddisfatto.

ii) L'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito

(283) Considerate le previsioni di traffico, il gestore dell'aeroporto ha previsto due scenari di adattamento della piattaforma per far fronte ai problemi di saturazione individuati nelle aree registrazione e imbarchi. I piani economico-finanziari presentati nel novembre 2004, e aggiornati nel settembre 2005 e nel maggio 2006, dimostrano che lo scenario della costruzione di un nuovo terminal *low cost* presentava migliori prospettive di redditività. Tra l'altro, il piano economico-finanziario del settembre 2005 aggiornato nel maggio 2006, considerato anche l'aiuto concesso dal consiglio generale, stabilisce che il progetto di creazione dell'aerostazione mp2 presenta una redditività maggiore rispetto al progetto alternativo di ristrutturazione della piattaforma, alla luce delle ipotesi di traffico <sup>(64)</sup>. La costruzione dell'aerostazione mp2 costituiva pertanto la soluzione più idonea per raggiungere l'obiettivo della soluzione dei problemi connessi alla saturazione dell'aeroporto, pur permettendo di sviluppare il traffico nella piattaforma di Marsiglia Provenza.

(284) Inoltre l'aerostazione mp2 è stata realizzata adattando l'ex stazione merci rimasta inutilizzata, permettendo in tal modo di ottimizzare l'infrastruttura esistente.

(285) Infine, l'aerostazione mp2 è stata appositamente pensata per offrire alle compagnie aeree *low cost* un livello di servizio compatibile con il loro modello commerciale; l'aerostazione mp1 non sembrava infatti adatta ad accogliere questo tipo di traffico, soprattutto per via dell'assenza di un parcheggio accessibile al terminal mediante passerelle telescopiche e a causa di un tempo di armamento delle passerelle incompatibile con le rotazioni inferiori a 30 minuti, elemento tipico del modello economico delle compagnie a basso costo. L'aerostazione mp2 è stata invece studiata per consentire lo spostamento a piedi dei passeggeri dall'area imbarchi all'area di stazionamento degli aerei. La progettazione dell'aerostazione mp2 rende quindi questo progetto perfettamente adatto ad accogliere il traffico delle compagnie a basso costo, considerato un elemento essenziale della strategia di incremento del traffico nella piattaforma di Marsiglia Provenza, e per gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche e dell'occupazione regionale direttamente e indirettamente collegati a questo aeroporto.

(286) L'altra soluzione per evitare la saturazione dell'aeroporto sarebbe stata di ingrandire l'aerostazione mp1 esistente. Vista la natura del progetto, i suoi costi sono stati limitati al massimo. È stata scelta la soluzione della costruzione dell'aerostazione mp2, perché meno onerosa e suscettibile di generare il maggiore incremento di traffico.

(287) Alla luce di quanto precede, è possibile affermare infine che l'infrastruttura in questione è necessaria e proporzionata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

iii) L'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti

(288) Il piano economico-finanziario del novembre 2004 stima la capacità delle aree imbarchi e registrazione del terminal *low cost* a 3,8 milioni di passeggeri e presenta le previsioni del traffico a basso costo per il periodo 2005-2021. Da queste previsioni emerge che la capacità dell'aerostazione mp2 dovrebbe essere sfruttata al 50 % a partire dal 2012 e all'89 % entro il 2021. Le stime di traffico su cui si basa questo piano economico-finanziario sono state avvalorate dal traffico registrato nell'aerostazione mp2 tra il 2006 e il 2010.

Tabella 8

Anni	Traffico previsto (PAX)	Traffico effettivo	Tasso previsto di utilizzazione delle capacità (**) (%)
2006	250 000	107 418 (*)	6,58
2007	900 000	934 481	23,68

<sup>(64)</sup> Lo scenario senza costruzione del nuovo terminal presenta un flusso di cassa totale cumulato nel periodo di [...] \* EUR, mentre lo scenario con la costruzione dell'aerostazione mp2 presenta un flusso di cassa totale cumulato nel periodo di [...] \* EUR. Il differenziale tra questi due scenari genera un TIR del [...] \* %.

Anni	Traffico previsto (PAX)	Traffico effettivo	Tasso previsto di utilizzazione delle capacità (**) (%)
2008	1 200 000	1 059 663	31,58
2009	1 450 000	1 670 240	38,16
2010	1 650 000	1 730 000	43,42
2011	1 850 000	1 372 164	48,68
2012	2 050 000	1 811 616	53,94

(\*) Il limitato livello di traffico del 2006 è imputabile all'apertura tardiva (ottobre 2006) dell'aerostazione mp2.

(\*\*) Capacità totale: 3,8 milioni di passeggeri.

- (289) Inoltre, dal momento che le aerostazioni mp1 e mp2 offrono servizi diversi, le prospettive di utilizzo dell'aerostazione mp2 non devono basarsi sull'andamento del traffico registrato nel terminal principale. In ogni caso, il traffico registrato nel periodo 2006-2010 rivela che il tasso di utilizzazione delle capacità dell'aerostazione mp1 è rimasto stabile dall'apertura del secondo terminal.

Tabella 9

Anni	Traffico effettivo	Tasso effettivo* di utilizzazione delle capacità (*) (%)
2006	6 008 466	69,86
2007	6 028 292	70,09
2008	5 907 174	68,68
2009	5 619 879	65,34
2010	5 799 435	67,43
2011	5 990 703	69,65
2012	6 483 863	75,39

(\*) Capacità totale: 8,6 milioni di passeggeri.

- (290) Di conseguenza, la nuova infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti.

iv) L'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio

- (291) Secondo le informazioni presentate dalla Francia, in particolare il regolamento di utilizzo dell'aerostazione mp2 che la Commissione ha già illustrato nella decisione di avvio, la nuova infrastruttura è a disposizione di tutti i potenziali utenti (imprese di trasporto aereo) in modo paritario e non discriminatorio.

v) Lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria al comune interesse

- (292) L'intensità dell'aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Benché l'aeroporto di Marsiglia Provenza sia l'unico aeroporto di categoria B situato nel bacino di utenza, il traffico relativo all'aerostazione mp2 corrisponde a collegamenti da punto a punto, che sono suscettibili di svilupparsi anche nei piccoli aeroporti regionali. L'aeroporto di Avignone si trova a circa 75 km e 45 minuti di viaggio, mentre quello di Nîmes Garons è situato a circa 100 km e 60 minuti di viaggio. Anche l'aeroporto di Tolone si trova potenzialmente nello stesso bacino di utenza, essendo a 113 km dall'aeroporto di Marsiglia Provenza.

- (293) Orbene, dalle informazioni disponibili non emerge che l'apertura dell'aerostazione mp2 abbia frenato lo sviluppo di questi aeroporti, né che abbia inciso sugli scambi in misura contraria al comune interesse.

vi) Necessità dell'aiuto

- (294) Secondo le previsioni dei piani economico-finanziari, la costruzione dell'aerostazione non sarebbe stata redditizia senza l'aiuto. L'aiuto era pertanto necessario nel momento in cui la decisione d'investimento è stata adottata, perché un investitore privato non avrebbe costruito il terminal senza il sostegno dello Stato. Per giunta, considerata l'intensità limitata dell'aiuto, la Commissione ritiene che l'aiuto non sia sproporzionato.

#### 6.3.2. COMPATIBILITÀ DELLA SOVVENZIONE DEL FESR PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI

i) La costruzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura rispondono ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito <sup>(65)</sup>

- (295) La sovvenzione concessa risponde all'obiettivo di sviluppare il trasporto merci nell'aeroporto di Marsiglia Provenza e favorire quindi attività economiche creatrici di posti di lavoro in un bacino caratterizzato da un tasso di disoccupazione notevolmente superiore alla media nazionale.

- (296) L'aiuto concesso dal FESR rientra nel documento di programmazione «obiettivo 2» dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, che riguarda le regioni aventi problemi strutturali, la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita <sup>(66)</sup>.

- (297) La sovvenzione concessa dal FESR per lo sviluppo dell'attività di trasporto merci nell'aeroporto di Marsiglia Provenza risponde pertanto a un obiettivo di interesse generale chiaramente definito.

ii) L'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito

- (298) Dalle informazioni disponibili emerge che il tonnellaggio merci trasportato ha registrato un forte calo nell'aeroporto di Marsiglia Provenza prima nel 1997 e poi nel 2008. L'aiuto al mantenimento dell'attività di trasporto merci è stato quindi previsto nell'ottica di ottimizzare le infrastrutture esistenti, soprattutto la pista e le superfici a terra intorno alla pista, che disponevano di notevoli slot disponibili soprattutto di notte.

- (299) I lavori realizzati hanno interessato la messa in sicurezza del traffico stradale, l'adeguamento delle stazioni merci lasciate vacanti, la creazione di aree parcheggio per gli aerei, situate il più possibile vicino alla stazione merci per ridurre i tempi di trattamento, e l'ingrandimento dei lotti per migliorare la capacità di attrazione della zona.

- (300) L'aeroporto di Marsiglia Provenza ha realizzato i lavori in questione per complessivi 5 280 000 EUR. La sovvenzione ricevuta, pari a 1 520 000 EUR, rappresentava quindi solo il 28,79 % della dotazione finanziaria totale del progetto. Inoltre, secondo l'articolo 5 della convenzione del 22 agosto 2002 tra l'aeroporto di Marsiglia Provenza e la prefettura della regione PACA, il versamento dell'aiuto comunitario può essere effettuato solo in base a documenti giustificativi dello stato d'avanzamento dei lavori e a condizione che il cofinanziamento autorizzato nell'ambito del piano di finanziamento sia effettivamente rispettato.

<sup>(65)</sup> La Commissione applica lo stesso criterio di compatibilità per il trasporto delle merci, cfr. la decisione SA.30743 — C/11 (ex N 138/10) della Commissione del 23 luglio 2014 — Germania — Finanziamento di interventi infrastrutturali all'aeroporto di Lipsia-Halle (GU C 284 del 28.9.2011, pag. 6), punto 128.

<sup>(66)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), articolo 1.

(301) È opportuno concludere che l'infrastruttura realizzata è necessaria e proporzionata all'obiettivo di interesse generale perseguito.

iii) L'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti

(302) Benché l'aeroporto di Marsiglia Provenza abbia subito un calo del traffico merci a causa del disinvestimento di Aéropostale (primo cliente merci) e della mancanza di spazio in stiva su «La Navette» Marsiglia-Orly, lo sviluppo di una piattaforma merci verso il Maghreb è stato previsto per mantenere in loco posti di lavoro direttamente legati a quest'attività, ottimizzando al contempo l'infrastruttura disponibile.

(303) I risultati di traffico dimostrano che il tonnellaggio trasportato è aumentato di oltre il 20 % tra il 2005 e il 2010.

(304) La nuova infrastruttura offre pertanto prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti, che saranno ottimizzate dai lavori previsti.

iv) L'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio

(305) In base alle informazioni disponibili, l'accesso alle infrastrutture merci non sarebbe limitato da nessun regolamento di esercizio. La zona merci accoglierebbe operatori di trasporto rapido di merci, operatori di assistenza a terra, società di trasporto merci e vettori stradali.

(306) Ne consegue che l'accesso all'infrastruttura merci risulta aperto a tutti gli utenti in modo paritario e non discriminatorio.

v) Lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria al comune interesse

(307) L'aiuto concesso nell'ambito del progetto di sviluppo dell'attività di trasporto merci è limitato al 28 % dell'ammontare totale dei lavori. Questo progetto ha inoltre contribuito allo sviluppo del sistema di trasporto europeo e al progresso economico.

(308) Di conseguenza, esso non ha inciso sugli scambi in misura contraria al comune interesse.

vi) Necessità dell'aiuto

(309) La decisione dell'investimento è stata adottata in circostanze caratterizzate dall'attivazione della linea ad alta velocità Parigi-Marsiglia nel 2000 e dalla riduzione del traffico aereo dopo l'11 settembre 2001. Peraltro, dal 2000 al 2003, le capacità finanziarie dell'aeroporto di Marsiglia Provenza sono diminuite in modo netto e costante. Di fronte alla riduzione del traffico passeggeri e merci, la CCIMP era pertanto chiamata a reagire. Tra l'altro, erano previsti per il 2005-2006 onerosi interventi di ripristino delle due piste. In tali condizioni, pur non escludendo la redditività del progetto, il rendimento dell'investimento sarebbe stato più aleatorio, soprattutto entro un periodo di tempo ragionevole. È quindi probabile che, in assenza della sovvenzione FESR, l'aeroporto, preoccupato dal calo del traffico passeggeri, avrebbe rimandato o addirittura annullato gli investimenti nell'attività merci.

(310) Considerate le condizioni di mercato esistenti al momento della concessione dell'aiuto, contrassegnate da volumi di trasporto merci variabili nell'aeroporto, da un elevato livello di rischio e da prospettive di redditività incerte in un mercato di recente liberalizzazione, un investitore privato non avrebbe con ogni probabilità investito nello sviluppo del trasporto merci nell'aeroporto di Marsiglia. Di conseguenza, l'aiuto era necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Inoltre, considerata l'intensità limitata dell'aiuto, la Commissione ritiene che quest'aiuto non fosse sproporzionato al raggiungimento dell'obiettivo in questione.

6.3.3. COMPATIBILITÀ DELLE SOVVENZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 27 SETTEMBRE 2002 E DEL 26 GIUGNO 2003 E DELLA SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ URBANA MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLÉ DEL 26 LUGLIO 2004 PER L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AEROPORTO

i) La costruzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura rispondono ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità ecc.)

(311) Le sovvenzioni del 2002 e del 2003 riguardavano lavori di ristrutturazione della pista principale, i giunti delle lastre delle aree di parcheggio per gli aerei, la realizzazione di bretelle e la creazione di uscite veloci che dovevano permettere di incrementare il numero dei movimenti orari e di ottimizzare quindi l'uso dell'infrastruttura esistente. Dalle informazioni fornite dalla Francia emerge che, benché i movimenti commerciali fossero passati da 46 603 a 100 047, nel periodo tra il 1980 e il 2000 le due piste dell'aeroporto non erano state mai modificate. L'obiettivo di questa misura era pertanto di reagire all'imminente saturazione delle aree aeronautiche dell'aeroporto.

(312) La sovvenzione del 2004 ha contribuito a finanziare l'estensione della capacità della hall 1, l'ottimizzazione della pista 1 e la ricostruzione della pista 2. Queste modifiche erano ritenute necessarie per consentire all'aeroporto di Marsiglia Provenza di rispondere al forte incremento del traffico aereo, alla luce delle previsioni relative al numero dei passeggeri <sup>(67)</sup>.

(313) La realizzazione di una stazione ferroviaria accessibile al treno ad alta velocità rientrava nell'ottica di un migliore coordinamento tra le varie modalità di trasporto.

(314) Alla stregua di quanto osservato in merito alla costruzione dell'aerostazione mp2, la Commissione conclude che l'ampliamento, la ristrutturazione e lo sviluppo dell'aeroporto rispondono a obiettivi di interesse generale che mirano a garantire la continuità del traffico aereo e il suo incremento futuro.

ii) L'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito

(315) I lavori intrapresi erano necessari non solo ad aumentare e mantenere la capacità delle piste dell'aeroporto e rimediare al congestionamento esistente, ma anche a ottimizzare il collegamento con la rete ferroviaria ad alta velocità.

(316) Inoltre la sovvenzione del consiglio generale rappresenta il 9,5 % dell'importo dei lavori realizzati e il 7 % del programma d'intervento iniziale. La sovvenzione della comunità urbana Marseille Provence Métropole rappresenta il 6,2 % dell'ammontare dei lavori realizzati e il 5,6 % dell'importo del programma previsionale dei lavori.

(317) È opportuno concludere che l'infrastruttura realizzata è necessaria e proporzionata all'obiettivo di interesse generale perseguito.

iii) L'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti

(318) I lavori finanziati erano ritenuti necessari per poter affrontare un incremento di traffico. Orbene, dai dati disponibili emerge che il numero di passeggeri trasportati nell'aeroporto di Marsiglia Provenza è cresciuto di oltre il 25 % tra il 2006 e il 2012. Inoltre la capacità delle piste sarebbe oggi di 140 000 movimenti annui. Secondo le previsioni presentate nel rapporto del «piano di esposizione al rumore» allegato al decreto prefettizio del 4 agosto 2006, l'obiettivo di traffico dell'aeroporto sarebbe raggiunto con 113 909 movimenti nel 2015 e con 122 449 movimenti nel 2020. I lavori sulle piste e sulle bretelle di accesso e di uscita permettono pertanto di rispondere alle previsioni di traffico fino al 2020, garantendo all'infrastruttura prospettive d'uso soddisfacenti.

iv) L'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio

(319) Dalle informazioni disponibili emerge che le infrastrutture sono aperte a tutti i potenziali utilizzatori in modo paritario e non discriminatorio.

<sup>(67)</sup> La convenzione di partenariato stipulata il 14 maggio 2004 tra l'aeroporto di Marsiglia Provenza e la comunità urbana Marseille Provence Métropole evidenzia previsioni di incremento del traffico nazionale del 5 % annuo e del traffico internazionale di quasi il 10 % annuo tra il 2003 e il 2006.

v) Lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria al comune interesse

- (320) Come indicato ai considerando 293 e 308, l'incremento del traffico nell'aeroporto di Marsiglia Provenza non ha compromesso l'attività degli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza e non ha inciso sugli scambi in misura contraria al comune interesse.

vi) Necessità dell'aiuto

- (321) La decisione dell'investimento è stata adottata in circostanze caratterizzate dall'attivazione della linea ad alta velocità Parigi-Marsiglia nel 2000 e dalla riduzione del traffico aereo dopo l'11 settembre 2001. Peraltro, dal 2000 al 2003, le capacità finanziarie dell'aeroporto di Marsiglia Provenza sono scese in modo netto e costante. Di fronte alla riduzione del traffico passeggeri e merci, la CCIMP era pertanto chiamata a reagire. L'intensità di questi aiuti era limitata al 13 % <sup>(68)</sup>. Dato che gli investimenti aeronautici non avrebbero potuto essere evitati, senza la sovvenzione, il programma avrebbe dovuto essere ridotto di oltre 3 milioni di EUR, che sarebbero verosimilmente stati sottratti alle ristrutturazioni interne della hall 1 e che sono invece serviti ad accogliere operatori turistici, a proporre alle compagnie aeree banchi per la vendita di biglietti e ad allestire esercizi commerciali. Orbene, sono proprio questi investimenti che hanno permesso di accogliere compagnie straniere e operatori turistici e di incrementare i canoni commerciali.
- (322) Considerate le condizioni di mercato esistenti al momento della concessione dell'aiuto, caratterizzate dalla mancanza di esperienza e d'iniziativa degli operatori privati poco inclini a investire in infrastrutture aeroportuali, da un elevato livello di rischio e da prospettive di redditività incerte in un mercato di recente liberalizzazione, un investitore privato non avrebbe con ogni probabilità investito nella ricostruzione di un'infrastruttura aeroportuale e in un collegamento ferroviario ad alta velocità con l'aeroporto di Marsiglia. Di conseguenza, l'aiuto era necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Inoltre, considerata l'intensità limitata dell'aiuto, la Commissione ritiene che quest'aiuto non fosse sproporzionato al raggiungimento dell'obiettivo in questione.

## **7. VALUTAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE CHE UTILIZZANO L'AEROPORTO — ESISTENZA DI UN AIUTO**

### *7.1. EVENTUALE AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI DIRITTI PER PASSEGGERO PER I VOLI NAZIONALI*

- (323) In una decisione precedente <sup>(69)</sup>, la Commissione ha stabilito l'esistenza di un regime di aiuto incompatibile con il mercato interno a favore delle compagnie che operano collegamenti con una destinazione nazionale. La Francia ha adottato delle misure che mettono fine a questo regime.
- (324) L'estratto della delibera della Cocoéco del 2007 presentato dalla Francia dimostra che le tariffe dei diritti per passeggero applicabili ai voli nazionali e ai voli per i paesi UE dello spazio Schengen sono stati allineati nell'aeroporto di Marsiglia Provenza a partire dal 1° gennaio 2008.
- (325) La Commissione ritiene pertanto di non dover svolgere ulteriori indagini su questa misura, essendo stata abolita.

### *7.2. EVENTUALI AIUTI CONCESSI ALLE COMPAGNIE AEREE CHE UTILIZZANO L'AEROPORTO ATTRAVERSO LA DIFFERENZIAZIONE DELLE TASSE AEROPORTUALI ED EVENTUALI AIUTI A FAVORE DI RYANAIR E AMS ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI MARKETING*

#### **7.2.1. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ**

- (326) Per stabilire se le risorse della CCIMP siano risorse statali, la Commissione osserva che un ente pubblico a carattere amministrativo è un soggetto pubblico autonomo, che fa tuttavia parte dell'organizzazione della pubblica amministrazione e che è pertanto sottoposto alla rigida sorveglianza di altre autorità pubbliche.

<sup>(68)</sup> Tasso medio ponderato.

<sup>(69)</sup> Cfr. nota 31.

- (327) Si aggiunga che il bilancio generale delle CCI è alimentato dal gettito fiscale a carico delle imprese iscritte nel registro del commercio e delle società.
- (328) Inoltre le CCI rientrano nella categoria dei pubblici poteri ai sensi della direttiva 2000/52/CE della Commissione <sup>(70)</sup> e costituiscono amministrazioni aggiudicatrici a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(71)</sup> o, eventualmente, enti aggiudicatori in virtù della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(72)</sup> e sono soggette per i loro acquisti alle procedure di appalto pubblico.
- (329) Secondo la giurisprudenza del Tribunale, si tratta di elementi che attengono all'organizzazione interna del settore pubblico e l'esistenza di norme che garantiscono l'autonomia di un organo pubblico rispetto ad altri organi non rimette in discussione il principio stesso della natura pubblica di quest'organo. Il diritto dell'Unione non può ammettere che il solo fatto di istituire enti autonomi addetti alla distribuzione di aiuti consenta di eludere le norme relative agli aiuti di Stato <sup>(73)</sup>. Conformemente al diritto francese, le CCI sono enti intermedi dello Stato. Le loro azioni sono pertanto in ogni caso imputabili allo Stato francese, perché ne costituiscono parte integrante, e dato che le CCI fanno parte della pubblica amministrazione e sono soggette al rigido controllo di altre autorità pubbliche (cfr. considerando 10), la Commissione ritiene che le decisioni di questi soggetti pubblici siano necessariamente imputabili allo Stato. La situazione è pertanto diversa da quella delle imprese pubbliche. Nel caso delle CCI, l'imputabilità non deve essere dimostrata, come nella sentenza «Stardust Marine», sulla base di un'altra autorità pubblica coinvolta nel processo decisionale di un'impresa pubblica, come confermano anche le numerose funzioni di interesse pubblico attribuite loro dalla legge.
- (330) Peraltro, anche qualora la Commissione dovesse stabilire l'imputabilità allo Stato delle decisioni della CCIMP, considerando quest'ultima una semplice impresa pubblica, la Commissione dispone di diversi elementi che permettono di stabilire tale imputabilità.
- (331) Innanzitutto, come illustrato nella sezione 2.1.2, la CCIMP è soggetta a una rigida tutela amministrativa. In particolare, le decisioni della CCIMP relative alle tariffe aeroportuali devono essere approvate dall'autorità di tutela per poter essere esecutive. Inoltre la Cocoéco, che comprende il consiglio generale delle Bouches-du-Rhône, il consiglio regionale Provenza Alpi Costa Azzurra e la comunità urbana Marseille Provence Métropole, viene sentita ogni volta prima dell'introduzione di nuove tariffe dei diritti aeroportuali; essa provvede poi ad approvarle.
- (332) È quindi molto improbabile che la Cocoéco non abbia approvato anche la decisione di sottoscrivere il contratto di marketing con AMS o che non sia stata almeno coinvolta in questa decisione. Anche qualora non si fosse pronunciata formalmente su questo contratto, è la Cocoéco ad approvare l'equilibrio generale delle risorse dell'aeroporto attraverso il controllo delle tariffe dei diritti aeroportuali. Orbene, le decisioni relative ai diritti aeroportuali e al contratto di marketing con AMS devono appunto essere valutate congiuntamente.
- (333) La CCIMP ha inoltre stipulato diverse convenzioni di partenariato <sup>(74)</sup> con gli enti in questione, perché si facciano finanziariamente carico di una parte dei programmi d'investimento nell'infrastruttura aeroportuale. In cambio di questa partecipazione finanziaria, l'aeroporto di Marsiglia Provenza si è impegnato a condurre una politica commerciale dinamica, volta a garantire il massimo sviluppo dei collegamenti aerei nazionali e internazionali <sup>(75)</sup>, politica che — come precisato — deve essere condotta «di concerto con il consiglio generale». Quest'ultimo può chiedere all'aeroporto di presentargli degli studi sull'andamento del traffico aereo e sulle possibilità di attivazione di nuovi collegamenti.
- (334) Tra l'altro, in generale, è stato sottolineato sia dalla Francia sia dalla CCIMP che la strategia di sviluppo adottata dall'aeroporto di Marsiglia Provenza perseguiva un obiettivo di interesse generale relativo al dinamismo economico della regione circostante e alla creazione di posti di lavoro, obiettivi ai quali gli enti territoriali sono direttamente interessati, come peraltro ricordato nelle convenzioni stipulate con la CCIMP <sup>(76)</sup>.

<sup>(70)</sup> Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GUL 193 del 29.7.2000, pag. 75).

<sup>(71)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114).

<sup>(72)</sup> Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(73)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punto 62).

<sup>(74)</sup> Convenzioni stipulate il 3 ottobre 2002, il 5 settembre 2003 e il 19 maggio 2005 con il consiglio generale e il 14 maggio 2004 con la comunità urbana Marseille Provence Métropole.

<sup>(75)</sup> Convenzioni del 5 settembre 2003 e del 19 maggio 2005.

<sup>(76)</sup> Cfr. ad esempio il preambolo della convenzione del 19 maggio 2005.

- (335) Il considerando 10 dimostra altresì che le CCI sono inserite nella struttura della pubblica amministrazione, che esse esercitano la propria attività economica in condizioni molto particolari, per nulla paragonabili a quelle degli operatori privati, che il loro regime giuridico è disciplinato dal diritto pubblico e che l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla loro gestione è notevole.
- (336) Alla luce di quanto precede, è opportuno concludere che le misure di tariffazione aeroportuale e il contratto di marketing con AMS sono stati finanziati con risorse statali e che il loro finanziamento è imputabile allo Stato.

#### 7.2.2. VANTAGGIO SELETTIVO PER LE COMPAGNIE AEREE CHE OPERANO NELL'AEROPORTO DI MARSIGLIA PROVENZA

- (337) Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che le consenta di non sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle sue risorse finanziarie o se beneficia di un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
- (338) La Commissione ricorda a tale proposito che le considerazioni di sviluppo regionale non possono essere contemplate nell'applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

#### **Applicazione del metodo comparativo**

- (339) Ryanair afferma che per escludere l'esistenza di un vantaggio economico, che non potrebbe essere ottenuto in condizioni normali di mercato, i diritti previsti dagli accordi del 1999 devono essere confrontati con i diritti aeroportuali applicati alle compagnie aeree a basso costo in altri aeroporti europei.
- (340) La Commissione non esclude questo metodo per principio. Tuttavia, la definizione di un parametro di riferimento presuppone innanzitutto che si possa selezionare un sufficiente numero di aeroporti paragonabili che forniscono servizi comparabili in condizioni di mercato.
- (341) A tale proposito, la Commissione osserva che nel momento in cui gli accordi del 1999 sono stati conclusi, gli aeroporti dell'Unione erano considerati da molti come parte di una pubblica amministrazione che perseguiva obiettivi sociali e regionali ed erano pertanto finanziati dalle autorità pubbliche, indipendentemente dalla redditività di tali aeroporti. Di fatto, la maggior parte degli aeroporti dell'Unione beneficia tuttora di fondi pubblici che coprono i costi d'investimento e di esercizio. La Commissione osserva pertanto che le tariffe praticate da questi aeroporti sono solitamente stabilite non in base a considerazioni di mercato e soprattutto a prospettive di redditività ex ante soddisfacenti, ma tenendo fondamentalmente conto di considerazioni sociali o di politica regionale.
- (342) La Commissione osserva inoltre che, sebbene alcuni aeroporti siano privati o gestiti da privati che non tengono conto di considerazioni sociali o di politica regionale, le loro tariffe possono comunque essere fortemente influenzate da quelle praticate dalla maggior parte dei gestori aeroportuali che godono di sovvenzioni pubbliche; le compagnie aeree tengono infatti conto delle tariffe di questi ultimi nelle loro trattative con gli aeroporti privati o gestiti da operatori privati.
- (343) Nella fattispecie, gli aeroporti che fungono da parametri di riferimento hanno beneficiato di un finanziamento pubblico prima della loro privatizzazione o anche dopo. Ad esempio, l'aeroporto di Luton, detenuto da fondi pubblici, ha iniziato a essere gestito da una società privata dopo aver beneficiato di un investimento di 80 milioni di GBP nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Parimenti, l'aeroporto di Liverpool ha beneficiato di un cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione, mentre l'aeroporto di Prestwick, deficitario, è stato recentemente rinazionalizzato per la cifra simbolica di 1 GBP. Non si ha inoltre la certezza che il costo delle infrastrutture preesistenti sia stato preso in considerazione al momento della privatizzazione di questi aeroporti di riferimento. Si aggiunga, in ultima istanza, che la comparabilità dei dati dell'analisi Oxera è limitata, dal momento che i prezzi pagati nell'aeroporto di Marsiglia Provenza non tengono conto del contratto di marketing con AMS, mentre i prezzi indicati per tutti gli altri aeroporti sono al netto di qualsiasi contributo dell'aeroporto alle attività di marketing di Ryanair.
- (344) In tali condizioni, la Commissione non è in grado di determinare un parametro di riferimento adeguato per stabilire un vero prezzo di mercato per i servizi forniti dal gestore aeroportuale.

**Analisi della redditività**

- (345) In assenza di un parametro di riferimento chiaramente definito, la Commissione ritiene che l'analisi ex ante dell'aumento della redditività costituisca il criterio rilevante per valutare gli accordi proposti o conclusi dai gestori aeroportuali con le varie compagnie aeree. In tale contesto, le misure in esame rientrano nell'attuazione di una strategia complessiva dell'aeroporto orientata alla redditività, almeno nel lungo periodo.
- (346) La Commissione ritiene che la differenziazione delle tariffe costituisca una prassi commerciale normale. Tuttavia, tali politiche di tariffazione differenziata dovrebbero essere giustificabili sotto il profilo commerciale per poter soddisfare il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. <sup>(77)</sup>
- (347) La Francia sostiene che l'aeroporto di Marsiglia Provenza abbia agito in modo razionale e supporta la sua affermazione con i calcoli ex ante dell'aeroporto.
- (348) Per valutare questo criterio, la Commissione prenderà in considerazione sia le entrate aeronautiche (diritti aeroportuali) sia le entrate extra-aeronautiche dell'aeroporto (determinate dall'attività di negozi, parcheggi ecc.).

**7.2.2.1. Riduzioni tariffarie concesse per la creazione di nuovi collegamenti**

- (349) La CCIMP ha introdotto in successione due regimi distinti di riduzione tariffaria per favorire l'attivazione di nuovi collegamenti aerei. Il 6 dicembre 2004 la Cocoéco ha votato l'introduzione di una riduzione del 90 % il primo anno e del 50 % il secondo anno sui diritti di atterraggio, di illuminazione e di parcheggio per i voli passeggeri e sui diritti di atterraggio e di illuminazione per i voli merci. Questo regime è stato applicato dal 15 febbraio 2005 al 31 luglio 2009.
- (350) Per quanto riguarda la prima misura, la Francia fa notare che un'analisi di redditività ex ante dell'8 dicembre 2004 stimava, da un lato, a [...] \* EUR la riduzione annuale per i collegamenti esistenti o che sarebbero stati creati senza questa misura e, dall'altro, a [...] \* EUR in più all'anno i costi aggiuntivi delle forniture per l'equipaggio e i parcheggi auto. Si era ipotizzato che solo il 20 % dei nuovi collegamenti sarebbe arrivato al terzo anno, pari a un importo di [...] \* EUR. Gli introiti imputabili alla creazione di nuovi collegamenti erano stimati a [...] \* EUR. Le ipotesi contenute nello studio iniziale sembravano realistiche nel momento in cui sono state formulate.
- (351) Dal momento che l'aeroporto prevedeva un margine positivo e che questa misura non prevedeva nessun investimento iniziale, la Commissione conclude che essa è conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato.
- (352) Per quanto riguarda la riduzione applicata dal 15 febbraio 2005 al 31 luglio 2009, la Francia attira l'attenzione sui documenti della seduta della Cocoéco del 14 settembre 2009 secondo cui, da un lato, l'83,1 % delle riduzioni applicate sono andate a favore delle linee mantenute dopo la fine delle riduzioni e, dall'altro, la modulazione non avrebbe determinato nessun investimento sul piano della capacità.
- (353) Infine, lo studio d'impatto economico della modulazione proposta in questa Cocoéco porta a concludere che, per ogni passeggero a bordo di un volo interessato dalla modulazione tariffaria, il margine medio durante i tre anni di applicazione della misura sarebbe stato positivo:
- per mp1: [...] \* — [...] \* = [...] \* EUR
- per mp2: [...] \* — [...] \* = [...] \* EUR.
- (354) Questo andamento ha mostrato che i calcoli ex ante di partenza erano in realtà molto prudenti; in particolare emerge che molto più del 20 % dei nuovi collegamenti è stato mantenuto oltre la durata delle riduzioni iniziali. Di conseguenza, al momento della revisione dei piani economico-finanziari e dell'esecuzione delle analisi successive, le ipotesi sono state aggiornate per tenere conto dell'esperienza iniziale acquisita su questa misura.

<sup>(77)</sup> Cfr. la decisione 2011/60/UE della Commissione e la decisione 2013/664/UE della Commissione del 25 luglio 2012 relativa alla misura SA.23324 — C25/07 (ex NN 26/07) — Finlandia Finavia, Airpro et Ryanair — aeroporto di Tampere-Pirkkala (GU L 309 dell'19.11.2013, pag. 27).

- (355) In base a quest'esperienza, il 18 settembre 2009 è stato adottato un secondo regime di incentivi per nuovi collegamenti, entrato in vigore il 1° febbraio 2010. Questo regime concedeva una riduzione del 60 % per il primo anno di un nuovo collegamento, del 45 % per il secondo anno e del 20 % per il terzo. Questo regime era inoltre orientato a generare un margine di utile. In base ai calcoli di cui sopra, anche la redditività del secondo regime era plausibile. Il regime che è stato gradualmente smantellato e si è concluso il 31 ottobre 2011.
- (356) La Commissione conclude pertanto che questa misura è conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato, perché era previsto che generasse utili aggiuntivi.

#### 7.2.2.2. *Gratuità del parcheggio notturno*

- (357) Dal 1° marzo 2005 il parcheggio tra le 22:00 e le 6:00 è gratuito per l'attività di trasporto passeggeri per cinque frequenze settimanali sulla stessa destinazione per almeno una stagione IATA e per i velivoli che stazionano almeno sei ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00. Questa misura è applicata in modo non discriminatorio in entrambi i terminal a tutte le compagnie.
- (358) Secondo la Francia, lo stazionamento notturno nella piattaforma aeroportuale permetterebbe alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri nel primo slot del mattino e di atterrare a fine giornata e consentirebbe quindi agli aeromobili di medio raggio di effettuare quattro rotazioni quotidiane anziché tre.
- (359) La Francia fa sapere che uno studio basato sulla contabilità del 2004 permette di stabilire ex ante la redditività di questa misura per il gestore aeroportuale.
- (360) Questo studio si basa sull'ipotesi che, per l'aerostazione mp1, solo gli aeromobili di medio raggio nazionali erano in grado di generare rotazioni aggiuntive per effetto della gratuità dei diritti di parcheggio notturno. Per quanto riguarda l'aerostazione mp2, dal momento che le compagnie *low cost* che utilizzano questo terminal non operano voli con partenza quotidiana dalla loro base notturna e ritorno quotidiano unico, tutti i loro aerei sono stati ritenuti tali da generare una rotazione quotidiana aggiuntiva. A queste ipotesi di rotazioni aggiuntive è stato applicato un coefficiente di ponderazione del 50 %.
- (361) L'analisi presentata muove dall'ipotesi che i costi aggiuntivi determinati dal parcheggio notturno siano limitati ai costi di manodopera, manutenzione, riparazione e consumi vari, stimati a [...] \* EUR a notte e per aereo.
- (362) Le ipotesi contenute nello studio originale sembravano realistiche nel momento in cui sono state formulate. Da uno studio condotto nel 2008 emerge di fatto che i costi sono stati sottovalutati, ma si puntava sul fatto che le rotazioni aggiuntive generate da questa misura avrebbero determinato un utile netto a partire dal 2010. Di conseguenza, al momento della revisione dei piani economico-finanziari e dell'esecuzione delle analisi successive, le ipotesi sono state aggiornate per tenere conto dell'esperienza iniziale acquisita su questa misura.
- (363) Da tutti gli elementi di cui sopra emerge che, nel decidere di concedere la gratuità del parcheggio notturno nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, la CCIMP ha agito da investitore operante in economia di mercato.

#### 7.2.2.3. *Finanziamento delle attività di marketing*

- (364) Un primo regime di finanziamento delle attività di marketing era stato introdotto nell'aeroporto di Marsiglia Provenza con decisione della CCIMP del 21 novembre 2005. Questo regime è stato tuttavia soppresso prima della sua entrata in vigore. Secondo la Francia, esso avrebbe dato luogo solo a un versamento [inferiore a 300 000] \* EUR alla compagnia BMI baby.
- (365) La Francia ha sostenuto che questo importo, sempre che costituisca un aiuto di Stato, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006. La compagnia BMI baby ha cessato l'attività nel 2012.
- (366) La Commissione conclude che questo aiuto costituisce di fatto un aiuto *de minimis*.







Tabella 12

## Analisi della redditività (in migliaia di euro correnti)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE 2005- 2021	Tasso interno di rendi- mento
FLUSSO DI CASSA TOTALE con VNC a fine 2021 senza TLC	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
FLUSSO DI CASSA TOTALE con VNC a fine 2021 con TLC	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
DIFFERENZIALE FLUSSO DI CASSA	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
FLUSSO DI CASSA TOTALE con VNC a fine 2021 attualiz- zato senza TLC	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
FLUSSO DI CASSA TOTALE con VNC a fine 2021 attualiz- zato con TLC	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
DIFFERENZIALE FLUSSO DI CASSA TOTALE	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

Fonte: Piano economico-finanziario del 15 settembre 2005 attualizzato (VNC — valore netto contabile, TLC — terminal low cost).

- (369) Per determinare la redditività del progetto di terminal a servizi semplificati e la relativa tariffazione, l'operatore prudente prenderà in considerazione tutte le entrate aeronautiche ed extra-aeronautiche, tenendo altresì conto della flessibilità della domanda di traffico rispetto alla tariffazione dei diritti aeronautici in questione. Lo scostamento tra la tariffa dei diritti per passeggero e il costo della funzione passeggero, che è coperto dalle entrate extra-aeronautiche, non costituisce quindi un vantaggio a favore delle compagnie aeree, ma è la conseguenza dell'ottimizzazione del gestore che mira piuttosto a ottenere un profitto dal suo progetto d'investimento.
- (370) Le tariffe dei diritti per passeggero (escluso il banco registrazione) applicabili nell'aerostazione mp2 sono riportate nella tabella 13.

Tabella 13

Anni	Diritti per passeggero voli intra-UE (EUR)		Diritti per passeggero voli extra-UE (EUR)	
	Originario	Retroattivo	Originario	Retroattivo
2006	1,23	2,85	x	2,99
2007	1,22	2,85	1,28	2,99
2008	1,31	2,54	6,75	2,68
2009	1,79		1,93	
2010	1,79		1,93	
2011	1,84		1,99	

- (371) Nel 2009 le tariffe sono state adeguate a seguito dell'annullamento delle tariffe da parte del Conseil d'État. La decisione della Cocoéco del 18 febbraio 2009 illustra in dettaglio i metodi di calcolo che hanno condotto alla determinazione di queste tariffe sulla base dei costi e delle entrate imputati a ciascun terminal, precisati nell'analisi condotta dalla società Mazars nel 2008 e relativi ai sei anni successivi. Nell'ambito di questo studio e in base alle previsioni cui esso funge da supporto, i costi considerati riguardano i costi degli edifici attribuiti a ogni terminal, i costi di assistenza e manutenzione e i costi di gestione in misura proporzionale alla loro imputazione alla funzione passeggero e al loro utilizzo per ogni terminal. I proventi considerati riguardano sia i diritti aeroportuali (passeggeri e banchi registrazione) sia le entrate commerciali (esercizi commerciali e parcheggi) generati nella piattaforma e attribuiti a ciascun terminal.
- (372) Da quanto precede emerge che le tariffe dei diritti per passeggero sono state stabilite in modo che le entrate aeronautiche coprissero lo stesso margine della funzione passeggero nell'aerostazione mp2 e nell'aerostazione mp1, ovvero [tra il 50 e l'80 % per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010]\*.
- (373) Dai dati finanziari contenuti nella decisione del 18 febbraio 2009 emerge che, se si tiene conto sia del gettito dei diritti aeroportuali sia delle entrate commerciali attribuiti alla funzione passeggero, queste tariffe coprono i costi di questa funzione nell'aerostazione mp2 [tra il 100 e il 140 % per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010]\*, tenuto conto della tariffa dei diritti per passeggero stabilita con decisione del 25 maggio 2009.
- (374) Le tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione mp2 sono state determinate in base a uno studio finanziario preliminare, che ha tenuto conto di tutte le riduzioni applicabili. Secondo quest'analisi finanziaria, i diritti di ogni terminal dovevano coprire i costi corrispondenti. Dallo studio in questione è emerso un VAN positivo.
- (375) Mentre le nuove tariffe retroattive sono calcolate in modo da coprire tutti i costi dell'aeroporto, previa correzione per suddividere tra i terminal alcuni costi comuni, le tariffe iniziali coprivano già i costi incrementali direttamente legati all'arrivo delle compagnie aeree e di ogni passeggero aggiuntivo. Di conseguenza era previsto che le tariffe applicate alle compagnie aeree coprissero in qualsiasi momento almeno i costi incrementali connessi all'utilizzo dell'aeroporto da parte della compagnia.

- (376) Tra l'altro, nel piano economico-finanziario iniziale che ha condotto alla decisione di costruire l'aerostazione mp2, l'aeroporto prevedeva di raggiungere un VAN positivo. Prima di qualsiasi nuova modifica delle tariffe, l'aeroporto ha effettuato delle stime plausibili secondo cui le misure in questione avrebbero contribuito positivamente alla redditività dell'aeroporto.
- (377) La Commissione ritiene pertanto che la decisione con cui sono state determinate le tariffe dell'aerostazione mp2 è conforme al principio dell'investitore prudente in un'economia di mercato. Lo stesso ragionamento si applica alla decisione del 25 maggio 2009 che stabilisce queste tariffe per gli anni 2006-2008 e a partire dal 1° agosto 2009.

#### 7.2.2.5. *Contratto di marketing con AMS*

##### *Valutazione congiunta di un vantaggio economico conferito a Ryanair e AMS*

- (378) La Commissione deve innanzitutto chiedersi se, per stabilire se Ryanair e la sua controllata AMS hanno beneficiato di un vantaggio economico, queste ultime debbano essere considerate insieme o separatamente.
- (379) La Commissione osserva innanzitutto che AMS è un'impresa controllata da Ryanair al 100 % e che i suoi dirigenti sono quadri superiori di Ryanair <sup>(78)</sup>. La Commissione osserva inoltre che questa società è stata in realtà creata al solo scopo di fornire servizi di marketing sul sito Internet di Ryanair e che essa non esercita altre attività.
- (380) Si aggiunga che il fascicolo preparatorio per la riunione del consiglio aeroportuale della CCIMP del 15 novembre 2005 precisa che sia l'acquisto di servizi pubblicitari sul sito Internet di Ryanair, sia la creazione di un regime di aiuto all'avviamento di nuovi collegamenti miravano a creare condizioni di costi nell'aeroporto di Marsiglia Provenza tali da soddisfare i criteri di redditività di Ryanair, soprattutto nell'ottica della creazione di una base aerea.
- (381) Dalle motivazioni contenute nella risposta delle autorità francesi emerge inoltre che le modalità finanziarie del contratto stipulato con AMS sono state stabilite in funzione dei margini finanziari generati per ogni volo operato da Ryanair. Le autorità francesi hanno inoltre precisato che il contratto con AMS prevedeva diversi impegni da parte di Ryanair relativamente al numero di aerei parcheggiati nell'aeroporto, al numero di frequenze quotidiane operate e al numero annuo di passeggeri. La Francia afferma infine nella sua risposta che il comportamento della CCIMP deve essere valutato alla luce della «redditività garantita dal cumulo delle modulazioni per l'attivazione di nuovi collegamenti e del contratto AMS sui soli voli Ryanair» e sottolinea che «quest'analisi delle varie misure prese insieme è infatti particolarmente rilevante nel caso di specie» <sup>(79)</sup>.
- (382) La Commissione tiene infine a ricordare di aver seguito questo stesso metodo nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale del 29 novembre 2007 sull'aeroporto di Pau, nella decisione di estensione del procedimento del 25 gennaio 2012 su questo stesso aeroporto e nelle decisioni di avvio del procedimento dell'8 febbraio e del 23 marzo 2012 sugli aeroporti di La Rochelle e di Angoulême.
- (383) Per tutti questi motivi, per stabilire se esista un vantaggio economico, le misure a favore di Ryanair e AMS devono essere valutate congiuntamente, in quanto queste due società sono di fatto un unico beneficiario delle misure in questione <sup>(80)</sup>.
- (384) La Commissione osserva peraltro che l'unico vantaggio per i gestori dell'aeroporto potenzialmente ricavato dai servizi di marketing offerti da AMS sul sito di Ryanair scaturirebbe da un aumento del numero di passeggeri che volano con Ryanair. Orbene, le stime di traffico e del tasso di riempimento costituiscono una componente essenziale dell'analisi della redditività associata agli accordi con Ryanair <sup>(81)</sup>. La Commissione ritiene pertanto che, ai fini dell'applicazione del principio dell'investitore prudente in un'economia di mercato, la valutazione dell'opportunità di un rapporto commerciale con Ryanair <sup>(82)</sup> non possa ignorare le conseguenze della sottoscrizione concomitante di contratti di marketing e in particolare i loro costi.

<sup>(78)</sup> Cfr. la relazione della camera regionale dei conti dell'Aquitania sulla CCIPB deliberata il 19 ottobre 2006, secondo cui «la società AMS non è altro che un'emanazione di Ryanair amministrata da due quadri superiori della compagnia Ryanair».

<sup>(79)</sup> Lettera della Francia del 12 marzo 2012, pag. 108.

<sup>(80)</sup> Nel prosieguo della valutazione la Commissione impiegherà pertanto «Ryanair/AMS» per indicare il beneficiario delle misure in oggetto.

<sup>(81)</sup> O dell'attivazione di un nuovo collegamento.

<sup>(82)</sup> Attivazione di linea, variazione del numero di collegamenti o della loro frequenza ecc.

*Criterio dell'investitore prudente in un'economia di mercato*

- (385) Il 19 maggio 2006 la CCIMP ha sottoscritto con AMS, impresa controllata da Ryanair al 100 %, un contratto di durata quinquennale, rinnovabile una volta per un periodo analogo, per l'acquisto di spazi pubblicitari senza procedura di gara, né preventiva pubblicazione. Nella decisione della *Cocoéco* del 18 febbraio 2009 relativa alla determinazione delle tariffe oggetto della decisione del 25 maggio 2009 si precisa che il costo del contratto AMS durante il periodo contrattuale, ovvero da ottobre 2006 a ottobre 2011, è di [...] \* EUR, ossia [...] \* EUR all'anno.
- (386) La Francia fa notare a titolo principale che i versamenti effettuati nell'ambito di questo contratto sono conformi al prezzo di mercato per servizi di marketing online e ne deduce che, nello stipulare il contratto con AMS, la CCIMP ha agito da investitore prudente operante in economia di mercato.
- (387) Tuttavia, come precisato nella sezione 7.2.2.5, la Commissione ritiene che gli eventuali vantaggi ricevuti dalla società AMS e dalla società Ryanair debbano essere analizzati congiuntamente, considerando che i servizi erogati dalla compagnia aerea e dalla sua controllata costituiscono un tutt'uno. La Commissione ritiene infatti che il valore potenziale dei servizi di marketing offerti da AMS si basi su un aumento del traffico Ryanair.
- (388) La risposta delle autorità francesi sembra suggerire una condivisione di quest'analisi. La Francia sostiene infatti che, per determinare la redditività di un volo operato da Ryanair, un investitore prudente avrebbe analizzato insieme le condizioni tariffarie applicabili a Ryanair e il costo dei servizi di marketing acquistati da AMS, ragionamento che sarebbe stato seguito dalla CCIMP nella decisione di sottoscrizione del contratto del 19 maggio 2006.
- (389) Dal momento che i servizi di marketing erogati da AMS sono indissociabili dai rapporti intercorrenti tra l'aeroporto di Marsiglia Provenza e la compagnia aerea Ryanair, i vantaggi concessi a questi due soggetti devono essere valutati congiuntamente.
- (390) Di conseguenza, il comportamento della CCIMP al momento della sottoscrizione del contratto del 19 maggio 2006 con AMS non può essere valutato rispetto alle offerte di inserzionistici pubblicitari su Internet che non offrono un servizio paragonabile.
- (391) La Francia fa notare in subordine che il contratto stipulato dalla CCIMP con AMS costituisce un acquisto redditizio per l'aeroporto di Marsiglia Provenza, soprattutto per quanto riguarda l'attività dell'aerostazione mp2.
- (392) È opportuno ricordare che l'analisi della redditività dell'investimento relativo alla costruzione dell'aerostazione mp2 (piano economico-finanziario del settembre 2005, aggiornato nel maggio 2006) non considera i costi del contratto stipulato con AMS, ma i costi relativi al precedente regime di partecipazione alle spese di marketing. Questo regime non è stato tuttavia applicato, come illustrato nella sezione 7.2.2.3.
- (393) La Francia presenta un'analisi di redditività dei margini finanziari generati dai voli Ryanair nel periodo 2007-2021 (analisi condotta nel settembre 2005 e aggiornata nel maggio 2006, prima della conclusione del contratto con AMS) su cui la CCIMP si sarebbe fondata per decidere in merito al contratto del 19 maggio 2006.
- (394) Quest'analisi si basa sui dati di seguito riportati (per il 2007):
- il margine finanziario per volo di un velivolo B737 nell'aerostazione mp2 è di [...] \* EUR, senza considerare il costo del contratto AMS;
  - il traffico Ryanair costituisce l'85 % delle ipotesi di traffico «*low cost*»;
  - il traffico Ryanair corrisponderebbe a 2 694 voli (ossia a un aereo da 189 posti con un tasso di riempimento del 75 %).
- (395) Da quest'analisi emerge che la presenza della compagnia Ryanair nell'aeroporto di Marsiglia Provenza, alle condizioni tariffarie offerte, segnatamente le riduzioni sui nuovi collegamenti e sul parcheggio notturno, senza dimenticare l'acquisto di servizi di marketing dalla sua controllata, ha determinato perdite per l'aeroporto nei primi tre anni di esercizio, generando un margine positivo per quest'ultimo solo a partire dal quarto anno <sup>(83)</sup>.

<sup>(83)</sup> Inoltre lo studio condotto a posteriori in base alle cifre di traffico registrate nel 2007 e nel 2008 e ai costi verificati dalla società Mazars rivela che ogni volo operato da Ryanair, considerando le modulazioni tariffarie di cui gode la compagnia e i costi delle prestazioni di marketing, genera perdite per l'aeroporto nei primi due anni.

- (396) Dal piano economico-finanziario emerge che in un arco temporale di 15 anni (2007-2021) il tasso di margine medio per tutti i voli è sufficientemente alto da soddisfare le aspettative di redditività di un operatore prudente operante in economia di mercato.
- (397) Il contratto del 19 maggio 2006 è stato sottoscritto nell'ottica di sviluppare il traffico dell'aeroporto a medio termine. Il contratto AMS ha sostituito le misure di marketing inizialmente previste nel piano economico-finanziario del progetto di costruzione dell'aerostazione mp2. I costi medi del contratto con AMS per passeggero Ryanair consentivano quindi di stabilire la redditività del progetto di costruzione dell'aerostazione mp2 nel suo insieme.

Tabella 14

**Simulazione della redditività del contratto AMS rispetto al traffico Ryanair (compresi gli effetti delle modulazioni tariffarie)**

Ipotesi traffico totale	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Passeggeri in partenza Ryanair ([...]* %)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Numero di voli Ryanair in partenza	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Acquisti pubblicitari AMS (EUR)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Prezzo del contratto per pax	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Margine sul traffico dopo AMS	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Prezzo medio per pax del contratto AMS calcolato su 5 anni											[...]*				
Prezzo medio per pax del contratto AMS calcolato su 10 anni											[...]*				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entrate (EUR)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Costi (EUR)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Margine (EUR)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Margine netto (EUR)	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Tasso	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Tasso medio	[> 7,5 %]*														
VAN a [...]* % (EUR)	[...]*														

- (398) Di conseguenza le tariffe applicate alle compagnie aeree, considerando le varie riduzioni e i costi del contratto con AMS, coprono in qualsiasi momento almeno i costi aggiuntivi connessi all'utilizzo dell'aeroporto da parte della compagnia aerea.
- (399) Tra l'altro nel piano economico-finanziario iniziale, che ha condotto alla decisione di costruire l'aerostazione mp2, l'aeroporto prevedeva di raggiungere un VAN positivo. Prima di qualsiasi nuova modifica delle tariffe e della sottoscrizione del contratto di marketing con AMS, l'aeroporto ha effettuato stime plausibili secondo cui le misure in questione avrebbero contribuito positivamente alla redditività dell'aeroporto.
- (400) Le ipotesi e gli altri scenari previsti nel piano economico-finanziario iniziale e nelle sue nuove versioni, così come i calcoli finanziari legati alle misure successive, sembravano realistici nel momento in cui sono stati formulati. Gli sviluppi successivi hanno di fatto dimostrato che essi erano piuttosto prudenti. Tra l'altro, tali ipotesi e scenari sono stati aggiornati e rivisti regolarmente e le tariffe sono state adeguate costantemente per garantire la redditività dell'aeroporto nel lungo periodo e modifiche tariffarie a breve termine.

### 7.2.3. CONCLUSIONI SULL'ESISTENZA DI UN AIUTO

- (401) Dal punto 6.3 emerge che l'aeroporto di Marsiglia Provenza ha beneficiato di un aiuto all'investimento compatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene che, nel caso in cui il gestore di un aeroporto abbia beneficiato di un aiuto compatibile, il vantaggio derivante da tale aiuto non è trasmesso a una compagnia aerea specifica, soprattutto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) le infrastrutture sono a disposizione di tutte le compagnie (comprese le infrastrutture che più verosimilmente sono utilizzabili da certe categorie come le compagnie *low cost* o *charter*) e non sono riservate a una compagnia in particolare;
  - ii) le compagnie aeree pagano tariffe che coprono almeno i costi incrementali.
- (402) Nella fattispecie, la Commissione fa notare in primo luogo che l'aerostazione mp2 e l'adiacente area di parcheggio per gli aerei non sono riservate a una compagnia aerea in particolare. L'aerostazione mp2 è aperta a tutte le compagnie che intendono utilizzarla, pur sapendo che essa offre un livello ridotto di servizio. Per garantire l'accessibilità dell'aerostazione a tutti gli operatori interessati, l'aeroporto ha lanciato un invito a manifestare interesse per l'utilizzo dell'infrastruttura. Non essendo utilizzato al pieno delle sue capacità, il terminal è a disposizione di qualsiasi compagnia aerea interessata.
- (403) In secondo luogo, conformemente alla valutazione precedente (cfr. punti 7.2.2.1-7.2.2.5), le compagnie aeree pagano anche tariffe che coprono almeno i costi incrementali generati da ogni accordo.
- (404) La Commissione rammenta che gli accordi in esame rientrano nell'attuazione di una strategia complessiva dell'aeroporto orientata alla redditività, almeno nel lungo periodo. Per valutare l'effetto degli accordi tra l'aeroporto e una compagnia aerea sulla redditività dell'aeroporto, la Commissione tiene conto degli elementi di prova concreti disponibili, oltre che degli sviluppi ragionevolmente prevedibili nel momento in cui gli accordi sono stati stipulati. In particolare la Commissione considera:
- i) le condizioni di mercato esistenti all'epoca, in particolare i cambiamenti avvenuti in seguito alla liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, l'arrivo sul mercato e lo sviluppo delle compagnie a basso costo<sup>(84)</sup> e di altri vettori «da punto a punto», i mutamenti nella struttura organizzativa ed economica del settore aeroportuale<sup>(85)</sup>; il grado di diversificazione e la complessità delle funzioni svolte dagli aeroporti, l'inasprimento della concorrenza tra compagnie aeree e tra aeroporti, l'incertezza del contesto economico dovuta al cambiamento delle condizioni di mercato e qualsiasi altra incertezza esistente nel contesto economico;
  - ii) gli effetti a lungo termine previsti sulla redditività dell'aeroporto.

<sup>(84)</sup> Aumento della quota di mercato delle compagnie a basso costo dall'1,5 % nel 1992 al 45,94 % nel 2013.

<sup>(85)</sup> Solo a partire dalla sentenza «Aéroports de Paris» (12 dicembre 2000) la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali devono essere considerate attività che rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato (cfr. punto 228). Prima di questa sentenza gli aeroporti non erano considerati «imprese» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

- (405) La Commissione osserva che, secondo le informazioni fornite dalla Francia, nel piano economico-finanziario iniziale che ha portato alla decisione di costruire l'aerostazione mp2, l'aeroporto prevedeva di raggiungere un VAN positivo a lungo termine. Secondo le autorità francesi, i risultati finanziari dell'aerostazione mp2 hanno confermato queste previsioni ottimistiche. Parimenti, le riduzioni concesse sui diritti applicabili all'intero aeroporto, compresa l'aerostazione mp1, si basavano su calcoli finanziari solidi in base ai quali, adottando queste misure, l'aeroporto poteva prevedere di raggiungere la redditività. La Commissione ritiene che le previsioni relative alla redditività e all'utilizzo dell'aerostazione mp2 fossero ragionevoli e fondate. Il più delle volte queste previsioni si sono rivelate prudenti. Di conseguenza, la Commissione osserva che i diritti applicati, le riduzioni concesse e il contratto di marketing stipulato con AMS rientrano in una strategia complessiva dell'aeroporto orientata alla redditività, almeno nel lungo periodo.
- (406) La Commissione è pertanto del parere che gli accordi sottoscritti tra l'aeroporto di Marsiglia Provenza e le compagnie aeree che utilizzano questo aeroporto non costituiscano un aiuto di Stato. Essa ritiene inoltre che in tali condizioni, anche qualora vi fosse aiuto di Stato alle compagnie aeree, tale aiuto sarebbe comunque compatibile con il mercato interno per gli stessi motivi che giustificano la compatibilità dell'aiuto per quanto riguarda l'aeroporto.
- (407) Dal momento che uno dei criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è soddisfatto, la Commissione ritiene che le misure in esame non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

## 8. CONCLUSIONE

### 8.1. MISURE A FAVORE DELL'AEROPORTO

- (408) La Commissione osserva che la Francia ha illegalmente dato esecuzione agli aiuti all'investimento a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. È tuttavia opportuno constatare che questi aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (409) La tassa aeroportuale e i trasferimenti tra l'aeroporto e la CCIMP non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

### 8.2. MISURE A FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE CHE UTILIZZANO L'AEROPORTO

- (410) La Commissione constata che nelle sue relazioni finanziarie con le compagnie aeree che utilizzano le sue strutture l'aeroporto ha agito da investitore privato operante in un'economia di mercato. Le varie modulazioni tariffarie e il contratto di marketing con AMS non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le sovvenzioni all'investimento cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza per 12,337 milioni di EUR sono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La tassa aeroportuale a favore dell'aeroporto, i trasferimenti tra l'aeroporto e la CCIMP, la riduzione dei diritti a favore delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto e il contratto di marketing a favore di AMS cui la Francia ha dato esecuzione non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

*Per la Commissione*  
Joaquín ALMUNIA  
*Vicepresidente*

---

**DECISIONE (UE) 2016/1699 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2016****relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C)  
(ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione***[notificata con il numero C(2015) 9837]***(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con lettera del 19 dicembre 2013 la Commissione ha inviato al Belgio una richiesta di informazioni in merito al «sistema delle decisioni fiscali anticipate in materia fiscale (tax ruling) relative agli utili in eccesso» (di seguito, «regimi sugli utili in eccesso» o «il regime in questione»), basato sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice belga delle imposte sui redditi del 1992 («CIR 92»). La Commissione ha inoltre richiesto un elenco delle decisioni anticipate relative all'applicazione del regime di sugli utili in eccesso.
- (2) Con lettera del 21 gennaio 2014, il Belgio ha risposto alle domande contenute nella richiesta di informazioni della Commissione, ma non ha fornito l'elenco delle decisioni anticipate richiesto, spiegando che la predisposizione di tale elenco richiedeva più tempo.
- (3) Il 21 febbraio 2014 la Commissione ha inviato alcune domande di chiarimento e reiterato la richiesta relativa all'elenco delle decisioni anticipate. Per quanto riguarda le decisioni adottate nel 2004, 2007, 2010 e 2013 a norma del regime in questione, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità belghe di trasmetterle il testo integrale delle decisioni e le relative richieste di decisione, gli allegati e tutta l'eventuale corrispondenza successiva relativa a queste richieste.
- (4) Il 18 marzo 2014 il Belgio ha risposto alle richieste di chiarimento della Commissione trasmettendole le decisioni anticipate richieste e le relative domande, gli allegati e la corrispondenza successiva riguardante le decisioni anticipate concesse.
- (5) Con lettera del 28 luglio 2014, la Commissione ha fatto sapere che il regime sugli utili in eccesso potrebbe costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha inoltre richiesto informazioni aggiuntive su diverse decisioni specifiche. Con lettere del 1° settembre e del 4 novembre 2014, il Belgio ha risposto alla richiesta del 28 luglio 2014.
- (6) Il 25 settembre 2014 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità belghe.

<sup>(1)</sup> GU C 188 del 5.6.2015, pag. 24.

- (7) Con lettera del 3 febbraio 2015, la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione al regime sugli utili in eccesso.
- (8) Il 29 maggio 2015, a seguito di una richiesta di proroga, il Belgio ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sulla decisione di avvio.
- (9) Il 5 giugno 2015 la decisione di avviare il procedimento di indagine formale (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. In questa decisione la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
- (10) Il 1° e il 2 luglio 2015 le parti interessate hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio, osservazioni che sono state poi trasmesse alle autorità belghe. Il 14 settembre 2015 queste ultime hanno fatto sapere di non voler commentare le osservazioni in questione.
- (11) Con lettera del 16 settembre 2015, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di corroborare alcune affermazioni contenute nelle loro osservazioni scritte del 29 maggio 2015 sulla decisione di avvio. Il Belgio ha risposto a questa richiesta con lettera del 16 ottobre 2015.
- (12) I servizi della Commissione e le autorità belghe si sono incontrati il 20 ottobre e il 7 dicembre 2015.

## 2. DESCRIZIONE DEL REGIME IN QUESTIONE

### 2.1. Il regime sugli utili in eccesso

- (13) Il regime sugli utili in eccesso consente alle società residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e alle stabili organizzazioni belghe di società residenti estere appartenenti a un gruppo multinazionale (le «entità belghe di un gruppo») di ridurre la loro base imponibile in Belgio deducendo i loro «utili in eccesso» dagli utili effettivamente registrati. Gli utili in eccesso sono determinati stimando l'utile medio ipotetico che un'impresa autonoma <sup>(3)</sup> che esercita attività comparabili potrebbe registrare in circostanze simili e sottraendo questo importo dall'utile effettivamente registrato dall'entità belga di un gruppo. Per beneficiare di un'esenzione degli utili in eccesso, è necessario che il «*Service des Décisions Anticipées*» (di seguito, la «commissione di ruling») adotti una decisione anticipata.
- (14) Secondo le autorità belghe <sup>(4)</sup>, il regime sugli utili in eccesso è giustificato dalla volontà di garantire che un'entità belga di un gruppo sia tassata soltanto sull'utile di libera concorrenza, consentendole di escludere dalla propria base imponibile l'utile registrato in eccesso rispetto all'utile di libera concorrenza, che corrisponde alle sinergie, alle economie di scala o ad altri benefici derivanti dalla sua appartenenza a un gruppo multinazionale e che non esisterebbe per un'impresa autonoma comparabile.
- (15) Secondo le autorità belghe <sup>(5)</sup>, l'importo degli utili in eccesso esente a norma del regime di esenzione viene determinato con un metodo in due fasi:

— In primo luogo, i prezzi di libera concorrenza applicati alle transazioni effettuate tra l'entità belga di un gruppo e le società cui essa è collegata vengono determinati in base a una relazione in materia di prezzi di trasferimento fornita dal contribuente. Dal momento che nell'ambito di questa relazione l'entità belga di un gruppo è considerata «l'entità centrale», è a questa che viene imputato l'utile residuo derivante da queste transazioni.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(3)</sup> Cfr. il punto 30 delle osservazioni del Belgio del 29 maggio 2015 sulla decisione di avvio in cui per «autonomo» s'intende non appartenente a un gruppo multinazionale di società collegate.

<sup>(4)</sup> Cfr. in particolare le osservazioni del Belgio del 29 maggio 2015 sulla decisione di avvio, punti 39 e 40.

<sup>(5)</sup> Cfr. le osservazioni del Belgio del 29 maggio 2015 sulla decisione di avvio, punto 30.

- In secondo luogo, secondo il Belgio, l'utile residuo non deve essere considerato l'utile di libera concorrenza dell'entità belga di un gruppo, perché questo utile può essere superiore a un utile che un'impresa autonoma paragonabile avrebbe registrato in circostanze simili a quelle dell'entità in questione, senza appartenere a un gruppo multinazionale. Questi «utili in eccesso» sono pertanto determinati in base a una seconda relazione fornita dal contribuente nell'ambito della sua richiesta di decisione anticipata, presentata a norma del regime in questione, e sono esenti da imposta.
- (16) Il Belgio afferma che le relazioni presentate in queste due fasi applicano i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento dell'OCSE più appropriati. In pratica, dalle informazioni fornite emerge che il metodo utilizzato nella seconda fase è il cosiddetto metodo basato sul margine netto della transazione («TNMM»). Il ricorso al TNMM è finalizzato in tale contesto a ottenere un'approssimazione della redditività di un'entità appartenente a un gruppo multinazionale confrontando tale redditività con gli utili di imprese (autonome) indipendenti<sup>(6)</sup> comparabili che esercitano attività simili. Il TNMM permette di stimare l'utile che imprese indipendenti potrebbero trarre da un'attività, ad esempio la vendita di beni, adottando una base appropriata come i costi, le vendite o gli investimenti in attività fisse (in base alle funzioni esercitate, ai rischi assunti e ai beni utilizzati) e applicando un indicatore di utile (un «indicatore del livello di utile») corrispondente a quello osservato su questa base per imprese indipendenti paragonabili.
- (17) Il TNMM permette di calcolare l'utile medio ipotetico dell'entità belga di un gruppo in base a un'analisi comparativa tra quest'ultima e imprese autonome paragonabili<sup>(7)</sup>. L'utile medio ipotetico è determinato come un valore compreso nell'intervallo interquartile dell'indicatore del livello di utile scelto per un gruppo di imprese autonome paragonabili<sup>(8)</sup>, la cui media è calcolata su un periodo di tempo determinato (solitamente cinque anni). Il Belgio considera questo utile medio ipotetico come l'utile che l'entità belga di un gruppo avrebbe registrato se fosse stata un'impresa autonoma e non un'entità appartenente a un gruppo multinazionale. Ai fini della presente decisione, quest'utile viene denominato «utile di libera concorrenza rettificato».
- (18) L'importo degli utili in eccesso da esentare viene poi calcolato come la differenza tra l'utile di libera concorrenza stimato per l'entità belga di un gruppo secondo la prima fase (media calcolata in un determinato periodo) e «l'utile di libera concorrenza rettificato» ottenuto nella seconda fase (media calcolata nello stesso periodo considerato). Questa differenza è espressa da una percentuale di esenzione del risultato al lordo dell'imposta (EBIT<sup>(9)</sup> o PBT<sup>(10)</sup>) al fine di ottenere una percentuale media di utili in eccesso in un determinato periodo. Questa percentuale rappresenta la riduzione della base imponibile che è stata accettata e applicata a norma del regime in questione all'utile che l'entità belga di un gruppo ha effettivamente registrato per i cinque anni in cui l'amministrazione fiscale belga è vincolata dalla decisione anticipata.
- (19) Le autorità belghe sostengono che i risultati commerciali previsti dalle entità che beneficiano del regime in questione sono valutati in base all'utile effettivamente registrato dopo tre anni. Ove necessario, la percentuale stabilita può essere successivamente rettificata nell'ambito di tale valutazione, ma nulla lascia intendere che una tale valutazione abbia già dato luogo a una rettifica della percentuale di riduzione stabilita nei casi esaminati dalla Commissione.
- (20) Conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, per beneficiare del regime sugli utili in eccesso è obbligatoria una decisione anticipata. Tale disposizione limita inoltre la concessione di una decisione di questo tipo alle entità appartenenti a un gruppo multinazionale di società collegate nell'ambito delle loro relazioni transfrontaliere. Inoltre, secondo la legge belga del 24 dicembre 2002<sup>(11)</sup>, possono essere concesse decisioni anticipate solo per situazioni nuove<sup>(12)</sup>.
- (21) Dal momento che per beneficiare del regime sugli utili in eccesso è necessaria una decisione anticipata, ma che quest'ultima può essere concessa solo per gli utili derivanti da una nuova situazione, il vantaggio che un gruppo multinazionale potrà trarre dal regime in questione è subordinato al trasferimento o all'incremento delle sue attività in Belgio e proporzionato all'entità delle nuove attività e dei nuovi utili generati nel paese. Le decisioni anticipate, che sono state concesse a norma del regime in questione ed esaminate dalla Commissione, riguardano

<sup>(6)</sup> Cfr. il glossario delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento: «Due imprese sono indipendenti una rispetto all'altra se non sono associate».

<sup>(7)</sup> In alcuni casi, la Commissione ha osservato che le entità selezionate come paragonabili ai fini dell'analisi comparativa non sono imprese autonome ritenute simili, bensì holding o società controllanti ritenute simili, ossia un gruppo consolidato, selezionato in base a dati consolidati.

<sup>(8)</sup> Il rendimento delle vendite è l'indicatore del livello di utile più spesso utilizzato per determinare la base imponibile dell'entità belga di un gruppo.

<sup>(9)</sup> *Earnings Before Interest and Tax*, ovvero l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse.

<sup>(10)</sup> *Profit Before Tax*, ossia l'utile al lordo delle imposte.

<sup>(11)</sup> Legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime delle società in materia di imposte sui redditi e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale, *Moniteur Belge* n. 410, seconda edizione, del 31 dicembre 2002, pag. 58817.

<sup>(12)</sup> Cfr. i considerando 44 e 45.

sempre modifiche della struttura organizzativa del gruppo multinazionale. In tale contesto, gli elementi fondamentali descritti nelle richieste di decisione anticipata evidenziano un trasferimento programmato di attività in Belgio, la realizzazione di nuovi investimenti e la creazione di posti di lavoro nel paese.

- (22) In sintesi, le entità belghe di un gruppo che hanno ottenuto una decisione anticipata in base al regime in questione possono ogni anno — ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 — procedere a una rettifica in diminuzione proattiva della loro base imponibile a titolo dell'imposta sulle società deducendo i presunti «utili in eccesso» dall'utile effettivamente registrato. Secondo le autorità belghe, questi utili in eccesso non dovrebbero essere imputati all'entità belga di un gruppo e dovrebbero pertanto essere esclusi dalla sua base imponibile in Belgio, conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Di conseguenza, l'entità belga di un gruppo che beneficia di un regime sugli utili in eccesso viene tassata su un importo corrispondente alla differenza tra l'utile che ha effettivamente registrato e i suoi «utili in eccesso».

## 2.2. Il quadro legislativo e normativo applicabile

### 2.2.1. La tassazione dei redditi in base al sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio

- (23) Il CIR 92 stabilisce le regole di tassazione dei redditi che vengono applicate dal Belgio. L'articolo 1 definisce quattro categorie di imposte sul reddito comprendenti l'imposta sulle persone fisiche (Titolo II: articoli da 3 a 178), l'imposta sulle società residenti (Titolo III: articoli da 179 a 219), l'imposta sulle altre persone giuridiche (Titolo IV: articoli da 220 a 226) e l'imposta sui contribuenti non-residenti — persone fisiche, imprese, altre persone giuridiche (Titolo V: articoli da 227 a 248/3).
- (24) L'articolo 183 del CIR 92 stabilisce che il tipo di redditi soggetti all'imposta in virtù del Titolo III (società residenti) sia lo stesso dei redditi soggetti all'imposta in virtù del Titolo II (persone giuridiche) e che l'importo imponibile sia stabilito secondo le regole applicabili agli utili. L'articolo 24 del CIR 92 precisa che i redditi imponibili delle imprese industriali, commerciali e agricole comprendono tutti i redditi derivanti da attività imprenditoriali, come gli utili provenienti da «*tutte le operazioni gestite dalle organizzazioni di tali imprese o tramite loro*» e da *vqualsiasi incremento del valore delle attività [...] e da qualsiasi decremento del valore delle passività [...] quando queste plusvalenze o minusvalenze sono state registrate o espresse nella contabilità o nei conti annuali.*
- (25) Secondo l'articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92, le società sono tassabili sull'ammontare totale degli utili prima della distribuzione. Tale disposizione, considerata in relazione agli articoli 1, 24 e 183 del CIR 92, significa che l'utile imponibile a norma del diritto fiscale belga deve comprendere almeno — come punto di partenza e nonostante eventuali aggiustamenti successivi al rialzo o al ribasso — l'ammontare totale degli utili registrato nei conti del contribuente.
- (26) La base imponibile a titolo dell'imposta belga sul reddito viene infatti determinata in funzione dell'utile effettivamente registrato nei conti del contribuente come punto di partenza. Per stabilire la base imponibile possono essere applicate in un secondo momento alcune rettifiche in aumento (come le spese non ammesse) o in diminuzione (come l'esenzione parziale di alcuni dividendi distribuiti, la deduzione di perdite riportate, gli incentivi fiscali). Per tutte queste operazioni, i contribuenti devono trasmettere informazioni all'amministrazione fiscale attraverso la dichiarazione dei redditi (modulo 275.1) ed essere in grado di fornire i documenti a giustificazione di tali rettifiche.
- (27) Quando il diritto fiscale belga prevede un'esenzione permanente di una parte degli utili effettivamente registrati nei conti del contribuente come riserva, può essere effettuato un aggiustamento mediante una «maggiorazione della situazione iniziale delle riserve» durante la prima operazione di calcolo della base imponibile.
- (28) Di conseguenza, mentre la base imponibile non sempre corrisponde necessariamente all'utile netto effettivamente registrato nei conti annuali del contribuente, considerati gli aggiustamenti apportati a questa base a fini fiscali, la determinazione della base deve comunque basarsi sui valori effettivamente registrati nei conti come punto di

partenza. La determinazione della base imponibile inizia ad esempio dal calcolo dell'aumento o della riduzione netta delle riserve imponibili (utili/perdite dell'esercizio, utili/perdite riportati/e, altri utili destinati a riserva) durante l'esercizio fiscale. Nei casi giustificati dall'applicazione di norme tributarie o a seguito di un controllo fiscale, i valori registrati nei conti del contribuente o indicati nella sua dichiarazione dei redditi possono essere oggetto di aggiustamenti o rettifiche.

#### 2.2.2. La legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92

- (29) Con la legge del 21 giugno 2004 <sup>(13)</sup>, il Belgio ha introdotto nuove disposizioni fiscali in merito alle transazioni transfrontaliere di entità collegate all'interno di un gruppo multinazionale. In particolare, è stato aggiunto un secondo paragrafo all'articolo 185 del CIR 92 per recepire nel diritto tributario belga il principio internazionalmente riconosciuto della «libera concorrenza» ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento <sup>(14)</sup>. All'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 si legge:

«[...], per due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:

- a) quando le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa;
- b) quando gli utili di un'impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un'altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest'altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.

Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l'applicazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni».

- (30) Anche se formulato diversamente, l'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 è simile all'articolo 9 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE, che costituisce la base giuridica degli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento nella maggior parte delle convenzioni stipulate tra due giurisdizioni per prevenire la doppia imposizione dei redditi generati da un residente di una delle giurisdizioni interessate («convenzione contro le doppie imposizioni»).
- (31) Conformemente all'ultimo paragrafo dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, la rettifica in aumento di cui alla lettera a) e la rettifica in diminuzione di cui alla lettera b) sono oggetto di una procedura di preventiva autorizzazione obbligatoria che dà luogo a una decisione anticipata. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dai casi in cui la rettifica scaturisce dall'applicazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di società collegate (la «convenzione sull'arbitrato» <sup>(15)</sup>) o da una convenzione contro le doppie imposizioni.
- (32) La legge del 21 giugno 2004 ha inoltre introdotto una modifica dell'articolo 235, paragrafo 2, del CIR 92 per estendere l'applicazione delle regole sulla determinazione del prezzo di trasferimento stabilite dall'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 anche alle stabili organizzazioni belghe di società non residenti.

<sup>(13)</sup> Legge del 21 giugno 2004 che modifica il codice delle imposte sui redditi del 1992 e la legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime delle società in materia di imposte sul reddito e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale, pubblicata sul *Moniteur Belge* del 9 luglio 2004: [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article\\_body.pl?language=fr&caller=summary&pub\\_date=04-07-09&numac=2004003278](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=04-07-09&numac=2004003278). La legge è entrata in vigore il 19 luglio 2004.

<sup>(14)</sup> Cfr. la sezione 2.3.2.

<sup>(15)</sup> GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.

### 2.2.3. Il preambolo della legge del 21 giugno 2004 e gli orientamenti in esso contenuti

#### 2.2.3.1. Il preambolo della legge del 21 giugno 2004

- (33) Il preambolo della legge del 21 giugno 2004 («il preambolo») fornisce orientamenti in merito all'obiettivo e all'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 <sup>(16)</sup>. Secondo il preambolo, l'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 «si basa sul testo dell'articolo 9 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE» <sup>(17)</sup>. Il preambolo precisa inoltre che «la disposizione proposta consente alla legislazione belga di allinearsi alla norma accettata a livello internazionale» <sup>(18)</sup> e sottolinea il forte legame esistente tra il diritto contabile e il diritto tributario, il che implica che una deroga al diritto contabile a fini fiscali necessita di una base giuridica esplicita. La codificazione del principio di libera concorrenza nel codice belga delle imposte sui redditi è stata pertanto ritenuta necessaria per consentire aggiustamenti di prezzi di trasferimento richiesti secondo le norme stabilite a livello internazionale, ma che derogano al diritto contabile.
- (34) Per quanto riguarda la rettifica in diminuzione prevista dall'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, il preambolo spiega che questa disposizione mira a «evitare o eliminare una doppia imposizione (eventuale)» e precisa che questo aggiustamento viene effettuato soltanto se la commissione di ruling ritiene giustificata la rettifica primaria sia in linea di principio, sia per quanto riguarda il suo ammontare.
- (35) Il preambolo contiene inoltre alcuni orientamenti su ciò che è opportuno considerare un gruppo multinazionale di società collegate e sul compito della commissione di ruling. Esso precisa in particolare che la commissione di ruling dovrà pronunciarsi sulla metodologia utilizzata, sulle funzioni assicurate, sui rischi assunti e sui beni utilizzati nella determinazione della base imponibile.

#### 2.2.3.2. La circolare amministrativa del 4 luglio 2006

- (36) Il 4 luglio 2006 è stata pubblicata una circolare amministrativa contenente alcuni orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 (la «circolare») sia per le rettifiche in aumento sia per quelle in diminuzione dei prezzi di trasferimento <sup>(19)</sup>. La circolare conferma le definizioni contenute nel preambolo in merito alle entità appartenenti a un gruppo multinazionale e alle transazioni transfrontaliere di cui all'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92. Essa descrive inoltre il ruolo, le responsabilità e le competenze della commissione di ruling.
- (37) La circolare fa riferimento all'intervento obbligatorio della commissione di ruling per le rettifiche in diminuzione e all'autonomia di cui essa gode nel definire le condizioni caso per caso, nell'ottica di contribuire a una maggiore efficacia e certezza per i contribuenti e per migliorare il clima degli investimenti in Belgio.
- (38) La circolare conferma che, ai fini del calcolo della base imponibile, nella dichiarazione dei redditi dell'impresa (modulo 275.1) sarà effettuata una rettifica in diminuzione appropriata dell'utile, in virtù dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, sotto forma di «maggiorazione della situazione iniziale delle riserve» <sup>(20)</sup>. Per quanto riguarda l'aggettivo «appropriato» utilizzato all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 in riferimento alla rettifica in diminuzione, la circolare fa osservare che non c'è rettifica corrispondente in diminuzione <sup>(21)</sup> quando la rettifica primaria in aumento operata da un'altra giurisdizione è eccessiva. La circolare descrive inoltre il modo in cui devono essere registrati gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimenti nei conti fiscali della società belga in questione e ricorda che l'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 è applicabile dal 19 luglio 2004.

<sup>(16)</sup> DOC 51, 1079/001; Camera dei rappresentanti del Belgio, 30 aprile 2004: <http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1079/51K1079001.pdf>

<sup>(17)</sup> Analisi per articolo, articolo 2: «La nozione del principio di libera concorrenza è introdotta nella legislazione fiscale con l'aggiunta di un secondo paragrafo all'articolo 185, CIR 92, che si basa sul testo dell'articolo 9 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE».

<sup>(18)</sup> Idem «la disposizione proposta consente alla legislazione belga di allinearsi alla norma accettata a livello internazionale».

<sup>(19)</sup> Circolare n. Ci.RH.421/569.019 (AOIF 25/2006) del 4 luglio 2007.

<sup>(20)</sup> Cfr. il considerando 27.

<sup>(21)</sup> Il glossario delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento definisce la rettifica corrispondente come: «Rettifica dell'imposta dovuta dall'impresa associata stabilita in un'altra giurisdizione fiscale, effettuata dall'amministrazione fiscale di tale giurisdizione, per tener conto di una rettifica primaria realizzata dall'amministrazione fiscale della prima giurisdizione in modo da ottenere un'allocazione coerente degli utili tra le due giurisdizioni».

### 2.2.3.3. Risposte del ministro delle Finanze a interrogazioni parlamentari sul regime sugli utili in eccesso

- (39) In risposta a un'interrogazione parlamentare presentata nel 2005 <sup>(22)</sup>, il ministro delle Finanze dell'epoca ha confermato che l'utile effettivamente registrato da un'entità belga di un gruppo, superiore a un utile di libera concorrenza, non doveva essere tassato in Belgio e che non spettava alle autorità fiscali belghe determinare quali altre entità estere di un gruppo dovessero aggiungere questi utili in eccesso alla loro base imponibile.
- (40) In un'interrogazione parlamentare del 2007 sulle decisioni anticipate e sull'evasione fiscale internazionale <sup>(23)</sup> viene fatto riferimento al nesso tra le lettere a) e b) dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 e i corrispondenti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE. Il deputato che aveva presentato l'interrogazione faceva notare che la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Belgio contenevano solo una disposizione sulle rettifiche in aumento dei prezzi di trasferimento. Nelle convenzioni contenenti una disposizione sulle rettifiche in diminuzione dei prezzi di trasferimento, la rettifica in diminuzione apportata dalle autorità belghe costituisce sempre una risposta a una rettifica in aumento operata dall'altro Stato contraente. Il deputato faceva inoltre notare che pochi contribuenti chiederebbero una decisione anticipata su una rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento, anche se dal punto di vista legale l'obbligo riguarda anche questo tipo di aggiustamenti. Il deputato chiedeva infine se il Belgio avrebbe effettuato una rettifica unilaterale in diminuzione se il paese estero interessato avesse allineato la sua rettifica primaria o se fosse informato della rettifica belga in diminuzione.
- (41) Il ministro delle Finanze dell'epoca aveva risposto che fino a quel momento erano infatti state ricevute solo richieste di rettifiche in diminuzione. Il ministro aveva inoltre affermato che non spettava al Belgio precisare il paese che avrebbe dovuto imputare gli utili in eccesso e che era pertanto impossibile stabilire il paese con cui era opportuno scambiare informazioni su una rettifica belga in diminuzione.
- (42) Nel gennaio 2015, a seguito delle rivelazioni comparse sulla stampa in merito all'affare «LuxLeaks», nuove interrogazioni parlamentari sono state rivolte al ministro delle Finanze in merito agli scambi o ai mancati scambi di informazione tra le amministrazioni fiscali, alla promozione del regime sugli utili in eccesso attraverso lo slogan «Only in Belgium» e alla possibilità offerta alle multinazionali di ridurre l'importo dovuto a titolo dell'imposta sulle società grazie alle decisioni anticipate <sup>(24)</sup>. Il ministro delle Finanze ha ricordato che nelle decisioni anticipate sul regime sugli utili in eccesso, la commissione di ruling si accontentava di applicare il principio di libera concorrenza e ha confermato la risposta data nel 2007 dall'allora ministro delle Finanze in merito agli scambi di informazione.

### 2.2.4. La legge del 24 dicembre 2002 che istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale

- (43) La legge del 24 dicembre 2002 permette al ministro delle Finanze di pronunciarsi con decisione anticipata su qualsiasi richiesta relativa all'attuazione di norme tributarie <sup>(25)</sup>.
- (44) L'articolo 20 di questa legge definisce la nozione di decisione anticipata e stabilisce il principio secondo cui tale decisione non può comportare una riduzione dell'ammontare dell'imposta dovuta, né esonerare il contribuente dal versarla.

«Per decisione anticipata si intende l'atto giuridico in base al quale il servizio pubblico federale delle Finanze determina, conformemente alle disposizioni in vigore, le modalità di applicazione della legge a una situazione o a un'operazione particolare, che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale.

Essa non può comportare esenzioni o sgravi fiscali».

- (45) L'articolo 22 della legge precisa le circostanze in cui una decisione anticipata non può essere concessa, ad esempio quando la richiesta riguarda situazioni od operazioni identiche a quelle che hanno già prodotto effetti sul piano fiscale. L'articolo 23 della legge definisce il principio secondo cui la decisione anticipata vincola l'amministrazione fiscale per il futuro e le circostanze in cui una decisione anticipata non vincola l'amministrazione fiscale. Ciò si verifica quando la decisione anticipata non è conforme alle disposizioni dei trattati, del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

<sup>(22)</sup> Resoconto della riunione della commissione Finanze e bilancio del 13 aprile 2005, CRABV 51 COM 559 — 19.

<sup>(23)</sup> Resoconto della riunione della commissione Finanze e bilancio dell'11 aprile 2007, CRABV 51 COM 1271 — 06.

<sup>(24)</sup> Resoconto della riunione della commissione Finanze e bilancio del 6 gennaio 2015, CRABV 54 COM 043 — 02.

<sup>(25)</sup> Cfr. nota 11.

- (46) La legge del 21 giugno 2004 apporta una modifica alla legge del 24 dicembre 2002 che istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale, che implica la creazione di un organismo autonomo all'interno dell'amministrazione belga incaricato di emettere queste decisioni anticipate <sup>(26)</sup>. In base alla legge del 21 giugno 2004, con regio decreto del 23 agosto 2004 è stata creata la commissione di ruling all'interno del ministero delle Finanze competente per la concessione delle decisioni anticipate (il «servizio pubblico federale delle Finanze»). La commissione di ruling pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

### 2.3. Descrizione delle istruzioni dell'OCSE sui prezzi di trasferimento

#### 2.3.1. Modello di convenzione fiscale dell'OCSE e linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento

- (47) L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») fornisce istruzioni in materia di fiscalità ai suoi paesi membri. Le istruzioni dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sono contenute nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE e nelle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (le «linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento») <sup>(27)</sup>, entrambi strumenti giuridici non vincolanti.
- (48) Considerato il carattere non vincolante del modello di convenzione fiscale e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell'OCSE sono semplicemente invitate a seguirli. Tuttavia, in generale, questi due strumenti fungono da riferimento e influenzano innegabilmente le prassi fiscali dei paesi membri dell'OCSE (e anche dei paesi non membri). In numerosi paesi membri dell'OCSE, questi strumenti hanno inoltre acquisito forza di legge o fungono da riferimento ai fini dell'interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e della legislazione fiscale nazionale <sup>(28)</sup>. Se nella presente decisione la Commissione cita il modello di convenzione fiscale e le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, è perché questi strumenti sono frutto di discussioni di esperti nell'ambito dell'OCSE e perché forniscono precisazioni sulle tecniche che consentono di affrontare problemi comuni.
- (49) Il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e il suo commentario forniscono orientamenti circa l'interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali orientamenti in merito all'applicazione del principio di libera concorrenza per determinare i prezzi di trasferimento <sup>(29)</sup>. I prezzi di trasferimento indicano i prezzi fatturati per transazioni commerciali tra singole entità dello stesso gruppo di imprese. Le relazioni esistenti tra i membri di un gruppo multinazionale possono consentire loro di stabilire condizioni particolari nei loro rapporti infragruppo, che incidono sui prezzi di trasferimento (e di conseguenza sui redditi imponibili), che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come imprese indipendenti <sup>(30)</sup>. Questo può consentire un trasferimento degli utili da una giurisdizione fiscale a un'altra e incentivare ad attribuire meno utili possibili alle giurisdizioni in cui sono maggiormente tassati. Per evitare queste situazioni, le amministrazioni fiscali dovrebbero accettare solo i prezzi di trasferimento per le transazioni tra imprese dello stesso gruppo come se fossero determinati tra imprese indipendenti operanti in condizioni paragonabili di libera concorrenza <sup>(31)</sup>. È il cosiddetto «principio di libera concorrenza».
- (50) L'applicazione del principio di libera concorrenza si basa pertanto su un confronto tra le condizioni di transazioni controllate (interne al gruppo) e le condizioni di transazioni comparabili tra imprese indipendenti effettuate in circostanze simili, garantendo che nessuna delle eventuali differenze tra le situazioni confrontate influenzi in maniera sostanziale le condizioni analizzate (per esempio, il prezzo o il margine) o che possano essere effettuati aggiustamenti ragionevolmente accurati per eliminare l'incidenza di tali differenze.

<sup>(26)</sup> Cfr. nota 13.

<sup>(27)</sup> Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, OCSE, luglio 2010. Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sono stati adottati nella loro versione originale il 27 giugno 1995 dal comitato degli affari fiscali dell'OCSE. Nel luglio 2010 le linee guida del 1995 hanno subito un sostanziale aggiornamento. Qualsiasi riferimento alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, contenuto nella presente decisione, s'intende fatto alle linee guida del 2010.

<sup>(28)</sup> In Belgio il principio di libera concorrenza è stato sancito dalla legge relativa all'imposta sulle società attraverso l'introduzione dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92.

<sup>(29)</sup> Le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell'OCSE sono invitate a seguire le linee guida dell'OCSE. Tuttavia, in generale, le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento fungono da riferimento e influenzano innegabilmente le prassi fiscali dei paesi membri dell'OCSE (e anche dei paesi non membri).

<sup>(30)</sup> Cfr. il paragrafo 6 della prefazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(31)</sup> Le amministrazioni fiscali e i legislatori sono consapevoli di questo problema e la legislazione tributaria consente in generale a queste amministrazioni di correggere le dichiarazioni fiscali delle imprese associate che non applicano correttamente i prezzi di trasferimento per ridurre il loro reddito imponibile attraverso prezzi surrogati, corrispondenti a un'approssimazione affidabile dei prezzi approvati da imprese indipendenti operanti in condizioni paragonabili di libera concorrenza.

- (51) Sia il modello di convenzione fiscale dell'OCSE sia le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento si basano sul principio che hanno adottato i paesi membri dell'OCSE e in base al quale in generale le diverse entità giuridiche che insieme costituiscono un gruppo multinazionale sono trattate come entità separate rispetto all'imposta sulle società («approccio per entità separate»). Da quest'approccio per entità separate emerge che ogni società di un gruppo multinazionale viene tassata in base ai propri redditi <sup>(32)</sup>. L'approccio per entità separate è stato scelto dai paesi membri dell'OCSE come principio di tassazione internazionale per determinare correttamente l'imposta in ogni paese ed evitare le doppie imposizioni, in modo da evitare conflitti tra amministrazioni fiscali e promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali.
- (52) Il paragrafo 1.10 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento fa esplicito riferimento alle economie di scala e ai benefici dell'integrazione (sinergie) per quanto riguarda l'approccio per entità separate su cui si fonda il principio di libera concorrenza:

«Alcuni ritengono che il principio di libera concorrenza presenti difetti intrinseci poiché l'approccio di considerare separatamente le entità non può sempre prendere in considerazione le economie di scala e l'interrelazione delle diverse attività che risultano dall'integrazione delle imprese. Comunque, non esistono criteri obiettivi, che siano ampiamente accettati relativamente alla ripartizione delle economie di scala o dei benefici dell'integrazione tra le imprese associate».

### 2.3.2. Il principio di libera concorrenza

- (53) L'enunciazione del principio di libera concorrenza facente testo è contenuta nell'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali che vincolano i paesi membri dell'OCSE e un numero crescente di Paesi non membri. Dal momento che la flessibilità prevista dall'accordo sui prezzi di trasferimento può comportare il trasferimento della base imponibile da una giurisdizione all'altra, l'enunciazione del principio di libera concorrenza facente testo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni risponde all'obiettivo perseguito da queste convenzioni, che è quello di evitare la doppia imposizione e di prevenire l'evasione fiscale.
- (54) L'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE enuncia il modo in cui procedere praticamente agli aggiustamenti della base imponibile in materia di prezzi di trasferimento e precisa quando questi aggiustamenti devono essere effettuati.

— Il primo paragrafo dell'articolo 9 precisa che uno Stato contraente può alzare la base imponibile di un contribuente residente sul suo territorio quando ritiene che i prezzi di trasferimento da questi applicati abbiano condotto a una base imponibile troppo bassa, consentendo quindi a questo Stato di tassarla di conseguenza. È la cosiddetta «rettifica primaria» con cui l'amministrazione fiscale rettifica in aumento gli utili imponibili dichiarati da un contribuente <sup>(33)</sup>.

— Il secondo paragrafo dell'articolo 9 mira a evitare che gli utili tassati dallo Stato contraente che effettua la rettifica primaria, conformemente al primo paragrafo dell'articolo 9, siano tassati anche su un'impresa associata residente nell'altro Stato contraente <sup>(34)</sup>. In tal senso, esso impone a quest'altro Stato contraente di ridurre la base imponibile dell'impresa associata fino a concorrenza dell'ammontare degli utili rettificati tassati dal primo Stato contraente a seguito della rettifica primaria oppure a prevedere un rimborso delle imposte già riscosse. Questo aggiustamento effettuato dall'altro Stato contraente non è tuttavia automatico. Se esso ritiene che la rettifica primaria non sia giustificata, né in teoria né nell'importo, può astenersi dall'effettuare tale aggiustamento, come generalmente farà <sup>(35)</sup>.

<sup>(32)</sup> Cfr. il paragrafo 1.15 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(33)</sup> All'articolo 9, paragrafo 1 si legge: «(Allorché) le due imprese (associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza».

<sup>(34)</sup> All'articolo 9, paragrafo 2 si legge: «Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di tale Stato — e di conseguenza assoggetta ad imposta — utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata assoggettata ad imposta in tale altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni concordate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate fra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta che è stato riscosso su tali utili. Per determinare tale aggiustamento, si tiene conto delle altre disposizioni della presente convenzione e, se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano».

<sup>(35)</sup> In caso di disaccordo tra le parti in causa circa l'importo e l'appropriatezza dell'aggiustamento, deve essere attuata la procedura amichevole prevista all'articolo 25 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, anche in assenza di una disposizione come l'articolo 9, paragrafo 2. Le autorità competenti interessate sono tenute a fare esclusivamente quanto in loro potere, ma non a raggiungere un risultato, tanto che il problema della doppia imposizione non verrebbe risolto senza la definizione, da parte degli Stati contraenti, di una clausola arbitraria nella convenzione fiscale.

La rettifica in diminuzione effettuata dall'altro Stato contraente in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 è denominata «rettifica corrispondente» e quando viene effettuata impedisce effettivamente la doppia imposizione degli utili.

- (55) Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento prevedono cinque metodi per stabilire un'approssimazione dei prezzi di libera concorrenza e della ripartizione degli utili tra le imprese di uno stesso gruppo: i) il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato; ii) il metodo del costo maggiorato; iii) il metodo del prezzo di rivendita; iv) il metodo del margine netto della transazione (TNMM) e v) il metodo di ripartizione dell'utile. Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento operano una distinzione tra i metodi tradizionali basati sulle transazioni (i primi tre) e i metodi transazionali basati sull'utile (gli ultimi due). I gruppi multinazionali sono liberi di applicare altri metodi che non siano quelli presentati in queste linee guida al fine di fissare i loro prezzi di trasferimento, a condizione che tali prezzi soddisfino il principio di libera concorrenza <sup>(36)</sup>.
- (56) Il TNMM è uno dei «metodi indiretti» per ottenere un'approssimazione dei prezzi di libera concorrenza delle transazioni e della ripartizione degli utili fra imprese di uno stesso gruppo. Tale metodo stabilisce un'approssimazione degli utili di libera concorrenza per una serie di transazioni controllate o per tutta un'attività piuttosto che per specifica transazione.
- (57) Quando si applica il TNMM, è necessario scegliere la parte partecipante alla transazione controllata o a una serie di transazioni controllate per le quali un indicatore di utile netto <sup>(37)</sup> viene selezionato e testato. Questa scelta deve essere compatibile con l'analisi funzionale effettuata. In generale, la parte sottoposta a test nell'ambito di un'analisi basata sul TNMM è quella a cui il metodo può essere applicato nel modo più affidabile possibile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili. In pratica, sarà tra le due parti quella per cui l'analisi funzionale è meno complessa, mentre l'utile residuo generato dalla transazione controllata o dalla serie di transazioni controllate sarà imputato alla parte più complessa <sup>(38)</sup>.
- (58) Pertanto il TNMM è spesso applicato quando una delle partecipanti a una transazione controllata o a una serie di transazioni controllate fornisce tutti i contributi complessi e/o unici connessi alla transazione o alle transazioni, mentre l'altra partecipante assicura le funzioni più comuni e/o automatiche e non apporta nessun contributo unico, come nel caso di un distributore a rischio limitato. Il TNMM non sarà invece probabilmente un metodo affidabile se ogni partecipante alla transazione fornisce contributi unici di rilevante valore. In questo caso, il metodo di ripartizione dell'utile è considerato più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento <sup>(39)</sup>.

#### 2.4. Beneficiari del regime contestato

- (59) Il regime sugli utili in eccesso è applicato dal 2004 e nel tempo ha assunto sempre più importanza. Secondo le informazioni trasmesse dal Belgio, le imprese che hanno beneficiato del regime contestato fin dalla sua introduzione sono 55 su un totale di 66 decisioni anticipate <sup>(40)</sup>. Le autorità belghe hanno fatto sapere che dall'introduzione del regime contestato non hanno rifiutato nessuna richiesta di decisione anticipata relativa al regime sugli utili in eccesso <sup>(41)</sup>. Il numero di decisioni anticipate concesse annualmente a partire dall'introduzione nel 2004 del regime contestato è riportato nella tabella.

##### Numero di decisioni anticipate relative all'esenzione degli utili in eccesso concesse dal 2004

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero di pratiche	0	2	3	5	4	7	6	7	15	9	8

Fonte: ministero belga delle Finanze al 31 maggio 2014.

<sup>(36)</sup> Al paragrafo 2.9 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento si legge: «Tali altri metodi, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione dei metodi riconosciuti dall'OCSE nel caso in cui questi ultimi risultino più appropriati rispetto ai fatti e alle circostanze di specie».

<sup>(37)</sup> Nel glossario delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, un indicatore di utile netto è definito come il «rapporto tra l'utile netto e una base appropriata (come i costi, le vendite, gli asset)». Gli indicatori di utile netto sono spesso denominati anche «indicatori del livello di utile».

<sup>(38)</sup> Cfr. il paragrafo 3.18 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(39)</sup> Cfr. il paragrafo 2.59 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(40)</sup> Informazioni aggiornate al 31 maggio 2015.

<sup>(41)</sup> Cfr. la risposta del 18 marzo 2014 alla domanda 1 della seconda richiesta di informazioni della Commissione: «Precisiamo che non è stata adottata nessuna decisione negativa».

- (60) Le autorità belghe hanno trasmesso i principali dati finanziari di tutte le 66 decisioni anticipate relative all'esenzione degli utili in eccesso (per maggiori dettagli, cfr. l'allegato).
- (61) Le situazioni in cui è stata concessa l'esenzione degli utili in eccesso sono illustrate dagli esempi di cui ai considerando da 62 a 64.
- (62) Primo esempio: l'impresa A, nella sua richiesta di decisione anticipata, manifesta l'intenzione di incrementare la capacità produttiva di un suo particolare prodotto nel proprio stabilimento belga, trasferendo al contempo il centro di coordinamento (la funzione di «entità centrale») da una filiale estera verso il Belgio. Nella richiesta è inoltre indicato che l'impresa A trasferirà in Belgio anche diversi addetti equivalenti a tempo pieno (FTE). Dalla decisione anticipata non emergono problemi di doppia imposizione. La decisione indica che il fatto che gli utili contabili in Belgio siano più elevati di quelli di un'impresa indipendente è dovuto in particolare alle competenze, ai vantaggi di acquisto, al portafoglio clienti ecc., che esistevano nel gruppo prima che la funzione di entità centrale fosse trasferita in Belgio. La decisione anticipata indica tuttavia che questi «beni immateriali» sono stati messi gratuitamente a disposizione dell'entità belga del gruppo da parte di quest'ultimo, il che implica che non esiste nessun reddito imponibile altrove nel gruppo e, di conseguenza, nessun rischio di doppia imposizione. In realtà, la decisione anticipata (punto 48) ricorda che *«non spetta alle autorità fiscali belghe determinare il conto «utili» di imprese estere nel quale devono figurare gli utili in eccesso»*.
- (63) Secondo esempio: l'impresa B, nella sua richiesta di decisione anticipata, manifesta l'intenzione di effettuare investimenti di espansione in Belgio. L'impresa afferma che il nuovo investimento è più vantaggioso per lei, in quanto entità di un gruppo, che per un'impresa indipendente. Le sinergie alle quali la decisione anticipata fa riferimento riguardano i vantaggi di cui tale impresa beneficia in Belgio sotto forma di costi di investimento meno elevati dovuti al fatto di possedere già un impianto in Belgio, sotto forma di spese di esercizio inferiori dovute al fatto che le spese generali dell'impianto possono essere ripartite su una base di produzione allargata e per il fatto di accedere a un'energia a basso costo.
- (64) Terzo esempio: l'impresa C, nella sua richiesta di decisione anticipata, manifesta l'intenzione di fare della filiale belga la sua entità centrale al termine di una ristrutturazione delle proprie attività in Europa. L'impresa C aumenterebbe il numero dei propri addetti equivalenti a tempo pieno in Belgio. Il Belgio accetta anche in questo caso di ricorrere al TNMM considerando come indicatore del livello di utile per calcolare la base imponibile dell'entità centrale gli utili al lordo delle imposte registrati da imprese indipendenti nell'ambito di transazioni comparabili sul libero mercato. Su questa base l'impresa C ottiene una rettifica in diminuzione di circa il 60 % dei suoi utili netti prima delle imposte.
- (65) Avendo esaminato un campione di 22 decisioni anticipate, la Commissione considera che questi tre esempi siano rappresentativi dell'intero regime in questione. Benché i fatti, gli importi interessati e le transazioni varino da un caso all'altro, si tratta sempre di multinazionali che hanno incrementato le loro attività in Belgio e che hanno chiesto e ottenuto che i loro utili effettivamente registrati in Belgio, ma riconducibili a presunte sinergie, economie di scala o ad altri fattori legati alla loro appartenenza a un gruppo, fossero dedotti dalla base imponibile dell'imposta sulle società. Osservando il campione, la Commissione ha constatato che le esenzioni degli utili in eccesso non sono state concesse a piccole imprese. A tale proposito, le autorità belghe non sono state in grado di corroborare la loro affermazione secondo cui l'esenzione degli utili in eccesso poteva essere concessa anche a entità appartenenti a un piccolo gruppo o per motivi diversi dall'asserita esistenza di sinergie o di economie di scala.
- (66) Invitate a dimostrare la disponibilità dell'esenzione degli utili in eccesso per le piccole e medie imprese (di seguito, le «PMI»), le autorità belghe hanno citato tre esempi tra i beneficiari più piccoli:
- l'impresa D con un bilancio totale di [100-120] (\*) milioni di EUR, un fatturato di [60-80] milioni di EUR e [200-250] addetti FTE;
  - l'impresa E con un bilancio totale di [70-90] milioni di EUR e [250-300] addetti FTE;
  - l'impresa F con un bilancio totale di [50-70] milioni di EUR, un fatturato di [70-90] milioni di EUR e [350-400] addetti FTE.

(\*) Informazione coperta dal segreto d'ufficio.

- (67) Invitate a dimostrare la disponibilità dell'esenzione degli utili in eccesso per motivi diversi dall'asserita esistenza di sinergie o di economie di scala, le autorità belghe hanno citato tre esempi. In queste decisioni anticipate sui prezzi di trasferimento, su richiesta delle entità belghe dei gruppi, la commissione di riling ha approvato una rettifica corrispondente in diminuzione a livello di queste imprese ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Tuttavia in questi tre casi la rettifica in diminuzione concessa alle entità belghe faceva seguito a una rettifica primaria in aumento, attraverso i prezzi di trasferimento, degli utili delle consociate del loro gruppo in Germania, Regno Unito e Danimarca, effettuata rispettivamente dalle amministrazioni fiscali tedesca, britannica e danese.
- (68) La presente decisione non riguarda né rettifiche corrispondenti effettive dei prezzi di trasferimento, né altre rettifiche simili. Essa riguarda soltanto decisioni anticipate sugli utili in eccesso, che costituisce una diminuzione unilaterale e proattiva della base imponibile belga non corrispondente a una rettifica primaria in aumento dei prezzi di trasferimento effettuata da un'altra giurisdizione fiscale e senza altr'indicazione che gli importi ridotti sarebbero stati inclusi in una base imponibile estera. Ai fini dell'applicazione del regime sugli utili in eccesso non è richiesto che gli utili esenti d'imposta siano stati tassati o inclusi nella base imponibile di un'altra impresa estera del gruppo. Questa caratteristica distingue le decisioni anticipate di esenzione degli utili in eccesso da altre decisioni anticipate sui prezzi di riferimento concesse dalla commissione di riling a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92; anche queste ultime permettono una riduzione degli utili effettivamente registrati a fini fiscali, ma nel caso in cui la riduzione sia la conseguenza dell'imposizione effettiva o di una rettifica primaria in aumento dei prezzi di trasferimento da parte di un'amministrazione fiscale estera.

### 3. RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (69) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, perché ha ritenuto in via preliminare che il regime di esenzione degli utili in eccesso costituisca un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (70) In primo luogo, secondo il parere preliminare della Commissione, il regime sugli utili in eccesso costituisce un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(42)</sup>, che permette a talune società belghe appartenenti a gruppi multinazionali di ottenere, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, una sostanziale riduzione dell'ammontare dell'imposta sulle società che esse devono versare in Belgio. La Commissione è giunta a questa conclusione nonostante il fatto che l'esenzione sia concessa mediante decisioni anticipate in materia fiscale.
- (71) In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che il regime contestato conferisse un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari. La Commissione ha ritenuto che il regime costituisca una deroga al sistema di riferimento dal momento che un'esenzione dell'imposta sul reddito delle società viene concessa per una parte degli utili registrati, mentre questi ultimi sono effettivamente generati dall'entità belga del gruppo e registrati nella sua contabilità. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla conformità al principio di libera concorrenza degli utili cosiddetti «in eccesso» esenti nell'ambito del regime, dal momento che la possibilità di individuare separatamente questa componente degli utili è fortemente discutibile e che gli utili effettivi tratti dall'appartenenza a un gruppo multinazionale sono stati in ogni caso notevolmente sopravvalutati.
- (72) A titolo preliminare la Commissione ha altresì concluso che il vantaggio conferito dal regime contestato è selettivo, dal momento che ne beneficiano solo le entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale. Le entità belghe operanti esclusivamente in Belgio non potevano infatti dichiarare questi utili. Inoltre i beneficiari del regime hanno solitamente trasferito una parte rilevante delle loro attività in Belgio o effettuato investimenti sostanziali nel paese.
- (73) La Commissione ha altresì ritenuto in via preliminare che l'esenzione degli utili in eccesso non fosse giustificata dalla necessità di evitare doppie imposizioni, non essendo speculare all'intenzione di un altro paese di tassare gli stessi utili.

<sup>(42)</sup> A decorrere dal 14 ottobre 2015, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). I riferimenti al regolamento (CE) n. 659/1999 s'intendono fatti al regolamento (UE) 2015/1589 e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

- (74) Dal momento che tutte le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte e che non vi sono motivi apparenti che consentano di stabilire la compatibilità del regime di esenzione degli utili in eccesso con il mercato interno, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che questo regime costituisce un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha quindi deciso di avviare nei confronti del regime in questione il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

#### 4. OSSERVAZIONI DEL BELGIO

- (75) Le autorità belghe hanno presentato osservazioni in merito al quadro normativo scelto per valutare la misura nell'ambito della decisione di avvio; esse hanno invocato il mancato rispetto del principio della parità di trattamento e affermato che la decisione di avvio conteneva diversi errori di interpretazione.

##### 4.1. Osservazioni del Belgio sul quadro normativo scelto per la valutazione della misura e il principio della parità di trattamento

- (76) Il Belgio contesta che la combinazione dell'articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, della circolare del 4 luglio 2006, delle relazioni annuali della commissione di ruling e dell'analisi delle decisioni anticipate in materia fiscale costituisca un regime rispondente ai criteri dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Le autorità belghe ritengono che, in assenza di un esame approfondito di tutte le decisioni anticipate relative sugli utili in eccesso, l'analisi della misura in quanto regime debba vertere esclusivamente sulle disposizioni di legge. Esse ritengono inoltre che gli esempi forniti nella decisione di avvio siano stati scelti in modo selettivo e che consentano di giungere a conclusioni superficiali.
- (77) Il Belgio afferma peraltro di essere l'unico Stato membro per il quale la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale nei confronti di un regime di decisioni anticipate invece che di una singola misura, quando invece la maggior parte degli Stati membri ricorre a decisioni anticipate in materia fiscale. Il Belgio ritiene che questo *modus operandi* sia contrario al principio della parità di trattamento.

##### 4.2. Osservazioni del Belgio sulla presenza di errori di interpretazione nella decisione di avvio

###### 4.2.1. Il ruolo dell'utile contabile e del sistema di riferimento

- (78) Il Belgio afferma che la Commissione attribuisce eccessiva importanza all'utile contabile delle imprese belghe ai fini della determinazione del sistema di riferimento. La legislazione belga relativa all'imposta sulle società autorizza o prescrive numerose rettifiche, in aumento o in diminuzione, per passare da un utile contabile a un utile imponibile. Secondo le autorità belghe, queste rettifiche, soprattutto quelle previste dall'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, sono un elemento intrinseco del sistema di riferimento e si applicano a tutti i contribuenti che soddisfano le condizioni necessarie per beneficiare delle rettifiche in questione.
- (79) Il Belgio afferma inoltre che l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 mira a evitare le doppie imposizioni. Dal momento che né i gruppi nazionali, né le imprese autonome sono interessati dai problemi di doppia imposizione economica, essi si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella delle imprese multinazionali rispetto all'obiettivo perseguito dalla misura in questione. L'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non costituisce pertanto una deroga al sistema tributario ordinario.

###### 4.2.2. L'applicazione da parte del Belgio del principio di libera concorrenza a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non conferisce nessun vantaggio

- (80) Le autorità belghe affermano che solo gli utili corrispondenti alla libera concorrenza possono essere tassati in virtù del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio. Inoltre, dal momento che la Commissione ha precedentemente accettato il principio della libera concorrenza per stabilire l'esistenza di un vantaggio ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, una decisione anticipata in materia fiscale può conferire un vantaggio a un contribuente solo se è contraria al principio della libera concorrenza.
- (81) Il Belgio ricorda che la determinazione dei prezzi di trasferimento non serve solo a stabilire il prezzo adeguato di beni e servizi scambiati tra imprese associate, ma anche a ripartire gli utili in eccesso tra le imprese di un gruppo.

Le autorità belghe sostengono che, anche se tutte le transazioni infragruppo sono fatturate correttamente, l'utile totale non è necessariamente conforme al principio della libera concorrenza <sup>(43)</sup>. Esse aggiungono che il meccanismo stesso degli aggiustamenti in materia di prezzi di trasferimento dimostra che non è possibile a fini fiscali basarsi sui prezzi riportati nei conti commerciali. Di conseguenza, è privo di pertinenza il fatto che l'utile commerciale sia superiore all'utile di libera concorrenza accettato.

- (82) Secondo il Belgio, gli utili in eccesso non possono essere attribuiti alle entità belghe secondo l'approccio per entità separate su cui si basa proprio il principio della libera concorrenza. L'esclusione di questi utili dalla base imponibile delle entità belghe non ha quindi come conseguenza di conferire loro un vantaggio. Le autorità belghe sono del parere che non esista un consenso a livello internazionale sul modo in cui gli utili registrati grazie alle sinergie di gruppo e/o alle economie di scala debbano essere ripartiti tra le diverse entità di un gruppo. Anche se gli utili in eccesso dovessero sfuggire a qualsiasi imposizione per il fatto di non essere tassati da nessun'altra giurisdizione fiscale pur essendo esenti in Belgio, non è compito delle autorità belghe verificare che tutti gli utili siano soggetti a tassazione.
- (83) Il Belgio ha fornito una descrizione della procedura articolata in due fasi, presentata per sommi capi al considerando 15, che viene utilizzata per determinare gli utili dedotti a titolo del regime sugli utili in eccesso.
- (84) Il Belgio ritiene che l'origine degli utili in eccesso sia irrilevante dal punto di vista del conferimento di un vantaggio, dal momento che l'utile di libera concorrenza delle entità interessate viene interamente tassato. Le autorità belghe affermano che gli utili in eccesso scaturiscono in generale da sinergie o da economie di scala e rimandano al paragrafo 1.10 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per giustificare la mancata attribuzione di questi utili al Belgio <sup>(44)</sup>. Esse ritengono che se gli utili in eccesso non sono attribuiti a nessun'altra giurisdizione fiscale, e se non sono quindi affatto soggetti a tassazione, si tratta di un difetto intrinseco del principio di libera concorrenza.
- (85) Il Belgio contesta l'esistenza di incoerenze nella selezione del metodo del prezzo di trasferimento più appropriato e nella selezione della parte sottoposta a test. Inoltre, secondo il Belgio, le eventuali incoerenze osservate non possono essere generalizzate ai fini della valutazione del regime, senza prima effettuare un'analisi approfondita caso per caso di tutte le decisioni anticipate.
- (86) Le autorità belghe affermano che la tassazione o la mancata tassazione degli utili in eccesso all'estero non è di loro responsabilità. Alcune delle decisioni anticipate sugli utili in eccesso sono state pubblicate e alcune imprese sono trasparenti nei loro conti annuali. Non è possibile scambiare informazioni dal momento che non spetta al Belgio pronunciarsi sulla ripartizione degli utili, né sul luogo di tassazione. Se risulti effettivamente che questi utili sfuggono a qualsiasi tassazione, la causa è da ricercare nella disparità tra il diritto belga e il diritto estero e/o in un difetto del principio di libera concorrenza.

#### 4.2.3. *L'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è selettiva*

- (87) Facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale <sup>(45)</sup>, il Belgio afferma che le imprese che beneficiano dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non presentano caratteristiche comuni che consentano loro di distinguersi dalle altre imprese, tranne il fatto di soddisfare i requisiti di applicazione di tale articolo. Secondo le autorità belghe, il fatto che solo le multinazionali possono beneficiare di questa disposizione non basta per decretarne la selettività, dal momento che le imprese di questo tipo, al contrario ad esempio delle società *offshore*, non presentano caratteristiche comuni in termini di settore economico, attività, entità del bilancio, numero di dipendenti o paese di insediamento.
- (88) Il Belgio contesta inoltre che il trasferimento di attività sostanziali, la realizzazione di investimenti o la creazione di posti di lavoro in Belgio costituiscano una condizione implicita o esplicita dell'applicazione delle decisioni anticipate in materia fiscale che concedono un'esenzione degli utili in eccesso. Le autorità belghe affermano che la legislazione non impone nessuna condizione di questo tipo e che peraltro la commissione di ruling non ha il potere di stabilirle. L'unico obbligo legale imposto al richiedente è quello di fornire una presentazione delle proprie attività e una descrizione completa della situazione o dell'operazione specifica, come previsto dall'articolo 21 della legge del 24 dicembre 2002 che istituisce un sistema di decisione anticipata nel diritto fiscale belga.

<sup>(43)</sup> Il Belgio rimanda a tale proposito agli esempi relativi ai servizi infragruppo non remunerati di cui ai paragrafi 7.12 e 7.13 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(44)</sup> Cfr. il considerando 52.

<sup>(45)</sup> Cfr. la causa T-399/11, Banco Santander SA e Santusa Holding/Commissione, ECLI:EU:T:2014:938.

#### 4.2.4. Giustificazione

- (89) Il Belgio ritiene giustificata l'esenzione degli utili in eccesso, trattandosi di un modo necessario e proporzionato per evitare le doppie imposizioni potenziali. Il Belgio aggiunge che quest'esenzione non mira a ridurre le doppie imposizioni effettive, né a porvi rimedio.

#### 4.2.5. Recupero

- (90) Il Belgio sostiene che un recupero degli aiuti sarebbe in ogni caso escluso in virtù dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento<sup>(46)</sup>, dal momento che le precedenti decisioni della Commissione in materia di prezzi di trasferimento e di aiuti di Stato l'hanno portato a escludere l'esistenza di un aiuto di Stato quando uno Stato membro adotta il principio di libera concorrenza<sup>(47)</sup>, vista l'assenza di legislazione armonizzata in materia all'interno all'Unione. Il Belgio rimanda inoltre alle conclusioni del Consiglio dei ministri sul codice di condotta relativo alla tassazione delle imprese<sup>(48)</sup>, facendo riferimento a un altro regime assertivamente basato su principi identici a quelli del regime sugli utili in eccesso<sup>(49)</sup>, e invoca il fatto che la Commissione ha ritenuto questo regime problematico rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato solo dieci anni dopo la scadenza della normativa sui capitali informali. Infine, il recupero degli aiuti sarebbe estremamente complesso e determinerebbe una doppia imposizione e una disparità di trattamento tra il Belgio e gli altri Stati membri che pure ricorrono alla pratica delle decisioni anticipate in materia fiscale.

### 5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (91) AGC Glass Europe SA/NV e [...] hanno fatto pervenire le loro osservazioni rispettivamente il 1° luglio 2015 e il 3 luglio 2015. Entrambe le imprese hanno beneficiato di decisioni anticipate ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.
- (92) Nelle sue osservazioni, AGC Glass Europe SA/NV fa notare di non aver mai applicato, né attuato la decisione anticipata che le è stata concessa in virtù dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.
- (93) [...] afferma di essere stata ingiustamente menzionata nella decisione di avvio tra i beneficiari della misura in questione. [...] aggiunge di aver ottenuto un accordo preventivo in materia di prezzi che può determinare tanto una rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92, quanto una rettifica in diminuzione ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92<sup>(50)</sup>. Alla luce di questi elementi, [...] ritiene di non beneficiare del regime e chiede di essere esclusa dalla decisione finale e da qualsiasi azione di recupero che tale decisione potrebbe comportare.

### 6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

#### 6.1. Esistenza di un regime

- (94) La Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un regime di aiuti a norma dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Secondo questo articolo, per «regime di aiuti» s'intende un *«atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta»*.
- (95) La giurisprudenza dell'Unione non fornisce alcuna indicazione in merito all'interpretazione di questa definizione. La Commissione fa tuttavia notare che i giudici dell'Unione hanno in passato ammesso la pratica della Commissione che consiste nel considerare «regimi di aiuti», ai sensi di detto articolo, misure fiscali che presentavano numerose caratteristiche comuni a quelle del regime in questione<sup>(51)</sup>.

<sup>(46)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punti 69 e 147.

<sup>(47)</sup> Ibidem.

<sup>(48)</sup> Cfr. le conclusioni formulate dalla presidenza in occasione del Consiglio Ecofin del 19 marzo 2003, che rimandano alla relazione del gruppo «Codice di condotta» con il riferimento 7018/1/03 FISC 31 REV 1 e consultabili all'indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7431-2003-INIT/it/pdf>.

<sup>(49)</sup> Il regime cosiddetto della «normativa sui capitali informali», contrassegnato dal codice E002 nei documenti del codice di condotta.

<sup>(50)</sup> [...] ha allegato alle proprie osservazioni la decisione anticipata interessata e l'analisi dei prezzi di trasferimento su cui essa si fonda.

<sup>(51)</sup> Cfr. in particolare le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416 e la causa C-519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, ECLI:EU:C:2009:556.

- (96) Per definizione, un regime di aiuti risponde ai seguenti tre criteri: i) si tratta di un atto in base al quale possono essere adottate misure di aiuto; ii) il regime non necessita di ulteriori misure di attuazione; iii) il regime definisce i potenziali beneficiari degli aiuti in linea generale e astratta.
- (97) Per quanto riguarda il primo di questi criteri, l'esenzione degli utili in eccesso è concessa in virtù dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Questa disposizione, introdotta nel codice belga delle imposte sui redditi dalla legge del 21 giugno 2004, autorizza le rettifiche in diminuzione dei prezzi di trasferimento nella base imponibile dei contribuenti quando sono soddisfatte alcune condizioni. Tale disposizione è citata nelle varie decisioni anticipate sugli utili in eccesso come base giuridica di tale esenzione ed è menzionata dal Belgio in diversi documenti sull'esenzione <sup>(52)</sup>.
- (98) L'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 è illustrata nel preambolo della legge del 21 giugno 2004, nella circolare del 4 luglio 2006 e nelle riposte del ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari relative all'applicazione di questa disposizione. Queste risposte confermano che l'applicazione dell'esenzione degli utili in eccesso va oltre quanto previsto dalla suddetta disposizione e che tale applicazione si estende anche agli utili che non sono stati parimenti inclusi nell'utile di un'impresa associata appartenente allo stesso gruppo in un'altra giurisdizione fiscale. Il fatto di non dover obbligatoriamente dimostrare che gli stessi utili sono inclusi nella base imponibile delle due imprese associate (una all'estero e l'altra in Belgio) è un elemento importante che consente di distinguere le decisioni anticipate di sugli utili in eccesso dalle altre decisioni anticipate che autorizzano una rettifica in diminuzione dei prezzi di trasferimento in virtù dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 <sup>(53)</sup>.
- (99) In sintesi, l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, il preambolo della legge del 21 giugno 2004, la circolare del 4 luglio 2006 e le riposte del ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari relative all'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 costituiscono gli atti in base ai quali viene concessa l'esenzione degli utili in eccesso.
- (100) Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione ritiene che l'espressione «misure di attuazione» debba essere interpretata nel senso che implica una notevole discrezionalità da parte dell'autorità di concessione degli aiuti, tale da influenzare l'entità, le caratteristiche o le condizioni di concessione degli aiuti mediante l'adozione di atti successivi <sup>(54)</sup>. Al contrario, la semplice applicazione tecnica dell'atto che prevede la concessione degli aiuti in questione non costituisce una misura di attuazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589.
- (101) La Commissione ritiene che l'esenzione degli utili in eccesso venga concessa senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Gli elementi necessari per beneficiare di quest'esenzione possono essere descritti in linea astratta. Essi rivelano l'esistenza di una linea di condotta sistematica in merito alla concessione degli aiuti, che è stata osservata nel campione di decisioni anticipate esaminato dalla Commissione e descritta dal Belgio nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio.
- (102) L'esenzione degli utili in eccesso viene pertanto concessa in presenza dei seguenti elementi cumulativi:

— le società beneficiarie appartengono a un'impresa multinazionale,

<sup>(52)</sup> Altri elementi permettono di affermare l'esistenza di un regime di aiuti: da un lato, il fatto che la commissione di ruling indichi nella sua relazione annuale che le decisioni di esenzione degli utili in eccesso rappresentano una categoria specifica di decisioni anticipate e, dall'altro, il fatto che altre autorità belghe promuovano il regime in questione. Cfr. in particolare regione di Bruxelles Capitale, <http://www.investinbrussels.com>, «Belgian R&D incentives unparalleled in Europe», 18/1/13: «Companies established in Belgium acting as the principal in a centralized business model can also apply an "excess accounting profit" ruling, resulting in an average tax rate of between 7-9 %»; servizio pubblico federale delle Finanze, unità Tassazione degli investimenti esteri, presentazioni intitolate «*Incentifs fiscaux en Belgique*», 2009, e «*Fiscalité belge: Nouvelles mesures innovatrices*», Parigi, 9 ottobre 2007, consultabili all'indirizzo: [http://finance.belgium.be/en/about\\_fps/structure\\_and\\_services/Chairmans\\_services/taxation\\_of\\_foreign\\_investments/publications/presentations](http://finance.belgium.be/en/about_fps/structure_and_services/Chairmans_services/taxation_of_foreign_investments/publications/presentations).

<sup>(53)</sup> Non tutte le rettifiche in diminuzione effettuate a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 si basano sull'esistenza di utili cosiddetti in eccesso. Quest'articolo costituisce inoltre la base giuridica delle rettifiche dei prezzi di trasferimento effettuate, quando su richiesta di contribuenti belgi il Belgio accetta di diminuire la base imponibile belga in risposta a una rettifica originale in aumento operata da un'altra giurisdizione fiscale. Il fatto che l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 sia utilizzato anche come base giuridica per le rettifiche in diminuzione della base imponibile diverse da quelle legate all'esenzione degli utili in eccesso non impedisce che questo articolo costituisca la base giuridica del regime contestato.

<sup>(54)</sup> Nel caso in cui un organismo pubblico sia, per esempio, autorizzato a utilizzare diversi strumenti per promuovere l'economia locale e perciò attui diverse misure di aiuto, tale decisione implica una notevole discrezionalità in termini di entità, caratteristiche o condizioni e scopo per cui l'aiuto è concesso, e pertanto tale strumento non può essere considerato un regime di aiuti. Cfr. la decisione 2012/252/UE della Commissione del 13 luglio 2011 n. C 6/08 (ex NN 69/07) cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Ålands Industrihus Ab (GUL 125 del 12.5.2012, pag. 33), considerando 110.

- queste società ottengono un'autorizzazione preventiva obbligatoria mediante decisione della commissione di ruling, a seguito della quale l'aiuto può essere concesso solo per gli utili legati a una nuova situazione che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale, ad esempio una riorganizzazione con conseguente trasferimento dell'entità centrale in Belgio, un incremento delle attività o la realizzazione di nuovi investimenti nel paese <sup>(55)</sup>,
  - gli utili registrati da queste entità superano gli utili che imprese autonome comparabili avrebbero registrato in circostanze simili,
  - queste società non devono effettuare una rettifica primaria in aumento in un altro Stato membro.
- (103) Come indicato al considerando 65, la Commissione ha valutato un campione di 22 decisioni anticipate che può essere ritenuto rappresentativo del regime in questione. In realtà, benché i singoli fatti, gli importi interessati e le operazioni varino da una decisione anticipata all'altra, tutte riguardano multinazionali di grandi dimensioni che hanno incrementato le loro attività in Belgio e che hanno chiesto e ottenuto che i loro utili effettivamente registrati in Belgio, ma assertivamente riconducibili a sinergie, economie di scala o altri fattori legati alla loro appartenenza a un gruppo, fossero dedotti dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle società.
- (104) Contrariamente a quanto affermato dal Belgio, il fatto che la Commissione rimandi a elementi comuni riscontrati in un campione di decisioni anticipate non significa che essa ritiene che gli elementi di aiuti di Stato scaturiscano da singole decisioni anticipate piuttosto che da un regime. Secondo la Commissione, le decisioni anticipate sono uno strumento di attuazione del regime, come previsto dalla legge su cui il regime si fonda, e la descrizione di singole decisioni anticipate nella decisione di avvio serve soltanto a illustrare il modo in cui il regime è stato attuato nella pratica. In ogni caso, nella sezione 4.1 della decisione di avvio, la Commissione ha chiaramente spiegato i motivi per cui riteneva in questa fase che la misura costituisse un regime di aiuti, tanto che il Belgio non poteva minimamente illudersi che la Commissione giudicasse gli elementi di aiuto di Stato come derivanti da singole decisioni anticipate e non da un regime.
- (105) L'obbligo di ottenere una decisione anticipata individuale per beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso non costituisce una misura di attuazione, bensì una modalità tecnica di applicazione del regime che serve a confermare il rispetto delle condizioni stabilite dal regime e a verificare il metodo scelto dal contribuente per determinare l'ammontare dei presunti utili in eccesso da esentare <sup>(56)</sup>.
- (106) Questa conclusione non è influenzata dal fatto che la commissione di ruling dispone di una discrezionalità limitata per accettare la percentuale precisa della rettifica in diminuzione applicata alla base imponibile, secondo le informazioni fornite dal contribuente, o per valutare se sono rispettate alcune delle condizioni di concessione della deduzione (ad esempio, l'esistenza di una nuova situazione che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale). Infatti, l'esistenza di un servizio speciale preposto alle decisioni anticipate e dotato di un potere esclusivo in materia di decisioni anticipate per valutare l'affidabilità dell'approssimazione dell'ammontare degli utili in

<sup>(55)</sup> Se il contribuente è tenuto di norma a fornire un'analisi dei prezzi di trasferimento, l'esenzione degli utili in eccesso è applicabile per principio, senza la necessità di dimostrare l'esistenza di una doppia imposizione. Inoltre l'esenzione si basa sempre sull'ipotesi che gli utili in eccesso siano riconducibili a sinergie, economie di scala o ad altri benefici derivanti dall'appartenenza a un gruppo multinazionale.

<sup>(56)</sup> Cfr. per analogia la decisione 2003/601/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti C 54/2001 (ex NN 55/2000) «Foreign Income» al quale l'Irlanda ha dato esecuzione (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 51) (in particolare, il considerando 30); la decisione 2003/755/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25) (in particolare, il considerando 13: sono ammessi a beneficiare dello status fiscale speciale concesso dal regime soltanto i centri di coordinamento preventivamente e singolarmente autorizzati per decreto regio); la decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52) (in particolare il considerando 16: la costituzione di una riserva per rischi tale da determinare un'esenzione fiscale a titolo del regime doveva essere autorizzata dall'amministrazione fiscale neerlandese); la decisione 2003/501/CE della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuto di Stato C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Centri di coordinamento — cui il Lussemburgo ha dato esecuzione (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20) (in particolare, il considerando 9: per beneficiare dello status fiscale speciale concesso dal regime dei centri di coordinamento era necessaria un'autorizzazione amministrativa preventiva); e la decisione 2003/81/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna ai «Centri di coordinamento di Biscaglia» C 48/2001 (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 26) (in particolare, il considerando 14: per poter fruire del regime fiscale dei centri di coordinamento, le imprese devono ottenere l'autorizzazione preliminare dell'autorità fiscale che è valida per un periodo massimo di cinque anni).

eccesso dichiarata dal contribuente nella seconda fase richiede necessariamente una discrezionalità limitata da parte della commissione di ruling; tuttavia, ciò garantisce semplicemente un'applicazione coerente dell'esenzione.

- (107) Nei casi in cui le condizioni di cui al considerando 102 erano soddisfatte, la commissione di ruling ha sempre adottato decisioni a favore dell'esenzione degli utili in eccesso. Inoltre, come confermato dal Belgio, la commissione di ruling non ha mai respinto richieste di decisioni anticipate per l'esenzione degli utili in eccesso <sup>(57)</sup>.
- (108) La Commissione conclude che l'esenzione degli utili in eccesso non necessita di ulteriori misure di attuazione.
- (109) Per quanto riguarda il terzo criterio, l'atto in base al quale viene concessa l'esenzione degli utili in eccesso definisce i potenziali beneficiari di quest'esenzione in linea generale e astratta. L'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, che costituisce la base giuridica delle decisioni anticipate necessarie per beneficiare dell'esenzione, è limitata alle entità appartenenti a un «gruppo multinazionale di società collegate».
- (110) In conclusione, l'esenzione degli utili in eccesso, applicata sistematicamente dalla commissione di ruling, soddisfa le condizioni di esistenza di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche generali del regime di cui trattasi, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso in cui il regime si applica <sup>(58)</sup>.

## 6.2. Esistenza di aiuto di Stato

- (111) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (112) Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione <sup>(59)</sup>. Infatti, la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza <sup>(60)</sup>.
- (113) Per quanto riguarda la prima condizione dell'esistenza di un aiuto, l'esenzione degli utili in eccesso si fonda sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e su tutto il materiale esplicativo a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione di esenzione da parte delle autorità belghe. Inoltre l'esenzione viene concessa mediante decisioni anticipate obbligatorie che sono adottate dalla commissione di ruling, un organo dell'amministrazione fiscale belga, e che sono vincolanti per l'amministrazione fiscale belga. Di conseguenza, l'esenzione degli utili in eccesso è imputabile allo Stato belga.
- (114) Per quanto riguarda il finanziamento del regime mediante risorse statali, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi queste imprese in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato <sup>(61)</sup>. Nella sezione 6.3 la Commissione dimostrerà che l'esenzione degli utili in eccesso determina una riduzione dell'imposta dovuta in Belgio dalle imprese che hanno ottenuto una decisione anticipata a titolo del regime in questione, sottraendosi all'imposta che esse avrebbero dovuto versare, in virtù del sistema di tassazione ordinario degli utili delle società, se il regime non fosse esistito. Di conseguenza, l'esenzione degli utili in eccesso

<sup>(57)</sup> Cfr. il considerando 59.

<sup>(58)</sup> Cfr. in particolare le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 82; la causa 248/84, Germania/Commissione, ECLI:EU:C:1987:437, punto 18; e la causa C-75/97, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:1999:311, punto 48.

<sup>(59)</sup> Cfr. la causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(60)</sup> Cfr. la causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(61)</sup> Cfr. le cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72, e la giurisprudenza ivi citata.

determina una perdita di risorse statali, nella misura in cui qualsiasi riduzione dell'imposta dovuta dalle imprese che beneficiano del regime in questione comporta una perdita delle entrate fiscali su cui il Belgio avrebbe normalmente potuto contare.

- (115) Per quanto riguarda la seconda condizione dell'esistenza di un aiuto di Stato, le imprese che godono del regime in questione sono multinazionali che operano in diversi Stati membri e, quindi, qualsiasi aiuto a loro favore è tale da incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Inoltre, dal momento che una decisione anticipata di esenzione può essere adottata solo per gli utili derivanti da una nuova situazione, il che presuppone il trasferimento o l'incremento delle attività dell'impresa in Belgio, e dal momento che il vantaggio conferito dall'esenzione è proporzionale all'entità delle nuove attività e dei nuovi utili generati dall'impresa in Belgio, il regime è tale da influenzare le scelte operate dai gruppi multinazionali in merito all'ubicazione dei loro investimenti all'interno dell'Unione e quindi tale da incidere sugli scambi intra-UE.
- (116) Una misura concessa dallo Stato è peraltro considerata tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza quando permette di rafforzare la posizione competitiva dei beneficiari nei confronti di altre imprese concorrenti <sup>(62)</sup>. Nella misura in cui il regime in questione sgrava le imprese beneficiarie di un onere che avrebbero normalmente dovuto sostenere riducendo l'imposta dovuta in virtù del sistema di tassazione ordinario degli utili delle società, tale regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza rafforzando la posizione finanziaria di queste imprese; pertanto, anche la quarta condizione dell'esistenza di un aiuto di Stato è soddisfatta.
- (117) Per quanto riguarda la terza condizione dell'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione dimostrerà nella sezione successiva che il regime in questione conferisce un vantaggio selettivo sia alle entità belghe di un gruppo ammesse a beneficiare di questo regime, sia ai gruppi multinazionali cui queste entità appartengono. Tale vantaggio scaturisce da una rettifica unilaterale in diminuzione della loro base imponibile, che determina una riduzione dell'imposta sulle società dovuta da queste entità in Belgio rispetto alle imposte che esse avrebbero normalmente dovuto versare in virtù del sistema di tassazione ordinario degli utili delle società.

### 6.3. Esistenza di un vantaggio selettivo

- (118) Secondo la giurisprudenza, l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato «*impone di determinare se nell'ambito di un dato regime giuridico una misura statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività*» <sup>(63)</sup>.
- (119) Nelle cause relative all'ambito della tassazione, la Corte di giustizia ha studiato un'analisi in tre fasi per determinare se una particolare misura fiscale è selettiva <sup>(64)</sup>. In un primo momento occorre stabilire qual è il sistema tributario ordinario o normale applicabile nello Stato membro: il «sistema di riferimento». Successivamente occorre valutare se la misura fiscale considerata costituisce una deroga a tale sistema, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo degli obiettivi intrinseci del sistema, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Se la misura costituisce una deroga al sistema di riferimento, è opportuno verificare in ultima analisi se essa è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento. Una misura fiscale in deroga rispetto all'applicazione del sistema di riferimento può essere giustificata qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema fiscale <sup>(65)</sup>. In tal caso, la misura fiscale non è selettiva. In questa terza fase l'onere della prova spetta allo Stato membro.

#### 6.3.1. Determinazione del sistema di riferimento

- (120) Ai fini dell'analisi della selettività di una misura di aiuto, un sistema di riferimento è composto da un insieme coerente di regole che, in base a criteri obiettivi, si applicano a tutte le imprese che rientrano nel suo campo di applicazione, definito dal suo obiettivo.

<sup>(62)</sup> Cfr. la causa 730/79, Philip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11 e le cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.

<sup>(63)</sup> Cfr. la causa C-172/03, Heiser ECLI:EU:C:2005:130, punto 40.

<sup>(64)</sup> Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, punti 49 e 63.

<sup>(65)</sup> Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, punto 65.

### 6.3.1.1. Il sistema di riferimento è il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio

- (121) Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il sistema di riferimento sia il sistema di tassazione ordinario degli utili delle società previsto dal regime dell'imposta sul reddito delle società vigente in Belgio <sup>(66)</sup>, il cui obiettivo è tassare gli utili di tutte le società soggette all'imposta in questo paese. Il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio si applica alle società ivi residenti e alle filiali belghe di società non residenti. Le società residenti in Belgio <sup>(67)</sup> sono tenute a versare l'imposta sulle società in riferimento agli utili che esse registrano a livello mondiale <sup>(68)</sup>, tranne nel caso dell'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni. Le società non residenti sono assoggettate all'imposta sulle società solo per alcuni tipi di redditi specifici di origine belga <sup>(69)</sup>. In entrambi i casi, l'imposta belga sulle società è dovuta sull'utile totale, indipendentemente dal fatto che questo utile sia stato generato in Belgio o a livello mondiale. Di conseguenza, in generale, tutte le imprese che generano redditi in Belgio sono considerate in una situazione di fatto e di diritto simile dal punto di vista della tassazione delle imprese.
- (122) L'utile totale è definito in base alle regole sugli utili contenute nelle disposizioni relative al calcolo degli utili imponibili degli imprenditori individuali quali definiti all'articolo 24 del CIR 92. L'utile complessivo corrisponde ai ricavi meno le spese deducibili di cui si ha generalmente nota in contabilità, tanto che l'utile effettivamente registrato costituisce la base per il calcolo dell'utile totale imponibile in virtù del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio <sup>(70)</sup>.

### 6.3.1.2. L'esenzione degli utili in eccesso non fa parte integrante del sistema di riferimento

- (123) In virtù del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio, l'utile effettivamente registrato è oggetto di una serie di rettifiche in aumento e in diminuzione previste dal diritto fiscale belga per ottenere l'utile totale imponibile <sup>(71)</sup>. In tal senso, il Belgio fa notare che tutte le rettifiche apportate all'utile effettivamente registrato come raccomandato dal CIR 92, tra cui l'esenzione degli utili in eccesso, fanno parte integrante del sistema di riferimento.
- (124) La Commissione non condivide l'opinione secondo cui l'esenzione degli utili in eccesso costituisce parte integrante del sistema di riferimento per i motivi di cui ai considerando da 125 a 128.
- (125) In primo luogo, l'esenzione degli utili in eccesso non è prescritta da nessuna disposizione del CIR 92. La Commissione nota infatti che l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in base al quale l'esenzione degli utili in eccesso viene effettivamente concessa, rimanda a transazioni o ad accordi specifici tra due entità collegate appartenenti a un gruppo. Il fatto che le condizioni stabilite per queste transazioni o accordi siano improntate alla libera concorrenza può condurre a un aggiustamento dei prezzi di trasferimento in virtù di tale disposizione, ma non autorizza né prescrive un'esenzione unilaterale in linea astratta di una parte fissa o di una percentuale fissa dell'utile effettivamente registrato da un'entità belga appartenente a un gruppo multinazionale. Questa disposizione impone piuttosto di individuare una transazione o un accordo (o una serie di transazioni) con una specifica controparte estera collegata appartenente al gruppo. Infatti solo l'articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92 relativo alle rettifiche in aumento dei prezzi di trasferimento permette all'amministrazione fiscale belga di procedere a una rettifica primaria unilaterale dei prezzi di trasferimento se le condizioni stabilite per una transazione o un accordo si discostano da quelle che sarebbero state stabilite in condizioni di libera concorrenza. Al contrario, l'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 relativo alle rettifiche in diminuzione dei prezzi di trasferimento contiene la condizione aggiuntiva secondo cui l'utile da esentare, generato dalla transazione o dall'accordo, deve essere stato incluso anche nell'utile della controparte estera partecipante a questa transazione o accordo.
- (126) In secondo luogo, il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio mira a tassare tutte le imprese soggette all'imposta in base ai loro utili effettivi, che si tratti di imprese autonome o appartenenti a un gruppo, che appartengano a un gruppo nazionale o multinazionale, che appartengano a un gruppo multinazionale di grandi o piccoli dimensioni, che siano insediate in Belgio da poco o che vi esercitino le loro attività da anni. In altri

<sup>(66)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 95.

<sup>(67)</sup> Ovvero le società che hanno in Belgio la sede legale, la sede principale oppure gli uffici direttivi o amministrativi [articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del CIR 92].

<sup>(68)</sup> Cfr. l'articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92.

<sup>(69)</sup> Rientrano in questa categoria i redditi dei beni immobiliari situati in Belgio, i redditi provenienti da attività o da capitali belgi e gli utili registrati attraverso una stabile organizzazione sita in Belgio (articoli 227-229 del CIR 92).

<sup>(70)</sup> Cfr. il considerando 25.

<sup>(71)</sup> Cfr. i considerando da 26 a 28.

termini, tutti questi contribuenti si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile rispetto all'obiettivo perseguito dal sistema dell'imposta sulle società, che è di tassare tutte le società assoggettate all'imposta in base ai loro utili effettivi. D'altronde, il diritto belga individua tutti i soggetti presenti in Belgio che sono sottoposti all'imposta sulle società, includendovi qualsiasi società, associazione, organizzazione o entità regolarmente costituita, dotata di personalità giuridica e dedita a un'attività o ad operazioni a scopo di lucro <sup>(72)</sup>. Né la forma giuridica dell'impresa, né la sua struttura (gruppo di società o meno) costituisce un criterio determinante ai fini del pagamento dell'imposta sulle società in Belgio. Di conseguenza, benché gli aggiustamenti apportati all'utile effettivamente registrato e accessibili a tutti questi contribuenti siano generali, e quindi non selettivi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(73)</sup>, con l'esenzione degli utili in eccesso viene operata una distinzione tra questi contribuenti, dal momento che solo le entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale di dimensioni sufficienti e operanti da poco tempo in Belgio possono beneficiare del regime in questione, come illustrato nella sezione 6.3.2.

- (127) In terzo luogo, la differenza nel calcolo dell'utile imponibile tra imprese autonome e società appartenenti a un gruppo non ha alcuna incidenza sull'obiettivo del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio, che è di tassare l'utile di tutte le società residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio, indipendentemente dal fatto di essere autonome o integrate. Se il calcolo dell'utile imponibile nel caso delle imprese autonome non integrate/nazionali che effettuano transazioni sul mercato è relativamente semplice, in quanto si basa sulla differenza tra i ricavi e i costi determinati da un mercato concorrenziale, il calcolo dell'utile imponibile nel caso di società integrate di un gruppo multinazionale impone l'uso di dati indiretti. Pertanto, per calcolare il loro utile imponibile, le società integrate di un gruppo multinazionale dovranno fissare i prezzi da applicare a queste transazioni infragruppo invece che utilizzare prezzi dettati direttamente dal mercato. Sebbene sia possibile ritenere che alcune decisioni strategiche sono adottate nell'interesse superiore del gruppo nel suo insieme, l'imposta sulle società vigente in Belgio è riscossa su singole entità e non su gruppi. Il regime in questione riguarda esclusivamente l'utile imponibile delle entità belghe di un gruppo, tanto che qualsiasi riduzione del gettito fiscale si basa singolarmente sui risultati di queste società. Se è vero che la legislazione fiscale belga prevede disposizioni particolari applicabili ai gruppi, tali disposizioni mirano solitamente a mettere sullo stesso livello le società non integrate e i soggetti economici strutturati sotto forma di gruppi, ma non a concedere a questi ultimi un trattamento più favorevole.
- (128) Infine, se la Commissione dovesse accettare la posizione del Belgio su questo punto, significa che uno Stato membro potrebbe sfuggire all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato introducendo semplicemente un'esenzione nel suo codice fiscale.

### 6.3.1.3. Conclusioni sul sistema di riferimento

- (129) In conclusione, il sistema di riferimento da considerare per stabilire se il regime sugli utili in eccesso è una misura selettiva è quello dell'imposta sulle società vigente in Belgio, che mira a tassare allo stesso modo gli utili di tutte le società residenti o attive attraverso la presenza di una stabile organizzazione in Belgio. Infatti, dal momento che l'obiettivo del regime in questione è di rettificare l'utile imponibile della società ai fini del pagamento dell'imposta sulle società in Belgio, conformemente al sistema dell'imposta sulle società vigente nel paese, tale sistema costituisce il sistema di riferimento in base al quale il regime deve essere valutato per stabilire se ai suoi beneficiari è stato conferito un vantaggio selettivo.

### 6.3.2. L'esenzione degli utili in eccesso costituisce una deroga al sistema di riferimento

- (130) Dopo aver stabilito che il sistema ordinario dell'imposta sulle società in Belgio è il sistema di riferimento in base al quale deve essere valutato il regime in questione, è opportuno stabilire se l'esenzione degli utili in eccesso costituisce una deroga a tale sistema di riferimento, che dà luogo a una disparità di trattamento tra società che si trovano in una situazione di fatto e di diritto simile alla luce dell'obiettivo perseguito da questo sistema.

<sup>(72)</sup> Articolo 179 collegato all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del CIR 92.

<sup>(73)</sup> Cfr. la causa C-6/12 P, Oy, ECLI:EU:2013:525, punto 18; e le cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732, punto 73.

- (131) Per quanto riguarda questa seconda fase dell'analisi di selettività, il fatto di stabilire se una misura fiscale costituisce o meno una deroga rispetto al sistema di riferimento andrà generalmente di pari passo con la definizione del vantaggio conferito da questa misura ai suoi beneficiari. Infatti quando una misura fiscale determina una riduzione ingiustificata dell'imposta dovuta dai beneficiari, senza la quale essi dovrebbero versare un'imposta più elevata in virtù del sistema di riferimento, questa riduzione costituisce al contempo una deroga al sistema di riferimento e il vantaggio conferito dalla misura fiscale.
- (132) Secondo la Commissione, l'esenzione degli utili in eccesso concessa a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 costituisce una deroga al sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio e non la semplice applicazione di tale sistema. Come verrà dimostrato nelle due sottosezioni successive, la Commissione ritiene che questa deroga conferisca un vantaggio selettivo ai beneficiari del regime in questione.
- (133) Innanzitutto, l'esenzione degli utili in eccesso si discosta dal sistema di tassazione ordinario degli utili delle società previsto dal sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio, sistema in virtù del quale le entità di società residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio sono tassate sulla base del loro utile complessivo, ovvero dell'utile effettivamente registrato, e non sulla base di un utile ipotetico ottenuto stimando per l'entità in questione un «utile di libera concorrenza rettificato». L'esenzione degli utili in eccesso conferisce alle entità belghe di un gruppo che beneficiano del regime in questione un vantaggio selettivo ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE esentando dall'imposta sulle società in Belgio una parte del loro utile effettivamente registrato <sup>(74)</sup>.
- (134) Inoltre, fatto salvo il punto precedente, a prescindere dalla possibilità che si possa ritenere che il sistema di riferimento includa una regola generale secondo cui le società di un gruppo multinazionale residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio non dovrebbero essere tassate su un utile effettivamente registrato che sia superiore a un utile di libera concorrenza, circostanza che non ricorre nella fattispecie <sup>(75)</sup>, la Commissione ritiene che l'esenzione degli utili in eccesso costituisca un'errata applicazione del principio di libera concorrenza e quindi uno scostamento da tale principio che fa parte di questo sistema <sup>(76)</sup>.

#### 6.3.2.1. Il regime in questione conferisce un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari derogando al sistema ordinario dell'imposta sulle società vigente in Belgio

- (135) Un vantaggio fiscale può essere concesso mediante vari tipi di riduzione dell'onere fiscale di una società e, in particolare, mediante una riduzione dell'ammontare dell'imposta dovuta <sup>(77)</sup>. Come illustrato nella sezione 2.1, il regime di esenzione degli utili in eccesso consente alle società residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio, appartenenti a un gruppo multinazionale, di ridurre la loro imposta dovuta in Belgio deducendo dall'utile effettivamente registrato l'utile cosiddetto «in eccesso». Quest'utile in eccesso viene calcolato stimando l'utile medio ipotetico che un'impresa autonoma che esercita attività comparabili potrebbe registrare in circostanze paragonabili. La differenza tra l'utile effettivamente registrato dalla società e l'utile medio ipotetico viene poi tradotta in una percentuale di esenzione dell'utile al lordo delle imposte con l'obiettivo di ottenere una percentuale dell'utile in eccesso medio in un determinato periodo. Questa percentuale rappresenta la base imponibile stabilita per il beneficiario a titolo del regime in questione per i cinque anni in cui la decisione anticipata vincola l'amministrazione fiscale belga.
- (136) L'esenzione degli utili in eccesso non è tuttavia accessibile a tutte le entità di imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto simile e che dal punto di vista dell'obiettivo del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio, che è quello di tassare gli utili delle società, vale a dire a tutte le società soggette all'imposta sulle società in Belgio. Il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio non contiene infatti nessun principio

<sup>(74)</sup> Cfr. la sezione 6.3.2.1.

<sup>(75)</sup> Cfr. la sezione 6.3.1.2.

<sup>(76)</sup> Cfr. la sezione 6.3.2.2.

<sup>(77)</sup> Cfr. la causa C-66/02, *Italia/Commissione*, ECLI:EU:C:2005:768, punto 78; la causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze e.a.*, ECLI:EU:C:2006:8, punto 132; la causa C-522/13, *Ministerio de Defensa e Navantia*, ECLI:EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31. Cfr. anche il punto 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3). Cfr. anche la decisione 2003/601/CE, considerando da 33 a 35.

né regola che permetta di esentare fiscalmente l'utile effettivamente registrato superiore a un livello ipotetico di utile di libera concorrenza <sup>(78)</sup>. L'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, che è invocato dal Belgio per concedere l'esenzione degli utili in eccesso a norma del regime in questione, non ha questo senso né questo effetto. Il regime in questione rappresenta piuttosto una deroga alla norma generale prevista dal diritto fiscale belga, che prevede di tassare l'utile effettivamente registrato.

- (137) La Commissione conferma pertanto il parere espresso al considerando 89 della decisione di avvio, ovvero che il regime in questione è selettivo a più livelli e per diversi motivi.
- (138) In primo luogo, possono beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso solo le entità appartenenti a un gruppo multinazionale e non le imprese autonome o appartenenti a gruppi nazionali. Infatti, dal momento che il regime in questione si basa sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, che limita l'applicazione dell'esenzione — e la concessione di una decisione anticipata necessaria per beneficiare dell'esenzione — alle entità impegnate in transazioni transfrontaliere, solo le società belghe appartenenti a un gruppo multinazionale possono usufruire dell'esenzione degli utili in eccesso. In altri termini, il vantaggio economico conferito ai beneficiari nell'ambito del regime in questione è selettivo de jure, perché ne possono beneficiare solo le entità appartenenti a un gruppo multinazionale e non le imprese autonome o appartenenti a un gruppo di imprese nazionale. In particolare, anche le entità appartenenti a un gruppo nazionale di imprese potrebbero fungere da entità centrale dopo una riorganizzazione nazionale e potrebbero quindi a loro volta sostenere che il loro utile effettivamente registrato a seguito di tale riorganizzazione è superiore a un utile medio ipotetico che un'impresa autonoma che esercita attività paragonabili potrebbe aspettarsi di ottenere grazie alla (presunta) creazione di sinergie o di economie di scala a livello nazionale. Tuttavia, al contrario delle entità centrali situate in Belgio dei loro concorrenti internazionali, che trattano con società estere collegate del gruppo, queste entità non possono beneficiare della riduzione della loro base imponibile prevista dal regime in questione in caso di utile in eccesso, in quanto esse non ricadono nell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.
- (139) In secondo luogo, per beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso a titolo del regime in questione, la commissione di ruling deve fornire l'autorizzazione preventiva sotto forma di decisione anticipata, che può essere ottenuta solo per le situazioni o le operazioni future che non hanno ancora prodotto effetti sul piano fiscale e non per situazioni esistenti. Il sistema di decisione anticipata in materia fiscale, introdotto nel codice fiscale belga dalla legge del 24 dicembre 2002, stabilisce infatti che una decisione anticipata si applichi solo «a una situazione o a un'operazione particolare, che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale» per il contribuente interessato <sup>(79)</sup>. Più precisamente, un contribuente non può richiedere una decisione anticipata sulle conseguenze fiscali della sua situazione attuale, perché una decisione anticipata in materia fiscale può riguardare soltanto le conseguenze fiscali di una «nuova situazione». Le stesse condizioni si applicano alle decisioni anticipate in materia fiscale con cui viene concessa un'esenzione degli utili in eccesso a norma del regime in questione. Nel campione analizzato dalla Commissione relativo alle decisioni anticipate che concedono un'esenzione degli utili in eccesso, ogni decisione anticipata faceva infatti riferimento a ingenti investimenti e/o alla creazione di posti di lavoro e/o al trasferimento di attività in Belgio <sup>(80)</sup>. Questi elementi non sono indicati esplicitamente come condizioni per la concessione dell'esenzione degli utili in eccesso ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, ma sono fondamentali per beneficiare di una decisione anticipata, condizione obbligatoria per l'applicazione dell'esenzione

<sup>(78)</sup> Cfr. il considerando 125.

<sup>(79)</sup> Cfr. il considerando 44.

<sup>(80)</sup> Cfr. la decisione del 26 febbraio 2013 nel fascicolo 2011.569, punto 42: «Il programma d'investimento legato a questi progetti prevede: [...] l'introduzione di una terza linea di produzione: investimento di 2,2 milioni di USD [...], l'introduzione di una quarta e quinta linea di produzione: investimento aggiuntivo di almeno 5 milioni di USD [...]»; punto 43: «Per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro nel gruppo, questi investimenti dovrebbero comportare un aumento di almeno 30-40 addetti equivalenti a tempo pieno in Belgio»; punto 83: «[...] (La richiedente) s'impegna ad aumentare in Belgio le sue capacità produttive. [...]» e punto 91: «(la richiedente) registrerà un utile superiore in Belgio per effetto delle economie di scala e delle sinergie di cui beneficerà per via dell'aumento della sua capacità produttiva a seguito della decisione d'investimento aggiuntivo adottata dal gruppo»; decisione del 30/1/2007 nel fascicolo 600.460, punto 15: «[...] the business intends to relocate the Central Entrepreneur company from (abroad) to Belgium in the course of 2007»; punto 18: «The Entrepreneur activities that are currently carried out (abroad) require the employment of 15 positions. All these positions will be transferred to Belgium»; decisione del 15 dicembre 2005 nel fascicolo 500.249, punto 6: «De totale investering bedroeg circa EUR 109,5 miljoen. De geraamde extra banentoe name als gevolg van deze nieuwe investering [...] wordt geraamd op 25 mensen»; decisione del 10 dicembre 2013 nel fascicolo 2013.540, Sezione 2: Incidenza sul livello occupazionale in Belgio [...] punto 68: «Grazie alla creazione del gruppo di acquisto e dell'ufficio di qualità in Belgio, potranno essere creati o mantenuti in Belgio 20 posti di lavoro. È inoltre prevista a medio termine, dopo il 2015, l'assunzione di altre 4 persone». punto 69: «[...] dovrebbero aumentare sia i punti vendita in Belgio, sia la superficie commerciale [...]». È pertanto possibile attendersi che vengano creati nuovi posti di lavoro nella rete di distribuzione belga». punto 70: «Occorre altresì evidenziare che in caso di fallimento i posti di lavoro persi all'interno (dell'impresa rilevata) sarebbero stati di [...] 300 addetti equivalenti a tempo pieno». punto 71-72: «Si noti che (la richiedente) prevede inoltre [...] di creare un nuovo deposito di stoccaggio [...] che condurrebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro».

degli utili in eccesso. Il vincolo della «nuova situazione», che scaturisce dall'obbligo di chiedere preventivamente una decisione anticipata per beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso <sup>(81)</sup>, determina quindi di diritto una selettività tra i gruppi multinazionali che modificano il proprio modello aziendale creando nuove attività in Belgio e tutti gli altri operatori economici (compresi i gruppi multinazionali) che continuano a seguire modelli aziendali esistenti in Belgio.

- (140) In terzo luogo, il regime di esenzione degli utili in eccesso esenta l'utile derivante da presunte sinergie, economie di scala o da altri vantaggi tratti dall'appartenenza a un gruppo multinazionale. Sebbene tutti i gruppi di società abbiano diritto a questi vantaggi, solo le entità appartenenti a un gruppo multinazionale sufficientemente grande da generare utili significativi derivanti da sinergie, economie di scala e da altri vantaggi infragruppo sono incentivate a richiedere una decisione anticipata a norma del regime in questione. Questo è dovuto al fatto che il processo di concessione di una decisione anticipata necessita di una domanda dettagliata in cui indicare la nuova situazione a giustificazione dell'esenzione, illustrare la presenza dell'entità in termini di posti di lavoro e fornire uno studio completo degli utili in eccesso, condizioni nettamente più vincolanti per i piccoli gruppi che per i grandi gruppi. Le sinergie e i risparmi di costi invocati nelle richieste di decisioni anticipate impongono effettivamente che l'entità e la dimensione delle attività siano sufficientemente grandi da giustificare la richiesta di una decisione anticipata. Nel rispondere a una richiesta della Commissione, il Belgio non è infatti stato in grado di fornire nessun esempio di esenzione degli utili in eccesso richiesta e ottenuta da un'entità belga appartenente a un gruppo multinazionale di piccole dimensioni. In altri termini, il regime in questione è selettivo anche *de facto*, dal momento che solo le entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale di grandi dimensioni, o tutt'al più di medie dimensioni, possono effettivamente beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso, e non le entità appartenenti a un gruppo multinazionale di dimensioni ridotte.
- (141) In conclusione, dal momento che il regime in questione consente alle sole entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale sufficientemente grande e che crea nuove attività in Belgio di ridurre la loro base imponibile deducendo dall'utile effettivamente registrato l'utile cosiddetto «in eccesso», è opportuno considerare che questo regime conferisce un vantaggio selettivo a queste entità ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Riducendo l'ammontare dell'imposta normalmente dovuta in virtù del sistema di tassazione ordinario degli utili delle società, il regime sugli utili in eccesso sgrava infatti queste entità belghe di un onere che avrebbero normalmente dovuto sostenere, conferendo loro un vantaggio selettivo.
- (142) Il Belgio giustifica la differenza di trattamento concessa dal regime in questione facendo riferimento alla sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014 nella causa T-399/11 e facendo notare che il fatto che una misura fiscale sia limitata alle multinazionali non è una motivazione sufficiente per considerarla selettiva. Infatti, al contrario ad esempio delle società *offshore*, questi gruppi di società non condividono caratteristiche comuni in termini di settore economico, attività, entità di bilancio, numero di dipendenti o paese di insediamento <sup>(82)</sup>. Tuttavia la sentenza alla quale le autorità belghe fanno riferimento non solo viene contestata <sup>(83)</sup>, ma non è nemmeno applicabile al regime in questione. In questa sentenza, infatti, si trattava di stabilire se un vantaggio fiscale legato a specifiche transazioni finanziarie fosse selettivo, mentre il regime in questione riguarda vantaggi concessi a precise categorie di imprese. Nella sentenza alla quale le autorità belghe fanno riferimento, il Tribunale ha infatti dichiarato che una misura fiscale che favorisce l'acquisizione di filiali estere rispetto a filiali nazionali non determina nessun vantaggio selettivo ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, perché non impedisce a priori a nessuna categoria di imprese di beneficiarne. Al contrario, solo alcune categorie di imprese possono beneficiare del regime sugli utili in eccesso, ovvero le società appartenenti a un gruppo multinazionale sufficientemente grande da creare nuove attività in Belgio.

<sup>(81)</sup> Per le decisioni anticipate diverse da quelle relative all'applicazione dell'esenzione degli utili in eccesso, quest'obbligo non porrebbe problemi di selettività. Le decisioni anticipate ordinarie garantiscono semplicemente la certezza del diritto in merito al trattamento fiscale secondo regole applicate allo stesso modo a tutte le società, con o senza decisione anticipata. Pertanto, fatta eccezione per l'esenzione degli utili in eccesso, l'utile imponibile sarà di norma lo stesso, indipendentemente dal fatto di essere stato fissato a priori in una decisione anticipata o a posteriori in una dichiarazione fiscale. La decisione anticipata che concede l'esenzione degli utili in eccesso funziona tuttavia di fatto come un'autorizzazione preventiva. La legislazione prevede che, in caso di utile in eccesso superiore all'utile di libera concorrenza, la riduzione sia stabilita mediante una decisione anticipata e non possa essere richiesta a posteriori in una dichiarazione fiscale. Di conseguenza, una società che registra effettivamente utili (in eccesso) elevati nell'ambito della propria attività normale non può beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso. Questo significa che due società che si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto, una a seguito di una ristrutturazione e l'altra nell'ambito della sua normale attività, saranno trattate diversamente, perché solo la prima è autorizzata a richiedere una decisione anticipata di esenzione degli utili in eccesso.

<sup>(82)</sup> Causa T-399/11, Banco Santander SA e Santusa Holding/Commissione, ECLI:EU:T:2014:938.

<sup>(83)</sup> Causa C-21/15 P, Commissione/Banco Santander e Santusa.

- (143) La Commissione non è nemmeno del parere, come afferma il Belgio, che il vantaggio selettivo sia legato all'assenza di tassazione all'estero degli utili esenti in Belgio, dal momento che è quest'ultimo che riduce unilateralmente la base imponibile dell'entità del gruppo belga che beneficia del regime in questione, indipendentemente dalla tassazione effettiva o asserita degli stessi utili da parte di un altro Stato membro. In ogni caso l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta la concessione di un aiuto di Stato da parte di uno Stato membro. Di conseguenza, la valutazione necessaria per stabilire se un regime specifico conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari deve essere effettuata alla luce delle azioni dello Stato membro in questione, ovvero il Belgio. Tale valutazione non deve tenere conto di un eventuale effetto neutro o negativo del regime a livello delle altre società del gruppo per via del loro trattamento da parte di altri Stati membri.

#### 6.3.2.2. Il regime in questione conferisce un vantaggio selettivo discostandosi dal principio di libera concorrenza

- (144) Indipendentemente dal fatto che il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio possa essere considerato tale da contemplare una regola generale che vieta di tassare l'utile effettivamente registrato dalle entità di un gruppo multinazionale superiore all'utile di libera concorrenza, circostanza che la Commissione contesta <sup>(84)</sup>, l'esenzione degli utili in eccesso costituisce una deroga al sistema di riferimento. Infatti i motivi che giustificano al contempo l'esenzione e il metodo utilizzato per determinare l'utile in eccesso, ai fini dell'applicazione del regime in questione, violano il principio di libera concorrenza che fa parte di questo sistema.

##### a) Il principio di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato

- (145) La Corte di giustizia ha già ritenuto che una riduzione della base imponibile derivante da una misura fiscale che consente a un contribuente di ricorrere, nell'ambito di transazioni infragruppo, a prezzi di trasferimento che non sono simili a quelli che verrebbero praticati in condizioni di libera concorrenza tra imprese indipendenti operanti in condizioni comparabili, conformemente al principio di libera concorrenza, conferisce al suddetto contribuente un vantaggio selettivo, perché l'imposta che esso deve versare in applicazione del sistema fiscale generale è più bassa di quella dovuta dalle imprese indipendenti che calcolano la loro base imponibile in base agli utili effettivamente registrati <sup>(85)</sup>.

- (146) Nella sua sentenza sul regime fiscale applicato dal Belgio ai centri di coordinamento <sup>(86)</sup>, la Corte di giustizia ha esaminato l'impugnazione di una decisione della Commissione che stabiliva in particolare che il metodo utilizzato per determinare il reddito imponibile previsto da questo regime conferiva un vantaggio selettivo a questi centri <sup>(87)</sup>. Secondo questo regime, gli utili imponibili erano determinati su base forfetaria, pari a una percentuale dell'importo complessivo delle spese e dei costi di funzionamento, da cui erano esclusi gli oneri finanziari e le spese di personale. Secondo la Corte, «[p]er verificare se la determinazione del reddito imponibile, come prevista nel regime dei centri di coordinamento, procuri a questi ultimi un vantaggio, è necessario confrontare tale regime, [...], con quello di applicazione generale, basato sulla differenza tra ricavi e costi, per un'impresa che svolge le proprie attività in condizioni di libera concorrenza». La Corte ha successivamente ritenuto che «l'esclusione [degli oneri finanziari e delle spese di personale] dai costi usati per determinare i redditi imponibili dei centri in questione non consente di definire prezzi di trasferimento prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza», il che produce, secondo la Corte «un vantaggio economico a favore di tali centri» <sup>(88)</sup>.

- (147) La Corte ha pertanto riconosciuto che una misura fiscale che conduce una società appartenente a un gruppo a fatturare prezzi di trasferimento non conformi a quelli che verrebbero fatturati in condizioni di libera concorrenza, ossia negoziati da imprese indipendenti in circostanze paragonabili in virtù del principio di libera concorrenza, conferisce un vantaggio selettivo a questa società garantendole una riduzione della sua base imponibile e quindi una riduzione dell'imposta esigibile in applicazione del sistema ordinario dell'imposta sulle società. Il principio secondo cui le transazioni operate tra società di uno stesso gruppo dovrebbero essere remunerate come se fossero state effettuate da imprese indipendenti operanti in circostanze paragonabili, in condizioni di libera concorrenza, è generalmente denominato «principio di libera concorrenza».

<sup>(84)</sup> Cfr. la sezione 6.3.1.2 e il considerando 136.

<sup>(85)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416.

<sup>(86)</sup> Ibidem.

<sup>(87)</sup> Decisione 2003/755/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25).

<sup>(88)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punti da 95 a 97.

- (148) Il principio di libera concorrenza mira a garantire che transazioni effettuate tra società di uno stesso gruppo siano trattate a fini fiscali tenendo conto dell'importo dell'utile che sarebbe stato registrato se le stesse transazioni fossero state effettuate da imprese indipendenti. In caso contrario, le società del gruppo beneficerebbero di un trattamento favorevole secondo il sistema ordinario dell'imposta sulle società per quanto riguarda il calcolo degli utili imponibili, contrariamente alle imprese autonome. Questo condurrebbe a una disparità di trattamento rispetto all'obiettivo del sistema, che è di tassare gli utili di tutte le società soggette alla sua giurisdizione fiscale.
- (149) Per stabilire se il Belgio abbia conferito un vantaggio selettivo mediante il regime in questione, la Commissione deve verificare se il metodo approvato dalle autorità belghe, per la determinazione dell'utile di libera concorrenza rettificato nella seconda fase del regime, si discosta da un metodo che determina un'approssimazione affidabile di un risultato basato sul mercato e, pertanto, dal principio di libera concorrenza. Nella misura in cui il metodo determina una riduzione dell'imposta dovuta dall'entità belga in virtù del sistema ordinario dell'imposta sulle società vigente in Belgio rispetto alle imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, questo regime sarà ritenuto tale da conferire un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (150) Il principio di libera concorrenza fa quindi necessariamente parte integrante della valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE relativamente alle misure fiscali concesse alle società di un gruppo, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro abbia incluso questo principio nel suo ordinamento giuridico nazionale e in quale forma lo abbia fatto. Questo principio è applicato per stabilire se l'utile imponibile di una società appartenente a un gruppo, ai fini del calcolo dell'imposta sulle società, sia stato calcolato applicando un metodo che si avvicina alle condizioni di mercato, nel quale caso la società in questione non beneficia di un trattamento più favorevole, in applicazione del sistema ordinario dell'imposta sulle società, rispetto a quello riservato a imprese autonome il cui utile imponibile è determinato dal mercato. Per evitare qualsiasi ambiguità, il principio di libera concorrenza applicato dalla Commissione ai fini della valutazione degli aiuti di Stato non è quindi quello derivante dall'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e dalle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, che costituiscono strumenti non vincolanti, bensì un principio generale di parità di trattamento in materia di tassazione che rientra nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che è vincolante per gli Stati membri e che si applica alle norme fiscali nazionali <sup>(89)</sup>.
- (151) Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il metodo per determinare «l'utile di libera concorrenza rettificato» nella seconda fase prevista dal regime in questione, quale descritta al considerando 15, si discosti dal principio di libera concorrenza, il che conferisce un vantaggio selettivo alle entità che beneficiano di questo regime. Secondo la descrizione del regime in questione fornita dalle autorità belghe e alla luce delle informazioni presentate nel campione di singole decisioni anticipate esaminato dalla Commissione <sup>(90)</sup>, le entità belghe del gruppo che beneficiano di un'esenzione degli utili in eccesso sono considerate quelle che gestiscono e assicurano le funzioni più complesse all'interno del loro gruppo multinazionale (che si tratti di tutte le funzioni o solo di quelle legate a un ambito d'attività o a un'area geografica). Pertanto, secondo la Commissione, come illustrato nella sottosezione seguente, l'utile residuo totale derivante da transazioni infragruppo effettuate tra queste entità e le relative imprese associate all'interno del gruppo dovrebbe essere imputabile alle entità belghe del gruppo come loro utile di libera concorrenza (nell'ambito della prima fase). L'applicazione del principio di libera concorrenza non consente un'individuazione e un'imputazione generali e distinte degli utili derivanti dalle sinergie e dalle economie di scala in una valutazione dei prezzi di trasferimento (nell'ambito della seconda fase).
- b) L'utile residuo è l'utile di libera concorrenza dell'entità belga del gruppo operante in quanto «entità centrale»
- (152) Le autorità belghe descrivono il regime in questione partendo dall'idea che le entità belghe del gruppo agiscono in quanto «entità centrali» <sup>(91)</sup>. Secondo le suddette autorità, le principali responsabilità relative al processo

<sup>(89)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 81. Cfr. anche la causa T-538/11, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:2015:188, punti 65 e 66, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(90)</sup> Cfr. il considerando 65.

<sup>(91)</sup> Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento non forniscono una definizione di «entità centrale». Il paragrafo 9.2 delle suddette linee guida introduce il termine «committente» come controparte di un'impresa associata straniera che svolge il ruolo di distributore a rischio limitato, agente, commissionario o produttore a contratto/conto terzi per il committente, ma queste linee guida non forniscono una definizione più precisa di «committente». Altri esempi di società committente in una transazione controllata sono riportati ai paragrafi 9.26 e 9.27 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. In una struttura di gruppo può essere economicamente ragionevole suddividere i ruoli: ad esempio, un'entità che si occupi delle decisioni commerciali strategiche e un'altra entità incaricata delle funzioni di produzione e di esecuzione. In tal senso, una struttura di questo tipo deve essere conforme alle condizioni di mercato per rispettare il principio di libera concorrenza.

decisionale strategico e tattico e le funzioni più complesse del gruppo — che si tratti di tutte le funzioni o solo di quelle legate a un ambito d'attività o a un'area geografica — sono consolidate all'interno di queste entità belghe del gruppo. Le imprese associate del gruppo che trattano con queste entità belghe del gruppo dovrebbero quindi essere produttori a contratto o conto terzi, fornitori di servizi di ricerca, distributori a rischio limitato, commissari/agenti <sup>(92)</sup> o altre entità che esercitano funzioni «automatiche» e con responsabilità limitate.

(153) Come illustrato al considerando 15, l'esenzione degli utili in eccesso viene concessa attraverso un metodo articolato in due fasi. Durante la prima fase, l'entità belga del gruppo stima il suo utile di libera concorrenza come se fosse un utile residuo, il che implica l'utilizzo di un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento come il TNMM, che nella pratica è anche quello più utilizzato <sup>(93)</sup>. Quest'ultimo è talvolta considerato un metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento appropriato per determinare i prezzi e le condizioni di una transazione controllata tra entità che esercitano funzioni complesse ed entità che esercitano funzioni meno complesse. In regola generale, la parte sottoposta a test quando si applica il TNMM è quella a cui il metodo può essere applicato nel modo più affidabile possibile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili, cioè sarà il più delle volte quella per cui l'analisi funzionale è meno complessa <sup>(94)</sup>. Quando si applica il TNMM, l'utile netto della parte sottoposta a test viene analizzato rispetto a una base adeguata (ad esempio, costi, vendite o attivi) <sup>(95)</sup>. Al contrario, l'utile residuo (o eventualmente la perdita residua) derivante dalla serie di transazioni controllate al momento dell'applicazione del TNMM spetterà alla parte non sottoposta a test, ovvero solitamente quella con il profilo più complesso.

(154) Fatta salva la possibilità di applicare un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento per stabilire l'utile di libera concorrenza dell'entità belga del gruppo durante la prima fase per ciascun caso specifico in cui è stata concessa una decisione anticipata a norma del regime in questione <sup>(96)</sup>, la Commissione ritiene che l'entità belga del gruppo, in quanto entità centrale preposta alle decisioni strategiche e tattiche in seno al gruppo, e che gestisce ed esercita le funzioni più complesse all'interno del gruppo multinazionale, dovrebbe ottenere in compensazione un aumento dei rendimenti attesi per garantire un risultato conforme alle condizioni di mercato <sup>(97)</sup>. Al contrario le sue controparti associate all'interno del gruppo, che sono esposte a un rischio ridotto, percepirebbero una remunerazione limitata per il fatto di essere tutelate contro i rischi imprenditoriali e le perdite connesse <sup>(98)</sup>. In altri termini, una volta determinati i prezzi di trasferimento durante la prima fase, l'entità belga del gruppo, in quanto «entità centrale», si vedrà imputare l'utile residuo derivante dalle transazioni infragruppo. Quest'utile residuo è quindi uguale all'utile di libera concorrenza dell'entità belga del gruppo secondo il sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio e, nel caso del regime sugli utili in eccesso, è uguale anche all'utile effettivamente registrato.

(155) Tuttavia, nella seconda fase del processo descritto al considerando 15, l'entità belga del gruppo stima l'utile che un'impresa autonoma comparabile avrebbe registrato in circostanze paragonabili per ottenere un «utile di libera concorrenza rettificato» applicando il TNMM, stavolta considerando l'entità belga del gruppo come parte sottoposta a test. La differenza tra l'utile ottenuto seguendo la prima e la seconda fase (utile residuo meno «utile di libera concorrenza rettificato» calcolato nella fase 2) rappresenta l'importo dell'«utile in eccesso» che è esente

<sup>(92)</sup> Una descrizione della produzione su contratto è riportata al paragrafo 7.40 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. La distribuzione a rischio limitato è descritta nel paragrafo 9.127 e un riferimento al termine «agente» è contenuto nel paragrafo 6.37 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

<sup>(93)</sup> Gli altri metodi unilaterali sono il metodo del costo maggiorato e il metodo del prezzo di rivendita.

<sup>(94)</sup> Cfr. il considerando 57.

<sup>(95)</sup> Cfr. la nota 37 e i paragrafi 2.58 e seguenti delle linee guida dell'OCSE.

<sup>(96)</sup> Per determinare se il prezzo di trasferimento sia conforme al prezzo di libera concorrenza, le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento adottate nel 1995, in vigore nel momento in cui è stato introdotto il regime contestato, privilegiano espressamente i metodi tradizionali basati sulle transazioni come il CUP, rispetto ai metodi transazionali come il TNMM (cfr. il paragrafo 3.49 delle linee guida dell'OCSE del 1995). A tale proposito, al paragrafo 2.3 delle linee guida dell'OCSE del 2010 si legge: «Qualora, prendendo in considerazione i criteri descritti nel paragrafo 2.2, sia possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo tradizionale basato sulla transazione e un metodo basato sull'utile delle transazioni, il metodo tradizionale basato sulla transazione è preferibile al metodo basato sull'utile delle transazioni».

<sup>(97)</sup> Cfr. il paragrafo 1.45 delle linee guida dell'OCSE. Inoltre il paragrafo 9.39 delle suddette linee guida stabilisce che: «In genere, se una ripartizione ad una delle parti dei rischi associati ad una transazione controllata è conforme al principio di libera concorrenza, tale parte dovrebbe: [...] c) In genere, ricevere in compenso per il rischio sostenuto un accrescimento del rendimento atteso».

<sup>(98)</sup> A condizione che si possa assodare la giustificazione economica della struttura dell'entità centrale. Cfr. anche il paragrafo 1.47 delle linee guida dell'OCSE.

dall'imposta in virtù del regime in questione <sup>(99)</sup>. Secondo le autorità belghe, la seconda fase del processo è giustificata dal fatto che le entità belghe di un gruppo multinazionale dovrebbero essere tassate solo sull'«utile di libera concorrenza rettificato». Di conseguenza, l'utile effettivamente registrato che superi l'utile di libera concorrenza rettificato può essere ignorato a fini fiscali, perché costituisce un «utile in eccesso».

- (156) La Commissione non ritiene che la seconda fase sia conforme al principio di libera concorrenza. Come illustrato al considerando 153, in generale l'utile residuo derivante da transazioni infragruppo dovrebbe globalmente essere considerato l'utile di libera concorrenza dell'entità centrale, considerati i rischi imprenditoriali e i costi connessi sostenuti da quest'ultima (ossia gli eventuali costi di gestione o di riduzione del rischio o i costi eventualmente derivanti dalla concretizzazione del rischio) in quanto entità centrale della struttura del gruppo. La parte di utile che il Belgio ritiene «in eccesso» è quindi in realtà solo una componente dell'utile residuo imputabile all'entità belga del gruppo in quanto entità centrale del suo gruppo multinazionale. Il fatto che nessun utile di questo tipo sia considerato nella base imponibile dell'entità centrale costituisce pertanto una deroga ingiustificata a un meccanismo di mercato. Ciò è contrario al principio di libera concorrenza e determina la concessione di un vantaggio selettivo alle entità che beneficiano del regime in questione, perché determina un abbassamento della loro base imponibile in virtù del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio.
- (157) Le autorità belghe affermano che le entità belghe del gruppo registrano una parte dell'utile residuo non in relazione alle loro funzioni e ai loro rischi e attivi, ma in virtù della loro appartenenza a un gruppo multinazionale. Le suddette autorità sostengono che questa parte di utile scaturisca da sinergie o da economie di scala e affermano che essa non dovrebbe essere imputata all'entità centrale belga a norma del principio di libera concorrenza. La Commissione non dà seguito a questo ragionamento.
- (158) In primo luogo, il principio di libera concorrenza non sostiene una rettifica generale in diminuzione dell'utile tratto da sinergie o da economie di scala. Al contrario, esso richiede di imputare l'intero utile residuo, derivante da transazioni tra imprese associate del gruppo, a un'impresa del gruppo avente la funzione di entità centrale, considerato il suo contributo unico al suddetto gruppo, come dimostrano le funzioni esercitate, i rischi assunti e i beni utilizzati <sup>(100)</sup>. È la ripartizione delle funzioni, dei rischi e dei beni tra parti collegate nelle transazioni controllate a determinare l'entità alla quale attribuire un utile residuo, e in quale misura, in virtù del principio di libera concorrenza, anche per quanto riguarda gli utili eventualmente derivanti da sinergie o da economie di scala.
- (159) La Commissione ritiene a tale proposito che l'utile considerato dal Belgio «in eccesso», anche se (in parte) legato a sinergie e ad economie di scala, non deve essere riallocato ma tassato laddove viene generato <sup>(101)</sup>. L'utile legato a sinergie o a economie di scala non viene determinato, remunerato o attribuito separatamente in virtù del principio di libera concorrenza. La sua assegnazione scaturisce automaticamente dalle condizioni e dai prezzi di trasferimento stabiliti tra imprese associate per tutte le transazioni e tutti gli accordi infragruppo. Se questi prezzi e condizioni sono conformi al principio di libera concorrenza, l'utile derivante da sinergie e da economie di scala e il modo in cui esso è ripartito tra le entità del gruppo scaturiranno automaticamente da questi prezzi e condizioni. Quest'utile deve pertanto essere tassato laddove viene generato.

<sup>(99)</sup> L'utile residuo corrisponde quindi alla somma dell'utile medio ipotetico di un'impresa autonoma ritenuta comparabile — quale descritto al considerando 17, anche denominato «utile di libera concorrenza rettificato» — e dell'«utile in eccesso».

<sup>(100)</sup> Cfr. anche il considerando 154.

<sup>(101)</sup> Ciò è confermato anche dal paragrafo 1.158 della relazione dell'OCSE intitolata «Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur, Actions 8-10-2015 Rapports finaux», Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéficiaires, OECD Publishing, Parigi (di seguito, la «relazione finale BEPS dell'OCSE»), che fornisce orientamenti aggiuntivi in merito alle sinergie di cui al paragrafo 7.13 delle linee guida dell'OCSE: «[...] quando vantaggi e svantaggi sinergici scaturiscono esclusivamente dall'appartenenza a un gruppo multinazionale, senza un'azione deliberata e concertata di questo gruppo multinazionale, o dall'esecuzione di qualsiasi servizio o di qualsiasi altra funzione da parte di membri del gruppo, questi vantaggi sinergici non possono essere compensati in modo distinto, né essere ripartiti in modo specifico tra i membri del gruppo». («[...] when synergistic benefits or burdens of group membership arise purely as a result of membership in an MNE group and without the deliberate concerted action of group members or the performance of any service or other function by group members, such synergistic benefits of group membership need not be separately compensated or specifically allocated among members of the MNE group.» — traduzione libera).

- (160) Quindi, anche quando il vantaggio derivante da sinergie e da economie di scala nei gruppi può essere considerato rilevante, esso non deve essere compensato separatamente, né essere (ri)allocato in modo specifico tra i membri del gruppo multinazionale. Esso viene automaticamente ripartito tra le parti collegate in seguito all'applicazione del principio di libera concorrenza ai prezzi di trasferimento fissati per le transazioni e i servizi infragruppo <sup>(102)</sup>.
- (161) In secondo luogo, il modo per stabilire l'utile di libera concorrenza rettificato nella seconda fase del processo descritto al considerando 15 è per sua stessa natura in contrasto con qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento utilizzato per ottenere l'utile di libera concorrenza iniziale nella prima fase del suddetto processo. Infatti, dal momento che solo le entità che agiscono come entità centrali possono beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso, qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato nella prima fase deve considerare queste entità come le parti più complesse e più esposte a rischio in una serie di transazioni controllate. Nella seconda fase, le stesse entità vengono tuttavia sempre considerate come le parti sottoposte a test e come quelle meno complesse della transazione ai fini dell'applicazione del TNMM.
- (162) Il TNMM è tuttavia ritenuto un metodo affidabile solo per ottenere un'approssimazione della remunerazione di libera concorrenza per la parte che esercita le funzioni semplici, meno complesse, e che assume pochi rischi in una transazione o in una serie di transazioni con una consociata che esercita invece le funzioni complesse e che si fa carico dei rischi imprenditoriali <sup>(103)</sup>. Se l'entità belga del gruppo è l'entità centrale, le parti meno complesse all'interno del gruppo multinazionale sono le consociate estere di quest'entità belga del gruppo. Dal momento che queste consociate dovrebbero beneficiare di una compensazione mediante un rendimento standard per le funzioni ordinarie che esse esercitano, all'entità belga del gruppo dovrebbe essere imputato, conformemente alle condizioni di mercato, un utile residuo e non standard per le funzioni complesse che essa esercita all'interno del gruppo. Testando le due parti partecipanti alle transazioni controllate con un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento, come il TNMM, in varie fasi della valutazione del prezzo di trasferimento, come nel regime in questione, si osserva che l'utile operativo combinato delle transazioni collegate tra le imprese associate non è uguale alla somma degli utili ottenuti applicando il TNMM alle due parti. Questo determina una parte di redditi non tassata, in violazione del principio di libera concorrenza.
- (163) In altri termini, anche supponendo che il principio di libera concorrenza sia stato applicato correttamente a seguito della prima fase, le condizioni e i prezzi alla base della transazione tra le entità belghe del gruppo e le imprese associate del gruppo dovrebbero riflettersi nell'utile effettivamente registrato. Applicando correttamente questo principio, l'utile standard è imputabile alle consociate estere ed effettivamente registrato da queste ultime, mentre l'utile residuo è imputabile all'entità centrale ed è effettivamente registrato dalle entità belghe del gruppo.
- (164) Il paragrafo 1.10 delle linee guida dell'OCSE <sup>(104)</sup>, cui il Belgio fa riferimento per giustificare l'esenzione degli utili in eccesso, non consente di ignorare né di esentare gli utili derivanti da sinergie o da economie di scala senza riallocarli a uno o più membri del gruppo <sup>(105)</sup>. Sebbene questo paragrafo menzioni la difficoltà e la mancanza di consenso nella ripartizione dell'utile legato alle sinergie o alle economie di scala tra le entità separate di un gruppo multinazionale, esso non raccomanda in alcun modo che questi utili non siano allocati né tassati nel caso eccezionale in cui esistano delle sinergie.
- (165) Lo stesso ragionamento si applica alla rettifica fiscale unilaterale e astratta prevista dal regime in questione e sostenuta dal modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che rappresenta la base di numerose convenzioni contro le doppie imposizioni tra membri e non membri dell'OCSE. Infatti, la rettifica unilaterale effettuata dal Belgio sull'utile effettivamente registrato dall'entità del gruppo implica necessariamente che l'utile in eccesso esente a norma di questo regime non possa essere tassato e che non sarà tassato da nessun'altra giurisdizione fiscale,

<sup>(102)</sup> Cfr. gli esempi di cui ai paragrafi 1.168 e 1.169 della relazione finale BEPS dell'OCSE.

<sup>(103)</sup> Cfr. il paragrafo 3.18 delle linee guida dell'OCSE: «In regola generale, la parte sottoposta a test è quella a cui un metodo di determinazione del prezzo di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile possibile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili, cioè sarà il più delle volte quella per cui l'analisi funzionale è meno complessa».

<sup>(104)</sup> Cfr. il considerando 52.

<sup>(105)</sup> In altri termini, l'interpretazione del principio di libera concorrenza fornita dal Belgio implica che un'applicazione generale di tale interpretazione delle linee guida dell'OCSE da parte di tutti gli Stati che ospitano entità di gruppi multinazionali porterebbe necessariamente a concludere che gli utili di un gruppo derivanti da sinergie infragruppo o da economie di scala non possono essere tassati in nessuno di questi Stati.

perché questi altri Stati non riconoscono il diritto di tassare gli utili specificatamente derivanti da sinergie o da economie di scala, visto che essi riguardano esclusivamente il Belgio, che è lo Stato in cui questi utili sono effettivamente registrati.

- (166) In terzo luogo, per beneficiare dell'esenzione degli utili in eccesso a titolo del regime in questione, non è necessario dimostrare l'esistenza di sinergie o di economie di scala e nemmeno quantificarle nel corso della seconda fase. L'esistenza di sinergie o di economie di scala viene presunta in modo astratto e quantificato come la differenza tra l'utile di libera concorrenza registrato dall'entità belga a seguito della prima fase del processo descritto al punto (15) (che si riflette nell'utile effettivamente registrato) e un utile di libera concorrenza rettificato, calcolato al termine della seconda fase.
- (167) Per beneficiare del regime in questione, il Belgio non richiede alle entità belghe del gruppo di dimostrare la presenza e/o l'origine dell'utile derivante da sinergie o da economie di scala. Tuttavia le sinergie di una riorganizzazione aziendale, da cui si auspica di ricavare un incremento dell'utile del gruppo multinazionale, non sempre si realizzano. Può succedere che l'adozione di un modello operativo globale studiato per accrescere le sinergie del gruppo generi in realtà costi supplementari e perdite di efficienza <sup>(106)</sup>. In questi casi, l'applicazione del regime in questione condurrebbe comunque a una deduzione dell'«utile in eccesso» dall'utile effettivamente registrato dall'entità belga del gruppo.
- (168) Inoltre, contrariamente alle raccomandazioni dell'OCSE <sup>(107)</sup>, le autorità belghe riconoscono automaticamente che l'utile in eccesso, che costituisce una parte dell'intero utile residuo generato da transazioni combinate, scaturisce da sinergie, economie di scala o da elementi/fattori indefiniti legati al gruppo. Questo utile in eccesso è quindi completamente distinto dall'analisi di funzioni, beni e rischi delle parti partecipanti alle transazioni controllate, che costituisce la base di qualsiasi determinazione di prezzi di trasferimento. Esso è pertanto stato eliminato dall'operazione di ripartizione degli utili, che è il fondamento del principio di libera concorrenza.

c) Conclusioni sull'esistenza di un vantaggio selettivo

- (169) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il metodo di determinazione degli utili imponibile delle entità belghe del gruppo secondo questo regime si discosta da un metodo che determina una stima affidabile di un risultato basato sul mercato e, di conseguenza, dal principio di libera concorrenza. Dal momento che l'applicazione di questo metodo determina una riduzione dell'utile effettivamente registrato da queste entità, che dovrebbe costituire il punto di partenza per il calcolo del loro utile imponibile totale a norma del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio <sup>(108)</sup>, questo regime deve essere considerato tale da conferire un vantaggio selettivo alle entità in questione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (170) Derogando al principio di libera concorrenza, il regime in questione riduce l'imposta dovuta da questi beneficiari in virtù del sistema dell'imposta sulle società vigente in Belgio rispetto alle imprese autonome il cui utile imponibile è determinato dal mercato. Questa deroga al principio di libera concorrenza conferisce peraltro un vantaggio selettivo a questi beneficiari rispetto alle entità appartenenti a un gruppo nazionale e a quelle appartenenti a un gruppo multinazionale che continui a seguire modelli aziendali esistenti in Belgio <sup>(109)</sup>; nessuna di queste entità può chiedere una decisione anticipata per beneficiare di tale regime, dal momento che sono tutte tassate in base all'utile effettivamente registrato. Questa deroga conferisce infine un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari rispetto alle entità appartenenti a un piccolo gruppo multinazionale, dal momento che anche queste ultime saranno tassate in base all'utile effettivamente registrato <sup>(110)</sup>.

<sup>(106)</sup> Cfr. il paragrafo 9.58 delle linee guida dell'OCSE.

<sup>(107)</sup> Cfr. il considerando 159.

<sup>(108)</sup> Cfr. la nota 70.

<sup>(109)</sup> Cfr. i considerando 138 e 139.

<sup>(110)</sup> Cfr. il considerando 123.

### 6.3.3. Assenza di giustificazione dovuta alla natura o alla struttura generale del sistema fiscale

- (171) Una misura in deroga rispetto al sistema di riferimento può tuttavia essere considerata non selettiva se è giustificata dalla natura o dalla struttura generale di questo sistema. Ciò si verifica quando una misura discende direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema di riferimento o dai meccanismi inerenti al funzionamento e all'efficacia del sistema <sup>(111)</sup>.
- (172) Il Belgio ritiene che il regime in questione sia giustificato dal fatto di evitare una potenziale doppia imposizione. La doppia imposizione si verifica quando lo stesso utile viene tassato due volte, in capo allo stesso contribuente (doppia imposizione giuridica) o a due contribuenti diversi (doppia imposizione economica). Se la necessità di evitare una doppia imposizione può essere adottata per giustificare eventualmente una deroga al sistema ordinario dell'imposta sulle società <sup>(112)</sup>, il Belgio non ha dimostrato che il regime in questione perseguiva effettivamente questo obiettivo. Il Belgio ha anche riconosciuto che il regime non mirava a ridurre o a evitare la doppia imposizione effettiva, ma solo la doppia imposizione potenziale <sup>(113)</sup>. Di conseguenza, non è possibile ritenere che l'esenzione degli utili in eccesso discenda direttamente dai principi informatori o basilari del sistema di riferimento o da meccanismi inerenti necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema.
- (173) Anche se, ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, questa disposizione si applica alle situazioni che vedono coinvolte due società (identificate o identificabili) e l'amministrazione fiscale può applicare una rettifica (corrispondente) in diminuzione all'utile imponibile di un'impresa belga, se lo stesso utile è incluso anche nell'utile imponibile di una consociata estera, le risposte date dal ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari sull'applicazione di tale disposizione mostrano chiaramente che l'esenzione degli utili in eccesso è stata applicata, al di là della portata di tale disposizione, anche agli utili che non sono stati registrati né inclusi nella base imponibile di una consociata estera del gruppo in un'altra giurisdizione fiscale. Se la limitazione di una rettifica corrispondente in diminuzione alle società appartenenti a un gruppo multinazionale, conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, può essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema, lo stesso ragionamento non si applica all'esenzione degli utili in eccesso.
- (174) Il fatto di non dover obbligatoriamente dimostrare che gli stessi utili sono inclusi nella base imponibile delle due imprese associate (una all'estero e l'altra in Belgio) è un elemento importante che consente di distinguere le decisioni anticipate di esenzione degli utili in eccesso dalle altre decisioni anticipate in materia di prezzi di trasferimento che autorizzano una rettifica corrispondente in diminuzione dei prezzi di trasferimento in virtù dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Per quest'ultimo tipo di decisioni anticipate, la rettifica in diminuzione risponde a una situazione in cui l'utile registrato in Belgio e non soggetto a imposta è stato dichiarato anche come utile imponibile da una consociata del gruppo in un'altra giurisdizione fiscale o alla situazione in cui un'amministrazione fiscale estera ha effettuato una rettifica originale in aumento sull'utile imponibile di questa consociata estera. <sup>(114)</sup> Al contrario, l'esenzione degli utili in eccesso concede anticipatamente un'esenzione unilaterale che non richiede che l'utile non soggetto a imposta sia stato incluso o che venga incluso nella base imponibile di una consociata di un gruppo estero in un'altra giurisdizione fiscale, e nemmeno che questo utile sia effettivamente tassato da questa giurisdizione.

<sup>(111)</sup> Cfr. ad esempio le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos*, EU:C:2011:550, punto 69.

<sup>(112)</sup> Cfr. per analogia le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos*, ECLI:EU:C:2011:550, punto 71, in cui la Corte menziona la possibilità che la natura o la struttura generale del sistema fiscale nazionale possa essere legittimamente adottata per giustificare la circostanza che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa, purché l'imposta venga riscossa in capo ai soci.

<sup>(113)</sup> Cfr. il considerando 89.

<sup>(114)</sup> La Commissione osserva che il Belgio ha fornito tre esempi di decisioni anticipate fondate sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 che mirano effettivamente a risolvere situazioni reali di doppia imposizione [cfr. il considerando 67]. Queste decisioni anticipate sono tuttavia palesemente diverse da quelle relative alla concessione dell'esenzione degli utili in eccesso. Infatti, nel caso delle decisioni anticipate che autorizzano una rettifica in diminuzione dei prezzi di trasferimento, si verificherà una registrazione simmetrica degli utili nella contabilità delle società partecipanti alla transazione controllata. Una rettifica in diminuzione della base d'imposta sarebbe pertanto giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale e non costituirebbe pertanto un aiuto di Stato, se fosse stata motivata dalla volontà di compensare una rettifica in aumento in un'altra giurisdizione fiscale. L'esenzione degli utili in eccesso non può invece essere giustificata da motivi simili, dal momento che nessun'altra giurisdizione fiscale reclama l'utile, il che significa che non si pongono problemi di doppia imposizione.

- (175) Non si può pertanto nemmeno ritenere che l'esenzione degli utili in eccesso risponda a situazioni di doppia imposizione in modo necessario e proporzionato <sup>(115)</sup>. Il regime in questione va quindi chiaramente oltre quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire la doppia imposizione e non può pertanto essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale di questo sistema.
- (176) Inoltre, secondo la Commissione, il principio di libera concorrenza, e in particolare l'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che traduce questo principio sul piano della doppia imposizione, non giustifica la rettifica in diminuzione unilaterale della base imponibile di un contribuente concessa a titolo del regime di esenzione degli utili in eccesso.
- (177) La Commissione rammenta che l'applicazione del principio di libera concorrenza da parte delle amministrazioni fiscali mira fondamentalmente a impedire che imprese appartenenti a un gruppo multinazionale possano influenzare i prezzi di trasferimento e quindi la ripartizione degli utili tra le stesse, possibilità di cui non dispongono le imprese autonome. La normale applicazione del principio di libera concorrenza conferisce pertanto alle amministrazioni fiscali il diritto di aumentare la base imponibile delle imprese che effettuano transazioni infragruppo per garantire che i contribuenti che effettuano transazioni soltanto a condizioni di mercato godano dello stesso trattamento.
- (178) Se il principio di libera concorrenza consente alle amministrazioni fiscali di effettuare rettifiche in aumento unilaterali della base imponibile delle imprese del gruppo che non rispettano questo principio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, una rettifica in diminuzione dei prezzi di trasferimento che conduca a una riduzione fiscale è prevista (ma non obbligatoria), in virtù del principio di libera concorrenza, solo nel caso eccezionale in cui si tratti di una rettifica corrispondente apportata a seguito di una rettifica primaria effettuata da un'altra giurisdizione fiscale, ossia su basi simmetriche. Come illustrato nella sezione 6.3.2.2, una rettifica in diminuzione unilaterale dell'utile effettivamente registrato, effettuata a titolo precauzionale, non deriva dalla corretta applicazione del principio di libera concorrenza, né in generale, né nel caso specifico dell'esenzione degli utili in eccesso.
- (179) L'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE si applica infatti solo se è accertato che gli stessi utili sono inclusi nella base imponibile di due imprese separate con sede in giurisdizioni fiscali diverse e se sono stati tassati o rischiano di essere «*tassati in conseguenza*» in entrambe le giurisdizioni.
- (180) Anche il forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento ha espresso preoccupazioni in merito alla doppia non imposizione legata agli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento <sup>(116)</sup>. Nel 2014 questo forum ha adottato una relazione per rimediare ai problemi pratici connessi all'aggiustamento in una fase successiva dei prezzi di trasferimento fissati al momento di una transazione, chiamato «aggiustamento compensativo» <sup>(117)</sup>. La relazione sottolinea l'importanza di calcolare simmetricamente l'utile delle imprese collegate per quanto riguarda i loro rapporti commerciali o finanziari. Le imprese partecipanti a una transazione dovrebbero utilizzare lo stesso prezzo per ciascuna transazione. Di conseguenza, gli Stati membri sono stati invitati ad accettare aggiustamenti compensativi solo se l'aggiustamento viene effettuato simmetricamente nella contabilità delle due parti partecipanti alla transazione e se viene apportato prima della presentazione della dichiarazione fiscale per evitare la doppia imposizione.
- (181) In conclusione, secondo la Commissione, non è possibile ritenere che l'esenzione degli utili in eccesso discenda direttamente dai principi informativi o basilari del sistema di riferimento o da meccanismi inerenti necessari al

<sup>(115)</sup> Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos*, ECLI:EU:C:2011:550, punto 75.

<sup>(116)</sup> Con decisione 2007/75/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 189) è stato formalmente istituito il forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (FCPT); questo gruppo di esperti fornisce alla Commissione europea assistenza e consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento. Il FCPT è costituito da un rappresentante delle amministrazioni tributarie di ciascuno Stato membro e da 18 membri di organizzazioni non governative. Il suo presidente è indipendente.

<sup>(117)</sup> Relazione sugli aggiustamenti compensativi accolta dal Consiglio dell'Unione europea nelle sue conclusioni del 10 marzo 2015. Il glossario delle linee guida dell'OCSE fornisce la seguente definizione di «aggiustamento compensativo»: «*Aggiustamento nell'ambito del quale il contribuente dichiara al fisco un prezzo di trasferimento che, a suo parere, è un prezzo di libera concorrenza per una transazione controllata, anche se questo prezzo è diverso da quello effettivamente pattuito tra imprese associate. Questo aggiustamento è effettuato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi*». In generale, la relazione fa riferimento agli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento effettuati su iniziativa del contribuente in una fase successiva (solitamente alla fine dell'anno), rispetto a prezzi di trasferimento che sono stati fissati nel momento in cui è stata effettuata una transazione o una serie di transazioni o prima di tale transazione o serie di transazioni.

funzionamento e all'efficacia del sistema. La Commissione conclude inoltre che il regime in questione va chiaramente oltre quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire la doppia imposizione e non può pertanto essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale di questo sistema.

#### 6.3.4. Conclusioni sull'esistenza di un vantaggio selettivo

- (182) Per i motivi suesposti, la Commissione conclude che il regime in questione conferisce un vantaggio selettivo alle entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale applicando una rettifica in diminuzione unilaterale alla loro base imponibile; tale rettifica determina infatti un abbassamento dell'imposta esigibile in Belgio rispetto alle imposte che esse avrebbero dovuto versare in virtù del regime ordinario di tassazione degli utili delle società, in applicazione del regime dell'imposta sul reddito delle società vigente in Belgio.

#### 6.3.5. Beneficiari del regime in questione

- (183) I beneficiari del regime in questione sono entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale che hanno chiesto e ottenuto una decisione anticipata ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e per le quali è stata applicata una rettifica in diminuzione unilaterale agli utili effettivamente registrati in contabilità ai fini della determinazione dell'utile imponibile a titolo del sistema generale dell'imposta sulle società vigente in Belgio. La Commissione osserva che queste entità appartengono a un gruppo multinazionale e che l'esenzione degli utili in eccesso derivanti dalla loro appartenenza a un gruppo multinazionale costituisce l'obiettivo dichiarato del regime in questione.
- (184) Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, persone giuridiche distinte possono essere considerate un'unica unità economica. Questa unità economica è allora considerata la società interessata che beneficia della misura di aiuto. Come affermato in precedenza dalla Corte di giustizia, «[n]ell'ambito del diritto della concorrenza la nozione d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche»<sup>(118)</sup>. Per stabilire se più entità costituiscano un'unità economica, la Corte di giustizia cerca di capire se esiste una partecipazione di controllo o se esistono legami organici, economici o funzionali<sup>(119)</sup>. Nella fattispecie, le entità belghe che beneficiano del regime in questione sono considerate le entità centrali che gestiscono e controllano un gruppo di imprese (o un'attività imprenditoriale distinta all'interno di un gruppo di imprese). Quindi, spesso queste entità controllano imprese associate del gruppo e sono a loro volta controllate dall'entità che gestisce complessivamente il gruppo di imprese. Tutto il gruppo multinazionale dovrebbe pertanto essere considerato come impresa beneficiaria della misura di aiuto.
- (185) Inoltre è tutto il gruppo multinazionale ad aver deciso di trasferire una parte delle attività in Belgio o di realizzare investimenti sostanziali in Belgio, il che rappresenta un requisito per beneficiare del regime in questione. In altri termini, quando è necessario determinare prezzi di trasferimento per fissare i prezzi di prodotti e servizi tra varie entità giuridiche di un unico gruppo, tale determinazione non può che incidere su più imprese del gruppo (un aumento del prezzo in un'impresa influisce sull'utile di un'altra).
- (186) Di conseguenza, a prescindere dal fatto che i gruppi di imprese siano o meno organizzati in persone giuridiche distinte, le imprese appartenenti a questo gruppo devono essere considerate come un unico gruppo che beneficia del regime di aiuti in questione<sup>(120)</sup>. Pertanto, oltre alle entità belghe ammesse al regime in questione, la Commissione ritiene che anche i gruppi multinazionali cui queste entità appartengono beneficiano di aiuti di Stato a titolo di questo regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

<sup>(118)</sup> Cfr. la causa C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche la causa T-137/02, Pollmeier Malchow/Commissione, ECLI:EU:T:2004:304, punto 50.

<sup>(119)</sup> Cfr. la causa C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione, ECLI:EU:C:2010:787, punti 47-55; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

<sup>(120)</sup> Cfr. per analogia la causa 323/82, Intermills, ECLI:EU:C:1984:345, punto 11: «Dalle stesse informazioni fornite dalla ricorrente e dalle intervenienti risulta che attualmente sia la Intermills sia le tre imprese industriali sono controllate dalla regione vallone e che la ricorrente, anche dopo la cessione dei propri impianti di produzione alle tre nuove società, continua ad avere una partecipazione in esse. Si deve quindi constatare che, benché ciascuna delle tre imprese industriali sia una persona giuridica distinta dalla vecchia società Intermills, tutte queste imprese costituiscono un solo gruppo, quanto meno con riguardo all'aiuto concesso dalle autorità belghe [...]».

#### 6.4. Conclusioni sull'esistenza di un aiuto

- (187) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il regime sugli utili in eccesso fondato sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e introdotto dalla legge del 21 giugno 2004 conferisce un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari e ai gruppi multinazionali cui essi appartengono, è imputabile al Belgio e finanziato mediante risorse statali, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è tale da incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Il regime in questione costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (188) Nella misura in cui il regime in questione determina una riduzione degli oneri che i beneficiari dovrebbero normalmente sostenere nell'ambito delle loro attività annuali, si deve ritenere che detto regime conferisce un aiuto all'investimento ai beneficiari e ai gruppi multinazionali cui essi appartengono.

#### 6.5. Compatibilità dell'aiuto

- (189) Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE <sup>(121)</sup>. Tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se la Commissione constata che esso ricade in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Spetta tuttavia allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrarne la compatibilità con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del TFUE.
- (190) Le autorità belghe non hanno fatto valere il rispetto di nessuna delle condizioni necessarie a stabilire la compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno.
- (191) Inoltre, come illustrato al considerando 188, è opportuno considerare che il regime in questione conferisce un aiuto all'investimento. Gli aiuti di questo tipo non possono di norma essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, dal momento che essi non agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e che gli incentivi fiscali in questione non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati a quanto necessario per compensare uno svantaggio economico specifico nelle regioni interessate.
- (192) Il regime sugli utili in eccesso non è pertanto compatibile con il mercato interno.

#### 6.6. Illegittimità dell'aiuto

- (193) In virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi proposta di aiuto (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione (obbligo di sospensione).
- (194) La Commissione osserva che il Belgio non le ha notificato la propria intenzione di concedere aiuti a norma del regime in questione e che il Belgio non ha rispettato nemmeno l'obbligo di sospensione ad esso incombente in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, conformemente all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589, il regime sugli utili in eccesso costituisce un regime di aiuti illegale cui è stata data attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### 7. RECUPERO

- (195) In virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, la Commissione ha l'obbligo di esigere il recupero degli aiuti illegali e incompatibili e lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie

<sup>(121)</sup> Nel caso di specie non si applicano le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato, che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

per recuperare gli aiuti illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno. L'articolo 16, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce che all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(122)</sup> illustra nel dettaglio i metodi da seguire per il calcolo degli interessi applicabili al recupero. Infine, l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».

### 7.1. Legittimo affidamento e certezza del diritto

- (196) All'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 si legge inoltre che la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.
- (197) Il Belgio sostiene innanzitutto che i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto dovrebbero impedire il recupero degli aiuti. Precedenti decisioni della Commissione in materia di prezzi di trasferimento e di aiuti di Stato avrebbero infatti condotto le autorità belghe a ritenere che una particolare misura fiscale non dà luogo a un aiuto quando lo Stato membro rispetta il principio di libera concorrenza. Il Belgio fa inoltre notare che il recupero dovrebbe essere evitato quando l'importo dell'aiuto è difficile da quantificare e quando il recupero può condurre a una doppia imposizione.
- (198) Per quanto riguarda l'invocazione, da parte delle autorità belghe, del principio della tutela del legittimo affidamento, la Commissione rammenta che, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione <sup>(123)</sup>, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli articoli 107 e 108 del trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del TFUE. Di conseguenza, non spetta allo Stato membro interessato, ma all'impresa beneficiaria, far valere circostanze eccezionali sulle quali essa abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento al fine di opporsi alla restituzione di un aiuto illegittimo <sup>(124)</sup>. Dal momento che nessuno dei beneficiari del regime in questione ha fatto valere il legittimo affidamento in merito alla legittimità del suddetto regime, la Commissione ritiene che l'invocazione di questo principio da parte del Belgio sia priva di fondamento ai fini del recupero in applicazione della presente decisione.
- (199) In ogni caso, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento scaturisce da un atto della Commissione che abbia fatto sorgere fondate aspettative <sup>(125)</sup>. Le autorità belghe non possono avvalersi di nessuna assicurazione precisa in merito al regime sugli utili in eccesso. In particolare, oltre al fatto che la relazione del gruppo «codice di condotta» sulla quale la presidenza ha fondato le sue conclusioni del 19 marzo 2003 non è stata pubblicata, la Corte ha confermato che le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, che hanno approvato un accordo raggiunto dagli Stati membri nell'ambito dell'esame del gruppo «codice di condotta» relativo a misure fiscali nazionali, non costituivano assicurazioni precise <sup>(126)</sup>. La Corte ha confermato in particolare che «le citate conclusioni del Consiglio sono espressione di una volontà politica e, visto il loro contenuto, non possono produrre effetti giuridici che i soggetti di diritto possano far valere dinanzi alla Corte. D'altra parte, tali conclusioni non possono in alcun caso vincolare la Commissione nell'esercizio delle funzioni che il trattato le affida in materia di aiuti di Stato».
- (200) Per quanto riguarda l'invocazione del principio della certezza del diritto da parte del Belgio e soprattutto la prassi decisionale precedente della Commissione che approva il principio di libera concorrenza, la Commissione ricorda in via preliminare di non essere vincolata da tale prassi. Qualsiasi potenziale misura di aiuto deve essere valutata

<sup>(122)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(123)</sup> Cfr. la causa C-5/89, Commissione/Germania, ECLI:EU:C:1990:320, punto 17, e la causa C-310/99, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:2002:143, punto 104.

<sup>(124)</sup> Cfr. la causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, ECLI:EU:T:1998:7, punto 183; cfr. anche le cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA e Diputacion Floral de Vizcaya/Commissione, ECLI:EU:T:2003:217, punto 203.

<sup>(125)</sup> Cfr. la causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, ECLI:EU:T:2000:8, punto 59, e le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 147.

<sup>(126)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punti da 150 a 152.

in base alle sue caratteristiche intrinseche alla luce dei criteri obiettivi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il che significa che se dovesse essere accertata una prassi decisionale contraria, questa non inciderebbe sulla validità delle constatazioni stabilite nella presente decisione <sup>(127)</sup>.

- (201) La Commissione osserva inoltre di aver concluso in passato, secondo le decisioni citate dalle autorità belghe, che una deroga al principio di libera concorrenza ai fini della determinazione dell'utile imponibile di un gruppo costituisce un aiuto di Stato quando conduce a una riduzione dell'imposta normalmente dovuta da quest'entità secondo il sistema di tassazione ordinario degli utili delle imprese <sup>(128)</sup>. La Commissione ricorda inoltre di avere chiaramente concluso, nell'ambito dell'analisi del regime a favore di nuovi centri di coordinamento proposto dal Belgio, che gli utili spettanti a un'entità belga superiori a un utile determinato secondo il metodo del costo maggiorato (metodo «*cost plus*») dovevano essere tassati in Belgio, anche se questo metodo ha determinato un utile ritenuto conforme al principio di libera concorrenza <sup>(129)</sup>. Questa conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia <sup>(130)</sup>. Dal momento che il regime sugli utili in eccesso costituisce uno scostamento rispetto al principio di libera concorrenza, come dimostrato nella sezione 6.3.2.2, il Belgio non può basarsi su queste decisioni per far valere che un recupero sarebbe contrario al principio generale della certezza del diritto. Al contrario, il Belgio avrebbe dovuto sapere che un regime fiscale che comporta un trattamento favorevole per i suoi beneficiari, attraverso una riduzione artificiosa della loro base imponibile, può condurre a una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato. In caso di dubbio, prima di attuare il regime in questione, le autorità belghe avrebbero pertanto dovuto notificarlo alla Commissione.
- (202) Per quanto riguarda la presunta difficoltà di quantificare l'importo dell'aiuto a titolo del regime, la Commissione non capisce perché questa quantificazione sia così difficile da operare. Dato che l'esenzione degli utili in eccesso corrisponde a una percentuale dell'utile al lordo dell'imposta applicata all'utile effettivamente registrato dall'entità belga di un gruppo, per eliminare il vantaggio selettivo indotto dalla misura è sufficiente rimborsare la differenza tra l'imposta dovuta in base all'utile effettivamente registrato e l'imposta effettivamente pagata in virtù del regime in questione, maggiorata degli interessi maturati su questo importo a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
- (203) Infine, per quanto riguarda la motivazione addotta dal Belgio, secondo cui il recupero può condurre a una doppia imposizione, la Commissione rimanda alla sezione 6.3.3 e ricorda che una doppia imposizione si verifica solo quando lo stesso utile è incluso nella base imponibile dell'entità belga di un gruppo e in quella di una consociata estera. L'esenzione degli utili in eccesso riguarda invece una rettifica unilaterale che non viene concessa a causa di una precedente tassazione dello stesso utile da parte di un'altra giurisdizione fiscale. In ogni caso, anche se il rischio di una doppia imposizione suscitasse timori legittimi, questi ultimi verrebbero sciolti dai meccanismi di normale risoluzione attuati conformemente alle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, nonché grazie alla convenzione sull'arbitrato e alla corretta applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Infatti, come illustrato al considerando 173, le rettifiche in diminuzione apportate dall'amministrazione fiscale belga a causa della tassazione dello stesso utile da parte di un'altra giurisdizione fiscale (a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente o di una rettifica originale in aumento applicata dalla giurisdizione fiscale estera) sarebbero giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale e non costituirebbero un aiuto di Stato.
- (204) In conclusione non può essere accettata nessuna delle motivazioni adottate dal Belgio a favore della prevenzione o della limitazione del recupero degli aiuti concessi per effetto dell'applicazione del regime in questione.

## 7.2. Metodo di recupero

- (205) Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto. Inoltre la Corte ha sempre sostenuto che l'obbligo a carico di uno Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello *status quo ante*. A tale proposito, essa ha stabilito che l'obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato

<sup>(127)</sup> Cfr. la causa C-138/09, Todaro Nunziatina & C., ECLI:EU:C:2010:291, punto 21.

<sup>(128)</sup> Cfr. la decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 nella causa C 47/2001 (ex NN 42/2000) — Germania: centri di controllo e di coordinamento di società estere (GU C 304 del 30.10.2001, pag. 2). Decisione 2003/501/CE.

<sup>(129)</sup> Cfr. la decisione 2005/378/CE della Commissione dell'8 settembre 2004 concernente il regime di aiuti cui il Belgio intende dare esecuzione a favore dei centri di coordinamento (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 10), in particolare i punti 22, 34 e 37 e l'articolo 1, lettera b), di tale decisione.

<sup>(130)</sup> Cfr. le cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416.

gli importi concessi a titolo di aiuti illegali. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata.

- (206) Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare nel momento in cui ordina la restituzione dell'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo <sup>(131)</sup>.
- (207) Per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali consistenti in misure fiscali, la comunicazione sulla tassazione delle imprese precisa al punto 35 che l'importo da recuperare viene calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale. Per calcolare l'importo della tassa che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale, ovvero se l'esenzione degli utili in eccesso non fosse stata concessa, l'amministrazione fiscale belga deve rivalutare l'imposta dovuta dalle entità beneficiarie del regime in questione per ogni esercizio in cui ne hanno beneficiato. L'importo degli aiuti da recuperare presso ciascun beneficiario <sup>(132)</sup> deve tenere conto:

— dell'ammontare d'imposta risparmiato per effetto di tutte le decisioni anticipate adottate a favore del beneficiario; e

— dell'interesse maturato su questo importo, calcolato a decorrere dalla concessione dell'aiuto.

L'aiuto è considerato concesso alla data in cui, in assenza della decisione anticipata, l'importo risparmiato avrebbe dovuto essere versato per ogni esercizio fiscale.

- (208) L'ammontare d'imposta risparmiato in un determinato esercizio per effetto di una specifica decisione anticipata corrisponde:

— agli utili effettivamente dedotti da una base imponibile positiva

— moltiplicati per l'aliquota dell'imposta sulle società dell'esercizio fiscale interessato.

- (209) In linea di principio, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta risparmiato, si dovrebbe tenere conto della deduzione dell'utile in eccesso dichiarata dal contribuente nella sua dichiarazione dei redditi annuale, eventualmente dopo la rettifica apportata dall'amministrazione tributaria belga nell'ambito di un controllo fiscale.

- (210) Se la deduzione cui il beneficiario ha diritto per un determinato esercizio non può essere (interamente) effettuata durante questo esercizio a causa di una base imponibile positiva insufficiente e se l'importo non effettivamente dedotto viene riportato a un esercizio fiscale successivo, l'aiuto è ritenuto concesso durante l'esercizio o gli esercizi successivi in cui l'importo degli utili in eccesso può essere effettivamente dedotto da una base imponibile positiva.

- (211) Dal momento che il recupero dovrebbe garantire che l'imposta dovuta in ultima istanza dal beneficiario del regime sia quella che avrebbe dovuto versare in assenza del regime sugli utili in eccesso, il metodo di cui ai considerando da 207 a 210 può ancora essere precisato in collaborazione con le autorità belghe durante il processo di recupero al fine di determinare l'importo effettivo dell'agevolazione fiscale concessa ai beneficiari in base alla loro situazione specifica. L'imposta che si sarebbe dovuta versare in assenza del regime sugli utili in eccesso deve essere calcolata in base al regime generale applicabile in Belgio al momento della concessione dell'aiuto e tenendo conto della situazione di fatto e di diritto effettiva del beneficiario e non di altre situazioni ipotetiche fondate su circostanze operative e giuridiche diverse che il beneficiario avrebbe potuto scegliere in assenza del suddetto regime di esenzione.

<sup>(131)</sup> Cfr. la causa C-441/06, Commissione/Francia, ECLI:EU:C:2007:616, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(132)</sup> L'elenco dei beneficiari fornito dalle autorità belghe e allegato alla presente decisione è considerato dalla Commissione a titolo puramente indicativo. Questo elenco non limita in alcun modo l'obbligo del Belgio di indicare tutti i beneficiari degli aiuti concessi a titolo del regime contestato e di recuperare da questi beneficiari l'intero importo concesso, compresi i beneficiari che hanno ottenuto agevolazioni fiscali in applicazione del suddetto regime e che non figurano in allegato e le nuove agevolazioni fiscali concesse a norma di tale regime ai beneficiari che figurano in questo elenco.

## 8. CONCLUSIONE

(212) In conclusione, la Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione al regime sugli utili in eccesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. In virtù dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, il Belgio è tenuto a recuperare tutti gli aiuti concessi ai beneficiari del suddetto regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il regime sugli utili in eccesso — basato sull'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice delle imposte sui redditi del 1992, in virtù del quale il Belgio ha adottato a favore di entità belghe di gruppi di imprese multinazionali decisioni anticipate con cui ha conferito alle suddette entità un'esenzione dell'imposta sulle società per una parte dell'utile da queste registrato — costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, incompatibile con il mercato interno, cui il Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### *Articolo 2*

1. Il Belgio è tenuto a recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'articolo 1.
2. Gli importi non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sugli importi da recuperare vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. Il Belgio mette fine all'aiuto di cui all'articolo 1 e annulla tutti i pagamenti non ancora effettuati a titolo del suddetto aiuto a decorrere dall'adozione della presente decisione.
6. Il Belgio respinge ogni richiesta di decisione anticipata presentata alla commissione di ruling per quanto riguarda l'aiuto di cui all'articolo 1 o pendente al momento dall'adozione della presente decisione.

### *Articolo 3*

1. Il recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Belgio garantisce la piena attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

### *Articolo 4*

1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) l'elenco dei beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo ricevuto da ciascuno di essi;

- b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario;
- c) una descrizione dettagliata delle misure adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;
- d) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2. Il Belgio informa la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 1. Il Belgio trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

#### *Articolo 5*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2016

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE DECISIONI ANTICIPATE ADOTTATE IN APPLICAZIONE DEL REGIME IN QUESTIONE

N. decisione	Data	Società	Validità (Inizio)	Validità (Fine)	EBIT esente (%)	NPBT esente (%)	Utili in eccesso totali Dichiarazioni Es. Imp. 2005-2014
500.117	26.5.2005	BASF Antwerpen	Periodo di 3 anni				[...]
500.249	15.12.2005	Eval Europe NV	1.4.2004	2009			[...]
500.343	4.5.2006	BASF Antwerpen	Periodo di 4 anni				[...]
600.144	17.10.2006	Celio International NV	1.2.2007	2012			[...]
600.279	21.11.2006	[...] (*)	1.1.2007	2012	[40-60]		[...]
600.460	30.1.2007	BP Aromatics Limited NV	1.1.2007		[40-60]		[...]
600.469	6.2.2007	BASF Antwerpen	Periodo di 5 anni e di 3 anni				[...]
700.064	8.5.2007	[...] (*)	8.5.2007	2012			[...]
700.075	10.7.2007	The Heating Company	10.7.2007	2012	[60-80]		[...]
700.357	25.11.2008	LMS International	1.1.2008	2013	[60-80]		[...]
700.412	27.11.2007	[...] (*)	1.1.2007	2012			[...]
800.044	12.8.2008	[...] (*)	1.1.2008	2013	[60-80]		[...]
800.122	1.7.2008	Tekelec International sprl	1.6.2008	2013	[60-80]		[...]
800.225	15.7.2008	VF Europe bvba	1.1.2010	2015	[60-80]		[...]
800.231	13.1.2009	Noble International Europe bvba	1.9.2007	2012	[60-80]		[...]
800.346	9.6.2009	[...] (*)	1.5.2010	2015			[...]
800.407	8.9.2009	[...] (*)	1.1.2011	2015			[...]

N. decisione	Data	Società	Validità (Inizio)	Validità (Fine)	EBIT esente (%)	NPBT esente (%)	Utili in eccesso totali Dichiarazioni Es. Imp. 2005-2014
800.441	11.3.2009	Eval Europe NV	11.3.2009	2013			[...]
800.445	13.1.2009	Bridgestone Europe NV	1.1.2006	2011	> OM [1-4]		[...]
900.161	26.5.2009	St Jude Medical CC bvba	1.1.2009	2014	> OM [1-4]		[...]
900.417	22.12.2009	Trane bvba	1.1.2010	2015	[40-60]		[...]
900.479	29.6.2010	[...] (*)	1.1.2010	2015			
2010.054	20.4.2010	[...] (*)	1.3.2010	2015	> OM [1-4]		
2010.106	20.4.2010	Luciad NV	1.1.2009	2014	[40-60] (2009-2011) [40-60] (2012-2013)		[...]
2010.112	13.7.2010	[...] (*)	1.1.2011	2016		[60-80]	
2010.239	6.9.2011	Ontex bvba	1.1.2011	2016		[60-80]	[...]
2010.277	7.9.2010	[...] (*)				[60-80]	
2010.284	13.7.2010	[...] (*)	1.1.2010	2015		[60-80]	
2010.488	15.2.2011	Dow Corning Europe SA	1.1.2010	2015	> OM [1-4]		[...]
2011.028	22.2.2011	Soudal NV	1.1.2010	2015		[40-60]	[...]
2011.201	13.9.2011	Belgacom Int. Carrier Services	1.1.2010	2015		[20-40]	[...]
2011.326	6.9.2011	Atlas Copco Airpower NV	1.1.2010	2015		[40-60]	[...]
2011.337	8.11.2011	Evonik Oxena Antwerpen NV	1.1.2012	2017		[20-40]	[...]
2011.469	13.12.2011	BP Aromatics Limited NV	1.1.2012				[...]
2011.488	24.1.2012	[...] (*)	1.1.2015	2020		[60-80]	
2011.542	28.2.2012	Chep Equipment Pooling NV	1.7.2010	2015		[20-40]	[...]

N. decisione	Data	Società	Validità (Inizio)	Validità (Fine)	EBIT esente (%)	NPBT esente (%)	Utili in eccesso totali Dichiarazioni Es. Imp. 2005-2014
2011.569	26.2.2013	Nomacorrc	1.1.2012	2016		[60-80]	[...]
2011.572	18.12.2012	[...] (*)					
2012.031	25.9.2012	Pfizer Animal Health SA	1.12.2012	2017		[80-100]	[...]
2012.038	6.3.2012	Kinopolis Group NV	1.1.2012	2016		[60-80]	[...]
2012.062	24.5.2012	Celio International NV	1.2.2012	2017			[...]
2012.066	3.4.2012	[...] (*)	1.1.2013	2018		[60-80]	
2012.101	17.4.2012	[...] (*)	1.1.2014	2019		[60-80]	
2012.180	18.9.2012	FLIR Systems Trading Belgium bvba	1.8.2012			[60-80]	[...]
2012.182	18.9.2012	[...] (*)	31.7.2013	2015		[40-60]	
2012.229	28.8.2012	ABI	1.1.2011	2016		[80-100]	[...]
2012.229	29.8.2012	AMPAR				[80-100]	[...]
2012.355	6.11.2012	Knauf Insulation SPRL	1.1.2013	2017		[60-80]	[...]
2012.375	20.11.2012	Capsugel Belgium NV	1.1.2012	2017		[60-80]	[...]
2012.379	20.11.2012	Wabco Europe BVBA	1.1.2012	2017		[40-60]	[...]
2012.446	18.12.2012	[...] (*)	1.1.2015	2020		[60-80]	
2012.468	26.2.2013	BASF Antwerpen	Periodo di 6 anni				[...]
2013.052	16.4.2013	[...] (*)	Periodo di 3 anni				
2013.111	30.4.2013	Delta Light NV	31.8.2012	2016		[60-80]	[...]
2013.138	17.9.2013	[...] (*)	1.1.2012	2017		[60-80]	

N. decisione	Data	Società	Validità (Inizio)	Validità (Fine)	EBIT esente (%)	NPBT esente (%)	Utili in eccesso totali Dichiarazioni Es. Imp. 2005-2014	
2013.156	25.6.2013	Punch Powertrain NV	1.1.2013	2017		[60-80]	[...]	
2013.331	8.10.2013	Puratos NV	1.1.2013	2018		[40-60]	[...]	
2013.443	10.12.2013	Omega Pharma International	1.1.2013	2018		[40-60]	[...]	
2013.540	10.12.2013	[...] (*)	1.1.2014	2019		[60-80]		
2013.579	28.1.2014	Esko Graphics BVBA	1.1.2012	2017		[60-80]	[...]	
2013.612	25.2.2014	Magnetrol International NV	1.1.2012	2016		[60-80]	[...]	
2014.091	1.4.2014	Mayckawa Europe NV	31.12.2013	2018		[60-80]	[...]	
2014.098	10.6.2014	[...] (*)	1.1.2014	2019		[60-80]		
2014.173	13.5.2014	[...] (*)	1.1.2012	2016		[60-80]		
2014.185	24.6.2014	[...] (*)				[60-80]		
2014.288	5.8.2014	[...] (*)	1.7.2014	2019		[60-80]		
2014.609	23.12.2014	[...] (*)	1.1.2014	2019		[60-80]		
<b>TOTALE eccedente</b>								<b>[&lt; 2 100 000 000 (**)]</b>

(\*) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità belghe, queste società non avevano dichiarato utili in eccesso nelle loro dichiarazioni fiscali fino all'esercizio 2013.

(\*\*) Quest'importo rappresenta l'utile in eccesso totale dichiarato dalle società nelle loro dichiarazioni fiscali, ma non fornisce nessuna indicazione dell'aiuto di Stato concesso.

Fonte: Comunicazione delle autorità belghe del 29 maggio 2015 a seguito della decisione di avvio.

**DECISIONE (UE) 2016/1700 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 2016****relativa agli aiuti di Stato SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 e NN 34 A/2000) a cui l'Austria ha dato esecuzione (Misure di commercializzazione di AMA)***[notificata con il numero C(2016) 1972]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) con sentenza del 27 ottobre 2011 <sup>(2)</sup> la Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso «la Corte») ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado <sup>(3)</sup> (ora «il Tribunale») che aveva annullato la decisione C(2004)2037 della Commissione, del 30 giugno 2004, relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette di qualità AMA Biosiegel (in appresso «l'etichetta bio») e AMA Gütesiegel (in appresso «l'etichetta di qualità»).
- (2) La sentenza della Corte invitava la Commissione a prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza stessa. Pertanto la Commissione deve adottare una nuova decisione.
- (3) Le suddette sentenze costituiscono i momenti culminanti di un procedimento le cui fasi principali sono illustrate di seguito.

**1. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE****1.1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO — DENUNCE**

- (4) A seguito di due denunce del 21 settembre 1999 e del 5 novembre 1999, protocollate rispettivamente il 23 settembre 1999 e il 20 gennaio 2000, con lettera del 15 febbraio 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni adeguate sulle misure di aiuto a favore delle attività di commercializzazione svolte da Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (in appresso «AMA Marketing»), società affiliata ad Agrarmarkt Austria (in appresso «AMA»).
- (5) Con lettera del 20 marzo 2000, protocollata il 21 marzo 2000, le autorità austriache hanno fornito le informazioni richieste.
- (6) Con lettera del 4 aprile 2000, protocollata il 7 aprile 2000, il secondo denunciante ha fornito ulteriori informazioni.
- (7) Il secondo denunciante ha fornito ulteriori informazioni anche con le lettere del 18 maggio 2000 e del 30 maggio 2001, protocollate rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 6 giugno 2001. Il 22 gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto una terza denuncia avente lo stesso oggetto.

**1.2. PROCEDIMENTO NN 34/2000 E SUDDIVISIONE PER MOTIVI AMMINISTRATIVI**

- (8) Sulla base delle informazioni ricevute nelle denunce, con lettera del 19 giugno 2000 la Commissione ha comunicato alle autorità austriache che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati (NN 34/2000) e le ha invitate a fornire ulteriori informazioni. Le autorità austriache hanno risposto con lettera

<sup>(1)</sup> Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, sugli aiuti di Stato SA. 15836, del 12 giugno 2012, C(2012)3760 final (GU C 301 del 5.10.2012, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Causa Repubblica d'Austria/Scheucher-Fleisch GmbH e altri, C-47/10 P, ECLI:EU:C:2011:698.

<sup>(3)</sup> Causa Scheucher-Fleisch GmbH e altri/Commissione delle Comunità europee, T-375/04, ECLI:EU:T:2009:445.

del 29 settembre 2000, protocollata lo stesso giorno, e con lettera del 16 ottobre 2000, protocollata il 17 ottobre 2000. Ulteriori informazioni sono state chieste con lettera del 15 ottobre 2001, alla quale le autorità austriache hanno risposto con lettera del 7 novembre 2001. Con lettera del 19 dicembre 2002 le autorità austriache hanno fornito ulteriori informazioni e informato la Commissione in merito alle direttive AMA (interne) modificate (AMA *Richtlinien*), che disciplinavano le attività pubblicitarie per i prodotti con l'etichetta di qualità AMA e l'etichetta bio AMA; tali direttive erano entrate in vigore il 26 settembre 2002.

- (9) Con detta lettera, che comprendeva un modulo di notifica compilato, le autorità austriache dichiaravano di notificare le misure relative alle etichette bio e di qualità AMA che erano state attuate conformemente alle nuove norme interne <sup>(4)</sup>. La Commissione ha sostenuto, tuttavia, che la lettera in questione non poteva essere considerata una notifica di un nuovo aiuto, dato che le direttive AMA modificate, essendo entrate in vigore già il 26 settembre 2002, erano state attuate prima di un'eventuale approvazione delle misure di aiuto basate sulle direttive stesse <sup>(5)</sup>.
- (10) Su richiesta delle autorità austriache dell'8 marzo 2004, ricevuta nella stessa data, la Commissione ha deciso di suddividere il fascicolo NN 34/2000, assegnando il numero di protocollo NN 34 A/2000 al fascicolo di esame delle disposizioni relative all'etichetta bio AMA e all'etichetta di qualità AMA applicabili dopo il 26 settembre 2002 e il numero di protocollo NN 34/2000 alle misure relative all'etichetta bio AMA e all'etichetta di qualità AMA applicabili prima del 26 settembre 2002 nonché alle altre misure di commercializzazione di AMA.
- (11) Per motivi di amministrazione interna, il 16 marzo 2004 è stato aperto un nuovo procedimento con il numero di protocollo NN 34B/2000, relativo alle misure attuate prima del 26 settembre 2002. La Commissione fa presente che quel procedimento non ha alcun impatto sulla sostanza del presente procedimento.
- (12) Le nuove norme interne di AMA hanno introdotto un nuovo disegno delle etichette e l'applicazione di nuovi standard di qualità ai prodotti recanti una delle etichette in questione. Dalle spiegazioni fornite dalle autorità austriache e dall'esame dettagliato delle nuove etichette e dei nuovi standard di qualità è emerso che essi erano stati adottati a fini di conformità alle norme comunitarie.
- (13) Mentre la nuova versione delle norme interne di AMA non prevedeva condizioni per l'origine dei prodotti, l'atto giuridico di base che disciplina AMA, ossia la legge AMA, continuava a fare riferimento soltanto ai prodotti nazionali. A tale proposito, con lettera del 19 dicembre 2002, protocollata il 23 dicembre 2002, le autorità austriache hanno confermato che, in base alle nuove norme, le etichette AMA erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, e si sono impegnate a emendare di conseguenza la legge AMA. Per i motivi su esposti, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il regime di aiuti non notificato, registrato con il numero NN 34/2000, fosse stato sostanzialmente modificato a decorrere dal 26 settembre 2002 a fini di conformità alle norme sugli aiuti di Stato, e che per questo motivo fosse giustificata una valutazione separata del regime dopo tale data.

### 1.3. AIUTI NON NOTIFICATI NN 34 A/2000 DOPO LA SUDDIVISIONE

- (14) Per quanto riguarda il procedimento NN 34 A/2000, le autorità austriache hanno fornito ulteriori informazioni con lettere del 2 aprile 2004, protocollata il 5 aprile 2004, e del 19 aprile 2004, 29 aprile 2004, 4 maggio 2004, 7 maggio 2004, 13 maggio 2004, 9 giugno 2004, 16 giugno 2004 e 24 giugno 2004, tutte protocollate alla data di ricevimento.
- (15) Con la decisione C(2004) 2037, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alla misura in questione e l'ha ritenuta compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] in quanto conforme alle condizioni di cui ai punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo <sup>(6)</sup> (in appresso «gli orientamenti 2000-2006») e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato <sup>(7)</sup> (in appresso «gli orientamenti per la pubblicità»). Il regime di aiuti esaminato nel procedimento NN 34 A/2000 era limitato al 31 dicembre 2008 per tutte le misure relative all'etichetta di qualità (AMA Gütesiegel) e per le misure di sostegno alla qualità relative all'etichetta bio (Biozeichen), mentre le misure di pubblicità relative all'etichetta bio (Biozeichen) erano limitate al 31 marzo 2006.

<sup>(4)</sup> La stessa linea di ragionamento è seguita in un parere legale allegato alle informazioni trasmesse il 26 febbraio 2015.

<sup>(5)</sup> Le misure di AMA sulle etichette bio e di qualità attuate dal 26 settembre 2002 conformemente alle norme interne modificate sono state autorizzate il 30 giugno 2004 con la decisione della Commissione nel procedimento NN 34 bis/2000 (si vedano i considerando da (10) a (16)).

<sup>(6)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

- (16) In base alla suddetta decisione, tutte le misure attuate da AMA e AMA Marketing prima del 26 settembre 2002 che rimanevano oggetto del procedimento NN 34/2000 sono state esplicitamente escluse dall'esame effettuato nell'ambito del procedimento NN 34 A/2000. A questo riguardo, però, non è chiaro quando siano entrate in vigore le nuove norme interne di AMA, ossia se le misure di aiuto siano state concesse sulla base delle nuove norme già dal 26 settembre 2002 (data di entrata in vigore delle norme) o se dopo tale data ci sia stato un periodo transitorio in cui gli aiuti hanno continuato a essere concessi secondo le vecchie norme.
- (17) Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che non c'era stato un periodo transitorio e che le nuove norme erano entrate in vigore il 26 settembre 2002.

#### 1.4. NOTIFICA DELLE MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI AMA (MISURE GENERICHE, MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE AL DI FUORI DELL'AUSTRIA E RICERCHE DI MERCATO) — N 239/2004

- (18) Il 28 maggio 2004 le autorità austriache hanno notificato le misure di commercializzazione di AMA, che comprendevano misure di commercializzazione generiche, misure di commercializzazione al di fuori dell'Austria e ricerche di mercato. Il regime di aiuti registrato come aiuti di Stato N 239/2004 è stato autorizzato con la decisione C(2004) 3945 della Commissione del 20 ottobre 2004. Con la decisione C(2010) 377 del 21 gennaio 2010 la Commissione ha autorizzato, come aiuti di Stato N 496/2009, la proroga al 31 dicembre 2013 del regime di aiuti succitato. A queste decisioni non si applicano le summenzionate sentenze della Corte e le misure autorizzate non sono oggetto della presente decisione.

#### 1.5. PROROGA DEGLI AIUTI NN 34 A/2000

- (19) Con lettera del 15 marzo 2006, protocollata nella stessa data, le autorità austriache hanno notificato la proroga al 31 dicembre 2010 delle misure relative all'etichetta bio <sup>(8)</sup> [regime di aiuti di Stato N 175/2006, autorizzato con la decisione C(2006)2281 della Commissione del 2 giugno 2006]. Con lettera del 19 novembre 2008 le autorità austriache hanno notificato la proroga al 31 dicembre 2013 del regime di aiuti NN 34 A/2000 riguardante sia l'etichetta di qualità sia l'etichetta bio, che era scaduto il 31 dicembre 2010. Gli aiuti notificati, registrati con il numero di protocollo N 589/2008 e autorizzati con la decisione C(2009)1092 della Commissione del 25 febbraio 2009, hanno contestualmente sostituito la misura di aiuto N 175/2006.
- (20) La presente decisione non riguarda i suddetti regimi di aiuti autorizzati N 175/2006, N 589/2008, N 239/2004 e N 496/2009.
- (21) Oggetto della presente decisione sono le misure AMA non notificate previste dal regime di aiuti NN 34/2000 (per il periodo precedente il 26 settembre 2002) e le misure AMA che sono state oggetto della decisione annullata della Commissione relativa agli aiuti NN 34 A/2000 (per il periodo successivo al 26 settembre 2002).

## 2. PROCEDIMENTI DINANZI ALLE CORTI DELL'UNIONE EUROPEA (TRIBUNALE E CORTE DI GIUSTIZIA) E DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

### 2.1. PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE — CAUSA T-375/04

- (22) Il 17 settembre 2004 i ricorrenti citati nel considerando (4) hanno impugnato la decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000 dinanzi al tribunale di primo grado (ora «il Tribunale»). La causa è stata protocollata con il numero T-375/04.
- (23) Nella sentenza del 18 novembre 2009 il Tribunale ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale a causa dell'esistenza di una contraddizione tra (i) la formulazione della legge AMA del 1992, che, a parere del Tribunale, limitava il regime ai prodotti nazionali, e (ii) le direttive interne di AMA e le garanzie fornite dalle autorità austriache, secondo cui il regime era disponibile per i prodotti provenienti da altri Stati membri. Il Tribunale ha ritenuto che tale contraddizione sollevasse gravi dubbi in merito alla compatibilità del regime con il mercato interno.

<sup>(8)</sup> Come indicato sopra nel punto (15), il regime di aiuti NN 34 A/2000 limitava le misure di pubblicità relative all'etichetta bio al 31 marzo 2006 e le misure di sostegno alla qualità relative all'etichetta bio al 31 dicembre 2008.

- (24) Il Tribunale ha concluso pertanto (punto 86 della sentenza) che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di cui all'ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 2, del TFUE). Per tale motivo il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativa agli aiuti N 34 A/2000.

## 2.2. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA — CAUSA C-47/10

- (25) Il 27 gennaio 2010 la Repubblica d'Austria ha presentato appello contro la suddetta sentenza del Tribunale. L'appello è stato protocollato come causa C-47/10.
- (26) Con sentenza del 27 ottobre 2011 la Corte di giustizia ha respinto l'appello presentato dalla Repubblica d'Austria confermando in toto la sentenza del Tribunale.

## 2.3. DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI

- (27) A seguito della sentenza della Corte, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente al regime di aiuti NN 34 A/2000. Viste le motivazioni della sentenza, nella decisione di avvio del procedimento, datata 12 giugno 2012 <sup>(9)</sup>, la Commissione ha invitato le autorità austriache e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese, per chiarire i dubbi riguardanti la contraddizione di cui al considerando (23).
- (28) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi.
- (29) Nella risposta del 29 giugno 2012 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta. Tale proroga è stata concessa dalla Commissione il 13 luglio 2012.
- (30) Le autorità austriache hanno trasmesso le proprie osservazioni il 14 settembre 2012.
- (31) Con lettera del 19 febbraio 2014 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. Nella risposta del 14 marzo 2014 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta e il 7 maggio 2014 hanno fornito ulteriori informazioni.
- (32) La Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 17 dicembre 2014. Il 23 dicembre 2014 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta. La Commissione ha concesso tale proroga con lettera datata 8 gennaio 2015. Le autorità austriache hanno risposto in data 26 febbraio 2015 e 3 marzo 2015.

## 3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

### 3.1. TITOLO

- (33) Misure di commercializzazione di AMA.

### 3.2. DURATA DELLE MISURE

- (34) La legge istitutiva di AMA è entrata in vigore nel 1992. Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache con lettera del 4 luglio 1997, protocollata il 7 luglio 1997, le misure di commercializzazione erano in vigore dal 1994, ossia da prima del 1° gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Nondimeno le misure di AMA non sono state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione in conformità degli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria <sup>(10)</sup>.

<sup>(9)</sup> Si veda la nota 1.

<sup>(10)</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e alle modifiche dei trattati istitutivi dell'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

- (35) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che la Commissione era stata «informata» delle misure di commercializzazione da parte di *Österreichische Weinmarketing*. Tuttavia, le informazioni fornite in quella circostanza <sup>(1)</sup> si riferivano soltanto alle opportune misure imposte dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 1, del TFUE) per il settore vinicolo, che non sono oggetto della presente decisione.
- (36) Con lettera del 7 febbraio 1997, nel contesto del rapporto di monitoraggio dell'OCSE, la Commissione ha comunicato all'Austria che le misure di promozione di AMA potevano costituire un aiuto di Stato e ha pertanto invitato le autorità austriache a fornire tutte le informazioni necessarie per valutare tali misure conformemente alle vigenti norme sugli aiuti di Stato e a compilare i pertinenti moduli di notifica. Con lettera del 23 giugno 1997 le autorità austriache hanno fornito le informazioni richieste e trasmesso un modulo di notifica compilato <sup>(2)</sup>.
- (37) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che la lettera del 23 giugno 1997 costituiva una notifica valida e che alla scadenza del periodo di due mesi lo Stato membro era autorizzato a ritenere che le misure in questione fossero state validamente autorizzate in quanto aiuti di Stato.
- (38) Per quanto riguarda la data di scadenza dell'attuazione, occorre distinguere le diverse attività di commercializzazione di AMA.
- (39) A tale proposito la Commissione rileva che, con decisione del 20 ottobre 2004, ha autorizzato come aiuti di Stato N 239/2004 le seguenti misure di commercializzazione di AMA: misure di commercializzazione generiche (pubblicità e attività di PR), misure di commercializzazione al di fuori dell'Austria e ricerche di mercato.
- (40) In sintesi, la data di scadenza delle misure relative alle etichette bio e di qualità di AMA era il 31 dicembre 2008, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio, che erano scadute il 31 dicembre 2006 (si vedano sopra i considerando 15 e 19). Le altre misure di commercializzazione di AMA erano applicabili fino al 20 ottobre 2004, data di approvazione della misura notificata N 239/2004 (si vedano sopra il capitolo 1.4 e il considerando 39).
- (41) La Commissione rileva altresì che una misura di AMA relativa a una campagna di promozione della carne bovina è stata notificata e autorizzata come aiuto di Stato N 570/1998 con lettera del 15 dicembre 1998. La durata dell'aiuto era limitata a due anni.
- (42) Ad eccezione delle misure oggetto delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti N 570/1998, NN 34 A/2000 e N 239/2004, la Commissione non è a conoscenza di altre misure di aiuto autorizzate riguardanti le attività di commercializzazione di AMA nel periodo in questione.

### 3.3. ENTITÀ DELL'AUTO

- (43) Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni di bilancio dettagliate per gli anni 1995-1999 <sup>(3)</sup> e 2000-2008 <sup>(4)</sup>, per le attività di commercializzazione di AMA sono stati spesi i seguenti importi:

1995: 13 084 204,72 EUR

1996: 16 241 658,38 EUR

1997: 15 306 219,65 EUR

1998: 18 217 604,15 EUR

1999: 18 158 485,48 EUR

2000: 15 867 096,22 EUR

2001: 12 092 317,52 EUR

2002: 13 538 228,32 EUR

<sup>(1)</sup> Ossia il riferimento alla decisione della Commissione nel procedimento N 88/98.

<sup>(2)</sup> Si vedano il punto 145 e seguenti.

<sup>(3)</sup> Queste relazioni sono state presentate come allegato alla lettera delle autorità austriache del 16 ottobre 2000, in risposta alla richiesta di ulteriori informazioni trasmessa dalla Commissione il 19 giugno 2000.

<sup>(4)</sup> Queste relazioni sono state presentate insieme alla lettera delle autorità austriache del 14 settembre 2012.

2003: 9 044 509,01 EUR

2004: 10 559 442,86 EUR

2005: 8 994 712,20 EUR

2006: 12 193 320,12 EUR

2007: 12 285 344,67 EUR

2008: 15 087 084,71 EUR

- (44) Con lettera del 12 giugno 2012 le autorità austriache sono state invitate a confermare le cifre succitate e a fornire una suddivisione del bilancio per ciascun anno e ciascuna categoria di aiuto (pubblicità delle etichette di qualità, pubblicità delle etichette bio, pubblicità generica, pubblicità al di fuori dell'Austria, misure per la qualità e l'assistenza tecnica relative a entrambe le etichette e a prodotti generici). Nella comunicazione del 14 settembre 2012 sono state fornite le cifre indicate di seguito.

(EUR)

	Werbe- maßnahmen für Gütesiegel und Biozeichen	generische Werbung	Werbung außerhalb Öster- reichs	Qualität- maßnahmen	technische Hilfe für beide Siegel und generische Erzeugnisse	Sonstiges nicht zuordenbar	Summe
1995	1 299 346,00	6 362 489,86	3 571 312,11	371 139,09	582 771,80	897 145,82	13 084 204,68
1996	2 233 341,97	8 643 529,94	2 888 555,25	394 070,06	779 226,09	1 302 935,06	16 241 658,37
1997	1 711 790,25	8 550 846,55	2 679 179,98	362 098,72	752 833,66	1 249 471,22	15 306 220,38
1998	1 347 618,61	9 607 372,32	3 555 154,59	689 570,37	1 078 268,11	1 939 620,16	18 217 604,16
1999	1 950 511,57	9 740 191,85	3 444 902,31	802 776,30	874 229,94	1 345 873,52	18 158 485,49
2000	1 616 472,22	8 148 390,41	2 387 445,85	1 327 850,90	993 697,77	1 393 239,07	15 867 096,22
2001	1 537 390,80	5 448 146,98	2 234 769,81	728 167,14	899 896,37	1 243 946,42	12 092 317,52
2002	1 336 612,09	7 237 058,31	2 092 667,47	381 162,95	825 295,61	1 665 431,89	13 538 228,32
2003	1 628 162,19	3 561 930,45	1 487 154,69	74 665,78	491 988,97	1 800 606,93	9 044 509,01
2004	1 562 732,58	4 934 174,90	1 366 698,52	129 725,39	804 018,00	1 762 093,47	10 559 442,86

- (45) Le autorità austriache hanno fornito le cifre indicate di seguito concernenti le misure relative alle etichette bio e di qualità nel periodo dal 2002 al 2008.

Jahr	Gesamtkosten lt. Jahresbericht	davon AMA-Güte- siegel	in % von Gesamt	davon AMA-Bio- Zeichen	in % von Gesamt
2002	13 538 228,32	1 356 909,27	10,02	320 695,40	2,37
2003	9 044 509,01	2 139 261,31	23,65	829 573,19	9,17
2004	10 559 442,86	1 187 575,61	11,25	994 446,40	9,42

Jahr	Gesamtkosten lt. Jahresbericht	davon AMA-Gütesiegel	in % von Gesamt	davon AMA-Bio-Zeichen	in % von Gesamt
2005	8 994 712,20	1 709 859,07	19,01	714 448,63	7,94
2006	12 193 320,12	2 834 299,23	23,24	327 752,62	2,69
2007	12 285 344,67	3 466 665,92	28,22	641 760,86	5,22
2008	15 087 995,71	3 410 221,60	22,60	1 273 517,59	8,44
<b>Summe</b>	<b>81 703 552,89</b>	<b>16 104 792,01</b>		<b>5 102 194,69</b>	

#### 3.4. BENEFICIARI

- (46) Dalle informazioni disponibili risulta che i beneficiari delle misure di commercializzazione erano produttori agricoli e imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'industria alimentare.

#### 3.5. BASE GIURIDICA

- (47) La base giuridica di tutte le misure di commercializzazione di AMA è la legge AMA (Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria», ossia la legge federale istitutiva dell'agenzia di regolamentazione del mercato «Agrarmarkt Austria») <sup>(15)</sup>.
- (48) A seguito di una richiesta di informazioni del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno presentato tutti gli atti giuridici di attuazione (direttive, regolamenti ecc., comprese le direttive interne e altre norme interne di AMA) che disciplinano l'etichetta di qualità e l'etichetta bio e le rispettive misure di commercializzazione.

#### 3.6. AMA MARKETING E FINANZIAMENTO PARAFISCALE DELLE MISURE

- (49) AMA è un ente di diritto pubblico istituito nel 1992 con la legge AMA e controllato dallo Stato. Il regime è amministrato da AMA Marketing, un'affiliata interamente controllata da AMA.
- (50) Nel procedimento NN 34 A/2000 le autorità austriache hanno fornito le informazioni indicate di seguito in merito allo status e alle attività di AMA.
- (51) Secondo le autorità austriache, AMA e AMA Marketing non commercializzano beni o servizi. AMA Marketing vigila sull'utilizzo dell'etichetta di qualità e dell'etichetta bio, pianifica e coordina misure di promozione (pubblicità, fiere, esposizioni, eventi di PR e simili), produce materiale informativo sui programmi di qualità e sulle etichette e commissiona progetti di ricerca su vari argomenti inerenti alla qualità nella produzione agricola.
- (52) AMA Marketing non effettua campagne pubblicitarie né controlli dei prodotti, bensì seleziona a tal fine imprese private conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 92/50/CEE del Consiglio <sup>(16)</sup> e la successiva direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>.
- (53) Le imprese austriache dell'industria agroalimentare versano prelievi obbligatori stabiliti dalla legge AMA per finanziare fino al 100 % delle misure citate. Anche AMA e AMA Marketing sono finanziate con tali prelievi.

<sup>(15)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) 376/1992 (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) 376/1992).

<sup>(16)</sup> Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

- (54) La legge AMA (articolo 21c, paragrafo 1) stabilisce che i contributi debbano essere versati per le operazioni o i prodotti seguenti:
- il latte, al momento del conferimento per la trasformazione;
  - i cereali, al momento della molitura;
  - i bovini adulti, i vitelli, i suini, gli agnelli, le pecore e il pollame, al momento della macellazione;
  - il pollame allevato per la produzione di uova;
  - la produzione di frutta e verdura;
  - la produzione di patate (escluse le patate da fecola e quelle utilizzate per la produzione di alcol);
  - la produzione e la coltivazione di prodotti orticoli;
  - la coltivazione di vigne;
  - la prima commercializzazione del vino.
- (55) La legge AMA stabilisce anche l'importo massimo dei contributi (articolo 21d). Il livello effettivo dei contributi è definito in base a un regolamento del consiglio di amministrazione di AMA (*Verordnung des Verwaltungsrates*).
- (56) Con lettera del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno comunicato i gettiti dei prelievi nel periodo dal 1995 al 2008 <sup>(18)</sup>, riportati di seguito:

1995	— 13 833 026,19 EUR
1996	— 15 260 738,33 EUR
1997	— 14 340 815,84 EUR
1998	— 15 473 675,13 EUR
1999	— 15 260 405,37 EUR
2000	— 15 419 046,38 EUR
2001	— 15 228 252,40 EUR
2002	— 15 461 156,95 EUR
2003	— 13 529 199,62 EUR
2004	— 17 320 613,38 EUR
2005	— 16 003 552,29 EUR
2006	— 16 030 054,67 EUR
2007	— 15 909 792,32 EUR
2008	— 15 880 813,22 EUR

- (57) Ad esempio, nel 2003 sono stati incassati a titolo di prelievi complessivamente 13 529 199,62 EUR, così ripartiti:

Latte	7 754 833,88
Bovini adulti	1 141 663,81

<sup>(18)</sup> Allegato ai punti 31 e 47 della comunicazione del 14 settembre 2012. Tale comunicazione consta di un documento principale e dei relativi allegati.

Suini	1 976 514,84
Vitelli	31 926,33
Pecore e agnelli	34 046,38
Pollame da macello	405 925,74
Galline ovaiole	427 690,62
Frutta	769 823,87
Verdura	408 448,99
Patate	243 896,60
Prodotti orticoli	334 428,56

- (58) A norma dell'articolo 21c, paragrafo 2, della legge AMA i beni non originari dell'Austria sono esentati dal pagamento dei prelievi.

#### 4. LE MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI AMA

- (59) Con lettera del 16 ottobre 2000, nel contesto del procedimento NN 34/2000 le autorità austriache hanno trasmesso le relazioni annuali per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 contenenti tutte le misure di commercializzazione di AMA.
- (60) Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità, le autorità austriache hanno fornito una descrizione dettagliata nel quadro della valutazione del regime di aiuti NN 34 A/2000.
- (61) Sulla base di queste informazioni appare possibile raggruppare le attività di commercializzazione nelle seguenti categorie di aiuti:
- pubblicità, comprendente la pubblicità relativa alle etichette bio e di qualità, misure di commercializzazione generiche e misure di pubblicità al di fuori dell'Austria (si veda la sezione 4.1 sotto);
  - aiuti ai sistemi di assicurazione della qualità, ai controlli di qualità e ai controlli dei prodotti biologici per i prodotti recanti le etichette bio e di qualità (si veda la sezione 4.2 sotto);
  - misure di assistenza tecnica (si veda la sezione 4.3 sotto).
- (62) Per una descrizione dettagliata delle misure per categoria di aiuti si rinvia, rispettivamente, ai successivi capitoli 4.1, 4.2 e 4.3.

#### 4.1. MISURE DI PUBBLICITÀ

##### 4.1.1. MISURE DI PUBBLICITÀ RELATIVE ALLE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ

- (63) Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache in merito al regime di aiuti NN 34 A/2000, l'etichetta bio può includere o non includere l'indicazione dell'origine. L'etichetta di qualità comprende sempre l'indicazione d'origine specifica e un secondo campo contenente colori e/o simboli (riprodotti graficamente) come indicazione dell'origine, diversi a seconda dello Stato membro o della regione di produzione.

### Logo utilizzati e ammissibilità ai sensi del regime

- (64) Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache sul regime di aiuti NN 34 A/2000, dopo il 2002 sono state utilizzate per le etichette le seguenti immagini:

*Immagini utilizzate per le etichette nel 2002 <sup>(19)</sup>*



- (65) Dagli esempi trasmessi alla Commissione risulta che nel periodo dal 1995 al 2002 per l'etichetta bio era stata utilizzata la stessa immagine che nel periodo successivo al 2002, mentre fino al 31 dicembre 1999 l'etichetta di qualità aveva un disegno diverso (come riportato sotto): nello spazio centrale, che è la parte visivamente dominante dell'etichetta, invece della scritta «AMA Gütesiegel» era collocata la parola «Austria» (delle stesse dimensioni).

*Immagini utilizzate per l'etichetta di qualità nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999*



- (66) Nel gennaio 2000 l'etichetta di qualità originaria è stata sostituita dall'etichetta riportata sopra nel considerando (65) <sup>(21)</sup>, come indicato nelle relazioni annuali degli anni successivi.
- (67) Sulla scorta delle informazioni fornite sul regime di aiuti NN 34 A/2000, l'etichetta bio e l'etichetta di qualità erano disponibili soltanto per i prodotti che soddisfacevano determinati criteri di qualità riguardanti i metodi di produzione, le caratteristiche dei prodotti e, in taluni casi, i requisiti concernenti l'origine geografica di un prodotto.
- (68) Le autorità austriache hanno fornito assicurazioni sulla conformità delle misure di pubblicità sovvenzionate alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(22)</sup>.
- (69) L'etichetta bio era assegnata soltanto ai prodotti biologici conformi ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio <sup>(23)</sup>.

<sup>(19)</sup> Queste etichette sono riportate nel punto 13 della decisione della Commissione relativa al procedimento NN 34 bis/2000.

<sup>(20)</sup> Questo logo è stato utilizzato anche nel periodo dal 1999 al 2002.

<sup>(21)</sup> Questa etichetta è utilizzata nelle direttive sui prodotti del 2000 (Richtlinien für Frischfleisch, Fleischerbetriebe, Fleischwaren, Frischeier, Putenfleisch, Milch und Milchprodukte, Obst, Gemüse und Speisekartoffeln, Speisefette, Speiseöle, Diverse Lebensmittel).

<sup>(22)</sup> Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GUL 109 del 6.5.2000, pag. 29).

<sup>(23)</sup> Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GUL 198 del 22.7.1991, pag. 1).

- (70) L'etichetta di qualità era assegnata soltanto ai prodotti conformi ai requisiti di qualità di cui all'articolo 24 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio <sup>(24)</sup>. I prodotti che soddisfacevano i criteri di qualità previsti per l'utilizzo dell'etichetta di qualità erano conformi ai criteri più rigorosi riportati di seguito, ai sensi del punto 47 degli orientamenti per la pubblicità <sup>(25)</sup>.

Prodotto	Criterio
Carne di manzo e di vitello	Valore pH $36 < 5,8$ entro almeno 36 ore.
Carne suina	Carne suina PSE: valore pH 1 almeno 30 minuti dopo la macellazione: 6,0 o superiore.
	Ammessa solo carne di categoria S ed E.
	Carne suina DFD: valore pH 12 almeno 12 ore dopo la macellazione: massimo 5,8.
Carne di tacchino	Requisiti batteriologici: batteri massimi totali L 50 000 KbE/cm <sup>2</sup> ed enterobatteriacee massime L 500 KbE/cm <sup>2</sup> prima del sezionamento; i corrispondenti valori dopo il sezionamento sono L 100 000 KbE/cm <sup>2</sup> e L 1 000 KbE/cm <sup>2</sup> .
Uova	Solo da allevamenti a terra e all'aperto.
	Partecipazione a un programma di prevenzione e controllo della salmonella.
Latte e prodotti lattiero-caseari	Contenuto di lipopolisaccaridi $\leq 400$ EU/ml
	Solo una categoria di qualità su quattro categorie esistenti.
	Nella fascia di tolleranza microbiologica, i limiti più bassi della legge austriaca <i>Milchhygieneverordnung</i> costituiscono i limiti superiori accettati per i prodotti con l'etichetta di qualità. Se la legge prevede, ad esempio, una fascia di tolleranza 1-3, ai fini dell'etichetta di qualità sono ammessi soltanto valori non superiori a 1.
	Contenuto di lieviti e muffe: nei prodotti a base di latte fermentato $\leq 10$ /ml; nel burro $\leq 100$ /g; nel formaggio fresco $\leq 1 000$ /g.
Miele	Contenuto massimo di acqua 19 %; contenuto di HMF $\leq 20$ ppm.
Cereali, prodotti a base di cereali	Frumento: peso ettolitrico 80 kg/hl, indice di glutine 30 %, contenuto proteico 14 %, valore di sedimentazione 50 Eh, indice di caduta 250 secondi. Segale: peso elettrolitrico 72 kg/hl, amilogramma 500 u.a. Segale da birrificazione: contenuto proteico massimo 12 %, contenuto di segale integrale 90 %.
Piante oleaginose e oli da cucina	Numero di acidità 0,2 mg/kg.
	Numero di perossidi (campioni freschi) 1,5.
Gelato	Solo latte crudo della categoria di qualità più elevata (S) di tre categorie.
	Numero di batteri $\leq 50 000$ (fascia di tolleranza + 30 000).

<sup>(24)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

<sup>(25)</sup> Questi standard sono descritti nel punto 59 della decisione della Commissione relativa al procedimento NN 34 A/2000.

Prodotto	Criterio
	Tutti i valori microbiologici massimi ammessi devono essere inferiori ai valori previsti dalla legge austriaca <i>Speiseeiserordnung</i> .
Frutta, verdura, patate da tavola	Utilizzo di pesticidi ed erbicidi solo conformemente all'elenco positivo della Produzione Integrata; ad esempio, per i prodotti con l'etichetta di qualità sono ammessi soltanto circa 160 dei circa 300 prodotti fitosanitari elencati nella legge austriaca <i>Pflanzenschutzmittelgesetz</i> .
	I concimi azotati utilizzati per le patate possono contenere soltanto 100 kg di azoto puro per ettaro (buona prassi agricola in Austria: 175 kg).
	Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depurazione.
	Non è ammessa la concimazione in assenza di un'analisi del terreno, né oltre il livello di nutrienti C (approvvigionamento di nutrienti ottimale).

- (71) La regione di origine indicata sulle etichette era considerata la regione in cui avveniva la trasformazione del prodotto e dalla quale provenivano le materie prime determinanti (*wertbestimmende Rohstoffe*). Tali materie prime potevano provenire per un terzo da altre regioni se non era possibile coltivarle o ottenerle nella regione di origine.
- (72) Nel caso della produzione di uova fresche le galline ovaiole dovevano essere nate ed essere state ingrassate nella regione interessata. Nel caso della produzione di carne di manzo, vitello, maiale, tacchino e agnello gli animali dovevano essere nati nella regione interessata.
- (73) Per quanto riguarda il logo utilizzato per l'etichetta di qualità, alle informazioni trasmesse il 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno allegato le norme applicabili fino al 1999. Da tali informazioni risultava che sia negli atti normativi (AMA-Gütesiegel Richtlinien<sup>(26)</sup>, Regulativ für die Verleihung des Rechts zur Führung der Ursprungs- und Gütezeichen für Lebensmittel<sup>(27)</sup>) sia nei moduli di domanda (Antrag auf Verleihung des Herkunfts- und Gütezeichens für Lebensmittel<sup>(28)</sup>) era utilizzato il logo riportato sopra nel considerando 65.
- (74) Dopo il 1999 il logo utilizzato per l'etichetta di qualità era identico a quello riportato sopra nel considerando 64.

#### Costi ammissibili al regime di aiuti

- (75) Per quanto riguarda l'etichetta di qualità, sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali per gli anni dal 1995 al 1999 in merito al regime di aiuti NN 34 A/2000 si può concludere che sono stati concessi aiuti a copertura dei costi di campagne pubblicitarie intese a sensibilizzare i consumatori sul tema della qualità e a promuovere l'etichetta di qualità, allo scopo di creare un'immagine dell'etichetta di qualità che potesse fungere da guida per gli acquisti (*Orientierungshilfe beim Einkauf*).
- (76) Per quanto riguarda l'etichetta bio, sono stati concessi aiuti a copertura dei costi delle campagne pubblicitarie intese a informare i consumatori sui prodotti con l'etichetta bio e sui requisiti per il suo utilizzo, nonché sull'agricoltura biologica in generale.
- (77) Le campagne consistevano in annunci pubblicitari nei media in formato cartaceo ed elettronico, presso punti vendita e durante eventi pubblici, presso stand informativi mediante opuscoli che illustravano i prodotti con l'etichetta di qualità o l'etichetta bio, in volantini informativi, in occasione di degustazioni dei prodotti durante fiere e altri eventi pubblici, nonché altri mezzi atti ad attirare l'attenzione dei consumatori, come adesivi da

<sup>(26)</sup> AMA-Gütesiegel Richtlinie Frischfleisch dell'aprile 1999, Richtlinien Frischfleisch dell'aprile 1997, Richtlinien Frischfleisch dell'aprile 1997 (Anpassung entsprechend Beiratsbeschluss vom 22.01.1998), Richtlinien Frischfleisch del febbraio 1996, Richtlinien diverse Lebensmittel.

<sup>(27)</sup> Del febbraio 1997.

<sup>(28)</sup> Secondo le autorità austriache, questo modulo è stato utilizzato fino al 31 dicembre 2000.

pavimento (utilizzati nei supermercati) contenenti simboli e informazioni sull'etichetta di qualità e l'etichetta bio. Le campagne erano mirate a gruppi di consumatori che variavano di volta in volta a seconda della situazione locale e del mercato.

- (78) Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache in merito alla misura NN 34 A/2000, gli annunci pubblicitari e le azioni presso i punti vendita e in occasione di eventi pubblici nel periodo dal 2002 al 2008 non facevano riferimento ad alcun produttore o marchio citati per nome, ma contenevano soltanto informazioni sui requisiti di qualità del prodotto e sui controlli di qualità relativi all'etichetta di qualità, affinché i consumatori potessero riconoscere la qualità speciale dei prodotti recanti quella etichetta. Per quanto concerne le azioni presso i punti di vendita, l'aiuto era disponibile per tutte le imprese interessate che intendevano organizzare campagne pubblicitarie nei propri locali. Tali imprese non ricevevano alcun aiuto diretto nell'ambito del regime di aiuti notificato.
- (79) Inoltre, secondo le autorità austriache l'origine del prodotto, laddove indicata, doveva costituire il messaggio secondario della campagna pubblicitaria sovvenzionata. Le autorità austriache hanno trasmesso esempi rappresentativi di annunci pubblicitari a stampa o audiovisivi per dimostrare che gli annunci erano strutturati in modo tale da garantire che il messaggio sull'origine del prodotto fosse sempre secondario.
- (80) Dalle informazioni sulla misura NN 34 A/2000 risulta che una parte delle misure per l'etichetta bio riguardava azioni promozionali cofinanziate dall'UE.

#### 4.1.2. MISURE DI PUBBLICITÀ GENERICHE

- (81) Dalle informazioni fornite nelle relazioni annuali relative agli anni dal 1995 al 1999 risulta che le campagne pubblicitarie riguardavano il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne e i suoi derivati, le uova, gli ortofrutticoli e le patate nonché i prodotti ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime e i fiori.
- (82) Le campagne pubblicitarie consistevano in annunci pubblicitari nei media in formato cartaceo ed elettronico e in vendite promozionali presso punti di vendita, fiere e in occasione di eventi pubblici. Per le vendite promozionali erano utilizzati stand informativi presso i quali erano disponibili campioni dei prodotti e opuscoli riguardanti i prodotti pubblicizzati, nonché altri mezzi intesi ad attirare l'attenzione dei consumatori, come degustazioni dei prodotti, concorsi a premi (*Gewinnspiele*), manifesti, bandierine e adesivi da pavimento contenenti informazioni sui prodotti pubblicizzati. Sono stati realizzati anche materiali di vario genere, stampati e d'altro tipo, per promuovere prodotti o gruppi di prodotti differenti; tali materiali comprendevano volantini, riviste, ricettari, abiti stampati e omaggi promozionali.

#### **Campagne effettivamente realizzate nell'ambito del regime di aiuti**

- (83) Negli esempi dell'attività pubblicitaria condotta nel periodo considerato che sono stati messi a disposizione della Commissione, l'origine dei prodotti figurava, sotto forma di parole e di simboli, non soltanto sull'etichetta di qualità ma anche altrove nel materiale pubblicitario.
- (84) Di seguito sono riportati alcuni esempi contenuti nella relazione annuale del 1995 e nei campioni trasmessi dalle autorità austriache alla Commissione:
- nel 1995 è stata condotta una campagna pubblicitaria che faceva riferimento a «Geflügel aus Österreich»; nel campo principale del logo figurava la bandiera austriaca;
  - nel 1995 è stata condotta anche una campagna pubblicitaria dal titolo «Fame di Austria» («Appetit auf Österreich»); nel campo principale del logo (con la parola «Österreich») era utilizzata come sfondo la bandiera austriaca, mentre la parte descrittiva dell'annuncio conteneva un chiaro riferimento all'origine dei prodotti: «Cibi dall'Austria — perché?» («Lebensmittel aus Österreich — warum?»);
  - nel 1995 è stata condotta una campagna di promozione delle uova austriache dal titolo «Uova fresche di qualità dall'Austria» («Qualitätseier frisch aus Österreich»);
  - alla Commissione è stato fornito materiale promozionale relativo a fragole con il logo «Frutta dall'Austria» («Obst aus Österreich»);

- è stata condotta una campagna per la carne di vitello con il motto «Carne bovina dall'Austria: ogni boccone un piacere» («Österreichisches Rindfleisch, jedes Stück ein Gustostück»);
- è stata condotta una campagna a favore della carne suina con il motto «Carne suina dall'Austria, e sai quello che mangi» («Schweinefleisch aus Österreich, da weiß man was man isst»);
- è stata condotta una campagna a favore del formaggio con il motto «Typisch Österreich, Käse mit Charakter».
- (85) Le relazione annuale del **1996** riassume la missione di AMA con queste parole: «Convincere i consumatori nazionali dei vantaggi dei prodotti austriaci, nonostante la crescente varietà di prodotti alimentari europei» («die einheimischen Konsumenten, trotz der zunehmenden Vielfalt des europäisch werdender Lebensmittelangebotes, von den Vorzügen österreichischer Produkte zu überzeugen») <sup>(29)</sup> e proseguiva così: «Promuovere una preferenza per l'Austria costituisce un importante contributo al mantenimento della quota di mercato dei nostri prodotti agricoli» («Diese Kultivierung der Präferenz für Österreich ist ein wesentlicher Beitrag zur Marktanteilsicherung für unsere Agrarprodukte»). Nella relazione citata si affermava che la cooperazione tra AMA Marketing e i produttori nazionali aveva avuto così tanto successo che i produttori esteri di latte e burro erano quasi del tutto assenti dal mercato austriaco <sup>(30)</sup>.
- (86) Nel capitolo finale della relazione intitolata «Il patriottismo è apprezzato dal commercio e dal consumatore» («Patriotismus bei Handel und Konsument gefragt») si affermava che era stata preservata l'elevata quota di mercato detenuta dai prodotti nazionali rispetto ad altri prodotti concorrenti dell'Unione europea <sup>(31)</sup>. La relazione citava le imprese (dettaglianti) <sup>(32)</sup> coinvolte nella campagna e sottolineava che l'utilizzo del logo rosso-bianco-rosso contribuiva a mettere in risalto i vantaggi dei prodotti alimentari austriaci per i consumatori.
- (87) Per quanto concerne le campagne e le azioni condotte nel 1996, la relazione annuale citava a titolo d'esempio quelle indicate di seguito:
- a) la campagna «Il nostro burro è insostituibile» («Unsere Butter kann durch nichts ersetzt werden») <sup>(33)</sup>;
- b) altri esempi riguardanti la carne di produzione nazionale: «La migliore ricetta austriaca» («Österreichs bestes Rezept»), «Carne bovina dall'Austria» («Rindfleisch aus Österreich») <sup>(34)</sup>. La copertura del materiale distribuito risulta essere stata significativa: secondo la relazione annuale, sono state stampate 400 000 copie dell'opuscolo «Vitello dall'Austria» («Kalbfleisch aus Österreich») e 800 000 copie dell'opuscolo «Tutto sulla carne» («Alles über Fleisch») <sup>(35)</sup>.
- (88) La relazione citava anche campagne prive di riferimenti all'origine dei prodotti, come «Latte — energia bianca» <sup>(36)</sup> o la campagna condotta nelle scuole con lo slogan «La mela imbattibile» («Der unbesiegbare Apfel») <sup>(37)</sup>, che non conteneva alcun riferimento a nomi di marchi o all'origine dei prodotti, ma menzionava soltanto le caratteristiche generiche del frutto (sostanze nutrienti, energia, vitamine e minerali ecc.).
- (89) Nella relazione annuale del **1997** si affermava che le misure di AMA erano riuscite «a costruire barriere all'entrata di altri prodotti dell'Unione europea» e si citava il caso dello yogurt, riguardo al quale i produttori nazionali avevano recuperato una quota di mercato del 15 % dai produttori stranieri <sup>(38)</sup>.
- (90) Nelle attività pubblicitarie indicate a titolo di esempio per il **1999** il messaggio pubblicitario era riferito a determinate imprese (ad esempio, un annuncio pubblicitario a stampa riguardante il formaggio austriaco citava il produttore di formaggi [.....] <sup>(39)</sup> e un annuncio pubblicitario per le uova austriache menzionava la società di vendita al dettaglio di prodotti alimentari [.....] <sup>(40)</sup>).
- (91) Nella pubblicità dello yogurt con l'etichetta di qualità AMA figurava la dicitura «Yogurt dall'Austria» <sup>(41)</sup>.

<sup>(29)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 3.

<sup>(30)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 12.

<sup>(31)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 35.

<sup>(32)</sup> [.....] — Informazione protetta dal segreto professionale.

<sup>(33)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 15.

<sup>(34)</sup> Entrambi gli esempi sono citati nella relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 17.

<sup>(35)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 19.

<sup>(36)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 13.

<sup>(37)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1996, pag. 26.

<sup>(38)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1997, pag. 3: «Die österreichische Naturqualität hat sich mit der Unterstützung der AMA auch 1997 am Heimmarkt eine Position gesichert, mit der es gelungen ist, Eintrittsbarrieren gegenüber EU-Anbietern aufzubauen und gleichzeitig den heimischen Produkten Unverwechselbarkeit zu garantieren. Dass der "Geschmack der Natur" am Heimmarkt sogar Marktanteile zurückgewonnen hat, ist im Marktsegment Fruchtyoghurt klar abzulesen. So konnten 1997 von den heimischen Herstellern 15 % Marktanteil von ausländischen Anbietern zurückgewonnen werden».

<sup>(39)</sup> Informazione protetta dal segreto professionale.

<sup>(40)</sup> Ibid.

<sup>(41)</sup> Questo esempio è riportato a pag. 10 della relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 1999.

- (92) Le relazioni annuali per gli anni 1997, 1998 e 1999 riportavano campagne e slogan simili a quelli su descritti.
- (93) Le relazioni annuali per gli anni **2000** e **2001** citavano campagne pubblicitarie quali:
- a) campagna pubblicitaria del latte («Frische Milch hat's in sich») <sup>(42)</sup>;
  - b) una campagna nelle scuole a favore del latte <sup>(43)</sup>;
  - c) la campagna Gioventù 2000 (Jugend 2000) <sup>(44)</sup>;
  - d) un opuscolo per la generazione 50+ <sup>(45)</sup>.

#### 4.1.3. MISURE DI PUBBLICITÀ AL DI FUORI DELL'AUSTRIA

- (94) Lo scopo delle misure di pubblicità era informare i consumatori e i professionisti sulle offerte di prodotti austriaci — sul loro gusto e gli utilizzi in cucina — e incitarli ad assaggiare (per la prima volta) tali prodotti.
- (95) Le campagne pubblicitarie consistevano in annunci pubblicitari nei media, opuscoli e volantini, omaggi promozionali, degustazioni di prodotti e messaggi di posta elettronica inviati direttamente ai consumatori.
- (96) L'attività pubblicitaria a favore dei prodotti austriaci era svolta anche nel contesto delle settimane alimentari austriache e in occasione di fiere internazionali in altri Stati membri dell'Unione europea.
- (97) Secondo le autorità austriache, i prelievi applicati nel periodo dal 2002 al 2008 non hanno avuto alcun effetto discriminatorio ai sensi dell'articolo 90 del trattato CE (ora articolo 110 del TFUE). In particolare, le autorità austriache hanno sostenuto che nulla fa ritenere che i prodotti di origine austriaca commercializzati al di fuori dell'Austria non potessero beneficiare della misura alla pari dei prodotti commercializzati in Austria.

#### 4.2. AIUTI DI STATO AI PRODOTTI DI QUALITÀ

- (98) Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità AMA, sono stati concessi aiuti a favore dell'elaborazione di sistemi di assicurazione della qualità (studi sul miglioramento della qualità della produzione in generale, redazione e divulgazione di documenti concernenti l'assicurazione della qualità, elaborazione di sistemi informatici connessi all'interno di AMA Marketing), dei controlli di qualità e dei controlli dei prodotti biologici (controlli in loco da parte di organismi e laboratori di analisi esterni). Tutti i controlli di qualità di routine sono stati pagati dai titolari delle licenze.
- (99) Inoltre, le relazioni annuali per gli anni 1995-1999 citavano una misura per l'introduzione di un sistema di assicurazione della qualità ai sensi della norma ISO 9002.

#### 4.3. MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

##### 4.3.1. ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ

- (100) Sono stati concessi aiuti a progetti di informazione di carattere generale, ad attività di PR mirate alla divulgazione di informazioni generali sulle etichette e a concorsi a premi organizzati per promuovere le etichette di qualità (*Gewinnspiele*).

<sup>(42)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 2000, pag. 9.

<sup>(43)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 2000, pag. 10.

<sup>(44)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 2000, pag. 11.

<sup>(45)</sup> Relazione di attività di AMA (Tätigkeitsbericht) del 2000, pag. 12.

- (101) Erano ammissibili i costi sostenuti per l'organizzazione di incontri informativi e per la realizzazione di volantini, cataloghi, newsletter e contributi Internet.
- (102) Lo scopo era fornire ai consumatori informazioni concrete sul programma per le etichette bio e di qualità AMA in generale, come l'orientamento alla qualità del programma per l'etichetta di qualità, i contenuti delle etichette e i sistemi di controllo.
- (103) Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, le summenzionate misure non riguardavano gruppi di prodotti specifici né incitavano i clienti ad acquistare un determinato prodotto.

#### 4.3.2. ASSISTENZA TECNICA PER INFORMAZIONI GENERICHE SUI PRODOTTI, INCLUSE RICERCHE DI MERCATO

- (104) Secondo le relazioni annuali, nel periodo dal 1995 al 1999 sono stati concessi aiuti ad attività di informazione generale e di PR, all'organizzazione di fiere e alla partecipazione ad esse nonché a ricerche di mercato
- (105) Le attività di informazione generale e di PR che hanno beneficiato di aiuti miravano a illustrare le caratteristiche generiche dei prodotti alimentari e affrontavano questioni di interesse generale, come la disponibilità di consulenza e informazioni in caso di scandali alimentari. Le attività di PR comprendevano anche il miglioramento della base comunicativa nei media e utilizzavano canali di comunicazione quali comunicati stampa, conferenze stampa, servizi stampa, newsletter, giornate porte aperte e attività di lobbying.
- (106) Sono stati concessi aiuti anche per l'organizzazione di eventi e la partecipazione ad essi, quali concorsi, conferenze, seminari e workshop in Austria, nonché «settimane austriache» e fiere in altri Stati membri dell'Unione europea.
- (107) Sono stati concessi aiuti a favore di ricerche di mercato finalizzate all'esecuzione di studi riguardanti dati generali relativi al mercato alimentare, lo sviluppo dei mercati, il comportamento dei consumatori, le tendenze e le analisi delle vendite dei prodotti agricoli esaminati.

### 5. INTENSITÀ DELL'AIUTO

- (108) Gli aiuti hanno coperto il 100 % dei costi ammissibili delle misure di commercializzazione di AMA.
- (109) Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, gli aiuti ai prodotti di qualità e all'assistenza tecnica relativa alle etichette bio e di qualità non hanno mai superato il valore di 100 000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio.
- (110) Per quanto concerne le misure di controllo riguardanti l'utilizzo dell'etichetta di qualità, le autorità austriache hanno confermato che l'aiuto è stato abolito nel 2009.

### 6. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

#### 6.1. PRESENZA DI AIUTO

- (111) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

##### 6.1.1. AIUTI CONCESSI DALLO STATO O MEDIANTE RISORSE STATALI

- (112) Per quanto riguarda la classificazione dei finanziamenti come risorse statali, non occorre distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui viene concesso per mezzo di un ente pubblico o privato, designato o istituito dallo Stato medesimo a tal fine <sup>(46)</sup>.

<sup>(46)</sup> Sentenze del 13 marzo 2001 nella causa Preussen Elektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, punto 58, e del 20 novembre 2003 nella causa GEMO, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 23.

- (113) La Commissione rileva che, nel caso in specie, gli aiuti sono stati concessi non direttamente dallo Stato bensì da AMA, ossia un intermediario istituito per legge e controllato dallo Stato (si veda il considerando 49). Poiché AMA amministra e controlla interamente AMA Marketing, si può ritenere che eserciti un'influenza decisiva su quest'ultima. Pertanto, ai fini della presente sezione AMA e AMA Marketing saranno valutate congiuntamente. Occorre quindi esaminare se i prelievi incassati da AMA possano essere considerati risorse statali imputabili allo Stato.
- (114) AMA e AMA Marketing sono state istituite per legge. Lo Stato stabilisce gli obiettivi di questi due enti (articolo 2 della legge AMA), la loro struttura di gestione (articoli da 4 a 17 della legge AMA) e la composizione del consiglio di amministrazione (si veda anche il considerando 118). Questi enti sono pertanto controllati dallo Stato. Le loro attività di commercializzazione sono finanziate mediante prelievi parafiscali (si vedano i considerando 49 e 53) <sup>(47)</sup>. La legge AMA (articolo 21a, paragrafo 1) stabilisce le modalità di utilizzo dei prelievi incassati. AMA è sottoposta a controlli da parte di istituzioni statali, come la Corte dei conti austriaca <sup>(48)</sup>. Inoltre, l'articolo 29 della legge AMA stabilisce che, nell'attuazione di procedure amministrative, AMA si deve attenere alla legge generale sulle procedure amministrative (*allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz*).
- (115) Le decisioni di AMA possono essere impugnate dinanzi al *Bundesverwaltungsgericht* (tribunale amministrativo federale) <sup>(49)</sup>. A norma della versione del 2004 della legge AMA, le decisioni di AMA possono essere impugnate dinanzi al ministero dell'Agricoltura e delle foreste.
- (116) La riscossione del contributo a norma della legge AMA è di competenza di AMA; inoltre, AMA ha il potere di disporre ispezioni dei locali o delle aree agricole e di chiedere alle imprese assoggettabili al prelievo di presentare relazioni o prove <sup>(50)</sup>. Le violazioni della legge AMA sono punibili dall'autorità amministrativa distrettuale (*Bezirksverwaltungsbehörde*) con sanzioni fino a 3 630 EUR <sup>(51)</sup>. Sono punibili anche i tentativi di aggirare le norme AMA. In caso di inesigibilità della sanzione pecuniaria, può essere imposta una pena detentiva fino a sei settimane <sup>(52)</sup>.
- (117) Le autorità austriache hanno sostenuto che lo scopo del prelievo, il suo ambito di applicazione e il suo livello massimo sono stabiliti dalla legge AMA <sup>(53)</sup>. Il livello effettivo del prelievo è deciso dal consiglio di amministrazione di AMA (*Verwaltungsrat der Agrarmarkt Austria*), che lo determina sulla base della situazione di mercato di ciascun prodotto interessato, dell'andamento delle vendite, del reddito generato dai prodotti nazionali in Austria e all'estero e della necessità e opportunità di attuare misure di commercializzazione <sup>(54)</sup>.
- (118) Il consiglio di amministrazione di AMA è composto da quattro membri in rappresentanza della Camera dell'agricoltura (*Landwirtschaftskammer Österreich*), della Camera federale del lavoro (*Bundesarbeitskammer*), della Camera dell'economia (*Wirtschaftskammer Österreich*) e della Federazione austriaca dei sindacati (*Österreichischer Gewerkschaftsbund*) <sup>(55)</sup>.
- (119) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha verificato l'applicazione della giurisprudenza nella causa *Pearle* al caso in esame. Nella sentenza del 15 luglio 2004 relativa a tale causa <sup>(56)</sup> la Corte di giustizia ha sottolineato che si può ritenere che i contributi obbligatori imposti da un organismo intermediario a tutte le imprese di un settore commerciale non costituiscano risorse statali qualora siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative indicate di seguito:
- la misura in questione è adottata dall'organizzazione professionale che rappresenta le imprese e i dipendenti di un dato settore commerciale e non è utilizzata come strumento di attuazione di una politica adottata dallo Stato;
  - gli obiettivi così stabiliti sono interamente finanziati con i contributi delle imprese del settore;
  - il metodo di finanziamento e la percentuale/l'importo dei contributi sono stabiliti all'interno dell'organizzazione professionale del settore commerciale dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, senza l'intervento dello Stato;
  - i contributi devono essere utilizzati per finanziare la misura senza alcuna possibilità di intervento da parte dello Stato.

<sup>(47)</sup> Comunicazione del 14 settembre 2012.

<sup>(48)</sup> Ibid.

<sup>(49)</sup> Articolo 21i della legge AMA.

<sup>(50)</sup> Articolo 21k della legge AMA.

<sup>(51)</sup> Articolo 21l della legge AMA.

<sup>(52)</sup> Articolo 21l, paragrafo 2, della legge AMA.

<sup>(53)</sup> Rispettivamente articoli 21a, paragrafo 1, 21c e 21d.

<sup>(54)</sup> Si veda la nota 47.

<sup>(55)</sup> Articolo 11, paragrafo 1, della legge AMA.

<sup>(56)</sup> Sentenza della Corte del 15 luglio 2004 nella causa *Pearle*, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, punti da 35 a 38.

- (120) Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che il regime di aiuti non soddisfi tutte le condizioni citate.
- (121) Per quanto riguarda la prima condizione, va rilevato che il finanziamento delle misure di commercializzazione è amministrato non da un'organizzazione professionale in rappresentanza del settore, bensì da AMA Marketing, che è un ente pubblico istituito e controllato dallo Stato (si vedano il considerando 49 e l'articolo 3 della legge AMA).
- (122) Per quanto riguarda la terza condizione, il prelievo e l'importo massimo dei contributi sono imposti per legge (la legge AMA) e riscossi da un ente controllato dallo Stato, non da un'organizzazione professionale del settore commerciale. Inoltre, ai sensi della legge AMA il prelievo è obbligatorio (si veda il considerando 53). Questi elementi dimostrano che lo Stato interviene nel metodo di finanziamento dell'aiuto.
- (123) Pertanto la Commissione ritiene che il caso in esame non presenti le condizioni in base alle quali la Corte di giustizia ha concluso nella sentenza relativa alla causa *Pearle* che i contributi oggetto di tale sentenza non costituissero risorse statali.
- (124) Il 30 maggio 2013, nella causa *Doux Élevage*, la Corte di giustizia ha risposto a una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «risorse statali» <sup>(57)</sup>.
- (125) In detta sentenza la Corte ha concluso che la decisione di un'autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dall'autorità nazionale, istituisce un contributo finalizzato all'attuazione di misure di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di assicurazione della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato, rendendo in tal modo obbligatorio il pagamento del contributo generalmente applicabile, non costituisce un aiuto di Stato.
- (126) Nella sentenza citata la Corte ha considerato che i contributi in questione provenivano da operatori economici privati che esercitavano un'attività economica sui mercati interessati; ciò significa che tale meccanismo non implicava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. I fondi costituiti con il versamento di tali contributi non transitavano nel bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinunciava ad alcuna risorsa, a qualsivoglia titolo, quali imposte, tasse, contributi o altro, che, secondo la normativa nazionale, avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato.
- (127) Diversamente dalla causa summenzionata, il caso in esame non implica il pagamento di contributi (volontari) istituiti collettivamente da un'organizzazione interprofessionale. Come spiegato sopra nel considerando 53, le imprese austriache dell'industria agroalimentare versano prelievi obbligatori stabiliti dalla legge AMA. Pertanto tali prelievi non sono di natura privata, bensì sono imposti dallo Stato tramite un atto legislativo.
- (128) Inoltre, diversamente dal caso *Doux Élevage*, AMA non si occupa dei contributi istituiti da organizzazioni private. Come spiegato sopra nei considerando da 49 a 54, i contributi sono istituiti dallo Stato e amministrati da AMA, che è un ente di diritto pubblico istituito con la legge AMA e controllato dallo Stato, e il regime è amministrato da AMA Marketing, un'affiliata interamente controllata da AMA.
- (129) Nella causa *Doux Élevage* la Corte ha ritenuto che i contributi in questione conservassero il loro carattere privato durante tutto il loro percorso e che le autorità nazionali non fossero di fatto autorizzate a utilizzare tali risorse principalmente per sostenere determinate imprese. Piuttosto, erano le organizzazioni interprofessionali interessate a decidere in merito all'utilizzazione di quelle risorse, che erano pertanto interamente destinate al conseguimento degli obiettivi determinati dalle organizzazioni stesse. Inoltre, le risorse non si trovavano costantemente sotto il controllo pubblico e non erano a disposizione delle autorità statali.
- (130) Diversamente dalla causa *Doux Élevage*, nel caso in esame gli obiettivi perseguiti da AMA sono stabiliti non da un'organizzazione privata che decide in merito all'utilizzazione delle risorse, bensì dall'atto legislativo che governa l'ente pubblico (ossia la legge AMA; si veda il considerando 54).
- (131) Ne consegue che le condizioni citate nella causa *Doux Élevage* per affermare il carattere privato delle risorse considerate non sono soddisfatte nel caso in esame.

<sup>(57)</sup> Sentenza del 30 maggio 2013 nella causa *Doux Élevage Snc e Coopérative agricole GBP-ARREE/Ministère de l'Agriculture*, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punti 32, 35 e 38.

- (132) Per i motivi su esposti la Commissione ritiene che il finanziamento delle misure in questione attuate da AMA sia attribuibile allo Stato e che pertanto i relativi fondi costituiscano risorse statali.

#### 6.1.2. VANTAGGIO SELETTIVO

- (133) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato <sup>(58)</sup>. Inoltre, sono considerati come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti <sup>(59)</sup>. La Corte di giustizia ha sottolineato altresì che un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire del tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate <sup>(60)</sup>.
- (134) Della misura beneficiano imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'industria alimentare (si veda il considerando 46), sotto forma di campagne pubblicitarie, sostegno ai prodotti di qualità e assistenza tecnica.
- (135) A tale proposito è stato chiesto alle autorità austriache di fornire ulteriori informazioni sull'ambito dei beneficiari e sul numero dei beneficiari di ciascuna misura di commercializzazione. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno risposto che non è possibile individuare i beneficiari di ogni singola misura, dato che del regime in questione hanno beneficiato non soltanto i produttori e i dettaglianti che utilizzano i logo, ma anche i produttori che non partecipano direttamente al regime e, dunque, il settore in quanto tale. Le autorità austriache hanno argomentato che le misure hanno sensibilizzato i consumatori in generale, con il risultato che anche i produttori che non partecipano al regime sono stati costretti ad elevare la qualità dei propri prodotti.
- (136) Inoltre, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di chiarire in quale misura il settore alimentare benefici delle misure di commercializzazione. Nella loro risposta le autorità austriache hanno riproposto l'argomentazione testé riportata (nel considerando 135).
- (137) In base alla giurisprudenza <sup>(61)</sup>, una misura mantiene il proprio carattere selettivo anche se è applicata a un intero settore (ma non ad altri settori). Vanno pertanto respinte le argomentazioni delle autorità austriache secondo cui la misura è di carattere generale.

#### 6.1.3. DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

- (138) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la concessione di aiuti di Stato che rafforzano la posizione concorrenziale di un'impresa falsa generalmente la concorrenza con altre imprese concorrenti che non hanno beneficiato di tali aiuti <sup>(62)</sup>. L'aiuto concesso a favore di un'impresa che opera in un mercato aperto agli scambi intraunionali è idoneo a incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri <sup>(63)</sup>.
- (139) Nel periodo dal 1995 al 2008 ci sono stati forti scambi commerciali intra-UE di prodotti agricoli. Ad esempio, nel 2004 il commercio intra-UE di prodotti agricoli dell'Unione è stato pari a circa 183 miliardi di EUR per le importazioni e a circa 187 miliardi di EUR per le esportazioni e ha riguardato circa il 57 % della produzione agricola totale, pari a 324 miliardi di EUR <sup>(64)</sup>.
- (140) Pertanto, in considerazione dei forti scambi commerciali intra-UE di prodotti agricoli avvenuti nel periodo considerato, si può ritenere che le misure oggetto della presente decisione falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò è confermato anche da alcune dichiarazioni fatte da AMA nelle sue relazioni annuali per il periodo considerato (si vedano sopra i considerando da 84 a 90), da cui risulta che AMA era conscia del fatto che le attività di commercializzazione erano idonee a promuovere la produzione nazionale in concorrenza con i produttori di altri Stati membri.

<sup>(58)</sup> Sentenza della Corte nella causa Altmark, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punto 84.

<sup>(59)</sup> Sentenza della Corte nella causa Freskot AE/Elliniko Dimosio, C-355/00, ECLI:EU:C:2003:298, punto 83.

<sup>(60)</sup> Sentenza della Corte del 22 marzo 1977 nella causa Steinike & Weilig, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, punto 22.

<sup>(61)</sup> Sentenza della Corte nella causa Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punto 31.

<sup>(62)</sup> Sentenza della Corte nella causa Philip Morris Holland BV/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11 e 12.

<sup>(63)</sup> Si veda in particolare la sentenza della Corte nella causa Repubblica francese/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

<sup>(64)</sup> Fonte: Eurostat.

- (141) Alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può pertanto concludere che le misure oggetto della presente decisione costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo citato.

#### 6.2. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA DECISIONE E AIUTI ESISTENTI

- (142) La decisione di avvio del procedimento del 2012 riguardava le misure di commercializzazione di AMA non notificate nell'ambito del regime di aiuti NN 34/2000 e le misure di AMA oggetto della decisione annullata della Commissione relativa al regime di aiuti NN 34 A/2000.
- (143) Considerando che la legge AMA e le relative disposizioni di attuazione sono state ripetutamente modificate, che si sono svolte molte fasi procedurali e che gli aiuti consistono in numerose misure di durata diversa, occorre stabilire le date esatte d'inizio e di fine dell'attuazione delle misure, ossia l'ambito di applicazione temporale della decisione.
- (144) Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, le misure di commercializzazione sono in atto dal 1994, ossia da prima del 1° gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Ciononostante, le misure di AMA non sono state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione conformemente agli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria (si veda il considerando 34) e, pertanto, non possono essere considerate aiuti esistenti. Ne consegue che tali misure dovrebbero essere considerate nuovi aiuti non notificati alla data di adesione (1° gennaio 1995), che dovrebbe dunque essere considerata la data d'inizio della concessione degli aiuti.
- (145) Inoltre, come descritto nel considerando 36, le autorità austriache sostengono di aver presentato, con lettera del 23 giugno 1997, un modulo di notifica compilato riguardante le misure di commercializzazione di AMA, ma di non aver ricevuto risposta dalla Commissione entro il termine stabilito di due mesi <sup>(65)</sup>. A loro giudizio, tale notifica era valida e, dopo due mesi, gli aiuti avrebbero dovuto essere considerati autorizzati e quindi classificati come aiuti esistenti. Questa stessa argomentazione è proposta in un parere legale allegato alle informazioni trasmesse il 25 febbraio 2015.
- (146) La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. Poiché le misure sono state attuate già prima del 1997, la lettera succitata non può essere considerata una notifica valida delle misure in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e pertanto gli aiuti non possono essere considerati aiuti esistenti. Conformemente alla sentenza *Lorenz*, gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti soltanto se alla data di notifica della misura alla Commissione non erano stati ancora attuati; nel caso in cui non siano stati attuati in precedenza, gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti soltanto se lo Stato membro, dopo un periodo di due mesi, ha inviato un preavviso alla Commissione. Invece, le autorità austriache hanno dato esecuzione alla misura prima della notifica formale e non hanno inviato alla Commissione alcun preavviso. Pertanto la succitata lettera del 23 giugno 1997 non trasforma la misura in questione in un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE.
- (147) Alla luce delle informazioni e delle considerazioni su esposte, per quanto concerne l'ambito di applicazione temporale della decisione la Commissione conclude che la data d'inizio di tutte le misure di commercializzazione di AMA è il 1° gennaio 1995 (si vedano i considerando 34 e 144).
- (148) Per quanto concerne la data finale dell'attuazione, con lettera del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che le misure notificate come regime di aiuti N 239/2004 riguardavano una parte delle misure di AMA che sono state oggetto d'indagine con il numero di fascicolo NN 34/2000 (dopo una sostanziale modifica intesa a conformarle alle norme applicabili; si veda il considerando 39).
- (149) Con la medesima lettera le autorità austriache hanno confermato che, nel periodo successivo al 2002, AMA Marketing non ha attuato misure di aiuto diverse da quelle contemplate nei fascicoli NN 34 A/2000 e N 239/2004 (e successive proroghe <sup>(66)</sup>).

<sup>(65)</sup> A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, punto iii), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), se la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro due mesi dalla notifica, lo Stato membro interessato può dare esecuzione alla misura, dopo averne preventivamente informato la Commissione, a meno che la Commissione non adotti una decisione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di tale notifica. Il regolamento citato è entrato in vigore nel 1999 e dunque non è applicabile alla lettera in questione, che risale al 1997. Nondimeno le summenzionate disposizioni del regolamento citato sono state concepite come codifica della cosiddetta «giurisprudenza Lorenz» (sentenza della Corte nella causa *Lorenz*, 120/73, ECLI:EU:C:1973:152, punti 4, 5 e 6), in base alla quale un aiuto è considerato autorizzato e classificato come aiuto esistente se sono trascorsi due mesi dalla notifica e se la Commissione non ha risposto al relativo preavviso.

<sup>(66)</sup> N 175/2006, N 589/2008 e N 496/2009.

- (150) Dalle informazioni fornite dalle autorità austriache risulta che il regime di aiuti autorizzato N 570/1998 non riguarda le misure di commercializzazione di AMA che sono oggetto della presente decisione.
- (151) Per quanto concerne le etichette bio e di qualità AMA, la data finale per la concessione degli aiuti era il 31 dicembre 2008, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio che si sono concluse il 31 dicembre 2006 (si vedano i considerando 15 e 19).
- (152) Le altre misure di commercializzazione di AMA sono state attuate fino al 20 ottobre 2004, data di approvazione della decisione N 239/2004 (si vedano sopra la sezione 1.4 e il considerando 39). Pertanto l'ambito di applicazione della presente decisione riguarda il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2008 per tutte le misure, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio, per le quali il periodo rilevante va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2006, e delle altre misure di commercializzazione, per le quali il periodo rilevante va dal 1° gennaio 1995 al 20 ottobre 2004.

## 7. ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (153) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, alla Commissione devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. A norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999, i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono illegali. L'obbligo di notificare gli aiuti di Stato è stabilito dall'articolo 2 del regolamento citato.
- (154) Le autorità austriache non hanno comunicato alla Commissione, prima di applicarle, le disposizioni istitutive delle misure e del prelievo che le finanzia, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (155) Come spiegato sopra nel capitolo 6, le misure attuate dall'Austria costituiscono un aiuto di Stato. Come affermato nel considerando 34, le misure di commercializzazione sono state attuate dal 1994, ossia da prima del 1° gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Ciononostante le misure di AMA non sono mai state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione conformemente agli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria. Pertanto, al momento dell'adesione gli aiuti costituivano nuovi aiuti e le autorità austriache avrebbero dovuto notificarli. In mancanza di una notifica valida, gli aiuti sono illegali a norma delle relative disposizioni del TFUE (si veda al riguardo anche il considerando 144).
- (156) Inoltre, come indicato nei considerando 9, 36 e 148, né la lettera del 23 giugno 1997 né quella del 19 dicembre 2002 possono essere considerate una notifica valida di tali nuovi aiuti.

## 8. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

### 8.1. NORME RIGUARDANTI L'ORIGINE DEI PRODOTTI

- (157) Il Tribunale ha annullato la decisione NN 34 A/2000 della Commissione con la motivazione che nella legge AMA del 1992 esisteva una contraddizione. L'articolo 21a di tale legge, concernente le finalità dei contributi, faceva riferimento ai prodotti nazionali; più precisamente, il paragrafo 1 indicava l'obiettivo di «promuovere e garantire la vendita di prodotti agricoli e silvicoli nazionali e dei prodotti derivati»<sup>(67)</sup> e il paragrafo 2 citava la «promozione di altre misure di commercializzazione (in particolare l'erogazione di servizi e i costi per il personale ad essi correlati)».
- (158) Il Tribunale ha stabilito che la limitazione ai prodotti nazionali enunciata dall'articolo 21a, paragrafo 1), della legge AMA del 1992 dava adito a dubbi sulla compatibilità degli aiuti in questione, dubbi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare un procedimento d'indagine formale<sup>(68)</sup>.
- (159) La questione dell'origine nazionale dei prodotti è pertanto un elemento che richiede un'analisi dettagliata.
- (160) I ricorrenti hanno sostenuto che le etichette e le misure sovvenzionate erano disponibili unicamente per i produttori austriaci e che, a norma dell'articolo 21a, paragrafo 1, della legge AMA del 1992, soltanto i prodotti austriaci potevano beneficiare delle misure di pubblicità sovvenzionate.

<sup>(67)</sup> «Förderung und Sicherung des Absatzes von inländischen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen».

<sup>(68)</sup> Causa Scheucher-Fleisch GmbH e altri/Commissione delle Comunità europee, T-375/04, ECLI:EU:T:2009:445, punti 86 e 87. Sì, corretto

- (161) A tale riguardo le autorità austriache hanno chiarito, con lettera del 19 dicembre 2002, che le etichette bio e di qualità AMA erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. Con lettera del 5 marzo 2004 le autorità austriache hanno comunicato le nuove norme interne, adottate da AMA Marketing e autorizzate dal ministero federale austriaco dell'Agricoltura, delle foreste, della tutela ambientale e delle risorse idrologiche (BMLFUW), che disciplinavano la concessione delle etichette. In base alle nuove norme, le etichette erano disponibili per tutti i prodotti, fossero essi austriaci o di altri Stati membri, che soddisfacevano i requisiti di qualità. Inoltre, le autorità austriache hanno proceduto a un adeguamento della legge AMA del 1992, che è stata modificata mediante un atto legislativo con effetto dal luglio 2007. Dopo tale data l'articolo 21a, paragrafo 1, della legge AMA non conteneva più riferimenti a prodotti «nazionali» <sup>(69)</sup>.
- (162) Pertanto, se il periodo successivo al 30 giugno 2007 non solleva questioni particolari circa l'origine dei prodotti e i beneficiari delle etichette o delle misure, è invece necessaria un'analisi più dettagliata del periodo precedente tale data. A causa delle specificità delle diverse misure contemplate dal regime in questione e della diversa importanza del riferimento all'origine nazionale, occorre procedere a un'analisi separata per ciascuna misura.
- (163) Per quanto riguarda l'etichetta di qualità, nel gennaio 2000 le norme di attuazione della legge AMA (*Regulativ zur Verwendung des AMA-Gütesiegels für Lebensmittel*) non contenevano alcun riferimento a prodotti nazionali ed erano perciò applicabili a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro provenienza. Il punto 2.3 (dichiarazione di origine) citava esplicitamente una regione (ad esempio Tirolo o Baviera) o un paese (ad esempio Austria o Francia) come origine del prodotto, a dimostrazione del fatto che qualsiasi regione/paese poteva essere indicato come l'origine dei prodotti. Quindi, per il periodo successivo alla data summenzionata l'affermazione secondo cui l'etichetta di qualità era disponibile soltanto per i prodotti nazionali (ossia austriaci) deve essere respinta.
- (164) Inoltre, tutte le disposizioni riguardanti l'origine del prodotto contenevano la seguente definizione di «locale/nazionale» («heimisch»): «Ai fini delle presenti direttive, il termine «locale/nazionale» si riferisce alla regione indicata come l'origine del prodotto» («Wird in diesen Richtlinien der Begriff «heimisch» verwendet, ist darunter die im Herkunftsanteil des Zeichens angeführte Region zu verstehen.») <sup>(70)</sup>. Tale definizione dimostra ancora una volta che il riferimento ai «prodotti nazionali» contenuto nelle norme di attuazione non riguardava soltanto i prodotti austriaci, ma significava piuttosto che qualsiasi regione poteva essere indicata come origine.
- (165) Di per sé, un'etichetta bio si riferisce in primo luogo agli speciali requisiti di qualità di un prodotto. Le etichette previste dal regime in questione avevano l'indicazione BIO come messaggio principale ed erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. L'origine poteva essere citata soltanto come messaggio secondario.
- (166) Gli aiuti a favore dei prodotti di qualità erano concessi per l'elaborazione di sistemi di assicurazione di qualità, per i controlli della qualità e per i controlli dei prodotti biologici (considerando 98). Tali misure non sono di per sé limitate ai prodotti con una particolare origine nazionale.
- (167) Gli aiuti a favore di campagne pubblicitarie generiche non sollevano questioni circa l'origine dei prodotti, dato che tali campagne pubblicizzavano o menzionavano un prodotto in termini puramente generici e senza alcun riferimento alla sua origine.

## 8.2. NORME APPLICABILI

- (168) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (169) Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi <sup>(71)</sup>, qualsiasi aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 deve essere valutato in base alle norme applicabili all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.
- (170) Tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 erano applicabili gli orientamenti 2000-2006. Dal 1° gennaio 2007 erano applicabili gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 <sup>(72)</sup> (in appresso «gli orientamenti 2007-2013»), in base al punto 194 degli stessi.

<sup>(69)</sup> BGBl., parte I, n. 55/2007.

<sup>(70)</sup> Questo riferimento è contenuto in tutti gli articoli sull'origine dei prodotti delle norme che disciplinano il logo della carne fresca dal 1995.

<sup>(71)</sup> GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

<sup>(72)</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

- (171) In proposito va rilevato che, a norma del punto 196 degli orientamenti 2007-2013, agli Stati membri era concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2007 per conformare i regimi di aiuti esistenti alle disposizioni di tali orientamenti. La definizione di aiuti esistenti è stabilita nell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo l'articolo 1, lettera b), punto ii), che si applica al caso in esame, «aiuti esistenti» significa «aiuti autorizzati», vale a dire regimi di aiuti e aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio.
- (172) Il regime di aiuti NN 34 A/2000 era stato in effetti autorizzato dalla Commissione il 30 giugno 2004, ma nel settembre 2004 la relativa decisione è stata impugnata dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di primo grado (ora «il Tribunale»), che ha annullato la decisione della Commissione con sentenza del 18 novembre 2009. L'Austria ha presentato appello contro tale sentenza, ma il 27 ottobre 2011 la Corte di giustizia lo ha respinto e ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado.
- (173) Le autorità austriache hanno sostenuto che il regime di aiuti in questione costituiva un aiuto esistente e doveva essere valutato in base ai nuovi orientamenti 2007-2013 soltanto dal 1° gennaio 2008. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno fatto riferimento anche al principio di legittimo affidamento e sostenuto che la decisione della Commissione era stata annullata appena nel 2011.
- (174) Conformemente alla giurisprudenza in materia di legittimo affidamento<sup>(73)</sup>, «qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva». Per tale motivo, nel caso in esame il principio di legittimo affidamento non può essere invocato.
- (175) Pertanto il regime di aiuti NN 34 A/2000 non poteva essere considerato un aiuto esistente sulla base della decisione della Commissione del 30 giugno 2004; ne consegue che il periodo transitorio di cui al punto 196 degli orientamenti 2007-2013 non trova qui applicazione. Il regime di aiuti avrebbe dovuto essere reso conforme agli orientamenti 2007-2013 a partire dal 1° gennaio 2007.

### 8.3. AIUTI A MISURE DI PUBBLICITÀ

- (176) Per quanto riguarda le misure di pubblicità, la compatibilità degli aiuti concessi tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2001 deve essere valutata alla luce della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(74)</sup> (in appresso «la comunicazione del 1986») e della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca<sup>(75)</sup> (in appresso «la regolamentazione della pubblicità del 1987»).
- (177) Gli aiuti concessi dopo il 1° gennaio 2002 devono essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (in appresso «gli orientamenti per la pubblicità del 2001») <sup>(76)</sup>.
- (178) Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli concessi dopo il 1° gennaio 2007 la Commissione applica la sezione VI.D degli orientamenti 2007-2013.

#### 8.3.1. AMBITO DELLA PUBBLICITÀ

- (179) La regolamentazione della pubblicità del 1987 si applica alla pubblicità definita come qualsiasi azione intesa ad incitare il consumatore, attraverso i mezzi di comunicazione di massa come la stampa, la radio, la televisione o i cartelloni, ad acquistare il prodotto reclamizzato. Non rientrano in questa accezione le *campagne promozionali in senso lato*, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, compresi i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato <sup>(77)</sup>.

<sup>(73)</sup> Causa CELF/SIDE, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 68.

<sup>(74)</sup> GU C 272 del 28.10.1986, pag. 3.

<sup>(75)</sup> GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

<sup>(76)</sup> GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

<sup>(77)</sup> Punto 1.1 della regolamentazione della pubblicità del 1987.

- (180) L'ambito di applicazione degli orientamenti per la pubblicità del 2001 coincide in linea di principio con quello della regolamentazione della pubblicità del 1987 su descritto, sia pure con qualche differenza. La prima differenza sostanziale riguarda l'aggiunta degli operatori economici come potenziali destinatari della pubblicità <sup>(78)</sup>; la seconda riguarda l'ampliamento della definizione di pubblicità per includere le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita (come il materiale distribuito allo stesso scopo) <sup>(79)</sup>.
- (181) L'ambito di applicazione della sezione IV.D degli orientamenti 2007-2013 coincide con quello degli orientamenti per la pubblicità del 2001 <sup>(80)</sup>.
- (182) Sia la regolamentazione della pubblicità del 1987 sia gli orientamenti per la pubblicità del 2001 si applicano alle azioni pubblicitarie ma non alle azioni promozionali. Gli aiuti alle azioni promozionali sono classificati come aiuti tecnici, per i quali valgono norme specifiche.
- (183) Nel caso in esame sono stati concessi aiuti per campagne pubblicitarie che utilizzavano mezzi di comunicazione di massa differenti e altri strumenti pubblicitari. Le campagne pubblicitarie riguardavano:
- le etichette bio e di qualità;
  - prodotti generici;
  - la pubblicità al di fuori dell'Austria.
- (184) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache si può concludere che lo scopo delle misure era incitare i consumatori ad acquistare il prodotto reclamizzato (si vedano i considerando 75 e 94). Pertanto le misure summenzionate rientrano nell'ambito della pubblicità e devono essere analizzate alla luce delle norme applicabili.

### 8.3.2. AIUTI ALLA PUBBLICITÀ NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 1995 AL 31 DICEMBRE 2001

#### Condizioni di compatibilità

- (185) La compatibilità degli aiuti concessi prima del 1° gennaio 2002 deve essere valutata alla luce della comunicazione del 1986 e della regolamentazione della pubblicità del 1987 (considerando 176).

#### Condizioni generali

- (186) Il punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987 vieta la concessione di aiuti alla pubblicità dei prodotti di determinate imprese.
- (187) Il punto 3 stabilisce la condizione che la pubblicità dovrebbe riguardare almeno uno dei casi seguenti (**criteri positivi**):
- produzioni agricole in eccedenza;
  - produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie;
  - sviluppo di determinate regioni;
  - sviluppo delle PMI o
  - pubblicità di prodotti di qualità pregiata e dell'alimentazione sana.
- (188) Infine, il punto 4 della regolamentazione della pubblicità del 1987 stabilisce che un aiuto concesso nell'ambito di tale regolamentazione non può essere superiore all'importo che lo stesso settore economico stanziava per una determinata campagna pubblicitaria; ciò significa che può essere ammessa un'intensità massima dell'aiuto pari al 100 %, ma soltanto se il settore economico ha contribuito per almeno il 50 % dei costi, tramite contributi

<sup>(78)</sup> Punto 5, lettera b), degli orientamenti sulla pubblicità del 2001.

<sup>(79)</sup> Punto 7 degli orientamenti sulla pubblicità del 2001.

<sup>(80)</sup> Punto 152, lettera a), degli orientamenti 2007-2013.

volontari o tramite la riscossione di prelievi parafiscali o di contributi obbligatori. Pertanto è ammessa un'intensità massima dell'aiuto pari al 100 %.

### **Violazione dell'articolo 30 del trattato CEE**

- (189) Sia il punto 2 della comunicazione del 1986 sia il punto 2.1 della regolamentazione della pubblicità del 1987 <sup>(81)</sup> sottolineano che gli aiuti a favore della pubblicità non possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il materiale promozionale contravviene all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
- (190) In base al punto 2.1 della comunicazione del 1986 le campagne promozionali generiche che non fanno riferimento all'origine del prodotto, le campagne di promozione delle esportazioni organizzate in altri Stati membri e le campagne sul mercato interno intese a promuovere specifiche qualità o varietà di prodotti che non fanno specifico riferimento all'origine nazionale del prodotto, anche se tale origine può risultare evidente dai riferimenti alla qualità o alla varietà o alla normale designazione del prodotto, non contravvengono all'articolo 34 del TFUE.
- (191) Per contro, ai sensi del punto 2.2 della comunicazione del 1986, le seguenti azioni contravvengono chiaramente all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE): campagne di promozione che consigliano ai consumatori di acquistare prodotti indigeni esclusivamente a motivo della loro origine nazionale o campagne di promozione intese a scoraggiare l'acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri o a screditare tali prodotti agli occhi del consumatore (promozione negativa).
- (192) Inoltre, il punto 2.3 della comunicazione del 1986 stabilisce che le campagne di promozione sul mercato di uno Stato membro possono, a motivo dei riferimenti fatti all'origine nazionale del prodotto e ove non vengano osservate determinate restrizioni, dare adito ad obiezioni ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
- (193) In base al punto 2.3.1 della comunicazione del 1986 le campagne di promozione che richiamano l'attenzione sulle varietà o sulle qualità di prodotti ottenuti in uno Stato membro non sono in pratica limitate a specialità nazionali o regionali e frequentemente pongono in risalto le qualità particolari dei prodotti ottenuti in uno Stato membro e l'origine nazionale dei prodotti stessi, anche se questi ultimi, per le loro qualità, sono analoghi a quelli ottenuti altrove. Se, in queste campagne promozionali, viene posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto, vi è il rischio di infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
- (194) La comunicazione del 1986 invita pertanto gli Stati membri a vigilare con particolare attenzione sulla rigorosa osservanza delle seguenti linee direttrici:
- il paese produttore può essere identificato con parole o con simboli a condizione che venga mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale;
  - il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituire il motivo primario per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto;
  - le qualità del prodotto che possono essere menzionate sono il gusto, l'aroma, la freschezza, la maturità, la convenienza economica, il valore nutritivo, le possibilità d'impiego (ricette ecc.). Devono essere evitati i superlativi quali «il migliore», «il più gustoso», «il più bello» ed espressioni quali «il prodotto autentico»; da evitarsi pure le campagne di promozione che, menzionando l'origine nazionale del prodotto, inducono a un confronto tra il prodotto stesso e i prodotti di altri Stati membri. I riferimenti al controllo di qualità dovrebbero esser fatti soltanto se il prodotto è sottoposto ad un controllo qualitativo genuino e obiettivo.

### **Valutazione**

- (195) In un parere legale allegato alle informazioni trasmesse il 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno sostenuto che le violazioni dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE) devono essere valutate in

<sup>(81)</sup> Va rilevato che il punto 2.1.1 (con la nota 1) della regolamentazione della pubblicità contiene un riferimento diretto alle linee direttrici di cui alla comunicazione della Commissione del 1986.

una «prospettiva storica» e che nel periodo dal 1995 al 2002 la Corte non aveva discusso cause in cui il testo e il messaggio grafico di un'etichetta erano stati considerati un'infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE. A parere della Commissione, questa argomentazione non è corretta. Come spiegato sopra, sia la comunicazione del 1986 <sup>(82)</sup> sia la regolamentazione della pubblicità del 1987 contengono linee direttrici esplicite e dettagliate per gli Stati membri su come predisporre le misure in modo tale che non contravvengano all'articolo 30 del trattato CEE.

- (196) Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione per il periodo precedente il 2002, non è stato possibile valutare la compatibilità delle misure di pubblicità alle norme summenzionate all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento. Pertanto le autorità austriache sono state invitate a fornire le informazioni necessarie relativamente alle condizioni succitate.
- (197) La risposta delle autorità austriache del 14 settembre 2012 non conteneva informazioni sufficienti per consentire una valutazione della compatibilità (le autorità austriache hanno semplicemente fatto riferimento alle relazioni annuali per gli anni dal 1995 al 2001). Pertanto il 19 febbraio 2014 è stata inviata un'ulteriore richiesta di informazioni su questi punti, cui le autorità austriache hanno risposto il 5 maggio 2014.
- (198) In detta risposta le autorità austriache hanno sostenuto che le campagne pubblicitarie riguardavano prodotto agricoli eccedentari e/o la pubblicità di prodotti di qualità pregiata. Pertanto erano soddisfatti i **criteri positivi** di cui al punto 3 della regolamentazione della pubblicità del 1987.
- (199) Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, la pubblicità non faceva alcun riferimento a determinate imprese.
- (200) Per quanto riguarda l'**intensità massima dell'aiuto**, i prelievi applicati al settore costituivano oltre il 50 % dell'importo degli aiuti (si vedano anche i punti 43 e 56). Era pertanto soddisfatto il criterio di cui al punto 4 della regolamentazione della pubblicità del 1987 relativo all'intensità dell'aiuto.
- (201) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi circa una potenziale **infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE** (ora articolo 34 del TFUE). Secondo il parere preliminare della Commissione, il riferimento all'origine nazionale sull'etichetta di qualità non sembrava essere secondario (si veda il punto 65). Inoltre, la Commissione ha rilevato che in molti materiali pubblicitari il riferimento all'origine del prodotto figurava non soltanto sull'etichetta di qualità ma anche in altre parti dell'annuncio pubblicitario (si veda il punto 83).
- (202) Pertanto, nella decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di descrivere l'immagine delle etichette bio e di qualità nel periodo dal 1995 al 2001 e di fornire esempi rappresentativi del materiale promozionale in cui erano utilizzate le etichette.
- (203) Il 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno risposto sostenendo che le relazioni annuali sugli aiuti di Stato fornite per gli anni dal 1995 al 2004 contenevano già tali informazioni. Con lettera del 19 febbraio 2014 la Commissione ha risposto affermando che quelle informazioni non erano sufficienti per un'analisi di compatibilità e ha chiesto una descrizione dettagliata (ossia i moduli di notifica) sulla base delle norme applicabili all'epoca della misura. Tale valutazione è stata fornita con la risposta del 5 maggio 2014.
- (204) I criteri di compatibilità specifici per i diversi tipi di pubblicità sono analizzati di seguito.

#### **Aiuti a favore della pubblicità generica**

- (205) Per quanto riguarda il riferimento a determinate imprese in talune campagne pubblicitarie (considerando 90), la Commissione rileva che, conformemente al punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987, sono vietati gli aiuti a favore della pubblicità orientata in funzione di determinate imprese.

<sup>(82)</sup> Come si evince dal testo della comunicazione del 1986, essa aveva lo scopo di fornire un orientamento per garantire che le campagne promozionali degli Stati membri restassero entro i limiti ammessi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente nella causa Apple & Pear Development Council/K.J. Lewis Ltd e altri, 222/82, EU:C:1983:370.

- (206) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che le imprese citate avevano contribuito ad alcuni dei costi della campagna (*Druck und Werbeeinschaltung*). Nondimeno, tali campagne che facevano riferimento a determinate imprese non possono essere giustificate ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato (punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987). Il fatto che le imprese avessero parzialmente contribuito ai costi della campagna non modifica tale valutazione.
- (207) Dalle informazioni disponibili risulta che **alcune delle campagne pubblicitarie generiche** facevano esplicito riferimento all'origine del prodotto (ossia l'Austria) (si vedano gli esempi nei considerando 84 e 90).
- (208) Pertanto le misure non erano conformi ai punti 2.1<sup>(83)</sup> e 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987 e contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE). La Commissione ritiene quindi che gli aiuti a favore delle misure di pubblicità concessi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 che facevano riferimento all'origine dei prodotti o a determinate imprese siano incompatibili con il mercato interno<sup>(84)</sup>.
- (209) Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, le campagne pubblicitarie facevano riferimento soltanto alle specifiche qualità o varietà dei prodotti, senza alcun riferimento specifico alla loro origine nazionale.
- (210) Pertanto, nel periodo summenzionato le campagne non contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE ed erano perciò conformi alla regolamentazione della pubblicità del 1987. La Commissione le considera quindi compatibili con il mercato interno.

#### **Aiuti a favore dell'etichetta di qualità**

- (211) Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che per l'etichetta di **qualità** erano state utilizzate le stesse etichette autorizzate con la decisione della Commissione relativa agli aiuti N 589/2008. Pertanto le autorità austriache hanno concluso che il riferimento all'origine nazionale avesse un ruolo secondario.
- (212) La Commissione non condivide le osservazioni delle autorità austriache. Come spiegato sopra (considerando 65), per l'etichetta di qualità nel periodo dal **1995 al 1999** è stato utilizzato un logo diverso, in cui il riferimento all'origine non era secondario rispetto al messaggio relativo alla qualità contenuto nel logo stesso. Sia il messaggio visivo (bandiera austriaca) sia il testo utilizzato indicavano l'Austria come il messaggio principale.
- (213) Per tali motivi non era rispettato il punto 2.3.1 della comunicazione del 1986, secondo cui il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non dovrebbe costituire il motivo primario per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto. Conseguentemente la Commissione considera gli aiuti a favore dell'etichetta di qualità concessi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 incompatibili con il mercato interno.
- (214) Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, la Commissione ritiene che i nuovi logo, che erano gli stessi che aveva valutato nella decisione relativa agli aiuti N 589/2008, fossero conformi alle condizioni previste dalla regolamentazione della pubblicità del 1987; pertanto la Commissione considera i relativi aiuti compatibili con il mercato interno.

#### **Aiuti a favore dell'etichetta bio**

- (215) Nelle misure di pubblicità a favore dell'etichetta bio, come indicato sopra nel considerando 65, erano utilizzati gli stessi logo del periodo successivo al 2002.
- (216) Poiché questo tipo di pubblicità richiamava l'attenzione sulle varietà o sulle qualità dei prodotti ottenuti in uno Stato membro, era conforme al punto 2.3.1 della comunicazione del 1986, secondo cui non deve essere posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto.

<sup>(83)</sup> Con il riferimento alla comunicazione del 1986.

<sup>(84)</sup> Si veda anche il punto (65) sopra.

- (217) Uno dei due logo non conteneva riferimenti all'origine dei prodotti, mentre nell'altro l'origine del prodotto costituiva il messaggio secondario. Il primo non sollevava questioni circa una potenziale infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE); il secondo era conforme alle condizioni del punto 2.3.1 della comunicazione del 1986 perché:
- il logo manteneva un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità del prodotto (ossia «bio») e quello all'identificazione del paese produttore con parole o con simboli;
  - il riferimento all'origine nazionale era secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituiva il motivo primario per il quale i consumatori erano invitati ad acquistare il prodotto;
  - le qualità dei prodotti facevano riferimento a qualità oggettive del prodotto e non erano utilizzati superlativi per mettere a confronto il prodotto reclamizzato con i prodotti di altri Stati membri;
  - i riferimenti al controllo di qualità erano fatti soltanto se il prodotto era sottoposto a un controllo qualitativo effettivo e obiettivo delle sue qualità da parte di AMA.
- (218) Pertanto gli aiuti a favore della pubblicità relativa all'etichetta bio nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 erano conformi alle condizioni previste dalla comunicazione del 1986. Conseguentemente la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato interno.

#### **Campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria**

- (219) Le campagne pubblicitarie organizzate al di fuori dell'Austria non facevano specifico riferimento all'origine nazionale del prodotto, anche se tale origine poteva risultare evidente dai riferimenti alla qualità o alla varietà o alla normale designazione del prodotto. Tali campagne erano quindi conformi al punto 2.1 della comunicazione del 1986 e non contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
- (220) Pertanto gli aiuti a favore della pubblicità al di fuori dell'Austria concessi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 erano conformi alle condizioni previste dalla comunicazione del 1986. Conseguentemente la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato interno.

#### **8.3.3. AIUTI ALLA PUBBLICITÀ CONCESSI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2006 PER LE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ**

- (221) Nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 gli aiuti a favore delle attività pubblicitarie dovevano essere conformi alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006. In base al punto 18 di tali orientamenti le misure di promozione e pubblicità dei prodotti agricoli dovevano essere valutate in base alla regolamentazione della pubblicità del 1987.
- (222) Gli orientamenti per la pubblicità del 2001 erano applicabili dal 1° gennaio 2002 e hanno sostituito la comunicazione del 1986 e la regolamentazione della pubblicità del 1987 (punti 69 e 75 degli orientamenti citati). Pertanto la Commissione effettuerà la propria valutazione relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 sulla base degli orientamenti per la pubblicità del 2001.
- (223) Il punto 12 degli orientamenti citati stabilisce che, affinché siano ritenuti compatibili con il mercato comune, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di altri prodotti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi) e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi).

#### **Criteri negativi**

- (224) Il punto 18 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabiliva che non potevano essere concessi aiuti a favore di una campagna pubblicitaria che costituiva un'infrazione all'articolo 28 del trattato CE (ora articolo 34 del TFUE), secondo cui sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

- (225) Non potevano essere concessi aiuti a favore di campagne pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o più imprese determinate. Qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici fosse affidata a imprese private, la scelta dell'impresa privata in questione doveva essere effettuata nel rispetto delle regole di mercato (punti 29 e 30 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
- (226) Inoltre, le campagne pubblicitarie non potevano contravvenire alla legislazione secondaria dell'UE e in particolare dovevano essere conformi alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE (punti da 25 a 28 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).

#### **Criteri positivi**

- (227) I punti 31 e 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabilivano che, per poter fruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], l'aiuto doveva riguardare produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate, produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie, prodotti di qualità pregiata, lo sviluppo di determinate regioni o lo sviluppo delle PMI.
- (228) Il capitolo 4 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabiliva in dettaglio l'applicazione dei criteri positivi summenzionati a tipi particolari di azioni pubblicitarie, segnatamente la pubblicità in cui l'origine è una parte del messaggio (sezione 4.1) e la pubblicità di prodotti di qualità (sezione 4.2).

#### **Pubblicità in cui l'origine è una parte del messaggio**

- (229) In base al punto 23 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 il paese produttore poteva essere identificato con parole o con simboli a condizione che fosse mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale. Il riferimento all'origine nazionale doveva essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non doveva costituire il motivo primario per il quale i consumatori erano invitati ad acquistare il prodotto. La pubblicità in cui il riferimento all'origine (regionale) del prodotto costituiva il messaggio secondario non era considerata un'infrazione all'articolo 28 del trattato CE (ora articolo 34 del TFUE). Per valutare se l'origine del prodotto costituisse effettivamente il messaggio secondario, la Commissione doveva tenere conto dell'importanza del testo e/o dei simboli (comprese le immagini e la presentazione generale) che facevano riferimento all'origine e dell'importanza del testo e/o dei simboli che facevano riferimento all'argomento chiave della vendita, vale a dire la parte del messaggio pubblicitario non incentrata sull'origine (punti 40 e 41 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).

#### **Pubblicità di prodotti di qualità**

- (230) Gli aiuti concessi a favore di prodotti che rispondono a particolari requisiti di qualità dovevano essere disponibili per tutti i prodotti ottenuti nella Comunità, indipendentemente dalla loro origine. Gli Stati membri erano inoltre tenuti a riconoscere i risultati di controlli analoghi effettuati in altri Stati membri (punto 49 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).

#### **Pubblicità, in particolare, di prodotti dell'agricoltura biologica**

- (231) In base al punto 55 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 potevano essere concessi aiuti soltanto se i prodotti che recavano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica rispondevano ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tutti i produttori e i trasformatori di prodotti dell'agricoltura biologica dovevano essere soggetti al sistema di controllo previsto dal regolamento citato.

#### **Valutazione**

- (232) Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni summenzionate alle misure di pubblicità a favore delle etichette bio e di qualità nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, la Commissione trae le conclusioni indicate di seguito.
- (233) L'etichetta di qualità e una delle due versioni dell'etichetta bio (si veda il considerando 64) contenevano un riferimento all'origine del prodotto, ma tale messaggio può essere considerato secondario rispetto al messaggio principale concernente la qualità (biologica) del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto era in posizione subordinata sia nel messaggio grafico (sfondo) sia nel testo del logo.

- (234) Per quanto riguarda il disegno delle etichette, la Commissione osserva che lo spazio centrale delle etichette era occupato dal campo in cui dominava il testo «AMA Gütesiegel» o «BIO», mentre l'origine del prodotto era indicata in caratteri notevolmente più piccoli. Nei campi laterali figuravano i colori nazionali (ad esempio bianco e rosso per l'Austria), senza altri simboli identificativi del paese produttore. Il campo centrale, oltre a occupare lo spazio visivamente dominante delle etichette, costituiva anche circa il 65 % della larghezza totale dell'etichetta (si veda il considerando 64). Le autorità austriache hanno inoltre precisato che in tutta la pubblicità relativa alle due etichette la qualità dei prodotti costituiva il messaggio principale, mentre la loro origine, laddove citata, era solo un messaggio secondario (si veda il considerando 79).
- (235) Secondo le autorità austriache, l'etichetta bio era disponibile unicamente per i prodotti biologici conformi ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 (si veda il considerando 69).
- (236) Le autorità austriache hanno fornito assicurazioni sul rispetto delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE nella pubblicità sovvenzionata (si veda il considerando 68).
- (237) La pubblicità non riguardava i prodotti di una o più imprese determinate. Le autorità austriache hanno specificato che nelle attività pubblicitarie realizzate presso i punti di vendita non erano pubblicizzati né determinate imprese né determinati prodotti e che i proprietari dei punti di vendita non beneficiavano degli aiuti (si veda il considerando 78).
- (238) Le autorità austriache hanno specificato altresì che tutte le attività pubblicitarie finanziate da AMA Marketing erano svolte da imprese private selezionate mediante appalti pubblici (si veda il considerando 52).
- (239) Inoltre, secondo le autorità austriache l'utilizzo dell'etichetta di qualità era disponibile per tutti i prodotti ottenuti nell'Unione, purché fossero conformi ai requisiti speciali previsti per tale utilizzo. I requisiti speciali riguardavano la qualità del prodotto oppure si limitavano a garantire l'origine geografica indicata. In ogni caso, i requisiti speciali potevano essere soddisfatti indipendentemente dall'origine geografica del prodotto (si veda il considerando 161).
- (240) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato che non disponeva di informazioni sul riconoscimento dei controlli equivalenti eseguiti in altri Stati membri. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che tali controlli erano riconosciuti e hanno fornito prove al riguardo.
- (241) Sebbene le autorità austriache avessero confermato che dal 2002 le etichette bio e di qualità erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi in proposito perché il riferimento ai prodotti nazionali nella base giuridica principale delle misure, ossia la legge AMA, è stato abolito appena nel 2007 (si veda il considerando 161).
- (242) Nelle loro comunicazioni le autorità austriache hanno trasmesso le nuove norme interne in base alle quali le etichette erano disponibili per tutti i prodotti, nonché dati che dimostravano che alcuni prodotti non austriaci avevano effettivamente ottenuto le etichette dopo il 2001. Le autorità austriache hanno nuovamente confermato che dal 2002 le norme erano applicate a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine.
- (243) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha rilevato che non era chiaro se le nuove norme interne di AMA fossero state attuate già dal 26 settembre 2002 o se dopo tale data fosse intervenuto un periodo transitorio durante il quale gli aiuti hanno continuato a essere concessi in base alle vecchie regole. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno dichiarato che non c'era stato alcun periodo transitorio.
- (244) Nel considerando 175 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha dichiarato di non disporre di informazioni sufficienti per valutare se le norme in materia di aiuti di Stato fossero applicabili alle misure promozionali cofinanziate riguardanti l'etichetta bio che sono citate sopra nel considerando 80. A tal fine è stato chiesto alle autorità austriache di fornire maggiori informazioni sull'autorizzazione degli aiuti di Stato per le misure in questione e sulla durata del periodo di programmazione. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno indicato che le misure di promozione dell'etichetta bio facevano parte di un programma austriaco cofinanziato di promozione e informazione riguardante i prodotti biologici.

- (245) Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno dichiarato altresì che nel periodo dal 2002 al 2008 (20 settembre 2002-15 settembre 2005) era in corso un programma cofinanziato di informazione e promozione per i prodotti biologici che era stato autorizzato con la decisione C (2002) 3116 della Commissione del 22 agosto 2002 <sup>(85)</sup> e che, con la decisione C (2007) 3299 della Commissione del 10 luglio 2007, era stato autorizzato un altro programma triennale relativo all'etichetta bio (1° ottobre 2007-30 settembre 2010) <sup>(86)</sup>.
- (246) Per i motivi su esposti, gli aiuti a favore delle misure di pubblicità attuate nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001 e, quindi, agli orientamenti 2000-2006. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune.

#### 8.3.4. CAMPAGNE PUBBLICITARIE AL DI FUORI DELL'AUSTRIA E PUBBLICITÀ GENERICA IN AUSTRIA, 2002-2004 <sup>(87)</sup>

- (247) Le campagne pubblicitarie potevano essere autorizzate se erano organizzate direttamente o indirettamente da uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro oppure se erano organizzate sul mercato nazionale dello Stato membro finanziatore e reclamizzavano il prodotto in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento alla sua origine nazionale [punto 19, lettere a) e b), degli orientamenti per la pubblicità del 2001].
- (248) Conformemente agli orientamenti per la pubblicità del 2001 la Commissione ha espresso un parere favorevole sulle campagne pubblicitarie dirette a far conoscere ai consumatori i prodotti agricoli o altri prodotti di uno Stato membro o una regione particolari. Tali campagne potevano essere incentrate principalmente sull'origine del prodotto a condizione che fossero attuate al di fuori dello Stato membro o della regione in cui erano ottenuti i prodotti agricoli o gli altri prodotti. Le campagne dovevano limitarsi a illustrare le caratteristiche obiettive dei prodotti in questione, senza recare, in linea di principio, apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti (punti da 35 a 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
- (249) Le informazioni sulla pubblicità generica e sulla pubblicità al di fuori dell'Austria nel periodo dal 2002 al 2004 che erano disponibili all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento (si vedano le sezioni 2.7.1.2 e 2.7.1.3 della decisione di avvio del procedimento) non consentivano di valutare la compatibilità delle misure alle condizioni di cui ai punti 19, lettera b), 29, 30 e 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001.
- (250) Pertanto, nella decisione di avvio del procedimento le autorità austriache sono state invitate a fornire le informazioni necessarie ai sensi delle disposizioni summenzionate.

#### **Criteria positivi**

- (251) Le campagne pubblicitarie al di fuori dello Stato membro e la pubblicità generica nello Stato membro dovevano essere conformi ai criteri positivi degli orientamenti per la pubblicità del 2001 (si vedano i considerando 227 e 228).
- (252) Inoltre, il punto 47 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 prevedeva che, nel caso della pubblicità di prodotti di qualità superiore, tali prodotti dovevano essere conformi a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale.
- (253) Il punto 60 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 prevedeva che, nel caso degli aiuti a favore della pubblicità, l'aliquota dell'aiuto diretto non doveva superare, in linea di massima, il 50 % e che le imprese del settore in causa dovevano contribuire almeno nella misura del 50 % alle spese, se gli aiuti diretti erano a carico di un bilancio pubblico generale. Il contributo del settore poteva derivare anche da prelievi parafiscali o contributi obbligatori.

<sup>(85)</sup> Il bilancio totale a disposizione della misura era di 4 165 399 EUR ed era cofinanziato con fondi dell'UE in misura pari a 2 082 699 EUR e con fondi nazionali in misura pari a 709 721,78 EUR. La parte restante era finanziata con il prelievo di AMA.

<sup>(86)</sup> Il bilancio totale era di 2 659 974 EUR. Nel 2007 e nel 2008 la quota dell'UE ammontava a 550 047 EUR e la quota nazionale a 142 967 EUR.

<sup>(87)</sup> Il periodo successivo al 2004 è oggetto della decisione N 239/2004. Si veda sopra il punto 39.

- (254) Per quanto riguarda la pubblicità generica al di fuori dell'Austria nel periodo dal 2002 al 2004, le informazioni a disposizione della Commissione all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento non consentivano di valutare la compatibilità delle misure alle norme summenzionate. Pertanto le autorità austriache sono state invitate a fornire le necessarie informazioni sulle condizioni previste dal punto 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 (considerando 174 della decisione di avvio del procedimento).
- (255) Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno rinviato alla loro comunicazione del 13 dicembre 2002, la quale, però, contiene soltanto esempi concreti e l'indicazione della base giuridica nazionale delle misure. Pertanto, nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha invitato le autorità austriache a compilare i pertinenti moduli di notifica e a trasmetterglieli. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno trasmesso i moduli di notifica richiesti, ma le informazioni in essi contenute comprendevano soltanto descrizioni generiche delle condizioni del regime e non erano sufficienti ai fini di un'adeguata valutazione delle misure.
- (256) Nella richiesta del 17 dicembre 2014 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni su questa misura. Nella risposta del 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che:
- a) le campagne pubblicitarie reclamizzavano i prodotti in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento alla loro origine nazionale [punto 19, lettere a) e b), degli orientamenti per la pubblicità del 2001];
  - b) non erano concessi aiuti a favore di campagne pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o più imprese determinate (punto 29 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
  - c) le imprese private incaricate delle azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici erano scelte nel rispetto delle regole di mercato (punto 30 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
  - d) le campagne si limitavano a illustrare le caratteristiche obiettive dei prodotti in questione, senza recare apprezzamenti soggettivi circa la qualità degli stessi (punti da 35 a 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
  - e) la pubblicità in questione riguardava la promozione di prodotti di qualità pregiata (punti 31 e 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001). Tali criteri o norme erano nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale.
- (257) Per i motivi su descritti, gli aiuti a favore delle campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria e della pubblicità generica in Austria nel periodo dal 2002 al 2004 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001 e, quindi, agli orientamenti 2000-2006. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune.

#### 8.3.5. AIUTI A FAVORE DELLA PUBBLICITÀ NEL PERIODO 2007-2008

- (258) Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato concessi a favore della pubblicità di prodotti agricoli dopo il 1° gennaio 2007 la Commissione applica la sezione VI.D degli orientamenti 2007-2013.

#### **Pubblicità relativa alla qualità**

- (259) All'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per valutare se le misure in questione fossero conformi agli orientamenti 2007-2013. In proposito la Commissione ha espresso taluni dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti previsti dagli orientamenti 2000-2006.
- (260) In particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle modifiche di cui al punto 153, lettera c), seconda metà della frase, al punto 155, seconda frase, e al punto 158 degli orientamenti 2007-2013 e le ha quindi invitate a fornire le informazioni necessarie per dimostrare che le misure di pubblicità relative alla qualità erano conformi alle succitate condizioni degli orientamenti.

- (261) In base al punto 153 degli orientamenti 2007-2013 gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità potevano essere dichiarati compatibili con il trattato se erano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la campagna pubblicitaria era destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio <sup>(88)</sup>, a denominazioni riconosciute a livello comunitario [come le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) o altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa comunitaria] oppure a marchi di qualità nazionali o regionali;
  - la campagna pubblicitaria non era focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;
  - la campagna pubblicitaria rispettava l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE e le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame) [si veda il punto 152, lettera j), degli orientamenti 2007-2013].
- (262) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache il 30 aprile 2014 le condizioni di cui al punto 153 degli orientamenti 2007-2013 erano soddisfatte.
- (263) Il punto 155 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che, nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine poteva essere indicato purché fosse secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine fosse effettivamente secondaria nel contesto del messaggio, la Commissione ha dovuto prendere in considerazione sia l'importanza globale del testo e/o del simbolo che facevano riferimento all'origine, comprese le immagini e la presentazione generale, sia l'importanza del testo e/o del simbolo che facevano riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, vale a dire la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto.
- (264) Nella comunicazione del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno confermato che le etichette utilizzate nel 2007 erano identiche a quelle autorizzate con la decisione della Commissione del 2004 (si veda anche il considerando 233). La Commissione rimanda a quella valutazione e ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 155 degli orientamenti 2007-2013 siano soddisfatte.
- (265) Il punto 156 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che l'aliquota dell'aiuto diretto non poteva superare il 50 %. Se le imprese del settore contribuivano al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto poteva ammontare fino al 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dalla forma che assumeva il contributo. Come spiegato sopra (considerando 200), questa condizione è soddisfatta.
- (266) Il punto 158 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR dovevano essere notificate separatamente. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache (considerando 45) si può concludere che questa condizione è soddisfatta, dato che il bilancio annuo stanziato per l'etichetta di qualità nel 2007 e nel 2008 era inferiore a tale importo.
- (267) Per i motivi su esposti, le campagne pubblicitarie attuate tra il 2007 e il 2008 erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e in quanto tali compatibili con il mercato interno.
- (268) La Commissione osserva a tale riguardo che le misure **a favore della pubblicità relativa all'etichetta bio sono scadute alla fine del 2006** e pertanto non sono oggetto della valutazione a norma degli orientamenti 2007-2013 (si veda il considerando 15).

### **Pubblicità generica**

- (269) Le disposizioni riguardanti la pubblicità generica e la pubblicità in paesi terzi non sono rilevanti per il periodo dal 2007 al 2008 perché le misure di aiuto concernenti tali attività sono scadute nel 2004 a seguito dell'adozione del regime di aiuti N 239/2004, come descritto nel considerando 39.

<sup>(88)</sup> Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

#### 8.4. MISURE DI ASSISTENZA TECNICA E AIUTI A FAVORE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999

- (270) Orientamenti specifici in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo sono entrati in vigore appena il 1° gennaio 2000. Pertanto la compatibilità degli aiuti concessi anteriormente a tale data deve essere valutata sulla base del trattato e alla luce dell'allora prassi consolidata della Commissione (si veda sopra il considerando 169).

##### 8.4.1. PROMOZIONE IN SENSO LATO E MISURE DI ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999

- (271) Le attività di promozione in senso lato, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, compresi i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato, erano escluse dall'ambito di applicazione della regolamentazione della pubblicità del 1987 in virtù del punto 1.1 della stessa. Per quanto riguarda le spese per tali attività, era prassi consolidata della Commissione considerare gli aiuti fino al 100 % compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] <sup>(89)</sup>.
- (272) Inoltre, conformemente alla propria prassi e alla propria politica, la Commissione ha espresso un parere favorevole sulle misure di aiuti «soft» destinate a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Ad esempio, erano autorizzati aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili delle misure intese a divulgare nuove tecniche.
- (273) Le misure di commercializzazione di AMA descritte sopra nel capitolo 4.3 rientrano in dette categorie.
- (274) L'obiettivo delle misure in questione era la divulgazione di cognizioni generali attraverso l'organizzazione di progetti informativi di carattere generale, intesi a fornire ai clienti informazioni concrete senza incitarli ad acquistare un determinato prodotto.
- (275) Pertanto le misure erano conformi all'allora prassi della Commissione, che considerava legittimo l'obiettivo perseguito. Anche l'intensità dell'aiuto, pari al 100 %, era conforme all'intensità massima dell'aiuto considerata all'epoca proporzionata alla luce di tale obiettivo e del limitato impatto negativo sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.
- (276) Gli aiuti a favore della promozione in senso lato nel periodo dal 1995 al 1999 erano conformi all'allora prassi consolidata della Commissione; pertanto la Commissione considera tali misure compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].

##### 8.4.2. ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI DI CONSULENZA E MISURE DI CONTROLLO RELATIVI AI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999

- (277) Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'assistenza tecnica e i servizi di consulenza collegati all'elaborazione di sistemi di assicurazione della qualità, la Commissione ha ritenuto che tali servizi costituissero una forma di aiuti «soft» mirati a un obiettivo di comune interesse e proporzionati (in particolare in quanto non falsavano le condizioni di concorrenza in misura significativa), considerandoli pertanto compatibili con il mercato comune.
- (278) Le misure descritte nel capitolo 4.3 possono essere considerate aiuti «soft» che, conformemente all'allora prassi consolidata della Commissione, erano considerati compatibili con il mercato comune.

<sup>(89)</sup> A tale proposito si vedano, ad esempio, le decisioni della Commissione nei procedimenti N 570/1998 (già citato sopra nel punto (41)), N 662/1998 [decisione della Commissione del 30 aprile 1999, SG(99) D/3095] e C(1999) 4227 [decisione della Commissione del 25 novembre 1999 (GU L 37 del 12.2.2000, pag. 31)]. Ai fini della valutazione nella presente sezione, la Commissione fa riferimento alla valutazione eseguita nelle decisioni citate.

- (279) Per quanto riguarda le misure di controllo volte a garantire la conformità alle norme di qualità e tracciabilità gestite dal settore, la Commissione, seguendo l'approccio comunicato agli Stati membri nella lettera sull'allevamento<sup>(90)</sup>, ha coerentemente autorizzato gli aiuti fino al 100 % dei costi dei controlli obbligatori. Tale autorizzazione era, a sua volta, basata sulla considerazione che gli aiuti in questione perseguissero un obiettivo di comune interesse e fossero proporzionati, in particolare visto il limitato impatto negativo di tali aiuti indiretti sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.
- (280) In riferimento a dette misure è stato chiesto alle autorità austriache di spiegare se i controlli di AMA fossero obbligatori e, in caso negativo, di indicare se il limite dell'intensità dell'aiuto fosse rispettato.
- (281) Nella comunicazione del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno risposto che i controlli in questione erano obbligatori conformemente agli atti giuridici di attuazione di AMA e che il limite dell'intensità dell'aiuto era rispettato.
- (282) Le condizioni per la compatibilità dell'aiuto sono pertanto soddisfatte.

#### 8.5. AIUTI DI STATO A FAVORE DI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 2000 AL 2006

- (283) Le attività connesse all'elaborazione di sistemi di qualità e ai controlli di qualità erano ammissibili sia agli aiuti per l'etichetta bio sia agli aiuti per l'etichetta di qualità, che costituivano un aiuto alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di qualità da valutare in base al punto 13 degli orientamenti 2000-2006.

#### **Norme applicabili**

- (284) Il punto 13 degli orientamenti 2000-2006 stabiliva le condizioni alle quali potevano essere concessi gli aiuti intesi a incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
- (285) In base al punto 13.2 degli orientamenti 2000-2006 potevano essere concessi aiuti, tra l'altro, per i costi di consulenze, studi tecnici, studi di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, nonché per l'introduzione di sistemi di assicurazione della qualità. Nel caso delle PMI, i costi non potevano superare il limite di 100 000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio oppure il 50 % dei costi ammissibili, a seconda di quale importo fosse maggiore. Nel caso delle grandi imprese si applicava soltanto il primo limite.
- (286) Come specificato nel punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006, la Commissione ha ritenuto che non si potessero concedere aiuti per i controlli di qualità di routine eseguiti dal produttore. Gli aiuti potevano essere concessi unicamente per i controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti od organismi responsabili della supervisione dei marchi. A norma del punto 13.4 degli orientamenti 2000-2006 potevano essere concessi aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 a un tasso fino al 100 % delle spese sostenute.
- (287) Il punto 13.5 degli orientamenti 2000-2006 stabiliva che potevano essere concessi aiuti a un tasso iniziale fino al 100 % del costo dei controlli effettuati da enti responsabili della supervisione dell'uso dei marchi e delle etichette di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti di assicurazione della qualità. Tali aiuti dovevano essere progressivamente ridotti e infine eliminati entro sette anni dalla loro istituzione.

#### **Valutazione**

- (288) Gli aiuti per i costi di redazione e distribuzione di documenti relativi all'assicurazione della qualità e di elaborazione di sistemi informatici all'interno di AMA Marketing erano destinati a coprire i costi amministrativi di AMA Marketing (che è un ente pubblico, non un operatore economico) e pertanto non costituivano aiuti di Stato a favore della produzione, della distribuzione o della commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

<sup>(90)</sup> Proposta di misure opportune concernenti gli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell'allevamento e dei prodotti dell'allevamento (lettera S/75/29416 del 29 settembre 1975).

- (289) Come spiegato nel considerando 98, gli aiuti a favore dei controlli di qualità erano disponibili per i controlli esterni eseguiti da organismi selezionati a tal fine, a condizione che fosse utilizzata l'etichetta bio o l'etichetta di qualità. I controlli riguardanti l'utilizzo delle etichette bio e di qualità erano sovvenzionati a un tasso del 100 %, mentre i costi dei controlli di routine erano sostenuti dai titolari delle licenze e quindi non erano sovvenzionati.
- (290) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti ai controlli di qualità non avevano mai superato la soglia di 100 000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio. Le condizioni di cui al punto 13.2 degli orientamenti 2000-2006 erano pertanto soddisfatte.
- (291) Nelle comunicazioni del 14 settembre 2012 e del 30 aprile 2014 le autorità austriache non hanno fornito informazioni sufficienti per una valutazione delle condizioni di cui ai punti 13.3, 13.4 e 13.5 degli orientamenti 2000-2006.
- (292) Pertanto, nella richiesta di informazioni del 17 dicembre 2014 la Commissione ha nuovamente chiesto ulteriori informazioni su questa misura. Nella risposta del febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che:
- a) non erano stati concessi aiuti per i controlli di qualità di routine eseguiti dal produttore (punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006);
  - b) erano stati concessi aiuti soltanto per i controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti od organismi responsabili della supervisione dei marchi (punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006);
  - c) erano stati concessi aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 a un tasso fino al 100 % delle spese sostenute (punto 13.4 degli orientamenti 2000-2006).
- (293) Nelle comunicazioni precedenti (del 14 settembre 2012 e del 30 aprile 2014) le autorità austriache avevano già confermato che gli aiuti erano stati progressivamente ridotti e infine completamente eliminati nel 2009. Poiché gli orientamenti 2000-2006 prevedevano una riduzione progressiva degli aiuti, le condizioni di cui al punto 13.5 di tali orientamenti erano soddisfatte per tutte le misure concesse fino al 31 dicembre 2006.
- (294) Tuttavia, dato che gli aiuti in questione sono stati concessi anche dopo il 1° gennaio 2007 (ossia nel 2007 e nel 2008), a tale periodo si applicano gli orientamenti 2007-2013.
- (295) Per quanto riguarda gli orientamenti 2007-2013, le condizioni da essi previste si differenziavano da quelle degli orientamenti 2000-2006 in due punti: l'elenco dei tipi di aiuti era più dettagliato <sup>(91)</sup> e questo tipo di aiuti era disponibile soltanto per i produttori primari <sup>(92)</sup>.
- (296) Pertanto le misure a favore dei produttori primari che sono proseguite anche dopo il 2007 erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e compatibili con il mercato interno.
- (297) Tuttavia, gli aiuti erogati a imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione devono essere valutati a norma del punto 99 degli orientamenti 2007-2013. Si rimanda pertanto alla valutazione riportata sotto nella sezione 8.6.2.
- (298) Infine, per quanto riguarda l'introduzione del sistema di assicurazione della qualità ISO 9002 (si veda il considerando 99), nel considerando 203 della decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di indicare se tale misura fosse applicabile anche dopo il 1999 e, in caso di risposta affermativa, di dimostrarne la conformità alle condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti 2000-2006.
- (299) Nella risposta del febbraio 2015 le autorità austriache hanno sostenuto che né la norma ISO 9001:1994 né alcuna altra certificazione sono mai state obbligatorie in base agli orientamenti di AMA (etichetta di qualità o etichetta bio). Inoltre, le autorità austriache hanno sostenuto che neppure il sistema di assicurazione della qualità ISO 9002 era richiesto o applicabile.

<sup>(91)</sup> Si veda il punto 304 sotto.

<sup>(92)</sup> Per un'analisi dettagliata del capitolo IV.J degli orientamenti 2007-2013 si rinvia alla sezione 8.6 sotto.

- (300) Per i motivi su esposti, gli aiuti a favore dei prodotti di qualità concessi nel periodo dal 2000 al 2006 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001. La Commissione considera pertanto tali aiuti compatibili con il mercato comune.

#### 8.6. AIUTI DI STATO PER PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2008

- (301) Questi aiuti devono essere valutati a norma del capitolo IV.J degli orientamenti 2007-2013.

##### 8.6.1. AIUTI A FAVORE DEI PRODUTTORI PRIMARI

- (302) In base al punto 98 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti di qualità erogati a produttori primari se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione <sup>(93)</sup>.
- (303) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 stabiliva che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] se erano concessi a copertura dei costi ammissibili di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 3 a 6, del medesimo regolamento.
- (304) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità potevano coprire fino al 100 % dei seguenti costi ammissibili (l'elenco non è esaustivo):
- a) costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità; costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
  - b) costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità (quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000), di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
  - c) costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in base alla normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
  - d) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno previste dall'articolo 32 del medesimo regolamento.
- (305) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti potevano essere concessi in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non potevano essere concessi in relazione alle spese per investimenti.
- (306) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
- (307) L'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 stabiliva che, ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento, gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non dovevano comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

<sup>(93)</sup> Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GUL 358 del 16.12.2006, pag. 3).

- (308) Gli aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se i servizi erano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non doveva costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi ai costi amministrativi dovevano essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato [articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006].
- (309) Conformemente al punto 100 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione non ha autorizzato aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati a favore di grandi imprese.
- (310) Le condizioni più rilevanti degli orientamenti 2007-2013 per la compatibilità degli aiuti a favore dei produttori primari non sono cambiate rispetto alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006 su descritte. Si rimanda alla valutazione nella sezione 8.5.
- (311) Le modifiche sostanziali rispetto al periodo precedente riguardavano il fatto che gli aiuti dovevano essere erogati in natura (sotto forma di servizi agevolati) e dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Le autorità austriache hanno confermato che tali criteri erano soddisfatti.
- (312) Gli aiuti relativi a prodotti di qualità a favore dei produttori primari erano quindi conformi agli orientamenti 2007-2013. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].

#### 8.6.2. AIUTI A FAVORE DI IMPRESE ATTIVE NELLA TRASFORMAZIONE E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE

##### **Norme applicabili**

- (313) In base al punto 99 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfacevano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione <sup>(94)</sup>.
- (314) Il regolamento (CE) n. 70/2001 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione <sup>(95)</sup> (regolamento generale di esenzione per categoria 2008-2013), il cui articolo 43 stabilisce che i riferimenti al regolamento (CE) n. 70/2001 s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 800/2008. A norma del suo articolo 45, il regolamento (CE) n. 800/2008 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ossia il 29 agosto 2008. Pertanto, nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 28 agosto 2008 gli aiuti in questione era applicabile l'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 e nel periodo successivo era applicabile l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008.
- (315) Per quanto riguarda gli aiuti per i servizi di consulenza, gli articoli citati prevedevano le stesse condizioni: gli aiuti potevano essere concessi a favore di PMI, erano ammissibili i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, gli aiuti non potevano superare il 50 % dei costi ammissibili dei servizi, la natura di tali servizi non poteva essere continuativa o periodica e i relativi costi dovevano esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
- (316) Inoltre, per quanto concerne sia la produzione primaria sia la trasformazione e la commercializzazione, ai sensi del punto 101 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, potevano essere concessi unicamente in conformità delle norme sugli aiuti agli investimenti previste dagli orientamenti 2007-2013.
- (317) A tale proposito, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso taluni dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti previsti dagli orientamenti 2000-2006.

<sup>(94)</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GUL 10 del 13.1.2001, pag. 33).

<sup>(95)</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUL 214 del 9.8.2008, pag. 3).

- (318) In particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle seguenti modifiche sostanziali:
- a) gli orientamenti 2007-2013 non consideravano più compatibili con il mercato comune gli aiuti per i controlli dei metodi di produzione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 e gli aiuti per i controlli effettuati da enti responsabili della supervisione dell'uso dei marchi e delle etichette di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti di assicurazione della qualità;
  - b) un'attenzione speciale era riservata inoltre ai requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo cui i servizi dovevano essere erogati in natura e sulla base di criteri oggettivamente definiti a tutte le imprese ammissibili della zona considerata;
  - c) un'altra modifica importante rispetto agli orientamenti 2000-2006 riguardava la distinzione tra la produzione primaria dei prodotti agricoli, da un lato, e la loro trasformazione e commercializzazione, dall'altro. Per quanto riguarda queste ultime, dal 2007 potevano essere concessi aiuti soltanto a favore delle PMI, i costi ammissibili erano limitati ai costi dei servizi di consulenza e di altri servizi e l'intensità dell'aiuto era ridotta al 50 %. Inoltre, gli aiuti alla produzione primaria a favore di grandi imprese non potevano più essere dichiarati compatibili.

### Valutazione

- (319) Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca del procedimento d'indagine preliminare non era chiaro se nel 2007 le autorità austriache avessero conformato le misure in esame alle summenzionate condizioni degli orientamenti 2007-2013. Le autorità austriache sono state perciò invitate a fornire ulteriori informazioni atte a dimostrare che nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 le misure di sostegno alla qualità erano conformi alle nuove norme applicabili dal 1° gennaio 2007.
- (320) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato vigeva dal 1° gennaio 2008 e non dal 1° gennaio 2007, come indicato dalla Commissione (si vedano anche i considerando 172 e 173). Pertanto le autorità austriache non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità. Nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha nuovamente invitato le autorità austriache a fornire le necessarie informazioni a tale riguardo. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno ribadito il parere espresso nella comunicazione precedente e non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità.
- (321) Nella richiesta di informazioni del 17 dicembre 2014 la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità austriache di fornire le informazioni necessarie per una valutazione della compatibilità delle misure a favore della qualità. Le autorità austriache hanno reiterato l'argomentazione secondo cui l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato vigeva dal 1° gennaio 2008 e non dal 1° gennaio 2007.
- (322) La Commissione desidera rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità austriache, l'obbligo di conformare il regime alle nuove norme vigeva dal 1° gennaio 2007 e non dal 1° gennaio 2008.
- (323) Al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 2007) era pendente la causa T-375/04 (si veda il considerando 22), successivamente conclusasi con l'annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000. L'annullamento della decisione della Commissione, datato 18 novembre 2009, aveva effetto retroattivo.
- (324) Pertanto l'Austria non poteva richiamarsi a detta decisione per considerare gli aiuti un regime di aiuti esistente ai sensi del punto 196 degli orientamenti 2007-2013.
- (325) Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata,

«in sostanza, [...] un legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto non può derivare da una decisione positiva della Commissione, da un lato, qualora tale decisione sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dal giudice comunitario, né, dall'altro, può sorgere fino a quando il termine di ricorso non sia scaduto o, in caso di ricorso, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva»<sup>(96)</sup>.

<sup>(96)</sup> Sentenza della Corte nella causa Centre d'exportation du livre français (CELF) e ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), C-1/09, ECLI:EU:C:2011:123, punto 45.

- (326) Sebbene le misure oggetto della presente sezione fossero state dichiarate compatibili con la decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000, la decisione stessa non aveva creato alcun legittimo affidamento, né a livello dei beneficiari né a livello dello Stato membro. Un'azione di annullamento della decisione era stata avviata già il 17 settembre 2004 ed era ancora pendente alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di aiuti di Stato. Pertanto, essendo l'azione di annullamento ancora pendente, le autorità austriache avrebbero dovuto applicare gli orientamenti 2007-2013 dal 1° gennaio 2007.
- (327) Come spiegato sopra, le norme riguardanti le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state sostanzialmente modificate negli orientamenti 2007-2013. Poiché le autorità austriache non hanno apportato alcun adeguamento, le misure a favore dei prodotti biologici e delle grandi imprese e le misure diverse dai servizi in natura (come descritto nel considerando 318) non erano conformi agli orientamenti 2007-2013. Conseguentemente la Commissione considera tali misure di aiuto incompatibili con il mercato comune. Le altre misure (quelle che non riguardano prodotti biologici o grandi imprese e le misure diverse dai servizi in natura <sup>(97)</sup>) erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e, pertanto, compatibili con il mercato comune.

#### 8.7. ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006

- (328) Gli aiuti relativi all'assistenza tecnica per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 devono essere valutati sulla base del punto 14 degli orientamenti 2000-2006. Come indicato al punto 14.1 di tali orientamenti, questi aiuti sono stati considerati dalla Commissione aiuti «soft» che avevano contribuito alla sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura nella Comunità con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti potevano essere concessi per coprire fino al 100 % dei costi delle seguenti attività (l'elenco non è esaustivo): organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni, e altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.
- (329) L'importo complessivo degli aiuti concessi non poteva superare l'importo di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio oppure, nel caso delle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità era concesso l'aiuto di entità superiore), come previsto al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006. Questi aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti, come previsto al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006.

##### 8.7.1. ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALL'ETICHETTA DI QUALITÀ E ALL'ETICHETTA BIO NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006

- (330) Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità, sono stati concessi aiuti per progetti di informazione di carattere generale, attività di PR mirate alla divulgazione di informazioni generali sulle etichette e concorsi a premi (si veda il considerando da 100 a 103). Tali misure non incitavano i consumatori ad acquistare un determinato prodotto. Pertanto, più che di misure di pubblicità, si trattava di misure di promozione generale e di aiuti «soft» ai sensi del punto 14 degli orientamenti 2000-2006.
- (331) Le misure a favore dell'informazione rientravano nella divulgazione di cognizioni sulle nuove tecniche. Per definizione, tali misure generali erano disponibili per tutti i produttori che utilizzavano le etichette.
- (332) Gli aiuti alla copertura dei costi dell'assistenza tecnica erano previsti dal punto 14.1 degli orientamenti 2000-2006. Nelle informazioni fornite sul regime di aiuti NN 34 A/2000 le autorità austriache avevano specificato che tali aiuti non avrebbero mai superato l'importo di 100 000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio (si veda il considerando 109). Nella decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni atte a dimostrare che le suddette assicurazioni erano state effettivamente rispettate e di indicare se i requisiti di cui ai punti 14.2 e 14.3 degli orientamenti 2000-2006 fossero stati rispettati anche nel periodo 2000-2001 <sup>(98)</sup>.
- (333) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti alle misure in esame non hanno mai superato la soglia di 100 000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio. Pertanto la condizione di cui al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.

<sup>(97)</sup> Diversamente dal quadro giuridico precedente, queste categorie non erano più ammissibili a norma degli orientamenti 2007-2013. Si veda il punto 318.

<sup>(98)</sup> Per quanto riguarda il periodo di riferimento per il quale dovrebbero essere fornite informazioni, le autorità austriache sono state invitate a tenere conto delle osservazioni formulate sopra nel punto 243 in merito all'esistenza (o no) di un periodo transitorio.

- (334) Per quanto riguarda le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006, la Commissione ha chiesto alle autorità austriache, in una nuova richiesta di informazioni datata 17 dicembre 2014, di fornire le informazioni necessarie per la valutazione di compatibilità.
- (335) Nella risposta del 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che il regime era accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
- (336) Conseguentemente gli aiuti per l'assistenza tecnica erano conformi alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006 e la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].

#### 8.7.2. ASSISTENZA TECNICA PER PRODOTTI GENERICI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2004 <sup>(99)</sup>

- (337) Agli aiuti destinati a coprire i costi delle misure di assistenza tecnica per prodotti generici, quali descritti nei considerando da 104 a 107, si applica il punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti 2000-2006. Per quanto riguarda le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3, all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni concernenti questo periodo utili a valutare il rispetto delle condizioni citate. Le autorità austriache sono state pertanto invitate a fornire le informazioni necessarie.
- (338) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti a favore di queste misure non hanno mai superato la soglia di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio. Pertanto la condizione di cui al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
- (339) Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 sugli aiuti accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, la Commissione rileva che tale condizione è soddisfatta perché le misure di assistenza tecnica riguardavano informazioni generiche sui prodotti. Pertanto la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
- (340) Ne consegue che le condizioni degli orientamenti 2000-2006 sugli aiuti destinati alla prestazione di assistenza tecnica erano soddisfatte. La Commissione considera pertanto tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].

#### 8.8. ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2008

##### 8.8.1. NORME APPLICABILI

##### **Aiuti a favore dei produttori agricoli primari**

- (341) In base al punto 103 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
- (342) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti erano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] se erano concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento e soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento.
- (343) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 concernente l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, potevano essere concessi aiuti per coprire i seguenti costi ammissibili: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand o i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore.

<sup>(99)</sup> Le misure generiche successive al 2004 sono state oggetto della decisione della Commissione relativa agli aiuti N 239/2004 (si veda anche il punto 20). Tale decisione non è stata influenzata dalle sentenze della Corte citate nel punto 22 e seguenti.

- (344) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi della divulgazione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi (senza alcun riferimento a singole imprese, marchi o all'origine).
- (345) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi per pubblicazioni quali cataloghi o siti web contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione fossero neutre e tutti i produttori interessati avessero le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
- (346) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti per l'assistenza tecnica fino alla copertura del 100 % dei costi se erano soddisfatte le seguenti condizioni: gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non potevano comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; gli aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti; se l'assistenza tecnica era fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non doveva costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione in questione dovevano essere limitati ai costi del servizio prestato.

### **Imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione**

- (347) In base al punto 105 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 800/2008, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 70/2001, stabiliva che i riferimenti al regolamento (CE) n. 70/2001 s'intendevano fatti al regolamento (CE) n. 800/2008 <sup>(100)</sup>.
- (348) Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 e all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 si rimanda sopra al considerando 315.
- (349) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 e dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001, l'intensità degli aiuti a favore della partecipazione a fiere ed esposizioni non poteva superare il 50 % dei costi ammissibili, laddove per «costi ammissibili» s'intendevano i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

### **8.8.2. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA (PRODUTTORI PRIMARI E TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)**

#### **Aiuti a favore dei produttori agricoli primari**

- (350) La Commissione è del parere che le norme sull'assistenza tecnica a favore dei produttori agricoli primari applicabili dal 1° gennaio 2007 fossero sostanzialmente identiche alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006. I costi ammissibili indicati nell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono sostanzialmente identici a quelli del punto 14 degli orientamenti 2000-2006 <sup>(101)</sup>. Le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono identiche alle disposizioni del punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006. Tuttavia, diversamente da questi ultimi, gli orientamenti 2007-2013 stabilivano che gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati. A tale proposito le autorità austriache hanno rilevato che l'assistenza tecnica era erogata sotto forma di servizi agevolati già prima del 2007.

<sup>(100)</sup> Come spiegato sopra nel punto 314, agli aiuti in questione erano applicabili l'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 70/2001 tra il 1° gennaio 2007 e il 28 agosto 2008 e, dopo tale data, gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 800/2008. Tuttavia, poiché gli articoli prevedevano le medesime condizioni, nella valutazione non è necessario distinguere tra i due periodi di tempo.

<sup>(101)</sup> Gli orientamenti 2000-2006 contengono un elenco non esaustivo delle attività incluse nella nozione di assistenza tecnica.

- (351) Si rimanda alla valutazione della compatibilità nella sezione 8.7 sopra. Pertanto la Commissione considera questi aiuti compatibili con il mercato comune.

#### **Imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione**

- (352) Per quanto riguarda l'assistenza tecnica a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione, gli orientamenti 2007-2013 hanno introdotto modifiche sostanziali rispetto alle norme precedenti; si rende perciò necessaria una valutazione separata di questa categoria di misure. Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento non era chiaro se nel 2007 le autorità austriache avessero conformato le misure di assistenza tecnica in questione alle summenzionate condizioni degli orientamenti. Le autorità austriache sono state pertanto invitate a fornire ulteriori informazioni per dimostrare che nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 le misure erano conformi alle nuove norme. A tale proposito la Commissione ha espresso dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti di cui agli orientamenti 2000-2006; in particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle seguenti modifiche sostanziali:

- la distinzione tra la produzione primaria, da un lato, e, dall'altro, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli;
- per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione, soltanto gli aiuti a favore delle PMI potevano essere dichiarati compatibili a norma degli orientamenti 2007-2013, i costi ammissibili erano limitati ai costi dei servizi di consulenza e di partecipazione a mostre e fiere e l'intensità dell'aiuto era ridotta al 50 %.

- (353) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato era in vigore dal 1° gennaio 2008 e non dal 1° gennaio 2007, come rilevato dalla Commissione (si vedano anche i considerando da 172 a 175), e per tale motivo non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità. Nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha nuovamente invitato le autorità austriache a fornire le informazioni necessarie a tale riguardo. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno ribadito il parere già espresso nella comunicazione del 2012 e non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità.

- (354) Si rimanda alle argomentazioni formulate sopra nei considerando da 322 a 326, che valgono anche per il tipo di aiuti considerati nella presente sezione.

- (355) Per i motivi su esposti, nella misura in cui gli aiuti per l'assistenza tecnica concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 non erano conformi alle nuove condizioni previste per questa categoria di aiuti dagli orientamenti 2007-2013 (ossia aiuti a favore delle grandi imprese, aiuti per la prima partecipazione a fiere, un tasso di aiuto superiore al 50 % per servizi diversi dai servizi di consulenza e la partecipazione a fiere o una compensazione in natura) (considerando 350), la Commissione considera tali aiuti incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].

- (356) Per quanto riguarda le misure diverse da quelle citate nel considerando precedente, i criteri di compatibilità non sono cambiati rispetto agli orientamenti 2000-2006. Si rimanda alla valutazione della compatibilità di cui al considerando (328) e seguenti. Queste misure sono pertanto compatibili.

#### **8.9. PRELIEVI PARAFISCALI E VINCOLO DI DESTINAZIONE A FAVORE DEGLI AIUTI**

- (357) Poiché le misure oggetto della presente decisione erano finanziate mediante un prelievo parafiscale, la Commissione deve esaminare sia le misure sovvenzionate, ossia gli aiuti effettivamente concessi, sia le loro modalità di finanziamento.

- (358) È giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che, se le modalità di finanziamento di un aiuto, in particolare mediante contributi obbligatori, costituiscono parte integrante della misura, l'esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche le modalità di finanziamento dell'aiuto medesimo <sup>(102)</sup>.

<sup>(102)</sup> Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003 nelle cause riunite Van Calster, C-261/01 e C-262/01, ECLI:EU:C:2003:571, punto 49.

- (359) Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto<sup>(103)</sup> e incidere direttamente sull'entità dell'aiuto<sup>(104)</sup>.

#### 8.9.1. PERIODO DAL 1995 AL 2001

- (360) In base al considerando 235 della decisione di avvio del procedimento, l'applicazione di questi criteri alle misure in questione ha portato la Commissione a concludere in via preliminare che il primo criterio sembrava essere soddisfatto, considerato che, secondo le autorità austriache, il gettito dei prelievi era destinato esclusivamente alle misure di aiuto oggetto della decisione (si veda il considerando 53).
- (361) Per quanto riguarda la questione se il gettito del prelievo incidesse direttamente sull'entità degli aiuti di Stato, all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale criterio. A tal fine le autorità austriache sono state invitate a chiarire se l'entità dell'aiuto in questione fosse direttamente collegata al gettito del prelievo, ossia se fosse stata stabilita preventivamente o dipendesse dalle reali esigenze di commercializzazione di AMA.
- (362) La Commissione ha inoltre fatto presente che, qualora dopo la comunicazione delle informazioni necessarie fosse giunta alla conclusione che i prelievi costituivano parte integrante della misura di aiuto, avrebbe dovuto esaminare se il finanziamento del regime di aiuto discriminasse tra i prodotti importati e quelli ottenuti in Austria<sup>(105)</sup> o tra i prodotti nazionali esportati e i prodotti nazionali commercializzati nel mercato nazionale<sup>(106)</sup> (considerando 236 della decisione di avvio del procedimento).
- (363) Le autorità austriache sono state invitate a fornire informazioni su questi punti e, in particolare, a comunicare se l'articolo 21c, paragrafo 2, della legge AMA, che esentava i beni non originari dell'Austria dal prelievo (si veda il considerando 58), fosse già in vigore nel 1995 o se sia stato inserito nella legge in virtù di un emendamento successivo. Inoltre, le autorità austriache sono state invitate a precisare se i prodotti originari dell'Austria commercializzati al di fuori del paese potessero beneficiare della misura alla pari dei prodotti commercializzati in Austria.
- (364) Nel considerando 237 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato di aver dovuto esaminare anche se l'imposizione del prelievo fosse contraria agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, per verificare se i prelievi interferissero con i prezzi dei prodotti finali e se quindi i prodotti nazionali fossero discriminati rispetto ai prodotti importati.
- (365) A tale riguardo, nella decisione di avvio del procedimento le autorità austriache sono state invitate a fornire dati atti a dimostrare a quale percentuale dei rispettivi prezzi di vendita corrispondesse il prelievo e a spiegare in quale misura un eventuale effetto negativo dovuto al prelievo fosse compensato dagli effetti positivi delle misure sovvenzionate dal medesimo prelievo. Inoltre, è stato chiesto alle autorità austriache di precisare se i prezzi dei prodotti in questione fossero determinati in gran parte dal mercato.
- (366) Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno riferito alla Commissione che i prodotti stranieri erano esentati dal pagamento del prelievo a norma dell'articolo 2c, paragrafo 2, della legge AMA. Tale esenzione era in vigore dal 1° gennaio 1994, vale a dire per l'intero periodo oggetto della valutazione.
- (367) Per quanto riguarda il rapporto con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, nella suddetta comunicazione le autorità austriache hanno dichiarato che, poiché i prezzi si determinavano in base alla domanda e all'offerta sui mercati rilevanti senza alcun intervento da parte delle autorità, non era possibile calcolare a quale percentuale dei prezzi di vendita corrispondesse il prelievo.

<sup>(103)</sup> Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005 nella causa *Streekgewest Westelijk Noord-Brabant*, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 26; sentenza della Corte del 27 ottobre 2005 nelle cause riunite *Nazairdis SAS e.a./Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)*, da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, ECLI:EU:C:2005:657, punti da 46 a 49.

<sup>(104)</sup> Causa *Streekgewest Westelijk Noord-Brabant*, citata nella nota 102, punto 28, e sentenza della Corte del 15 giugno 2006 nella causa *Air Liquide*, C-41/05, ECLI:EU:C:2006:403, punto 46.

<sup>(105)</sup> In merito alla discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti esportati si veda, tra l'altro, la sentenza della Corte del 23 aprile 2002 nella causa *Nygaard*, C-234/99, ECLI:EU:C:2002:244, punti 21-22.

<sup>(106)</sup> In merito alla discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati si veda, tra l'altro, la sentenza della Corte dell'11 marzo 1992 nelle cause riunite *Compagnie Commerciale de l'Ouest*, C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90, ECLI:EU:C:1992:118, punto 26.

- (368) Nella medesima comunicazione le autorità austriache hanno sostenuto che il gettito del prelievo non era direttamente collegato all'entità dell'aiuto di Stato. Oltre al gettito derivante dal prelievo di AMA esistevano altre fonti di finanziamento; in particolare, in aggiunta al «gettito netto» di tale prelievo e ai fondi dell'UE (per le azioni cofinanziate), presso gli operatori economici venivano riscosse altre imposte sotto forma di canoni di licenze e dell'introito dei diritti d'autore pagati nel negozio di AMA (ricettari ecc.), allo scopo di finanziare le misure.
- (369) Le autorità austriache hanno dimostrato, infatti, che una parte del finanziamento delle misure di AMA non era coperto dal prelievo<sup>(107)</sup> e che quindi l'entità degli aiuti erogati (che, a sua volta, incideva sull'ambito di applicazione delle misure effettivamente attuate) non dipendeva esclusivamente dal gettito del prelievo. Inoltre, il gettito non era destinato esclusivamente al finanziamento degli aiuti<sup>(108)</sup>.
- (370) Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per la costituzione di un vincolo ai sensi della giurisprudenza non fossero soddisfatti nel periodo dal 1995 al 2001.

#### 8.9.2. PERIODO DAL 2002 AL 2008

- (371) Le autorità austriache sono state invitate anche a fornire le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare se il finanziamento parafiscale della misura (prelievo) costituisca parte integrante delle misure di aiuto nel periodo dal 2002 al 2008 (considerando 238 della decisione di avvio del procedimento).
- (372) Per i motivi su esposti e considerato che le fonti di finanziamento sono rimaste le stesse, la Commissione ritiene che non sussistesse alcun vincolo tra il prelievo e le misure di aiuti di Stato nemmeno nel periodo dal 2002 al 2008.

### 9. CONCLUSIONE SULL'ESISTENZA DI AIUTI E SULLA COMPATIBILITÀ

- (373) Per i motivi su esposti e fatto salvo il considerando 378, le misure di commercializzazione di AMA costituiscono aiuti di Stato.
- (374) Per i motivi su esposti e fatto salvo il considerando 378, le misure di aiuto di cui ai considerando 208, 213, 327, terza frase, e 355 sono incompatibili con il mercato interno. Le altre misure valutate sopra sono compatibili con il mercato interno.
- (375) Eventuali compensazioni che, al momento della concessione degli aiuti, erano conformi alle condizioni previste dal regolamento de minimis<sup>(109)</sup> non sono considerate aiuti. Eventuali aiuti che, al momento della concessione degli aiuti, erano conformi alle condizioni di un'esenzione per categoria o di un regime di aiuti autorizzato sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili al tipo di aiuto in questione.

<sup>(107)</sup> Secondo la comunicazione del 25 febbraio 2015, le somme riscosse a titolo delle licenze erano comprese tra il 2,01 % e il 2,84 % del gettito annuo e gli introiti del negozio di AMA erano compresi tra lo 0,08 % e lo 0,48 % del gettito annuo.

<sup>(108)</sup> Si consideri, per esempio, la situazione del 2001: come si può evincere dalle tabelle riportate nei considerando (43) e (56), il gettito del prelievo è stato di 15 milioni di EUR, mentre gli aiuti erogati ammontavano soltanto a 12 milioni di EUR. Sebbene gli importi e le proporzioni variassero da un anno all'altro (in alcuni anni l'importo degli aiuti è stato superiore al gettito del prelievo), è nondimeno evidente che il gettito del prelievo non si è tradotto direttamente in un determinato livello di aiuti.

<sup>(109)</sup> Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5); regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30); comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35); regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).

## 10. RECUPERO

- (376) Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare l'aiuto <sup>(110)</sup> qualora ne abbia accertato l'incompatibilità con il mercato interno. Inoltre, la Corte ha coerentemente sostenuto che l'obbligo di uno Stato di abolire l'aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno ha lo scopo di ripristinare lo status quo ante <sup>(111)</sup>. In tale contesto la Corte ha stabilito che tale obiettivo è conseguito dopo che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi mediante un aiuto illegale, venendo così privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata <sup>(112)</sup>.
- (377) In linea con la giurisprudenza citata, l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (in appresso «il regolamento di procedura») <sup>(113)</sup> stabilisce che «[N]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (378) A norma dell'articolo 17 del regolamento di procedura, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti incompatibili sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dal giorno in cui è concesso l'aiuto illegale al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (379) La denuncia che ha avviato il presente procedimento è pervenuta il 21 settembre 1999 (si veda il considerando 4) e la Commissione ha registrato il regime come aiuti non notificati nel 2000 (si veda il considerando 8). Inoltre, la decisione del 2004 prende atto che la Commissione ha deciso, per ragioni amministrative, di suddividere il procedimento (si veda il considerando 10) e di valutare separatamente le misure attuate prima del 2003 e quelle attuate dopo tale anno. La suddivisione del procedimento faceva seguito a una richiesta delle autorità austriache dell'8 marzo 2003.
- (380) Le azioni (suddivisione del procedimento confermata con la decisione del 2004) e la lettera succitate (richiesta dell'Austria dell'8 marzo 2004) hanno interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
- (381) Pertanto la Commissione ha il potere di disporre il recupero con effetto dal 1° gennaio 1995, data dell'adesione dell'Austria all'Unione europea.
- (382) La decisione della Commissione nel procedimento NN 34 A/2000 è stata impugnata dinanzi al Tribunale il 30 giugno 2004 e la relativa sentenza è stata appellata dinanzi alla Corte di giustizia il 27 gennaio 2010. La sentenza della Corte è stata pronunciata il 27 ottobre 2011 (si veda sopra il considerando 22). Pertanto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, terza frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, il termine di prescrizione era sospeso dal 30 giugno 2004 al 27 ottobre 2011.
- (383) Per i motivi su esposti, il termine di prescrizione di dieci anni per il recupero delle misure valutate nella presente decisione non è scaduto. Quindi, gli aiuti di Stato incompatibili specificati sopra nel considerando 374 devono essere recuperati dalle autorità austriache.
- (384) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che «[N]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (385) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di procedura specifica che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
- (386) Gli strumenti stabiliti dagli Stati membri conformemente alla normativa nazionale per l'esecuzione delle decisioni di recupero dovrebbero dare piena attuazione alla decisione di recupero. È dunque necessario che le misure nazionali adottate dagli Stati membri siano tali da consentire un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

<sup>(110)</sup> Causa Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(111)</sup> Cause riunite Spagna/Commissione, C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

<sup>(112)</sup> Causa Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64-65.

<sup>(113)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

- (387) È giurisprudenza consolidata che la Commissione, nel caso di decisioni negative relative ad aiuti non notificati, in particolare quando è trascorso molto tempo, può procedere a una valutazione approssimativa degli importi da recuperare <sup>(114)</sup>.
- (388) La Commissione desidera sottolineare come, secondo la giurisprudenza, «nessuna norma di diritto comunitario imponga che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto dell'aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo» <sup>(115)</sup>.
- (389) Stante la natura di alcune delle misure in questione (misure riguardanti aiuti indiretti a un grande numero di beneficiari), la Commissione non è in grado di stabilire nella presente decisione l'importo esatto degli aiuti per beneficiario per ciascuna misura di cui è stato disposto il recupero.
- (390) Pertanto la Commissione desidera rilevare che gli importi comunicati dalle autorità austriache durante il periodo d'indagine (si vedano i considerando 43, 44 e 45) costituiscono il punto di partenza per il calcolo degli aiuti da recuperare presso i rispettivi beneficiari. Nella decisione sono stati individuati le categorie di aiuti incompatibili e i periodi rilevanti.
- (391) La Commissione ritiene quindi che le autorità austriache debbano indicare, nel quadro della procedura di recupero, un metodo ragionevole per determinare l'importo degli aiuti per ciascun beneficiario e lo debbano comunicare alla Commissione in uno spirito di leale collaborazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli aiuti di Stato cui l'Austria ha dato esecuzione per le misure e i periodi indicati di seguito sono **compatibili** con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- aiuti alla pubblicità generica nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;
- aiuti alla pubblicità nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
- aiuti a/tramite campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria e alla pubblicità generica in Austria nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2004;
- aiuti alla pubblicità della qualità nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
- aiuti a/tramite misure promozionali in senso lato e misure di assistenza tecnica nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
- aiuti sotto forma di assistenza tecnica, servizi di consulenza e misure di controllo per prodotti di qualità nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
- aiuti a prodotti di qualità nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;
- aiuti sotto forma di assistenza tecnica nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;
- aiuti sotto forma di assistenza tecnica per prodotti generici nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;
- aiuti sotto forma di assistenza tecnica a favore di produttori primari nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

<sup>(114)</sup> Causa Scott SA/Commissione, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 96.

<sup>(115)</sup> Causa Spagna/Commissione, C-480/98, ECLI:EU:C:2000:559, punto 25.

### Articolo 2

I seguenti regimi di aiuti di Stato cui l'Austria ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono **incompatibili** con il mercato interno per i rispettivi periodi indicati:

- aiuti alla pubblicità generica nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
- aiuti all'etichetta di qualità nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
- aiuti ai prodotti di qualità nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
- assistenza tecnica a favore di imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

### Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 2 non costituiscono aiuti se, all'epoca della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio <sup>(116)</sup>, che era applicabile all'epoca della concessione degli aiuti.

### Articolo 4

Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 2 che, all'epoca della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuti.

### Articolo 5

L'Austria procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2 presso i rispettivi beneficiari.

Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi maturati dalla data dell'esborso a quella dell'effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(117)</sup>.

### Articolo 6

Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 è immediato ed efficace.

L'Austria garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

### Articolo 7

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Austria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito dei regimi di cui all'articolo 2 e l'importo totale degli aiuti ricevuti da ciascun beneficiario nell'ambito del regime;
- b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso i beneficiari;

<sup>(116)</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

<sup>(117)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

- c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione;
- d) documenti atti a dimostrare che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti.

L'Austria tiene informata la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per dare attuazione alla presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 2. L'Austria trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione, nonché informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso i beneficiari.

*Articolo 8*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1701 DELLA COMMISSIONE****del 19 agosto 2016****che stabilisce norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura***[notificata con il numero C(2016) 5304]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, gli Stati membri raccolgono i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari alla gestione della pesca.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio <sup>(3)</sup> entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (3) A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, i piani di lavoro devono essere approvati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (4) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro.
- (5) È opportuno tenere conto dei più recenti requisiti per quanto riguarda i dati necessari per l'attuazione della politica comune della pesca quali figurano nel programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 <sup>(4)</sup> e indicare quali informazioni devono fornire gli Stati membri quando presentano i loro piani di lavoro al fine di garantire la coerenza con il programma pluriennale dell'Unione e assicurarne l'applicazione uniforme in tutta l'Unione.
- (6) La Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sono stati consultati i rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di esperti *ad hoc*.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

#### Contenuto dei piani di lavoro

1. Il contenuto dei piani di lavoro per la raccolta dei dati per il periodo 2017-2019 di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato conformemente al modello riportato nell'allegato della presente decisione.
2. Ai fini del suddetto allegato si applicano le definizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nel programma pluriennale dell'Unione.
3. I piani di lavoro elaborati dagli Stati membri descrivono:
  - a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione;
  - b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;
  - c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere i set di dati che saranno forniti agli utenti finali;
  - d) il quadro di garanzia e di controllo della qualità predisposto per garantire un'adeguata qualità dei dati;
  - e) in che modo e quando i dati saranno disponibili, tenendo conto delle esigenze definite dagli utenti finali di pareri scientifici;
  - f) le disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali, e
  - g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Il contenuto e il formato delle descrizioni di cui sopra è conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 2 a 8, ulteriormente precisate nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

#### Dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione

1. Gli Stati membri raccolgono i dati specificati nell'allegato I in conformità del programma pluriennale dell'Unione.
2. La correlazione tra le tabelle del programma pluriennale dell'Unione e le tabelle e il testo del piano di lavoro figura nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

*Articolo 3***Distribuzione spaziale e temporale e frequenza della raccolta di dati**

1. Le specifiche relative alla distribuzione spaziale e temporale e alla frequenza sono conformi alle prescrizioni di cui al capo III del programma pluriennale dell'Unione. In assenza di tali prescrizioni, gli Stati membri stabiliscono e descrivono le specifiche relative alla distribuzione spaziale e temporale o alla frequenza tenendo conto delle serie temporali storiche, dell'efficacia in termini di costi, di eventuali forme di coordinamento a livello di regione marina e delle esigenze degli utenti finali.
2. Le specifiche relative alla distribuzione spaziale e temporale o alla frequenza con cui vanno raccolti i dati figurano nelle seguenti tabelle:
  - a) tabella 4A e tabella 4B per i dati ottenuti con il campionamento della pesca commerciale,
  - b) tabella 1A e tabella 1B per i dati biologici ottenuti da campagne di ricerca e nella pesca commerciale,
  - c) tabella 1D per i dati ottenuti con il campionamento della pesca ricreativa,
  - d) tabella 1E per i dati ottenuti con il campionamento delle specie anadrome e catadrome,
  - e) tabella 1G per i dati ottenuti da campagne di ricerca,
  - f) tabella 3A per i dati economici e sociali relativi al settore della pesca,
  - g) tabella 3B per i dati economici e sociali relativi al settore dell'acquacoltura, e
  - h) tabella 3C per i dati economici e sociali relativi all'industria di trasformazione.

*Articolo 4***Fonte dei dati, procedure e metodi di raccolta e trattamento dei dati**

1. Quando i dati sono raccolti principalmente in applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008, secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la fonte dei dati è descritta nelle tabelle o nei riquadri di seguito indicati:
  - a) tabella 1C
  - b) tabella 1D
  - c) tabella 1E
  - d) tabella 3A
  - e) riquadro 3A
  - f) tabella 3B
  - g) riquadro 3B
  - h) tabella 3C e
  - i) riquadro 3C.
2. Quando i dati sono raccolti in applicazione di atti giuridici diversi dal regolamento (CE) n. 199/2008, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la fonte dei dati è descritta nelle tabelle e nei riquadri di seguito indicati:
  - a) tabella 2A
  - b) riquadro 2A

- c) tabella 3A, se pertinente, e
- d) riquadro 3A, se pertinente.
3. Se il programma pluriennale dell'Unione fa riferimento a uno studio pilota o a una metodologia semplificata, gli Stati membri descrivono tale studio, precisandone obiettivo, durata, metodologia e risultati attesi, nelle seguenti sezioni:
- a) studio pilota 1 — sezione 1
- b) studio pilota 2 — sezione 1
- c) studio pilota 3 — sezione 3 e
- d) studio pilota 4 — sezione 3.
4. I modelli di campionamento previsti sono descritti nella tabella 4 A, nel riquadro 4 A e nella tabella 4B. La popolazione di riferimento, che sarà utilizzata per la selezione della popolazione oggetto del campionamento, è descritta nelle tabelle 4C e 4D. Se il campionamento è effettuato da osservatori a bordo o a terra, la frazione delle catture sottoposta a campionamento è indicata in modo da specificare se il campionamento riguarda tutte le specie, unicamente le specie commerciali o soltanto determinati taxa.
5. Le metodologie, la definizione e il calcolo delle variabili sociali ed economiche sono conformi ai pertinenti orientamenti comunemente accettati da organismi di esperti della Commissione europea. In assenza di tali orientamenti, gli Stati membri descrivono in modo chiaro l'approccio adottato e ne forniscono la giustificazione nei seguenti riquadri:
- a) riquadro 3 A
- b) riquadro 3B e
- c) riquadro 3C.
6. Gli Stati membri si coordinano al fine di elaborare e attuare metodi a livello dell'UE o a livello regionale per correggere e imputare i dati relativi alle parti dei piani di campionamento che non sono state sottoposte a campionamento o lo sono state in modo inadeguato. I metodi di imputazione tengono conto degli orientamenti e dei metodi adottati da organizzazioni statistiche internazionali. I dati imputati devono essere chiaramente evidenziati quando vengono comunicati agli utenti finali.

#### *Articolo 5*

### **Garanzia e controllo della qualità**

1. Un quadro di garanzia e di controllo della qualità è descritto, se del caso, in documenti accessibili al pubblico cui è fatto riferimento nei piani di lavoro. Esso stabilisce principi generali, metodi e strumenti in grado di fornire orientamenti e contributi per un approccio comune efficace a livello europeo e nazionale.
2. I metodi relativi alla qualità sono descritti nelle tabelle e nei riquadri seguenti:
- a) tabella 5A per gli schemi di campionamento delle catture, gli schemi di campionamento per la pesca ricreativa, gli schemi di campionamento per le specie anadrome e catadrome e le campagne di ricerca in mare;
- b) tabella 5B per le variabili dell'attività di pesca, i dati economici e sociali per la pesca, i dati economici e sociali per l'acquacoltura e i dati economici e sociali per l'industria di trasformazione;
- c) riquadro 2A;
- d) riquadro 3A;
- e) riquadro 3B e
- f) riquadro 3C.

3. Nei casi in cui i dati sono raccolti mediante campionamento, gli Stati membri si avvalgono di modelli statisticamente validi conformi agli orientamenti di buona prassi forniti dalla Commissione, dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dallo CSTEP o da altri organismi di esperti della Commissione europea. La descrizione dei metodi di campionamento comprende in particolare, ma non solo, l'indicazione delle finalità, il modello di campionamento, le difficoltà di esecuzione previste (comprese le mancate risposte e le risposte negative), l'archiviazione dei dati, le procedure di garanzia della qualità e i metodi di analisi. Essa comprende inoltre la definizione delle unità di campionamento, le basi di campionamento e la copertura della popolazione bersaglio (compresi i criteri utilizzati per la copertura), gli schemi di stratificazione e i metodi di selezione del campione per le unità di campionamento primarie, secondarie e di livello inferiore. Nei casi in cui è possibile definire obiettivi quantitativi, questi possono essere indicati direttamente, in termini di dimensioni del campione o di tassi di campionamento, oppure mediante la definizione dei livelli di precisione e di confidenza da raggiungere. Per i dati censuari gli Stati membri indicano se tutti i segmenti sono coperti e precisano le parti mancanti della popolazione totale e il modo in cui queste vengono stimate. La qualità dei dati di campionamento è dimostrata, se del caso, mediante indicatori di qualità relativi alla precisione e ai possibili effetti distorsivi.

#### Articolo 6

### Disponibilità dei dati per gli utenti finali

La tabella 6A è utilizzata per indicare quando i dati saranno messi a disposizione degli utenti finali.

#### Articolo 7

### Disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento regionale e internazionale

1. Gli Stati membri indicano nella tabella 7A le pertinenti riunioni regionali e internazionali a cui partecipano e nella tabella 7B le modalità con cui viene dato seguito alle raccomandazioni concordate a livello di regione marina o a livello dell'UE. Se non viene dato seguito alle suddette raccomandazioni, gli Stati membri ne spiegano le ragioni nella sezione «Osservazioni» della tabella 7B. Essi indicano inoltre l'effetto che tali raccomandazioni avranno sulla loro raccolta di dati.

2. Gli Stati membri riportano nella tabella 7C tutte le informazioni pertinenti relative ad accordi con altri Stati membri. Tali informazioni indicano la parte di dati che deve essere raccolta da ciascuno Stato membro e lo Stato membro che assicura la completezza della raccolta, specificano la durata dell'accordo e precisano a quale Stato membro spetterà il compito di trasmettere i dati agli utenti finali.

3. Fatte salve le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione, nel pianificare lo sforzo di ricerca o il modello di campionamento gli Stati membri possono prendere in considerazione le esigenze degli utenti finali, purché ciò non incida negativamente sulla qualità dei risultati e venga coordinato a livello di regione marina. Gli Stati membri possono decidere, di concerto con altri Stati membri della stessa regione, di ridistribuire alcuni compiti e contributi. Se viene raggiunto un accordo con altri Stati membri sulla ripartizione dei compiti, la partecipazione (fisica e/o finanziaria) ad ogni singola campagna, nonché gli obblighi di comunicazione e trasmissione di ciascuno Stato membro, vengono indicati nel riquadro 1G.

#### Articolo 8

### Obblighi internazionali

Gli Stati membri riportano tutti i pertinenti requisiti in materia di raccolta dei dati derivanti dai loro obblighi internazionali nelle seguenti tabelle:

- a) tabella 1A
- b) tabella 1B
- c) tabella 1C

- d) tabella 4A
- e) tabella 4B
- f) tabella 7B e
- g) tabella 7C.

Tale disposizione si applica alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli organismi regionali per la pesca di cui gli Stati membri o l'Unione sono parti contraenti, nonché agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile nell'ambito dei quali operano le loro flotte.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2016

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

## INDICE

## Sezione 1: Dati biologici

Tabella 1 A: Elenco degli stock richiesti

Tabella 1B: Pianificazione del campionamento per le variabili biologiche

Tabella 1C: Intensità di campionamento per le variabili biologiche

Tabella 1D: Pesca ricreativa

Studio pilota 1: Quota relativa delle catture della pesca ricreativa rispetto alle catture della pesca commerciale

Tabella 1E: Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce

Riquadro 1E: Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce

Tabella 1F: Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci

Studio pilota 2: Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sull'ecosistema marino

Tabella 1G: Elenco delle campagne di ricerca in mare

Riquadro 1G: Elenco delle campagne di ricerca in mare

Tabella 1H: Raccolta e diffusione dei dati delle campagne di ricerca

## Sezione 2: Dati relativi all'attività di pesca

Tabella 2 A: Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca

Riquadro 2 A: Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca

## Sezione 3: Dati economici e sociali

Tabella 3 A: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca

Riquadro 3 A: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca

Studio pilota 3: Dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità

Tabella 3B: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura

Riquadro 3B: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura

Studio pilota 4: Dati ambientali sull'acquacoltura

Tabella 3C: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione

Riquadro 3C: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione

## Sezione 4: Strategia di campionamento dei dati biologici provenienti dalla pesca commerciale

Tabella 4 A: Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici

Riquadro 4 A: Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici

Tabella 4B: Descrizione della base di campionamento dei dati biologici

Tabella 4C: Dati relativi alle attività di pesca per Stato membro

Tabella 4D: Luoghi di sbarco

Sezione 5: Qualità dei dati

Tabella 5 A: Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

Tabella 5B: Quadro di garanzia della qualità dei dati socio-economici

Sezione 6: Disponibilità dei dati

Tabella 6 A: Disponibilità dei dati

Sezione 7: Coordinamento

Tabella 7 A: Coordinamento previsto a livello regionale e internazionale

Tabella 7B: Seguito dato a raccomandazioni e accordi

Tabella 7C: Accordi bilaterali e multilaterali

SEZIONE 1  
DATI BIOLOGICI

Tabella 1 A  
Elenco degli stock richiesti

MS	Reference years	Species	Region	RFMO/RFO/IO	Area/Stock	Selected for sampling (Y/N)	Average landings in the reference years (tons)	EU TAC (if any) (%)	PL		Comments
									Share (%) in EU landings	Threshold (Y/N)	
GBR	2013-2015	<i>Gadus morhua</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IIIa, IV, VIId	Y	180	8			
GBR	2013-2015	<i>Solea solea</i>	Atlantico settentrionale	ICES	VIIa	Y	515	16			
GBR	2013-2015	<i>Solea solea</i>	Atlantico settentrionale	ICES	VIIe	N	75	3			
GBR	2013-2015	<i>Nephrops norvegicus</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IV, FU 33	Y	150	6			
ITA	2013-2015	<i>Boops boops</i>	Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA17	N	240		7		
ESP	2013-2015	<i>Merluccius merluccius</i>	Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA06	Y	3 500		60		
ESP	2013-2015	<i>Merluccius merluccius</i>	Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA07	Y	3 500		60		

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione e agli articoli 2, 3 e 8 della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta dei dati a livello di zona/stock. Tutti gli individui del campione devono essere identificati a livello di specie e sottoposti a misurazione della lunghezza, se possibile.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferiscono i dati. Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati. Indicare l'anno o gli anni di riferimento come segue: «2013-2015».
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta peschereccia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona della specie/dello stock, in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione (per esempio GSA 16; zone ICIES I, II; zone ICIES III, IV e VIII ecc.).
Selected for sampling (Selezionata/o per il campionamento) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie/lo stock è stata/selezionata/o per il campionamento. Indicare «Y» (sì) se la specie/lo stock è selezionata/o per il campionamento per almeno una variabile della tabella 1B del presente allegato.
Average landings in the reference years (tons) (MEDIA degli sbarchi negli anni di riferimento (tonnellate))	MEDIA degli sbarchi di ciascuna specie e di ciascuno stock negli ultimi 3 anni di riferimento. Nell'inserire i dati sugli sbarchi, lo Stato membro deve tenere conto delle seguenti convenzioni: se non vengono effettuati sbarchi della specie in questione, indicare «None» (nessuno); se la media degli sbarchi è inferiore a 200 t, non indicare il valore corrispondente, ma inserire «< 200»; se la media degli sbarchi supera 200 t, indicare il valore corrispondente per gli ultimi 3 anni di riferimento. I valori relativi alla media degli sbarchi possono essere arrotondati alle 5 o 10 tonnellate più vicine.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
EU TAC (if any) (TAC UE (se del caso]) (%)	<p>Si applica unicamente agli stock soggetti a regolamenti su TAC e contingenti. In questa colonna lo Stato membro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— indicare «None» (nessuno) se non dispone di una quota del TAC UE per lo stock in questione;</li> <li>— indicare la quota esatta se dispone di una quota del TAC UE per lo stock in questione.</li> </ul>
Share (%) in EU landings (Quota (%) rispetto agli sbarchi UE)	<p>Si applica i) a tutti gli stock nel Mediterraneo, e ii) a tutti gli stock al di fuori del Mediterraneo per i quali non sono stati ancora definiti TAC. In questa colonna lo Stato membro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— indicare «None» (nessuno) se non ha effettuato sbarchi dello stock in questione;</li> <li>— indicare la quota esatta se ha effettuato sbarchi dello stock in questione, nel caso in cui intenda avvalersi di una soglia.</li> </ul>
Threshold (Soglia) (Y/N)	<p>Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie/lo stock si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.</p>
Comments (Osservazioni)	<p>Eventuali altre osservazioni.</p>

Tabella 1B

Pianificazione del campionamento per le variabili biologiche

																			PL					
																			Data di presentazione del PL			31.10.2016		
MS	Species	Region	RFMO/ RFO/IO	Area/ Stock	Frequen- cy	Length			Age			Weight			Sex ratio			Sexual matu- rity			Fecundity			Comments
						2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
PRT	<i>Pleuronectes platessa</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IV							X			X			X						NA	
PRT	<i>Nephrops norvegicus</i>	Atlantico setten- trionale	ICES	FU 7							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESP	<i>Merluccius merluc- cius</i>	Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA06																				
ESP	<i>Merluccius merluc- cius</i>	Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA07																				

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione e agli articoli 2, 3 e 8 della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Per le specie elencate in questa tabella devono essere raccolti parametri biologici (lunghezza, età, peso, rapporto dei sessi, maturità e fecondità). Per ciascun parametro e per ciascun anno, inserire una «X» se è stata effettuata o se è prevista la raccolta dei dati. Questa tabella deve permettere di identificare l'anno o gli anni in cui i dati sono/saranno raccolti dallo Stato membro.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta peschereccia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICIES I, II; zone ICIES III, IV e VIIId ecc.).
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui sarà effettuato il campionamento [specificare se mensile (M), trimestrale (Q), annuale (A) o altro (O)].
Length (Lunghezza)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per la lunghezza.
Age (Età)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per l'età.
Weight (Peso)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per il peso.
Sex ration (Rapporto dei sessi)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per il rapporto dei sessi.
Sexual maturity (Maturità sessuale)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per la maturità sessuale.
Fecundity (Fecondità)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per la fecondità.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 1C

Intensità di campionamento per le variabili biologiche

									PL		
									Data di presentazione del PL		31.10.2016
MS	MS participating in sampling	Sampling year	Species	Region	RFMO/RFO/IO	Area/Stock	Variables	Data sources	Planned minimum no of individuals to be measured at the national level	Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level	Comments
FRA	FRA-GBR-BEL	2017	<i>Solea solea</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IIIa, IV, VIIId	Age	Commercial			
FRA	FRA-GBR-BEL	2017	<i>Solea solea</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IIIa, IV, VIIId	Sex	Surveys			
FRA	FRA-GBR-BEL	2017	<i>Solea solea</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IIIa, IV, VIIId	Maturity	Commercial			
FRA	FRA-GBR-BEL	2017	<i>Solea solea</i>	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	IIIa, IV, VIIId	Length	commercial			
FRA	FRA	2017	<i>Merluccius merluccius</i>	Atlantico settentrionale	ICES	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab		Commercial			
FRA	FRA	2017	<i>Merluccius merluccius</i>	Atlantico settentrionale	ICES	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab		Surveys			
FRA	FRA	2017	<i>Merluccius merluccius</i>	Atlantico settentrionale	ICES	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab		Surveys			
FRA	FRA	2017	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM	GSA09		Commercial			

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), e al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista con riguardo alle variabili biologiche.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (osservazioni).
Sampling year (Anno di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o gli anni per gli obiettivi previsti. Se si tratta di più anni, ogni anno va indicato in una riga distinta della tabella. Devono essere riportati tutti gli anni.
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta peschereccia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICIES I, II; zone ICIES III, IV e VIIId ecc.).
Variable (Variabili)	Lo Stato membro deve comunicare le variabili relative a lunghezza, età, peso, rapporto dei sessi, maturità sessuale e fecondità, come indicato nella tabella 1B del presente allegato. La combinazione di specie e le variabili indicate nella tabella 1B del presente allegato devono corrispondere a tali informazioni.
Data sources (Fonti di dati)	Lo Stato membro deve specificare con una parola chiave le principali fonti di dati (indagini, campioni commerciali, campioni di mercato, campioni degli sbarchi ecc.). Lo Stato membro deve indicare separatamente i campionamenti previsti per la pesca commerciale («Commercial fisheries») e le indagini («Surveys»).

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Numero minimo di individui di cui è prevista la misurazione a livello nazionale)	Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è prevista la misurazione a livello nazionale. Descrivere brevemente nella sezione «Comments» (osservazioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per esempio campionamenti precedenti, simulazioni ecc.).
Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Numero minimo di individui di cui è prevista la misurazione a livello regionale)	Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è previsto il campionamento nell'ambito di un piano coordinato a livello regionale, se esistente; diversamente, indicare «NA» (non pertinente). Descrivere brevemente nella sezione «Comments» (osservazioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per esempio campionamenti precedenti, simulazioni ecc.).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 1D

## Pesca ricreativa

											PL	
											Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Sampling year	Area/EMU	RFMO/RFO/IO	Species	Applicable (Species present in the MS?)	Reasons for not sampling	Threshold (Y/N)	Annual estimate of catch? (Y/N)	Annual percentage of released catch? (Y/N)	Collection of catch composition data? (Y/N)	Type of Survey	Comments
GBR	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	<i>Gadus morhua</i>	Y			Y	Y	Y	Stime nazionali del numero di bordate & indagini in loco sulle catture per unità di sforzo	
NLD	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>	Y			Y	Y	Y	Stime nazionali del numero di pescatori & giornali di pesca	
GBR	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	Squali	N			Y	Y	Y	Stime nazionali del numero di bordate & indagini in loco sulle catture per unità di sforzo	
DEU	2017	Mar Baltico	ICES	Elasmobranchi	Y	Assenza di catture		N	N			
		Mar Baltico	ICES									
		Mar Baltico	ICES									
		Atlantico settentrionale	ICES									
		Atlantico settentrionale	ICES									
		Atlantico settentrionale	ICES									

											PL	
											Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Sampling year	Area/EMU	RFMO/RFO/IO	Species	Applicable (Species present in the MS?)	Reasons for not sampling	Threshold (Y/N)	Annual estimate of catch? (Y/N)	Annual percentage of released catch? (Y/N)	Collection of catch composition data? (Y/N)	Type of Survey	Comments
		Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM									
		Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM									
		Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM									

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione, che comprende anche le catture di specie anadrome e catadrome effettuate nell'ambito della pesca ricreativa in acqua dolce e in acqua salata.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling year (Anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui è previsto il campionamento.
Area/EMU (Zona/UGA)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione. Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'unità di gestione dell'anguilla (EMU).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare (in latino, ove possibile) il nome delle specie di cui è prescritto il campionamento nella pesca ricreativa in conformità della tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione o delle specie individuate nell'ambito di studi pilota e/o necessità di gestione per la pesca ricreativa (per regione). Vanno incluse tutte le specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro.
Applicable (Species present in the MS?) (Pertinente (specie presente nello SM?))	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo territorio.
Reasons for not sampling (Ragioni del mancato campionamento)	Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero), avvalendosi di specifici riferimenti ove del caso (per esempio specie non presente nella zona, regolamenti/leggi del paese, rientra nella soglia applicabile ecc.)
Threshold (Soglia) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.
Annual estimate of catch? (Stima annua delle catture?) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista la stima annua delle catture (peso e/o numero di esemplari).
Annual percentage of released catch? (Percentuale annua di catture rilasciate?) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista una percentuale annua di catture rilasciate (percentuale di pesci reimmessi in mare).

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Collection of catch composition data? (Raccolta di dati sulla composizione delle catture?) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista la composizione delle catture (per esempio lunghezza).
Type of Survey (Tipo di indagine)	Lo Stato membro deve indicare i tipi di indagine che saranno realizzati per raccogliere dati sulla pesca ricreativa (indagini in loco, sondaggi telefonici, giornali di pesca ecc. o una combinazione di questi metodi).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Studio pilota 1*

**Quota relativa delle catture della pesca ricreativa rispetto alle catture della pesca commerciale**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo V, paragrafo 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della presente decisione.

1. Obiettivo dello studio pilota
2. Durata dello studio pilota
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

*(max. 900 parole)*

Tabella 1E

## Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce

													PL	
													Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Sampling period	Area	RFMO/RFO/IO	Species	Applicable (Y/N)	Reasons for not sampling	Water Body	Life stage	Fishery/Independent data collection	Method	Unit	Planned nos	Frequency	Comments
FIN	2017-2020	Baltico	NASCO	<i>Salmo salar</i>			FIUME AAA	parr	I	elettropesca	n. di siti	40		
FIN	2017-2020	Baltico	NASCO	<i>Salmo salar</i>			FIUME AAA	smolt	I	trappola	n. di smolt	4 000		
FIN	2017-2020	Baltico	NASCO	<i>Salmo salar</i>			FIUME AAA	adulti	I	contatore	n. di contatori	1		
FIN	2017-2020	Baltico	NASCO	<i>Salmo salar</i>			FIUME AAA	adulti	F	campionamento	n. di campioni	100		
FIN	2017-2020	Baltico	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			FIUME EEE	ceca	I	elettropesca	n. di siti	40		
FIN	2017-2020	Baltico	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			FIUME EEE	gialla	I	trappola	n. di smolt	4 000		
FIN	2017-2020	Baltico	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			FIUME EEE	argentina	I	contatore	n. di contatori	1		
GBR	2017-2020	UK sett.	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			NA	ceca	F	campionamento	n. di campioni	100		
GBR	2017-2020	UK sett.	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			NA	gialla	I	trappola	n. di trappole	1		
GBR	2017-2020	UK sett.	ICES	<i>Anguilla anguilla</i>			NA	argentina	I	elettropesca	n. di siti	20		

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 2, lettere b) e c), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 1(E) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale dei dati che devono essere raccolti per la pesca commerciale di specie anadrome e catadrome in acqua dolce.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling period (Periodo di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento.
Area (Zona)	Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'«EMU» (unità di gestione dell'anguilla). In tutti gli altri casi va indicato il bacino idrografico.
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare (in latino) il nome della specie. Vanno indicate tutte le specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro.
Applicable (Pertinente) (Y/N)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo territorio o se la pesca di tale specie è vietata.
Reasons for not sampling (Ragioni del mancato campionamento)	Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero) (per esempio specie non presente nella zona, regolamenti/leggi dello Stato membro, rientra nella soglia applicabile ecc.)
Water body (Corpo idrico)	Lo Stato membro deve inserire il nome del fiume/sistema selezionato (per esempio fiume di riferimento).
LIFE stage (Fase di vita)	Lo Stato membro deve indicare la fase di vita della specie (per esempio adulta, ceca, argentina ecc.)
Fishery/Independent data collection (Raccolta dati basata sulla pesca/indipendente)	Lo Stato membro deve indicare se i dati devono essere ricavati da catture commerciali (F — raccolta basata sulla pesca) o da fonti diverse dalle catture commerciali (I — raccolta indipendente).
Method (Metodo)	Lo Stato membro deve indicare la o le fonti (per esempio trappole, contatori, giornali di bordo ecc. o una combinazione di questi metodi) da cui saranno ricavati i dati.
Unit (Unità)	Per ciascun metodo deve essere precisata l'unità che si prevede di utilizzare per comunicare i dati (per esempio numero di trappole, contatori, sistemi di elettropesca ecc.)

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Planned nos (Numeri previsti)	Lo Stato membro deve indicare l'obiettivo quantitativo previsto (in numeri) per l'unità prescelta.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui sarà effettuato il campionamento [specificare se mensile (M), trimestrale (Q), annuale (A) o altro (O)].
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 1E*

**Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 2, lettere b) e c), del programma pluriennale dell'Unione e all'articolo 2 della presente decisione.

Metodo scelto per la raccolta dei dati.

*(max. 250 parole per zona)*

Tabella 1F

**Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci**

							PL		
							Data di presentazione del PL		31.10.2016
MS	Sampling period/ year(s)	Region	RFMO/RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Scheme	Stratum ID code	Group of vulne- rable species	Expected occurrence of recordings	Comments
FRA	2017-2018	Mare del Nord e Artico orientale	ICES		Specie demersali in mare	SCT SD1-5	uccelli		
FRA	2017-2018	Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM						
FRA	2017-2018	Mare del Nord e Artico orientale	ICES						

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione e all'articolo 2 della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling period/year(s) (Periodo/anno(i) del campionamento)	Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento. Indicare l'anno o gli anni del campionamento come segue: «2017-2018».
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICIES I, II; zone ICIES III, IV e VIII ecc.).
Scheme (Schema)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento: «At markets» (nei mercati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). I valori devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, tranne qualora si applichino schemi diretti.
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. I valori devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, tranne qualora si applichino schemi diretti.
Group of vulnerable species (Gruppo di specie vulnerabili)	Lo Stato membro deve indicare il gruppo di specie sulla base della disposizione di cui al capo III, paragrafo 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione.
Expected occurrence of recordings (Occorrenza prevista di registrazioni)	Lo Stato membro deve indicare l'occorrenza prevista di registrazioni relative a individui prelevati come catture accessorie accidentali, compresi quelli reimmessi in mare, in conformità della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Inserire (+/-) numero o «X».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Studio pilota 2***Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sull'ecosistema marino**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della presente decisione.

1. Obiettivo dello studio pilota
  
2. Durata dello studio pilota
  
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

*(max. 900 parole)*

Tabella 1G

Elenco delle campagne di ricerca in mare

														PL		
														Data di presentazione del PL		31.10.2016
MS	Name of survey	Acronym	Mandatory (Y/N)	Threshold (Y/N)	Agreed at RCG level	MS participation	Area(s) covered	Period (Month)	Frequency	Days at sea planned	Type of sampling activities	Planned target	Map	Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO	International database	Comments
NLD	Demersal Young Fish Survey						IVc	sett-ott	annual	10	retate (pesce)	33	Fig. 7.1	ICES PGIPS		
NLD	NS Herring Acoustic Survey						IIIa, IV	luglio	annual	15	n. di eco-grammi	50	Fig. 7.2	ICES PGIPS		
NLD	NS Herring Acoustic Survey						IIIa, IV	luglio	X	15	retate (planc-ton)	15	Fig. 7.2	ICES PGIPS		

Osservazioni generali: la presente tabella risponde ai capi IV e V del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 della presente decisione. Essa è intesa a specificare quali campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione e quali campagne aggiuntive saranno realizzate dallo Stato membro.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Name of the survey (Nome della campagna)	Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbligatorie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Mandatory (Obbligatoria) (Y/N)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è inclusa nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Threshold (Soglia) (Y/N)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in conformità della disposizione di cui al capo V, paragrafo 7, del programma pluriennale dell'Unione. Se «Y» (sì), fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente allegato.
Agreed at RCG level (Concordata a livello di GCR)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è concordata a livello di regione marina.
MS participation (Partecipazione di SM)	Indicare se alla campagna partecipano un altro o altri Stati membri e precisare la forma di partecipazione [«F» (finanziaria), «T» (tecnica), «E» (sforzo) o «C» (combinazione)]. Fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente allegato. Se alla campagna non partecipano altri Stati membri compilare questo campo indicando «NA» (non pertinente).
Area(s) covered (Zona/e interessata/e)	Lo Stato membro deve indicare le zone di cui è prevista la copertura. Per le campagne obbligatorie, la zona deve corrispondere a quella che figura nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Period (month) (Periodo (mese))	Lo Stato membro deve indicare il periodo (in mesi) di cui è prevista la copertura. Per le campagne obbligatorie, il periodo deve corrispondere a quello che figura nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza della campagna: «Annual» (annuale), «Biennal» (biennale), «Triennal» (triennale) ecc.
Days at sea planned (Giorni in mare previsti)	Lo Stato membro deve indicare i giorni in mare previsti a livello nazionale.
Type of sampling activities (Tipo di attività di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di attività di campionamento principali. Le attività di campionamento principali sono quelle concordate nell'ambito del gruppo competente incaricato di pianificare la campagna, e si distinguono dalle attività di campionamento aggiuntive. Utilizzare una riga per ciascun tipo di attività di campionamento. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le categorie indicate di seguito: retate di pesce, conduttività temperatura densità (CTD), retate di plancton ecc.
Planned target (Obiettivo pianificato)	Lo Stato membro deve indicare il numero di attività di campionamento pianificate.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Map (Mappa)	Lo Stato membro deve inserire un riferimento alla mappa, conformemente al riquadro 1G del presente allegato.
Relevant international planning group — RFMO/RFO/IO (Gruppo internazionale di pianificazione — RFMO/RFO/IO)	Lo Stato membro deve indicare il gruppo internazionale incaricato di pianificare la campagna e l'RFMO/RFO/IO corrispondente. Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
International database (Banca dati internazionale)	Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale in relazione ai dati raccolti nell'ambito della campagna, o inserire la dicitura «No existing database» (non esiste una banca dati). Ciò riguarda l'esistenza di una banca dati internazionale, non il fatto che i dati siano o non siano caricati.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

#### Riquadro 1G

#### Elenco delle campagne di ricerca in mare

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 7, paragrafo 3, della presente decisione. Esso è inteso a specificare quali campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione saranno realizzate. Gli Stati membri devono precisare se la campagna di ricerca è inclusa nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione o se si tratta di una campagna di ricerca addizionale.

1. Obiettivi della campagna.
2. Descrizione dei metodi usati nella campagna. Per le campagne obbligatorie, link ai manuali. Inserire una rappresentazione grafica (mappa).
3. Per le campagne coordinate a livello internazionale, specificare gli Stati membri/le navi partecipanti e il gruppo internazionale incaricato della pianificazione della campagna.
4. Se del caso, descrivere la ripartizione dei compiti (fisica e/o finanziaria) a livello internazionale e l'accordo di ripartizione dei costi utilizzato.
5. Spiegare i casi in cui si applicano soglie.

(max. 450 parole per campagna)

Tabella 1H

## Raccolta e diffusione dei dati delle campagne di ricerca

			PL			
			Data di presentazione del PL			31.10.2016
MS	Name of survey	Acronym	Type of data collected	Core/Additional variable	Used as basis for advice (Y/N)	Comments
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	Dati biologici per il merluzzo bianco IVa	C	Y	
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	Dati biologici per lo spratto IVa	C	Y	
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	Larve di aringa	C	Y	
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	CTD per retata	A	N	
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	Rifiuti presenti nella rete da traino	A	N	
NLD	North Sea IBTS	IBTS_NS_Q1	Benthos presenti nella rete da traino	A	N	
NLD	Internation Blue whiting Acoustic survey	BWAS	Dati biologici/acustici per il mel	C	Y	
NLD	Internation Blue whiting survey	BWAS	Osservazioni di mammiferi marini	A	N	
NLD	International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey	MEGS	Deposizione di uova di sgombro	C	Y	
NLD	International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey	MEGS	CTD per retata	C	Y	
ITA	Mediterranean international bottom trawl survey	MEDITS	Dati biologici per il suro	C	Y	
ITA	Mediterranean international bottom trawl survey	MEDITS	Dati biologici per la triglia di scoglio	C	Y	

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione. Essa è intesa a precisare i dati che devono essere raccolti in relazione alle campagne di ricerca in mare descritte nella tabella 1G del presente allegato.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Name of the survey (Nome della campagna)	Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbligatorie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Type of data collected (Tipo di dati raccolti)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti. Utilizzare una riga per ciascun tipo di dati raccolti. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le categorie indicate di seguito: dati biologici per un determinato stock, dati relativi alle larve per un determinato stock, produzione di uova per un determinato stock, CTD per retata, rifiuti per retata, osservazioni di mammiferi marini, tartarughe, uccelli marini, benthos presenti nella rete da traino ecc. Nel caso di indagini riguardanti più specie è possibile raggruppare più stock.
Core/Additional variable (Variabile principale (C)/addizionale (A))	Le variabili principali sono quelle risultanti dalle attività di campionamento principali su cui è basata l'indagine. Tutte le altre sono variabili addizionali. La comunicazione delle variabili addizionali non è obbligatoria.
Used as basis of advice (Utilizzati per la formulazione di pareri) (Y/N)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se è previsto che i dati raccolti siano utilizzati per formulare pareri. Nella sezione «Comments» (osservazioni) lo Stato membro può specificare il tipo di parere (valutazione degli stock, valutazione integrata degli ecosistemi, parere nazionale ecc.).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

## SEZIONE 2

## DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PESCA

Tabella 2 A

## Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca

												PL		
												Data di presentazione del PL	31.10.2016	
MS	Supra region		Region	Variable Group	Fishing technique	Length class	Metiers (level 6)	Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)	Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates	Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)	Additional data collection (Y/N)	Data collection scheme	Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)	Comments
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale	Sforzo	Pescherecci a sfogliara	18-< 24 m	Tutti i mestieri	I	Note di vendita	50 %	Y	Indagine con campione probabilistico	5 %	
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale	Sforzo	Pescherecci a sfogliara	40 m o più	OTB-DEF8090	Y	Giornali di bordo, dati VMS, note di	100 %	N	None	NA	
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale	Sbarchi	Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse	12-< 18 m	Tutti i mestieri	I	Formulari di pesca, note di vendita	75 %	Y	Indirect survey	10 %	
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale	Sbarchi			Tutti i mestieri	N	NA	NA	Y	Indagine con campionamento non probabilistico	5 %	
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale	Capacità			Tutti i mestieri	I	Giornali di bordo, note di vendita	90 %	Y	Censimento	100 %	
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											

												PL		
												Data di presentazione del PL	31.10.2016	
MS	Supra region		Region	Variable Group	Fishing technique	Length class	Metiers (level 6)	Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)	Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates	Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)	Additional data collection (Y/N)	Data collection scheme	Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)	Comments
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Atlantico settentrionale		Mare del Nord e Artico orientale											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero		Mar Mediterraneo e Mar Nero											

												PL	
												Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Supra region	Region	Variable Group	Fishing technique	Length class	Metiers (level 6)	Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)	Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates	Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)	Additional data collection (Y/N)	Data collection scheme	Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)	Comments
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											
FRA	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero											

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione. Essa è intesa a specificare e a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei casi in cui non devono essere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 o in cui i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Supra region (Super-regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5 (C) del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Variable group (Gruppo di variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione. Può essere specificato in base alla variabile, e non al gruppo di variabili, se diverse fonti sono utilizzate per le diverse variabili all'interno dello stesso gruppo.
Fishing technique (Tecnica di pesca)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione. Apporre un asterisco nel caso in cui il segmento sia stato raggruppato con un altro o con altri segmenti ai fini della raccolta di dati. Le navi inattive devono essere incluse come segmento distinto.
Length class (Classe di lunghezza)	
Metiers (Level 6) (Mestieri (livello 6))	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione. Da identificare solo se lo Stato membro ha una specifica base di campionamento definita in base a «Metier by segment» (mestiere per segmento). Diversamente lo Stato membro può indicare «all metiers» (tutti i mestieri), ma le informazioni devono essere comunicate in base a «fleet segment by metiers» (segmento di flotta per mestieri).
Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Dati raccolti a norma del regolamento sul controllo idonei per l'uso scientifico) (Y/N/I)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì), «N» (no) o «I» (insufficienti).
Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Tipo di dati raccolti a norma del regolamento di controllo utilizzati per calcolare le stime)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti: giornali di bordo, note di vendita, dati VMS, formulari di pesca ecc.
Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Copertura prevista dei dati raccolti a norma del regolamento sul controllo (% delle bordate di pesca))	Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia della qualità.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Additional data collection (Raccolta di dati supplementari) (Y/N)	Lo Stato membro deve specificare con «Y» (sì) o «N» (no) se è prevista una raccolta di dati supplementari.
Data collection scheme (Schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di raccolta dei dati: indagine con campionamento probabilistico, indagine con campionamento non probabilistico, indagine indiretta, censimento, «None» (nessuno) ecc.
Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Copertura prevista dei dati raccolti nell'ambito della raccolta di dati supplementari (% delle bordate di pesca))	Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia della qualità.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 2 A*

**Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Esso è inteso a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei casi in cui non devono essere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 o in cui i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per la validazione incrociata delle diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il valore degli sbarchi.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il prezzo medio (si raccomanda di utilizzare medie ponderate, bordata per bordata).
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per pianificare la raccolta di dati complementari (pianificazione del campione, tipo di dati raccolti, frequenza della raccolta ecc.)

*(max. 900 parole per regione)*

SEZIONE 3  
DATI ECONOMICI E SOCIALI

Tabella 3 A

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca

									PL	
									Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Supra region	Fishing technique	Length class	Type of variables (E/S)	Variable	Data Source	Type of data collection scheme	Frequency	Planned sample rate %	Comments
ESP	Mar Baltico, Mare del Nord e Artico orientale, Atlantico settentrionale	Pescherecci a sfogliara	18-< 24 m	E	Valore lordo degli sbarchi	Questionari	A - censimento			
ESP	Mar Baltico, Mare del Nord e Artico orientale, Atlantico settentrionale	Pescherecci a sfogliara	40 m o più	E	Altre entrate	Questionari	B - indagine con campione probabilistico			
ESP	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Navi operanti con reti da posta derivanti e/ o fisse	12-< 18 m	E	Remunerazione/salari dell'equipaggio	Questionari	C - indagine con campione non probabilistico			
				S	Occupazione per genere					

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della popolazione per i dati economici e sociali nel settore della pesca.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Supra region (Super-regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Fishing technique (Tecnica di pesca)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione. Apporre un asterisco nel caso in cui il segmento sia stato raggruppato con un altro o con altri segmenti ai fini della raccolta di dati. Le navi inattive devono essere incluse come segmento distinto.
Length class (Classe di lunghezza)	
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 5(A) del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Variable (Variabile)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(A), seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Data source (Fonte di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (giornale di bordo, note di vendita, contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento; B — indagine con campione probabilistico; C — indagine con campione non probabilistico; D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3 A del presente allegato.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali in conformità del capo III, paragrafo 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione.
Planned sample rate (Tasso di campionamento previsto) (%)	Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione della flotta, definita come l'insieme dei pescherecci iscritti nel registro della flotta al 31 dicembre e delle navi che hanno esercitato attività di pesca per almeno un giorno nel corso dell'anno. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» (Tasso di campionamento previsto (%)) occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale (registro della flotta).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 3 A***Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 del programma pluriennale dell'Unione.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

*(max. 900 parole per regione)*

*Studio pilota 3***Dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 5, lettera b) e paragrafo 6, lettera b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della presente decisione. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione.

1. Obiettivo dello studio pilota
2. Durata dello studio pilota
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

*(max. 900 parole)*

Tabella 3B

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura

									PL	
									Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Techniques	Species group	Type of variables (E/S)	Variable	Data source	Type of data collection scheme	Threshold (Y/N)	Frequency	Planned sample rate %	Comments
DEU	Avannotterie e vivai	Altri pesci marini	E	Fatturato	Contabilità	A - censimento				
DEU	Gabbie	Spigola e occhialone	E	Costi energetici	Questionari	B - indagine con campione probabilistico				
DEU	Gabbie	Salmone	E	Costi energetici	Questionari	C - indagine con campione non probabilistico				
			S	Manodopera non retribuita per genere						

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 6, lettere a) e b), e al capo V del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali nel settore dell'acquacoltura.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Techniques (Tecniche)	Per la segmentazione da applicare per la raccolta dei dati relativi all'acquacoltura lo Stato membro deve attenersi alla tabella 9 del programma pluriennale dell'Unione.
Species group (Gruppo di specie)	
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 7 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Variable (Variabile)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 7, seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Data source (Fonte di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento; B — indagine con campione probabilistico; C — indagine con campione non probabilistico; D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3B del presente allegato.
Threshold (Soglia) (Y/N)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali in conformità del capo III, paragrafo 6, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione.
Planned sample rate (Tasso di campionamento previsto) (%)	Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione, come definito al capo III, paragrafo 6, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» (Tasso di campionamento previsto (%)) occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 3B***Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 6, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

*(max. 1 000 parole)*

*Studio pilota 4***Dati ambientali sull'acquacoltura**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 6, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della presente decisione. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 8 del programma pluriennale dell'Unione.

1. Obiettivo dello studio pilota
2. Durata dello studio pilota
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

*(max. 900 parole)*

Tabella 3C

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione

							PL	
							Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Segment	Type of variables (E/S)	Variables	Data sources	Type of data collection scheme	Frequency	Planned sample rate %	Comments
ESP	Imprese <= 10	E	Fatturato	Contabilità	B - indagine con campione probabilistico			
ESP	Imprese 11-49	E	Altri costi di esercizio	Questionari	B - indagine con campione probabilistico			
ESP	Imprese 50-250	E	Altri costi di esercizio	Questionari	A - censimento			
ESP	Imprese > 250	E	Altre entrate	Questionari	B - indagine con campione probabilistico			
ESP		S	Manodopera non retribuita per genere					

Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, paragrafo 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali dell'industria di trasformazione. Specificare la raccolta dei dati per le variabili non coperte da ESTAT o per le quali è richiesto un campionamento addizionale. Devono essere raccolti dati economici per le imprese di trasformazione del pesce con meno di 10 dipendenti, per le imprese per le quali la trasformazione del pesce costituisce un'attività secondaria, per la manodopera non retribuita e le materie prime. I dati sull'occupazione, per genere, devono essere raccolti a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Segment (Segmento)	La segmentazione deve essere effettuata in base al numero di addetti. Si raccomanda la seguente segmentazione: imprese <= 10; imprese 11-49; imprese 50-250; imprese > 250.
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.
Variables (Variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.
Data sources (Fonti di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento; B — indagine con campione probabilistico; C — indagine con campione non probabilistico; D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3C del presente allegato.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali.
Planned sample rate (Tasso di campionamento previsto) (%)	Il tasso di campionamento previsto (%) deve essere basato sulla popolazione. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» (Tasso di campionamento previsto (%)) occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 3C***Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, paragrafo 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

*(max. 1 000 parole)*

SEZIONE 4  
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO DEI DATI BIOLOGICI PROVENIENTI DALLA PESCA COMMERCIALE

Tabella 4 A

**Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici**

											PL			
											Data di presentazione del PL		31.10.2016	
MS	MS participating in sampling	Region	RFMO/RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Scheme	Stratum ID code	PSU type	Catch fractions covered	Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions	Seasonality (Temporal strata)	Reference years	Average Number of PSU during the reference years	Planned number of PSUs	Comments
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali in mare	SCT SD1-5	nave x bordata			annual		~ 4 000	40	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali in mare	SCT SD2-5	nave x bordata			annual		~ 500	10	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali in mare	SCT SD3-5	nave x bordata			annual		~ 2 000	6	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali in mare	SCT SD4-5	nave x bordata			annual		~ 750	20	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali in mare	SCT SD5-5	nave x bordata			annual		~ 15 000	6	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali a terra	SCT LD1-4	porto X giorno			annual		~ 345	60	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali a terra	SCT LD2-4	porto X giorno			annual		~ 7 000	20	
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali a terra	SCT LD3-4	porto X giorno			annual		~ 3 000	25	

											PL			
											Data di presentazione del PL			31.10.2016
MS	MS participating in sampling	Region	RFMO/RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Scheme	Stratum ID code	PSU type	Catch fractions covered	Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions	Seasonality (Temporal strata)	Reference years	Average Number of PSU during the reference years	Planned number of PSUs	Comments
GBR		Mare del Nord, Artico orientale, Atlantico sett.			Specie demersali a terra	SCT LD4-4	porto X giorno			annual		~ 1 000	30	
		Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	Campionamento in mare	L3	bordata di nave			annual	2015-2017	71	9	
		Altre regioni	IOTC	FAO 51 + 57	Campionamento in mare	T18	bordata di nave			annual	2015-2017	157	120	

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della presente decisione e costituisce la base per adempiere al capo III, paragrafo 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per identificare tutti gli schemi di campionamento dipendenti dalla pesca nello Stato membro. Lo Stato membro deve elencare gli strati all'interno dello schema, il tipo di unità di campionamento primaria (UCP) e il numero previsto di UCP che saranno disponibili nell'anno di presentazione. Per ogni strato, lo Stato membro deve indicare il numero di UCP che prevede di realizzare.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (osservazioni).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Scheme (Schema)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento: «At markets» (nei mercati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). In quest'ultimo caso [per esempio «Other (Market stock specific sampling)» (campionamento di uno stock specifico sui mercati)] occorre fornire una descrizione nel riquadro 4 A del presente allegato.
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sempre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4B del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di campionamento.
PSU type (Tipo di UCP)	Lo Stato membro deve indicare l'unità di campionamento primaria (UCP) all'interno di ciascuno strato. L'UCP potrebbe essere la bordata di pesca, la nave da pesca, il porto, il giorno di pesca ecc.
Catch fractions covered (Frazioni di cattura utilizzate)	Lo Stato membro deve indicare quale frazione delle catture deve essere sottoposta a campionamento. Inserire «Catch» (catture) per le catture in generale, oppure «Landings» (sbarchi), «Discards» (rigetti), «Landings+Discards» (sbarchi+rigetti) ecc.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Specie/stock utilizzati per la stima del volume e della lunghezza delle frazioni di cattura)	Lo Stato membro deve indicare se il piano di campionamento comprende tutte le specie o solo una parte di esse. Inserire «All species and stocks» (tutte le specie e tutti gli stock), «Only stocks in Table 1 A, 1B and 1C» (solo gli stock della tabella 1 A, 1B e 1C), «Selected species/stocks» (specie/stock selezionati) e specificare ulteriormente nella sezione «Comments» (osservazioni).
Seasonality (Temporal strata) (Stagionalità (strati temporali))	Lo Stato membro deve descrivere con una parola chiave lo schema di campionamento in termini di stratificazione temporale: «monthly» (mensile), «quarterly» (trimestrale), «annual» (annuale) ecc.
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni utilizzati come riferimento per le unità di campionamento primarie previste nell'anno di attuazione dello schema di campionamento. Lo Stato membro deve utilizzare gli ultimi 3 anni (per esempio «2014-2016»). Possono essere specificati i motivi che giustificano l'uso di periodi diversi.
Average number of PSU during the reference years (Numero medio di UCP negli anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare il numero totale di UCP calcolato come valore medio degli anni presi a riferimento.
Planned number of PSUs (Numero previsto di UCP)	Lo Stato membro deve indicare il numero previsto di UCP da sottoporre a campionamento.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

*Riquadro 4 A*

**Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici**

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della presente decisione e costituisce la base per adempiere al capo III, paragrafo 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Esso fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione.

Descrizione del piano di campionamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

*(max. 900 parole per regione)*

Tabella 4B

## Descrizione della base di campionamento dei dati biologici

				PL	
				Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Stratum ID number	Stratum	Sampling frame description	Method of PSU selection	Comments
GBR	SCT SD1-5	Pescherecci da traino d'altura, Mare del Nord	Elenco delle navi di 120 DTS > 18m	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
GBR	SCT SD2-5	Pescherecci da traino d'altura per gamberi, Mare del Nord	Elenco delle navi di 60 DTS per la pesca di molluschi	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
GBR	SCT SD3-5	Pescherecci da traino per la pesca costiera, Mare del Nord	Elenco delle navi di 250 DTS > 18m basate in porti del Mare del Nord	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
GBR	SCT SD4-5	Pescherecci da traino d'altura, costa occidentale	> 18m basate in porti della costa occidentale	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
GBR	SCT SD5-5	pesca costiera, costa occidentale	< 18m basate in porti della costa occidentale	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
GBR	SCT LD1-4	Porto principale N/E	1 porto attivo per ~ 345 giorni	Giorno casuale su copertura (settimanale) sistematica	
GBR	SCT LD2-4	Porto secondario N/E	25 porti attivi per ~ 280 giorni	Giorno casuale su copertura (settimanale) sistematica	
GBR	SCT LD3-4	Porti ovest	10 porti attivi per ~ 300 giorni	Giorno casuale su copertura (settimanale) sistematica	
GBR	SCT LD4-4	Porti insulari	4 porti attivi per ~ 250 giorni	Giorno casuale su copertura (settimanale) sistematica	

				PL	
				Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Stratum ID number	Stratum	Sampling frame description	Method of PSU selection	Comments
ESP	L3	Pescherecci da traino operanti nella zona NAFO	Navi titolari di licenza per la pesca nella zona NAFO	Estrazione casuale dalla lista delle navi (senza sostituzione)	
ESP	T18	Navi con reti da circuizione adibite alla pesca di tonnidati tropicali nella zona IOTC	Navi con reti da circuizione che operano nell'Oceano Indiano e sbarcano nel porto di Victoria (Seychelles)	Estrazione casuale tra le navi che effettuano sbarchi nel porto di Victoria (Seychelles)	La flotta delle navi con reti da circuizione che pescano tonnidati tropicali nell'Oceano Indiano sbarca le proprie catture nei porti di Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana; tuttavia, a motivo delle grandi distanze, il campionamento può essere effettuato solo nel porto di Victoria (in cui avviene la maggior parte degli sbarchi della flotta)

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della presente decisione e costituisce la base per adempiere al capo III, paragrafo 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire maggiori dettagli sugli strati e sulle basi di campionamento di ciascuno schema.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sempre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4 A del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di campionamento.
Stratum (Strato)	Lo Stato membro deve inserire una breve descrizione (testo libero) degli strati di campionamento (per esempio pescherecci da traino nella GSA 22; pescherecci con reti a circuizione sulla costa occidentale; porti della zona N/O ecc.).
Sampling frame description (Descrizione della base di campionamento)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione (testo libero) della base di campionamento per ogni strato (ad esempio, elenco delle navi nella GSA 22; elenco dei pescherecci con reti a circuizione sulla costa occidentale; elenco dei porti nella zona N/O).
Method of PSU selection (Metodo di selezione dell'UCP)	Lo Stato membro deve indicare il o i metodi (testo libero) per la selezione dell'unità di campionamento primaria (UCP).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 4C

## Dati relativi alle attività di pesca per Stato membro

										PL			
										Data di presentazione del PL			31.10.2016
MS	Region	RFMO/ RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Reference years	Fleet segment/ Metier	Targeted species/species assemblage	Average number of vessels	Average number of fishing trips	Average number of fishing days	Average landings (tons)	Average landings (tons) in national ports	Average landings (tons) in foreign ports	Comments
DEU	Mar Bal- tico		Zone ICES III b-d		Peschere cci da traino demersale	Pesca mista con reti a strascico	102	24 563		57 388	54 234	3 154	
DEU	Mar Bal- tico		Zone ICES III b-d		Sciabica demer- sale	Mix di pesce bianco	6	758		2 264	2 130	134	
DEU	Mar Bal- tico		Zone ICES III b-d		Pesca pelagica	Sgombro	25	89		119 745	98 403	21 342	
GBR	Mare del Nord e Artico orientale		Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIII		OTB_CRU_16-22	Gamberi	15	3 625		6 345	6 345	0	
GBR	Atlan- tico set- tentrion- nale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_MD D_130-219_0_0	Mix di specie demersali e di ac- que profonde (ippoglossio nero)	23	47	795	9 125	9 125	0	
GBR	Atlan- tico set- tentrion- nale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_MD D_>=220_0_0	Specie demersali e di acque profonde (razze)	19	20	342	4 648	4 648	0	
GBR	Atlan- tico set- tentrion- nale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_CRU_40- 59_0_0	Crostacei (gamberello boreale)	2	2	12	25	25	0	

										PL			
										Data di presentazione del PL			31.10.2016
MS	Region	RFMO/ RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Reference years	Fleet segment/ Metier	Targeted species/species assemblage	Average number of vessels	Average number of fishing trips	Average number of fishing days	Average landings (tons)	Average landings (tons) in national ports	Average landings (tons) in foreign ports	Comments
GBR	Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTM_DEF_130-135_0_0	Specie demersali (berici)	1	2	NA *	NA *	NA *	0	* Dati riservati (unicamente una nave)
ESP	Altre regioni	IOTC	FAO 51+ 57	2015-2017	PS_LPF_0_0_0 (TROP)	Tonnidi tropicali (tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora)	15	157	4 108	127 795	0	127 795	È stato scelto un altro periodo di riferimento (2015-2016) perché nel 2017 la maggior parte delle navi si è spostata in altre regioni a causa della pirateria

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della presente decisione e costituisce la base per adempiere al capo III, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le dimensioni e l'attività della flotta nazionale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la descrizione delle attività di pesca (per esempio 2014-2016). Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati.
Fleet Segment/metier (Segmento di flotta/mestiere)	I dati devono essere comunicati per mestiere (al livello 6) quale definito nella tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione, o per segmento di flotta, quale definito nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione
Targeted Species/species assemblage (Specie/gruppo di specie bersaglio)	Lo Stato membro deve indicare il gruppo di specie bersaglio [«Demersal species» (specie demersali), «Small pelagic fish» (piccoli pelagici) ecc.] di cui alla tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione
Average number of vessels (Numero medio di navi)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di navi per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average number of fishing trips (Numero medio di bordate di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di bordate di pesca per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average number of fishing days (Numero medio di giorni di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di giorni di pesca per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average landings (tons) (MEDIA degli sbarchi (tonnellate))	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi totali per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. Questa voce corrisponde alla somma delle altre due voci di questa tabella: «Average landings (tons) in national ports» (MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali) e «Average landings (tons) in foreign ports» (MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri).

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Average landings (tons) in national ports (MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali)	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average landings (tons) in foreign ports (MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri)	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi effettuati all'estero per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. Se non sono stati effettuati sbarchi, indicare «0».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 4D  
Luoghi di sbarco

							PL			
							Data di presentazione del PL			31.10.2016
MS	Region	Sub-area/Fishing ground	Reference years	Landing locations(s)	Average number of locations	Average number of registered landings	Average landed tonnage	Average landed tonnage of national fleet	Average landed tonnage of foreign fleet	Comments
GBR	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIId	2015-2017	Raggruppamento 1	2	2 894	113 247	102 478	10 769	
GBR	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIId	2015-2017	Raggruppamento n	37	950	1 564	1 564	0	
GBR	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIId	2015-2017							
GBR	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIId								

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della presente decisione e costituisce la base per adempiere al capo III, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le caratteristiche degli sbarchi nello Stato membro.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la descrizione dei luoghi di sbarco (per esempio «2014-2016»). Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati.
Landing locations(s) (Luogo/luoghi di sbarco)	Lo Stato membro deve inserire una descrizione in testo libero del raggruppamento/dell'insieme dei luoghi di sbarco (per esempio porti principali, porti secondari, porti locali ecc.), se disponibile.
Average number of locations (Numero medio di luoghi)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di luoghi di sbarco per raggruppamento/insieme negli anni di riferimento considerati, se disponibile.
Average number of registered landings (Numero medio di sbarchi registrati)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di operazioni di sbarco registrate che hanno avuto luogo per raggruppamento/insieme (se pertinente) negli anni di riferimento considerati. Poiché i campi precedenti sono facoltativi, questo campo può far riferimento al numero medio di operazioni di sbarco totali nello Stato membro.
Average landed tonnage (Quantitativo medio di sbarchi)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali negli anni di riferimento. I dati devono essere riportati per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Questa voce corrisponde alla somma delle altre due voci di questa tabella: «Average landed tonnage of national fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta nazionale) e «Average landed tonnage of foreign fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta straniera).
Average landed tonnage of national fleet (Quantitativo medio di sbarchi della flotta nazionale)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali effettuati dalle proprie navi negli anni di riferimento per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente).
Average landed tonnage of foreign fleet (Quantitativo medio di sbarchi della flotta straniera)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali effettuati da navi straniere negli anni di riferimento per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Se non sono stati effettuati sbarchi, indicare «0».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

SEZIONE 5  
QUALITÀ DEI DATI

Tabella 5 A

Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

															PL			
															Data di presentazione del PL	31.10.2016		
							Sampling design		Sampling implementation	Data capture		Data Storage		Data processing				
MS	MS participating in sampling	Sampling year/period	Region	RFMO/RFO/IO	Name of sampling scheme	Sampling frame	Il modello di campionamento è documentato?	Dove è possibile reperire la documentazione sul modello di campionamento?	Le mancate risposte e le risposte negative vengono registrate?	I controlli di qualità per la validazione dei dati sono documentati?	Dove è possibile reperire la documentazione relativa ai controlli di qualità per l'acquisizione dei dati?	In quale banca dati nazionale sono memorizzati i dati?	In quale o quali banche dati internazionali sono memorizzati i dati?	I processi intesi a valutare l'esattezza dei dati (bias e precisione) sono documentati?	Dove è possibile reperire la documentazione sui processi per la valutazione dell'esattezza?	I metodi di correzione e di imputazione sono documentati?	Dove è possibile reperire la documentazione sui metodi di correzione e di imputazione?	Comments
SWE	SWE	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	campionamento in mare	pescherecci da traino demersale	Y	xxxx	Y	Y	xxx	Fisk-Data2	RDB-Fish-Frame	N	xxxx			
SWE	SWE	2017	Baltico	ICES	campionamento a terra	sbarchi di merluzzo bianco	Y	xxxx	Y	Y	xxx	Fisk-Data2	RDB-Fish-Frame					
SWE	SWE	2017	Mare del Nord e Artico orientale/Baltico	ICES	indagine pesca ricreativa				Y									

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di raccolta dei dati (modello e realizzazione del campionamento, acquisizione, memorizzazione e elaborazione dei dati) e dove è possibile reperirla. I nomi degli schemi di campionamento e degli strati devono essere identici a quelli che figurano nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se lo schema di campionamento è realizzato in base a un programma coordinato a livello regionale/bilaterale/multilaterale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Se lo schema di campionamento è realizzato in modo unilaterale occorre indicare lo Stato membro in questione.
Sampling year/period (Anno/periodo di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campionamento.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Name of sampling scheme (Nome dello schema di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il nome dello schema di campionamento. I nomi degli schemi di campionamento devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, nella tabella 1D del presente allegato («tipo di indagine») e nella tabella 1E del presente allegato («specie»*«metodo»).
Sampling frame (Base di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare la base di campionamento. I nomi delle basi di campionamento devono essere identici a quelli che figurano nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato.
Il modello di campionamento è documentato?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Dove è possibile reperire la documentazione sul modello di campionamento?	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Le mancate risposte e le risposte negative vengono registrate?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
I controlli di qualità per validare i dati dettagliati sono documentati?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Dove è possibile reperire la documentazione relativa ai controlli di qualità per l'acquisizione dei dati?	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
In quale banca dati nazionale sono memorizzati i dati?	Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati nazionale, se pertinente. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
In quale o quali banche dati internazionali sono memorizzati i dati?	Lo Stato membro deve indicare il nome della o delle banche dati nazionali, se pertinente. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
I processi intesi a valutare l'esattezza dei dati (bias e precisione) sono documentati?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Dove è possibile reperire la documentazione sui processi intesi a valutare l'esattezza?	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
I metodi di correzione e di imputazione sono documentati?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Dove è possibile reperire la documentazione sui metodi di correzione e di imputazione?	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa disponibile la documentazione (se non lo è attualmente).

Tabella 5B

**Quadro di garanzia della qualità dei dati socio-economici**

						Contesto istituzionale				
						P3 Imparzialità e oggettività		P4 Riservatezza		
MS	Sampling year/period	Region	RFMO/RFO/IO/NSB	Name of data collection scheme	Name of data sources	Statistically sound sources and methods	Error checking	Sono state predisposte procedure per il trattamento dei dati riservati? Tali procedure sono documentate?	Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza a tra i partner del quadro di raccolta dati (DCF)? Tali protocolli sono documentati?	Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza a da parte di utenti esterni? Tali protocolli sono documentati?





Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A), 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di raccolta dei dati e dove è possibile reperirla.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling year/period (Anno/periodo di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campionamento.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO/NSB	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO), delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) o degli istituti statistici nazionali («National Statistical Bodies» — NSB) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES agenzie, istituti che si occupano di statistiche socioeconomiche. In mancanza di una RFMO, RFO, IO o NSB competente, indicare «NA» (non pertinente).
Name of data collection scheme (Nome dello schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve indicare il nome degli schemi di campionamento. Tali nomi devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 3 A, 3B e 3C del presente allegato.
Name of data sources (Nome delle fonti di dati)	Lo Stato membro deve indicare il nome delle fonti di dati. Tali nomi devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 3 A, 3B e 3C del presente allegato.
Statistically sound sources and methods (Fonti e metodi statisticamente validi)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono fonti e metodi statisticamente validi. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Error checking (Controllo degli errori)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori riscontrati nei dati pubblicati vengono corretti e resi noti quanto prima possibile. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Sono state predisposte procedure per il trattamento dei dati riservati? Tali procedure sono documentate?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure per l'attuazione, il trattamento e la riduzione dei dati riservati e se tali procedure sono documentate. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza tra i partner del quadro di raccolta dati (DCF)? Tali protocolli sono documentati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza tra i partner del DCF e se tali protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di utenti esterni? Tali protocolli sono documentati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di utenti esterni e se tali protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
L'uso di una valida metodologia è documentato?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se l'uso di una valida metodologia è documentato. Se «Y», indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
La metodologia utilizzata è conforme alle norme, agli orientamenti e alle migliori pratiche internazionali?	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se la valida metodologia utilizzata è conforme alle norme, agli orientamenti e alle migliori pratiche internazionali. Se «Y», indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Le metodologie utilizzate sono coerenti a livello di SM, regione e UE?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure volte a garantire la coerenza tra le norme, i concetti, le definizioni e le classificazioni tra i partner a livello dello Stato membro, della regione e dell'UE. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
C'è coerenza tra i dati amministrativi e gli altri dati statistici?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure volte a garantire la coerenza delle definizioni e dei concetti tra i dati amministrativi e altri dati statistici. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Esistono accordi tra i partner per l'accesso ai dati amministrativi e la qualità di tali dati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se tra i partner sono stati predisposti accordi volti a garantire l'accesso ai dati amministrativi pertinenti e la qualità di tali dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
La raccolta, l'inserimento e la codifica dei dati vengono controllati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la raccolta, l'inserimento e la codifica dei dati sono regolarmente monitorati e verificati come prescritto. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Vengono utilizzati e verificati metodi di correzione e di imputazione?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i vengono utilizzati metodi di correzione e di imputazione e se tali metodi sono regolarmente riveduti, verificati o aggiornati come prescritto. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Le revisioni sono documentate e disponibili?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le revisioni sono documentate e disponibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Vengono evitate duplicazioni nella raccolta dei dati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se viene fatto ricorso a fonti amministrative ogni qualvolta possibile al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati e ridurre gli oneri per i rispondenti. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Esistono tecniche automatiche per l'acquisizione, la codifica e la validazione dei dati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure e strumenti per attuare tecniche automatiche per la raccolta, la codifica e la validazione dei dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Esistono elenchi degli utenti finali? Tali elenchi vengono aggiornati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esiste un elenco in cui figurino i principali utenti finali e i relativi utilizzi di dati, nonché un elenco in cui figurino le esigenze di dati non soddisfatte, e se tali elenchi sono disponibili e regolarmente aggiornati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Le fonti, i risultati intermedi e gli output vengono regolarmente valutati e validati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le fonti di dati, i risultati intermedi e gli output statistici vengono valutati e validati regolarmente. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Gli errori vengono misurati e documentati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori campionari e gli errori non campionari vengono misurati e sistematicamente documentati, conformemente alle norme europee. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Sono state predisposte procedure per garantire la tempestiva esecuzione delle attività?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure per monitorare l'avanzamento delle attività e garantirne la tempestiva esecuzione. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Sono state istituite procedure per monitorare la coerenza interna?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state elaborate procedure per monitorare la coerenza interna, se tali procedure vengono attuate in modo sistematico e se le divergenze vengono spiegate. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Le statistiche sono comparabili nel tempo?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole, se le discontinuità nelle serie temporali vengono spiegate e se vengono messi a disposizione metodi atti a garantire la conciliazione dei dati in un determinato arco di tempo. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
I documenti metodologici sono accessibili al pubblico?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i documenti metodologici sono facilmente accessibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
I dati sono memorizzati in banche dati?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati primari, dettagliati e aggregati e i metadati associati sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (osservazioni) i problemi principali.
Dove è reperibile la documentazione?	Se lo Stato membro ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa disponibile la documentazione (se non lo è attualmente).

SEZIONE 6  
DISPONIBILITÀ DEI DATI

Tabella 6 A  
Disponibilità dei dati

						PL	
						Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Data set	Section	Variable group	Year(s) of WP implementation	Reference year	Final data available after	Comments
SWE	Dati economici per la flotta	3A	Entrate/costi	N	N - 1	N + 1, 1° marzo	
SWE	Dati economici per l'acquacoltura		Tutte	N	N - 1	N + 1, 1° marzo	
SWE	Variabili dell'attività di pesca		Capacità	N	N	N + 1, 31 gennaio	
SWE	Variabili dell'attività di pesca		Sbarchi	N	N	N + 1, 31 marzo	
SWE	Dati economici per la trasformazione ittica		Tutte	N	N - 2	N + 1, 1° novembre	

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 6 della presente decisione. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulla disponibilità dei dati per gli utenti finali, per set di dati.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Data set (Set di dati)	Lo Stato membro deve fare riferimento al set di dati per il quale saranno date informazioni sulla disponibilità. Il nome del set di dati può essere ricavato dal titolo delle rispettive tabelle del presente allegato.
Section (Sezione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla specifica sezione del piano di lavoro.
Variable group (Gruppo di variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alle variabili specifiche riportate nelle tabelle 1B, 1E, 1I, 2 A, 3 A e 3B del presente allegato. Se viene fatto riferimento a un'altra tabella, questo campo può essere lasciato vuoto.
Year(s) of WP implementation (Anno/i di attuazione del piano di lavoro)	Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno o agli anni in cui si applicherà il piano di lavoro.
Reference year (Anno di riferimento)	Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno in cui è prevista la raccolta dei dati.
Final data available after (Dati definitivi disponibili dopo)	Lo Stato membro deve indicare dopo quanti anni dalla raccolta i dati saranno disponibili per gli utenti finali. Indicare l'anno e il mese se pertinente.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

SEZIONE 7  
COORDINAMENTO

Tabella 7 A

**Coordinamento previsto a livello regionale e internazionale**

				PL	
				Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Acronym	Name of meeting	RFMO/RFO/IO	Planned MS participation	Comments
SWE	RCM Med			X	
SWE	WGSSK		ICES	X	
SWE	MEDITS			X	

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulla prevista partecipazione dello Stato membro alle riunioni attinenti alla raccolta dei dati nell'ambito DCF.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo ufficiale della riunione a cui ha partecipato.
Name of the meeting (Nome della riunione)	Lo Stato membro deve indicare il nome ufficiale completo della riunione a cui ha partecipato.
RFMO/RFO/IO	<p>Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio:</p> <p>per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO</p> <p>per le RFO: CECAF</p> <p>per le IO: ICES</p> <p>In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).</p>
Planned MS participation (Partecipazione prevista dello SM)	Lo Stato membro deve indicare se prevede di partecipare alla riunione.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 7B

Seguito dato a raccomandazioni e accordi

								PL	
								Data di presentazione del PL	31.10.2016
MS	Region	RFMO/RFO/IO	Source	Section	Topic	Recommendation number	Recommendation/Agreement	Follow-up action	Comments
SWE	Atlantico settentrionale		LM 2014		Variabili relative ai mestieri				
LVA	Baltico		STECF 14-13	VII					
				III.C, III.E					
				III.F					
				All					

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, della presente decisione. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro prevede di conformarsi alle raccomandazioni e agli accordi riguardanti la raccolta dei dati nell'ambito del DCF a livello europeo e internazionale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se la raccomandazione si riferisce a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Source (Fonte)	Lo Stato membro deve fornire la fonte della raccomandazione indicando la sigla della riunione di coordinamento regionale (Regional Coordination Meeting — RCM)/del gruppo di coordinamento regionale (Regional Coordination Group — RCG), della riunione di collegamento (Liaison Meeting — LM), del gruppo di lavoro di esperti dello STECF (Expert Working Group — EWG), ad esempio: «LM 2014», «STECF EWG 14-07».
Section (Sezione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla sezione del piano di lavoro, per esempio «1 A», «1B» ecc. Se la raccomandazione riguarda più sezioni, indicare le sezioni pertinenti. Se la raccomandazione si riferisce a tutte le sezioni, indicare «All» (tutte).
Topic (Tema)	Lo Stato membro deve indicare il tema a cui si applica la raccomandazione, per esempio «Qualità dei dati», «Indagini» ecc.
Recommendation number (Numero della raccomandazione)	Lo Stato membro deve fare riferimento al numero assegnato a ciascuna raccomandazione, se disponibile.
Recommendation/agreement (Raccomandazione/accordo)	Lo Stato membro deve fare riferimento alle raccomandazioni pertinenti per il periodo di riferimento del programma di lavoro e per lo Stato membro. Non occorre elencare raccomandazioni e accordi che non si applicano allo Stato membro (per esempio sul mandato del gruppo di esperti dell'ICES, sulle azioni che devono essere adottate dalla Commissione ecc.).
Follow-up action (Azioni adottate)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione delle azioni adottate o di cui è prevista l'adozione.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

Tabella 7C

## Accordi bilaterali e multilaterali

							PL	
							Data di presentazione del PL	31.10.2016
MSs	Contact persons	Content	Coordination	Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity	Data transmission	Access to vessels	Validity	Comments
DEU - DNK	nome e indirizzo e-mail per SM partecipante	<p>a) Inclusione nel PL DEU delle navi DEU che sbarcano per la prima vendita in DNK.</p> <p>b) Inclusione nel PL DNK delle navi DNK che sbarcano per la prima vendita in DEU.</p>	NA	<p>Lunghezza e età dei rigetti e degli sbarchi, in conformità del rispettivo PL.</p> <p>Livelli e copertura del campionamento come concordato nelle RCM annuali per il Baltico e il Mare del Nord/l'Artico orientale.</p>	DEU/DNK devono scambiarsi i dati delle proprie navi e trasmetterli agli utenti finali.	Il paese responsabile del campionamento garantisce l'accesso alle navi.	Conformemente al PL.	
LTU - DEU - LVA - NLD - POL		Cooperazione di DEU, LVA, LTU, NLD, POL per la raccolta dei dati biologici sulla pesca pelagica nelle acque COPACE nei periodi 2014-2015 e 2016- 2017 (proroga).	NL coordina l'esecuzione di questo accordo multilaterale. NL si avvarrà dell'appaltatore indipendente «Corten Marine Research» (CMR) quale agente tra NL e l'IMROP, l'istituto mauritano di ricerca della pesca. CMR ingaggerà osservatori mauritani dell'IMROP per l'esecuzione del campionamento. CMR e l'IMROP stipuleranno un accordo inteso a formalizzare gli obblighi reciproci, e segnatamente il fatto che saranno fatturati unicamente i costi addizionali per questo compito specifico.	Il campionamento biologico sarà effettuato a bordo dei pescherecci nella zona COPACE da osservatori mauritani. Gli osservatori saranno presentati da CMR e seguiranno il protocollo di campionamento descritto nel documento «Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF», versione del 31.5.2011.	CMR è incaricato della raccolta dei dati, del controllo di qualità e della trasmissione di tutti i dati raccolti nell'ambito del presente accordo al gruppo di lavoro sulla pesca pelagica del COPACE. CMR comunica inoltre tutti i dati a CVO, che a sua volta li trasmette ai partner.	Ogni partner garantisce agli osservatori mauritani l'accesso alla propria flotta nell'ambito del presente accordo. Il rifiuto di accesso alle navi non esonera un partner dai propri obblighi giuridici o finanziari.	Il presente accordo ha inizio il 1° gennaio 2012. Ad eccezione degli obblighi finanziari, esso termina il 31 dicembre 2013. Vi può essere posto termine prima di questa data in caso di fermo della pesca pelagica nella zona COPACE per le navi UE. Eventuali contributi restanti saranno rimborsati proporzionalmente ai partner. L'accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015.	

Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, della presente decisione. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sugli accordi conclusi con altri Stati membri e sulle modalità adottate per conformarsi agli obblighi europei e internazionali.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MSs (Stati membri)	Gli Stati membri partecipanti all'accordo devono essere indicati mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Contact persons (Referenti)	Lo Stato membro deve indicare il nome e l'indirizzo e-mail della persona responsabile di ogni Stato membro partecipante all'accordo.
Content (Oggetto)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione della finalità dell'accordo. Lo Stato membro deve inserire un riferimento completo inequivocabile o un link valido alla documentazione dell'accordo, se del caso, nella sezione «Comments» (osservazioni).
Coordination (Coordinamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente in che modo e da chi è/sarà realizzato il coordinamento.
Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Descrizione del campionamento/del protocollo di campionamento/dell'intensità di campionamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente il campionamento che deve essere realizzato nell'ambito dell'accordo.
Data transmission (Trasmissione dei dati)	Lo Stato membro deve indicare quale Stato membro è/sarà responsabile per la presentazione di quale set di dati.
Access to vessels (Accesso alle navi)	Lo Stato membro deve indicare se l'accordo comporta l'accesso alle navi di altri partner.
Validity (Validità)	Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui scade l'accordo o l'anno in cui l'accordo è stato/sarà firmato, in caso di rinnovo annuale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.

## ALLEGATO II

Disposizioni del programma pluriennale dell'Unione		Parte corrispondente del piano di lavoro	
Disposizione	Tabella	Tabella	Testo
<b>Capo III</b>			
Paragrafo 1.1, lettera d), nota in calce 6		3(C)	Riquadro 3(C)
Paragrafo 2, lettera a), punto i)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)	
Paragrafo 2, lettera a), punto ii)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)	
Paragrafo 2, lettera a), punto iii)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)	
Paragrafo 2, lettera a), punto iv)	3	1(D)	
Paragrafo 2, lettera b)	1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)
Paragrafo 2, lettera c)	1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)
Paragrafo 3, lettera a)	1(D)	1(F)	
Paragrafo 3, lettera c)	—	—	Studio pilota 2
4	4	2(A)	Riquadro 2(A)
Paragrafo 5, lettera a)	5(A)	3(A)	Riquadro 3(A)
Paragrafo 5, lettera b)	6	3(A)	Riquadro 3(A), studio pilota 3
Paragrafo 6, lettera a)	7	3(B)	Riquadro 3(B)
Paragrafo 6, lettera b)	6	3(B)	Riquadro 3(B)
Paragrafo 6, lettera c)	8	—	Studio pilota 4
<b>Capo IV</b>			
1	10	1(G), 1(H)	Riquadro 1(G)
<b>Capo V</b>			
4	—	—	Studio pilota 1



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**